

NO XX - N. 5

SETTEMBRE - OTTOBRE 1968

# RASSEGNA

## DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



*Pubblicazione bimestrale di servizio*

ROMA  
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO  
1968

## ABBONAMENTI

ANNO ..... L. **7.500**

UN NUMERO SEPARATO ..... » **1.300**

*Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:*

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA  
c/c postale 1/40500

---

*Stampato in Italia - Printed in Italy*

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(8211223) Roma, 1968 - Istituto Poligrafico dello Stato P. V.

# INDICE

## Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE . . . . .	pag. 661
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE . . . . .	» 721
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE . . . . .	» 731
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA . . . . .	» 761
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA . . . . .	» 774
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE . . . . .	» 842
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE . . . . .	» 852

## Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

QUESTIONI . . . . .	pag. 173
RASSEGNA DI DOTTRINA . . . . .	» 181
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE . . . . .	» 183
CONSULTAZIONI . . . . .	» 206
NOTIZIARIO . . . . .	» 220

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:  
UGO GARGIULO

Le sezioni della parte prima sono curate, nell'ordine, dagli avvocati:

Michele Savarese, Benedetto Baccari, Pietro De Francisci, Ugo Gargiulo, Leonida Correale, Franco Carusi, Antonino Terranova

Le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati:

Luigi Mazzella e Arturo Marzano

## ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

BAFILE C., <i>L'efficacia delle indicazioni urbanistiche sull'indennità di espropriazione</i> . . . . .	II,	173
FRENI A., <i>Disciplina dei licenziamenti individuali e rapporti di impiego dei dipendenti da enti pubblici</i> . . . . .	I,	756

# INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

## APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Appalti stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno o suoi concessionari - Assimilazione a quelli stipulati dallo Stato ai fini dell'applicabilità ai medesimi delle norme regolamentari del Capitolato generale oo.pp. statale — Sussiste - Capitolato generale oo.pp. dello Stato - Natura di regolamento esterno - Sussiste - Valore suppletivo del Capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno - Esclusione - Validità nell'ambito delle regole del Capitolato generale oo.pp. statale aventi carattere dispositivo - Sussiste - Derogabilità delle norme del Capitolato generale oo.pp. dello Stato relative all'arbitrato - Esclusione - Fattispecie, 842.
- Appalto di opere pubbliche - Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP. - Efficacia imperativa esterna delle sue norme non solo per le opere statali ma anche per le opere di competenza di enti pubblici diversi dallo Stato, allorchè il Capitolato Generale statale sia richiamato per legge - Sussiste, 842.
- Appalto d'opere pubbliche - Capitolato generale oo.pp. - Azioni dell'appaltatore a tutela delle sue pretese - Presupposto per il loro esperimento - Esaurimento del previo procedimento amministrativo relativo all'esame delle pretese dell'appaltatore e al collaudo dell'opera - Mancanza - Conseguenze - Improprietà della azione - Eccezioni, 848.
- V. anche *Imposta di registro, Obbligazioni e contratti.*

## ATTO AMMINISTRATIVO

- Nullità - Presupposti - Annulamento - Divieto per il giudice ordinario, 751.

## BELLEZZE NATURALI

- Violazione delle norme relative alla protezione - Indennità - Procedimento peritale di determinazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 688.

## COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Danni di guerra - Indennizzo a favore dei proprietari di navi requisite o noleggate dallo Stato - Interesse legittimo - Giurisdizione del Consiglio di Stato, 722.
- Enti pubblici - Legge 15 luglio 1966, n. 604 sulla giusta causa nei licenziamenti individuali - Controversie - Competenza del Pretore - Non sussiste, con nota di FRENI, 756.
- Farmacia - Situazione soggettiva del concessionario - Poteri della P. A. - Limiti ed effetti, 725.
- Impiego pubblico - Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato - Estensione e limiti, 721.
- Impiego pubblico - Pensione e quiescenza - Riconoscimento di servizi - Iscritti alla Cassa Dipendenti Enti locali - Giurisdizione della Corte dei Conti, 773.
- Impugnazioni civili - Ricorso in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato - Termini - Decorrenza, 722.
- Sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sul merito della causa - Regolamento necessario di competenza - Limiti, 744.
- Università - Ente pubblico non economico - Rapporto di impiego - Controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo, con nota di A. FRENI, 756.
- V. anche *Atto Amministrativo.*

## COMUNIONE E CONDOMINIO

- Concessione « ad aedificandum » tra condomini - Trasformazione e non acquisto di diritto reale, 789.

## CONTRATTI AGRARI

- Legge regionale siciliana - Questione infondata di costituzionalità, 684.
- Legge regionale siciliana - Ripartizione dei prodotti - Questione infondata di costituzionalità, 684.
- Legge regionale siciliana 16 marzo 1964, n. 4 - Questione infondata di costituzionalità, 684.
- Legge regionale siciliana 3 giugno 1966, n. 13 - Questione infondata di costituzionalità, 684.

## CORTE COSTITUZIONALE

- Leggi abrogate - Questione di costituzionalità - Proponibilità - Pronunzia di illegittimità costituzionale - Efficacia retroattiva - Limiti, 751.

## COSA GIUDICATA

- Limiti - Efficacia riflessa - Presupposti - Prove raccolte in diverso processo - Poteri del giudice, 735.

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- V. *Bellezze Naturali, Contratti agrari, Credito fondiario, Ferrovie, Imposte e tasse, Infortuni sul lavoro, Manicomio, Piano regolatore, Procedimento civile, Procedimento penale, Rapporto di lavoro, Sicilia, Società, Sicurezza pubblica, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta.*

## CREDITO FONDIARIO

- Espropriazione - Successori a titolo universale e particolare del

mutuatario - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 686.

## DEMANIO E PATRIMONIO

- Demanio storico e artistico - Vincolo storico - Costruzione edilizia - Ordine di demolizione - Legittimità - Fattispecie, 772.

## EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

- V. *Espropriazione per p. u.*

## ENFITEUSI

- V. *Imposta di registro.*

## ENTI PUBBLICI

- Legge 15 luglio 1966, n. 604 sulla giusta causa nei licenziamenti individuali - Inapplicabilità, con nota di A. FRENI, 756.
- V. anche *Competenza e giurisdizione.*

## ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- Edilizia popolare ed economica - Espropriazione per programma edilizio di vasta portata - Inammissibilità, 763.
- Espropriazione - Ricorso avverso il decreto prefettizio che dichiara la p. u. - Richiesta di annullamento degli atti preparatori - Ammissibilità, 763.
- Espropriazione - Ricorso contro il decreto prefettizio che dichiara la p. u. - Pronuncia del Provveditore alle OO.PP. - Natura - Notificazione del ricorso al Provveditore - Non occorre, 762.

## FARMACIA

- V. *Competenza e giurisdizione.*

## FERROVIE

- Legge sui lavori pubblici - Regolamento di esecuzione - Sanzioni penali - Questione inammissibile di costituzionalità, 696.
- Legge sui lavori pubblici - Regolamento di esecuzione - Sanzioni penali - Questione infondata di costituzionalità, 696.
- Regolamento di polizia ferroviaria - Multa - Questione inammissibile di costituzionalità, 696.

## GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -

- Atto definitivo - Requisizione del sindaco ex art. 7 legge sul contenzioso amministrativo - Ricorso gerarchico - Decisione del prefetto - È atto definitivo, 772.
- Ricorso giurisdizionale - Principio di prova - Mancanza - Motivi generici - Inammissibilità, 761.
- Ricorso giurisdizionale - Termini processuali - Sospensione durante il periodo feriale, 761.

## GUERRA

- Trattato di pace - Esenzione tributaria prevista per i sudditi ex nemici - Israeliti di esclusiva cittadinanza italiana - Esclusione, 744.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.

## IMPIEGO PUBBLICO

- V. *Competenza e giurisdizione*.

## IMPOSTA COMPLEMENTARE

- Società familiare - Reddito sociale concordato inferiore a quello risultante dal bilancio - Attribuzione proporzionale di esso al reddito individuale del socio - Legittimità, 778.

## IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazione fiscale ex articolo unico legge 28 giugno 1943, numero 666 - Trasferimento di aree destinate all'edificazione privata - Inapplicabilità, con nota di F. FAVARA, 798.
- Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Contratto di appalto relativo alla costruzione dell'intera opera - Successivi contratti stipulati con altri appaltatori relativamente alla stessa opera - Benefici - Applicabilità, 802.
- Appalto - Vendita - Distinzione - Criteri di cui alla legge 19 luglio 1941, n. 771, con nota di R. SEMBIANTE, 774.
- Appalto - Vendita - Distinzione - Dichiarazioni delle parti contenute in contratto circa il valore del dare e del fare - Irrilevanza - Criterio di cui all'art. 4 della legge 19 luglio 1941, n. 771 - Applicabilità, con nota di R. SEMBIANTE, 774.
- Atto di sottomissione e garanzia in materia di dilazione del pagamento dell'imposta di successione - Garanzie prestate da un terzo - Imposta fissa di registro, 835.
- Diritto di superficie - Agevolazioni tributarie per la costruzione di case di abitazioni - Applicabilità - Limiti, 789.
- Enfiteusi - Accertamento di valore - Inammissibilità - Trasferimento a titolo oneroso dell'utile dominio - Valore imponibile - È dato dal corrispettivo pattuito - Trasferimento a titolo gratuito dell'utile dominio - Valore imponibile - È dato dal valore della piena proprietà detratto l'annuo canone legalmente capitalizzato, 811.
- Enunciazione di convenzione verbale - Tassabilità - Condizioni - Applicazione in tema di enunciazione di convenzione relativa a disponibilità di somma sul presupposto di contratto di conto corrente di corrispondenza, 838.

- Prescrizione - Prescrizione ventennale - Atto presunto esistente ai sensi dell'art. 18 l. r. e non enunciato in altro atto registrato - Applicabilità, 782.
- Presunzione di trasferimento ex art. 47 legge registro - Deroga prevista dalla legge 24 gennaio 1962, n. 23 - Natura - Applicabilità agli atti di acquisto e agli atti di appalto dei Comuni - Esclusione, 814.

#### IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Prescrizione - Rateizzazione del pagamento dell'imposta - Accordo di dilazione - Mancato pagamento di una sola rata - Decadenza dalla dilazione - Tolleranza da parte della Finanza nell'agire nei confronti del debitore - Irrilevanza - Cessazione della interruzione della prescrizione - Decorrenza di nuovo termine di prescrizione anche nei confronti della Finanza, 800.
- V. anche *Imposte e tasse in genere*.

#### IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO

- Esenzione ex art. 78, n. 6 e 9 del Trattato di pace - Persone considerate come nemiche - Cittadini italiani di razza ebraica - Non sono tali, con nota di C. BAFILE, 827.
- Esenzione ex art. 78, n. 6 e 9 del Trattato di pace - Persone considerate come nemiche - Risoluzioni delle Commissioni di conciliazione - Valore interpretativo vincolante - Esclusione, con nota di C. BAFILE, 827.

#### IMPOSTA SUI FABBRICATI

- Case di abitazione non di lusso - Destinazione ad uso diverso dall'abitazione - Discriminazione obiettiva e strutturale - Necessità per l'esenzione venticinquennale, 820.

#### IMPOSTA SULLE SOCIETA

- Soggetti passivi - Azienda appartenente a istituzione pubblica di assistenza e beneficenza - Requisiti per l'applicazione dell'imposta, con nota di F. FAVARA, 793.

#### IMPOSTE DOGANALI

- Prescrizione - Diritti dovuti in relazione a fatti costituenti reato - Norma che stabilisce la decorrenza del termine prescrizione penale diviene irrevocabile - Applicabilità al caso di sentenza penale che dichiara estinto il reato per prescrizione - Disciplina generale di cui all'art. 2947 c. c. ultima parte - Inapplicabilità, 804.

#### IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Commissione Centrale - Potere di accertamento dei fatti che costituiscono il presupposto per l'applicazione delle norme di legge - Sussistenza, 820.
- Imposta di successione - Imposta complementare - Liquidazione in tempi diversi e con atti distinti - Legittimità - Condizioni - Notifica di ingiunzione invece dell'avviso di accertamento - Conversione - Ammissibilità, 824.
- Imposta di successione - Imposta principale, imposta complementare, imposta suppletiva - Distinzione - Imposta complementare e imposta suppletiva - Modalità e tempi di liquidazione, 824.
- I.G.E. - Estimazione semplice - Riscossione non in abbonamento - Difetto di tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 707.
- Imposte indirette - Valutazione fondi rustici e aree fabbricabili - Nozione degli uni e delle altre - Tassazione, 807.
- Imposte indirette sui trasferimenti - Decisioni delle Commissioni



in tema di valutazione - Legittimità - Condizioni, 831.

- Imposte indirette sui trasferimenti - Giudizio dinanzi ai Tribunali ordinari ex art. 29, 3 comma d. l. n. 1639 del 1936 sulla legittimità delle decisioni delle Commissioni tributarie in tema di valutazione - Apprezzamento sul calcolo dei valori - Esclusione, 832.

- Prescrizione breve dei crediti per interessi ed altre prestazioni periodiche - Fondamento - Inapplicabilità riguardo a debiti unici rateizzati ed ai relativi interessi a scalare - Decorrenza del termine di prescrizione, 784.

- Procedimento innanzi alle Commissioni - Impugnazioni - Impugnazione proposta dall'Ufficio con atto diretto alla Commissione cui spetta decidere nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione al contribuente - Legittimità - Comunicazione entro lo stesso termine al contribuente del proposto gravame e dei relativi motivi contestualmente con la notificazione della decisione (utilizzando il mod. c. d. 108) o separatamente con atto distinto, 816.

- Riscossione - Ingiunzione a norma art. 92 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 - Caratteristiche e formalità - Motivazione - Necessità - Limiti, 783.

- Riscossione - Ingiunzione a norma art. 92 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 - Natura ed effetti - Opposizione giudiziaria - Effetti - Posizione processuale delle parti - Differenze rispetto al procedimento monitorio ordinario, 783.

**IMPUGNAZIONI**

- Giudizio in contumacia - Esecuzione - Incidente di esecuzione e impugnazione proposti contro la sentenza contumaciale - Decisione del giudice della esecuzione - Non vincola il giudice della impugnazione, 854.

- Giudizio in contumacia - Inammissibilità dell'appello dichiarata con sentenza del giudice « ad

quem » - Nullità del giudizio contumaciale - Tutela dei diritti dell'imputato, 855.

- Parte civile - Impugnazione di disposizioni penali della sentenza anche se con riflessi sugli interessi civili - Inammissibilità, 853.

**INDUSTRIA E COMMERCIO**

- Industrie saccarifere - Prodotto collocabile sul mercato interno della C.E.E. - Ripartizione fra le singole imprese - Sistema instaurato dalla legge 6 agosto 1967, n. 655 - Interpretazione con circolare ministeriale - Legittimità, 762.

**INFORTUNI SUL LAVORO**

- Rendita ai superstiti - Presentazione della domanda - Termine di trenta giorni - Illegittimità costituzionale, con nota di R. CANNANZI, 713.

**INGIUNZIONE**

- Procedimento coattivo per la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici minori previsti dal t. u. 14 aprile 1910, n. 639 - Opposizione giudiziaria del debitore - Giudizio di cognizione - Rinuncia alla ingiunzione - Accettazione dell'opponente - Necessità - Limiti, 749.

- V. anche *Imposte e tasse in genere*.

**ISTITUZIONE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA**

- V. *Imposta sulle Società*.

**LAVORO**

- V. *Competenza e giurisdizione, Rapporto di lavoro*.

**LEGGI E REGOLAMENTI**

- V. *Corte Costituzionale*.

## MANICOMIO

- Internamento degli alienati negli ospedali psichiatrici - Questione infondata di costituzionalità, 698.
- Norme sul procedimento dell'internamento provvisorio - Questione di legittimità costituzionale - Parzialmente fondata, 698.
- Norme sul procedimento di ricovero - Diritto di difesa - Illegittimità costituzionale, 698.

## OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

- Capitolati di appalto - Danni verso terzi da illecito - Responsabilità dell'Amministrazione appaltante per il fatto commesso in concorso con l'appaltatore o per quello proprio di costui - Clausola di rivalsa a carico dell'appaltatore - Ammissibilità, 735.
- Persona giuridica - Partito fascista - Acquisto di immobili - Autorizzazione del segretario del partito - Sufficienza, 751.

## OPERE PUBBLICHE

- V. *Appalto*.

## PENSIONI

- V. *Competenza e giurisdizione*.

## PIANO REGOLATORE

- Città di Roma - Costruzione vie e piazze - Cessione di suolo - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 703.
- Città di Roma - Indennità di espropriazione e contributi di miglioria - Collegio arbitrale - Questioni infondate di costituzionalità, 704.
- Vincoli - Legge urbanistica - Esclusione di indennizzo - Ipotesi di incostituzionalità, 661.

## PRESCRIZIONE

- V. *Imposte doganali, Imposta di successione, Imposte e tasse in genere*.

## PRIVATIVE INDUSTRIALI

- Commissione dei ricorsi in materia di brevetti - Ricorso avverso la decisione dell'Ufficio centrale dei brevetti - Omessa specificazione dei motivi - Irrilevanza, 740.

## PROCEDIMENTO CIVILE

- Interdizione e inabilitazione - Immediato rigetto dell'istanza su richiesta del Pubblico Ministero - Illegittimità costituzionale, 719.
- Responsabilità civile - Qualificazione giuridica della controversia - Modificazione - Ammissibilità, 731.

## PROCEDIMENTO PENALE

- Declaratoria immediata di cause di non punibilità - Querela - Difetto di querela - Pregiudizialità della pronuncia di improcedibilità rispetto a qualunque pronuncia in merito - Procedimento per reato perseguibile di ufficio - Successiva definizione del fatto come reato perseguibile a querela - Pregiudizialità della questione di procedibilità, 852.
- Forme dell'istruttoria sommaria - Riferimento all'istruzione preliminare - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 715.
- Giudizio in contumacia - Ordinanza dichiarativa della contumacia - Impugnazioni - Difetto di motivazione circa l'impedimento a comparire - Necessità di impugnazione specifica dell'ordinanza, 852.
- Istruzione formale e sommaria senza previa contestazione del fatto o interrogatorio dell'imputato - Proscioglimento - Interesse al giusto procedimento - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 715.

— Istruzione preliminare - Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica - Questione di costituzionalità - Parzialmente fondata, 715.

— Istruzione preliminare - Sommarie informazioni della polizia giudiziaria - Illegittimità costituzionale parziale, 715.

— Parte civile - Intervenuta transazione sul danno tra la parte civile ed il civilmente responsabile - Decadenza della costituzione di parte civile anche nei confronti dell'imputato con nota di G. MANDO', 855.

— Provvedimento del giudice della esecuzione - Istanza di sospensione della esecuzione - Decreto di rigetto - Inoppugnabilità - Obbligo di notifica all'interessato - Esclusione, 854.

— Testimoni - Assunzioni di grandi Ufficiali dello Stato ed assimilati - Regole particolari - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 700.

— V. anche *Impugnazione*.

RAPPORTO DI LAVORO

— Licenziamento per colpa del lavoratore o dimissioni volontarie - Perdite dell'indennità di anzianità - Illegittimità costituzionale, 699.

— V. anche *Sicilia*.

REQUISIZIONE

— Requisizione ex art. 7, legge sul contenzioso amministrativo - Rinnovazione - Limiti - Fattispecie, 772.

— V. anche *Giustizia amministrativa*.

RESPONSABILITÀ CIVILE

— Cose in custodia - Beni demaniali - Presunzione di colpa a carico della P. A. - Sussiste, 731.

— V. anche *Procedimento civile*.

SENTENZA

— Difetto di motivazione circa la qualificazione giuridica dei fatti - Deducibilità in Cassazione - Esclusione, 788.

— Motivazione - Obbligo - Confutazione minuziosa e specifica di tutti gli argomenti dedotti dalla difesa - Esclusione, 778.

SICILIA

— Conflitto di attribuzione - Poteri di decidere i ricorsi gerarchici degli Esattori delle imposte avverso le ordinanze dell'Intendente di Finanza che irrogano pene pecuniarie - Spetta agli organi dello Stato, non della regione, 710.

— Conflitto di attribuzione con lo Stato - Rapporti di lavoro - Autorizzazioni all'appalto in deroga al divieto di intermediazione - Revoca dell'autorizzazione - Ricorso gerarchico - Decisione - Spetta alla regione, 692.

— Conflitto di attribuzione con lo Stato - Tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge - Diritto di imbarco e sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero o proveniente dall'estero - Spettano allo Stato, con nota di R. CANANZI, 690.

— V. anche *Contratti agrari*.

SICUREZZA PUBBLICA

— Sala da giuoco - Tabella di giuochi vietati - Obbligo di esposizione - Sanzione penale - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 719.

SOCIETÀ

— Società per azioni - Nomina di liquidatori - Decreto del Presidente del Tribunale - Illegitti-

mità costituzionale - Esclusione, 700.

— V. anche *Imposta sulle società*.

## UNIVERSITÀ

— V. *Competenza e giurisdizione*.

## TRATTATO DI PACE

— V. *Imposta straordinaria sul patrimonio*.

## VALLE D'AOSTA

— Consiglio Regionale - Funzioni relative al contenzioso elettorale - Illegittimità costituzionale - Esclusione, con nota di R. CANANZI, 680.

## TRENTINO-ALTO ADIGE

— Provincia di Bolzano - Bellezze naturali - Imposizione di vincoli - Contributo - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 662.

## VENDITA

— V. *Imposta di registro*.

## INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

### CORTE COSTITUZIONALE

29 maggio 1968, n. 55 . . . . .	pag. 661
29 maggio 1968, n. 56 . . . . .	» 662
6 giugno 1968, n. 59 . . . . .	» 680
6 giugno 1968, n. 60 . . . . .	» 684
6 giugno 1968, n. 61 . . . . .	» 686
6 giugno 1968, n. 62 . . . . .	» 688
6 giugno 1968, n. 63 . . . . .	» 690
17 giugno 1968, n. 69 . . . . .	» 692
27 giugno 1968, n. 73 . . . . .	» 696
27 giugno 1968, n. 74 . . . . .	» 698
27 giugno 1968, n. 75 . . . . .	» 699
27 giugno 1968, n. 76 . . . . .	» 700
27 giugno 1968, n. 77 . . . . .	» 700
27 giugno 1968, n. 78 . . . . .	» 703
5 luglio 1968, n. 83 . . . . .	» 707
5 luglio 1968, n. 84 . . . . .	» 710
5 luglio 1968, n. 85 . . . . .	» 713
5 luglio 1968, n. 86 . . . . .	» 715
5 luglio 1968, n. 87 . . . . .	» 719
5 luglio 1968, n. 88 . . . . .	» 719
5 luglio 1968, n. 89 . . . . .	» 704

### GIURISDIZIONI CIVILI

#### CORTE DI CASSAZIONE

sez. III, 18 marzo 1968, n. 882 . . . . .	pag. 731
sez. I, 27 aprile 1968, n. 1308 . . . . .	» 774
sez. I, 24 maggio 1968, n. 1579 . . . . .	» 778
sez. III, 1 giugno 1968, n. 1646 . . . . .	» 735
sez. I, 19 giugno 1968, n. 2033 . . . . .	» 740
sez. I, 22 giugno 1968, n. 2073 . . . . .	» 744
sez. I, 22 giugno 1968, n. 2079 . . . . .	» 782
sez. I, 3 luglio 1968, n. 2214 . . . . .	» 783
sez. I, 6 luglio 1968, n. 2297 . . . . .	» 788
sez. I, 8 luglio 1968, n. 2337 . . . . .	» 793
sez. I, 10 luglio 1968, n. 2395 . . . . .	» 798
sez. I, 13 luglio 1968, n. 2490 . . . . .	» 800
sez. I, 13 luglio 1968, n. 2493 . . . . .	» 802
sez. I, 13 luglio 1968, n. 2495 . . . . .	» 804
sez. I, 17 luglio 1968, n. 2584 . . . . .	» 807
sez. I, 2 agosto 1968, n. 2745 . . . . .	» 811
sez. I, 6 settembre 1968, n. 2878 . . . . .	» 842
sez. I, 9 settembre 1968, n. 2917 . . . . .	» 814

Sez. Un. 30 settembre 1968, n. 3022 . . . . .	<i>pag.</i>	721
Sez. Un. 30 settembre 1968, n. 3028 . . . . .		722
Sez. I, 3 ottobre 1968, n. 3065 . . . . .	»	816
Sez. I, 3 ottobre 1968, n. 3066 . . . . .	»	820
Sez. Un. 12 ottobre 1968, n. 3232 . . . . .	»	848
Sez. III, 12 ottobre 1968, n. 3257 . . . . .	»	748
Sez. Un. 15 ottobre 1968, n. 3292 . . . . .	»	725
Sez. I, 23 ottobre 1968, n. 3414 . . . . .	»	751
Sez. I, 25 ottobre 1968, n. 3519 . . . . .	»	824
Sez. I, 26 ottobre 1968, n. 3560 . . . . .	»	827
Sez. I, 26 ottobre 1968, n. 3568 . . . . .	»	831
Sez. I, 29 ottobre 1968, n. 3611 . . . . .	»	835
Sez. I, 30 ottobre 1968, n. 3637 . . . . .	»	838

#### PRETURA

Roma, Sez. Lavoro, 31 maggio 1968, n. 572 . . . . .	<i>pag.</i>	756
---	-------------	-----

### GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

#### CONSIGLIO DI STATO

Ad. Plen. 25 settembre 1968, n. 24 . . . . .	<i>pag.</i>	761
Sez. IV, 25 settembre 1968, n. 503 . . . . .	»	761
Sez. IV, 25 settembre 1968, n. 512 . . . . .	»	762
Sez. IV, 25 settembre 1968, n. 515 . . . . .	»	772
Sez. IV, 25 settembre 1968, n. 524 . . . . .	»	772
Sez. IV, 25 settembre 1968, n. 529 . . . . .	»	773

### GIURISDIZIONI PENALI

#### CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II, 23 novembre 1966, n. 949 . . . . .	<i>pag.</i>	852
Sez. II, 25 novembre 1966, n. 1032 . . . . .	»	852
Sez. II, 15 dicembre 1966, n. 901 . . . . .	»	853
Sez. II, 15 dicembre 1966, n. 3485 . . . . .	»	854
Sez. II, 23 dicembre 1966, n. 1147 . . . . .	»	854
Sez. IV, 19 febbraio 1968, n. 468 . . . . .	»	855

# SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

## RASSEGNA DI DOTTRINA

AA. VV., <i>Rapporto fra diritto positivo ed evoluzione dell'economia pubblica con riferimento ad alcune forme di tutela penale ed al sistema dei controlli</i> , Jasillo editore, Roma, 1968 . . . . .	pag. 181
AINAUT J. P. - JOLLIET R., <i>I contratti della Pubblica Amministrazione nel Mercato Comune</i> , Vol. II, Rassegna dei Lavori pubblici Editrice, Roma, 1968 . . . . .	» 181

## RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

### NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE


— <i>Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale</i> . . . . .	» 183
--	-------

### INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Acque pubbliche . . . . .	pag. 206	Fallimento . . . . .	pag. 212
Aeronautica ed aereo- mobili . . . . .	» 206	Farmacia . . . . .	» 212
Agricoltura . . . . .	» 206	Ferrovie . . . . .	» 213
Alberghi . . . . .	» 207	Impiego pubblico . . . . .	» 213
Amministrazione Pub- blica . . . . .	» 207	Imposta di bollo . . . . .	» 213
Appalto . . . . .	» 207	Imposta di registro . . . . .	» 214
Assicurazione . . . . .	» 208	Imposta di ricchezza mobile . . . . .	» 214
Bellezze Artistiche e naturali . . . . .	» 208	Imposta generale en- trata . . . . .	» 215
Bonifica . . . . .	» 208	Imposte e tasse . . . . .	» 215
Borsa . . . . .	» 208	Imposte varie . . . . .	» 215
Certificazione . . . . .	» 209	Ipoteche . . . . .	» 216
Cinematografi . . . . .	» 209	Istruzione superiore . . . . .	» 216
Circolazione stradale . . . . .	» 209	Leggi e decreti . . . . .	» 216
Compravendita . . . . .	» 209	Lotto e lotterie . . . . .	» 216
Concessioni ammini- strative . . . . .	» 209	Mutuo . . . . .	» 216
Concorsi . . . . .	» 210	Opere pubbliche . . . . .	» 217
Contrabbando . . . . .	» 210	Pignoramento . . . . .	» 217
Danni . . . . .	» 210	Polizia . . . . .	» 218
Danni di guerra . . . . .	» 211	Previdenza e assisten- za . . . . .	» 218
Demanio . . . . .	» 211	Procedimento civile . . . . .	» 218
Difesa dello Stato . . . . .	» 211	Proprietà . . . . .	» 218
Donazione . . . . .	» 211	Servitù . . . . .	» 218
Edilizia economica e popolare . . . . .	» 211	Strade . . . . .	» 219
Espropriazione per pub- blica utilità . . . . .	» 212	Trasporto . . . . .	» 219
		Terremoto . . . . .	» 219


## NOTIZIARIO

Convegno di studi . . . . .	» 220
-----------------------------	-------





PARTE PRIMA



## GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE \*

### I

**CORTE COSTITUZIONALE**, 29 maggio 1968, n. 55 - Pres. Sandulli - Rel. Oggioni - Airoldi ed altri, Mastrogiovanni, Soc. Raytheon - Elsi ed altri, Caruso ed altri, Pottino ed altri (avv. Aula, Maniscalco Basile, Orlando Cascio) c. Pres. Regione Siciliana (Sost. avv. gen. dello Stato Tracanna), Comune di Palermo (avv. Ausiello Orlando) - Imp. Riccitelli (n. c.) Presidente Consiglio dei Ministri (n. c.).

**iano regolatore - Vincoli - Legge Urbanistica - Esclusione di indennizzo - Ipotesi di incostituzionalità.**

(Cost., art. 42, 2° e 3° comma; l. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 7, nn. 2-3-4, 40).

*In riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, è fondata la questione di legittimità costituzionale dei numeri 2, 3, 4 dell'art. 7 e dell'art. 40 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazione operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti di diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto spropriativo, quali le imposizioni di vincoli temporanei — ma senza limiti prestabiliti — preordinati al successivo ma incerto trasferimento del bene per ragioni di interesse generale nonché le imposizioni di vincoli che, pur consentendo la conservazione della titolarità del bene, sono tuttavia destinati ad operare immediatamente una definitiva incisione profonda, al di là dei limiti connaturali, sulle facoltà di utilizzabilità sussistenti al momento dell'imposizione, senza previsione di indennizzo, anzi, per l'art. 40 della legge urbanistica, con contraria revisione (1).*

(1-2) Per l'importanza delle questioni trattate e per i richiami dei precedenti, si riporta integralmente il testo della sentenza n. 55. In argomento,

\* Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. RAFFAELE CANANZI.

## II

CORTE COSTITUZIONALE, 29 maggio 1968, n. 56 - Pres. Sandulli - Rel. Fragali - Menegot (avv. Facchini) c. Provincia di Bolzano (avv. G. Creasino).

**Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano - Bellezze naturali - Imposizione di vincoli - Contributo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 42, 3° comma; l. prov. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, art. 15, 2° comma).

*In riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., è infondata la questione di costituzionalità dell'art. 15, secondo comma, legge prov. di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, per il quale può essere concesso un contributo, previa perizia estimativa dell'ufficio tecnico provinciale, a vantaggio del proprietario di aree colpite da vincoli a tutela del paesaggio, soltanto nel caso di divieto assoluto di costruire sopra aree da considerarsi fabbricabili e nei limiti della somma da stanziarsi in apposito articolo del bilancio provinciale (2).*

## I

(*Omissis*). — Con decreto 28 giugno 1962 del Presidente della Regione siciliana veniva approvato il piano regolatore generale della città di Palermo. Il piano contiene l'indicazione dei caratteri e dei vincoli di zona da osservare nell'edificazione nonchè l'indicazione delle aree destinate a formare spazi di uso pubblico e di quelle riservate a verde pubblico, a verde privato, a verde agricolo o ad edificazione di interesse pubblico (edilizia scolastica, conservazione di edifici storico-monumentali, ecc.). Il tutto a termine dell'art. 7, nn. 2, 3, 4 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

---

cfr. la sentenza n. 64 del 1963, *Foro it.*, 1963, I, 1036; sentenza n. 6 del 1966, in questa *Rassegna*, 1966, I, 15, con nota e richiami; sentenza n. 38 e ordinanza n. 39 del 1966, *ibidem*, 507, 508, con nota e richiami; sentenza n. 20 del 1967; *ibidem*, 1967, I, 193, con nota e richiami; sentenza n. 119 del 1967, *ibidem*, 928.

Il giudizio di cui alla sentenza n. 55 è stato promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1966 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (*Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1967, n. 25) e con ordinanza emessa il 2 maggio 1966 dal pretore di Campobasso (*Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 1966, n. 182).

Non avevano ritenuto fondata la questione: Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 1959, n. 269, *Il Consiglio di Stato*, 1959, I, 173; 10 novembre 1965, n. 679,

Cinque gruppi di proprietari di zone di terreno comprese nel perimetro del piano regolatore generale predetto e soggette, in vario modo e misura, ai vincoli sopradetti, hanno impugnato davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e nei confronti della Regione e del Comune, il decreto del Presidente, chiedendone l'annullamento per illegittimità dell'art. 7 della legge urbanistica in base al quale il piano è stato predisposto, sia per l'indeterminatezza legislativa dei vincoli, sia per trattarsi di vincoli imposti senza la garanzia di corrispondere indennità.

Con cinque ordinanze emesse in data diversa nel primo semestre 1964, il Consiglio di giustizia adito sollevava questione di legittimità costituzionale del citato art. 7 della legge urbanistica con riferimento all'art. 42, commi secondo e terzo, della Costituzione.

Il Consiglio, circa la non manifesta infondatezza ha considerato: a) che, mentre l'art. 42, comma secondo, della Costituzione prescrive che i limiti alla proprietà privata, per assicurarne la funzione sociale, devono essere determinati per legge, viceversa nell'art. 7, n. 2, della legge urbanistica, questa determinazione circa le caratteristiche e la ampiezza dei vincoli, manca: mancanza tanto più rilevante, in quanto l'art. 40 della stessa legge esclude l'indennizzabilità per i vincoli di zona e per gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni; b) che, mentre l'art. 42, comma terzo, della Costituzione, consente l'espropriazione della proprietà privata, ma fa salvo l'indennizzo, viceversa, nel sistema della legge urbanistica, si ha che con l'approvazione del piano regolatore generale, questo ha vigore immediato ed a tempo indeterminato ed i beni restano assoggettati subito a vincoli e limitazioni che ne sopprimono l'utilizzazione ed il godimento, con effetto uguale a quello del futuro procedimento formale di espropriazione conseguente alla formazione di piani particolareggiati: ciò senza che sia previsto alcun indennizzo per l'immobilizzazione del bene anche nel periodo intermedio. In proposito, il Consiglio di giustizia rilevava anche che, dai precetti dell'art. 42 della Costituzione, emerge implicitamente l'esigenza in linea generale, che non indennizzabili sono soltanto quelle limitazioni che non incidono radicalmente sul conte-

---

1 questa *Rassegna*, 1966, I, 141; 17 dicembre 1965, n. 954, *Foro amm.*, 1965, 2, 1959; 25 marzo 1964, n. 156, *Riv. giur. ed.*, 1964, I, 779; 10 luglio 1963, n. 338, *Riv. giur. ed.*, 1963, I, 1248.

La questione trattata nella sentenza n. 56 è stata introdotta con ordinanza emessa il 13 maggio 1966 dal Consiglio di Stato, Sez. V (*Gazzetta ufficiale* 15 ottobre 1966, n. 258).

In seguito alla sentenza n. 55 del 1968 della Corte Costituzionale alla legge urbanistica n. 1150 del 1942 sono state apportate modifiche ed integrazioni con l. 19 novembre 1968, n. 1187.

nuto del diritto di proprietà; c) in particolare, ed in relazione a fattispecie in esame, l'imposizione — sine die — di vincoli a verde pubblico, a verde privato, a verde agricolo su aree di natura pacificamente edificatoria, per effetto del solo piano regolatore generale, in attesa della espropriazione, sembrava dover importare il verificarsi del principio di indennizzabilità.

Questa Corte, riunite tutte le cause provenienti dalle cinque ordinanze di rinvio, con sentenza 3 maggio 1966, n. 38, dichiarava non fondata la questione sollevata contro l'art. 7, n. 2 citato, sotto il dedotto profilo della violazione della riserva di legge di cui all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, questione comune a tutte le parti interessate, ritenendo che alla garanzia di questa riserva si era, nel caso, ottemperato dal legislatore mediante norme sufficientemente individuali dei vincoli di zona e di quelli riguardanti la costruzione dei fabbricati, la loro natura ed i controlli a tutela della proprietà privata. Per quanto riguarda l'altra questione sollevata contro i nn. 3 e 4 dell'art. 7 stesso, con ordinanza n. 39 emessa in pari data, questa Corte, considerato che non risultava chiara la rilevanza « in relazione all'asserita mancata indennizzabilità dei vincoli » previsti dalle norme suddette (nel caso, è detto nell'ordinanza, vincoli di terreni a verde pubblico, verde privato, verde agricolo ed impianti pubblici) e ravvisando conseguentemente necessario « un esame più approfondito, sotto l'aspetto ora indicato, della questione sollevata », ordinava la restituzione degli atti al Consiglio regionale di giustizia amministrativa.

Con ordinanza emessa il 27 ottobre 1966 il Consiglio (decidendo su tutti i ricorsi riuniti) ha precisato che, risolta la questione relativa alla violazione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, di portata generale, sulla riserva di legge, occorre procedere ad un esame della rilevanza delle altre questioni concernenti la violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione da parte dell'art. 7, nn. 2, 3 e 4, della legge urbanistica, in relazione ai singoli ricorsi avanti ad esso Consiglio pendenti, tenendo conto non soltanto della natura della lesione patita da ciascuno dei ricorrenti, ma anche dei motivi di impugnazione. Perciò, il Consiglio ha dapprima effettuato uno stralcio di quei ricorsi nei quali si era proposta unicamente la questione della riserva di legge in relazione a fattispecie riguardanti dimensioni di edificabilità, allineamento di edifici e simili, trattenendo detti ricorsi a sè per l'esame di merito.

Ha osservato poi il Consiglio, procedendo all'esame degli altri ricorsi riguardanti destinazioni a verde, ad edificio scolastico, a conservazione di fabbricato monumentale, che l'indennizzabilità dei vincoli di zona alla proprietà privata di cui all'art. 7, n. 2, della legge urbanistica risulta testualmente esclusa dall'art. 40 della stessa legge, mentre l'indennizzabilità espropriativa, nei casi di cui ai nn. 3 e 4

dell'art. 7 sarebbe dovuta soltanto quando la destinazione prevista dal piano regolatore generale venga in seguito di tempo, attraverso piani regolatori particolareggiati, attuata dal Comune, che peraltro non sarebbe vincolato al riguardo a termini di sorta. Onde, anche in questo caso, dall'approvazione del piano regolatore generale deriverebbe immediatamente una compressione del diritto di proprietà, concretantesi nella impossibilità di rilascio di licenze edilizie in contrasto con le destinazioni sancite dal piano generale ai sensi delle dette disposizioni. Il che porterebbe a ritenere non infondatamente che le disposizioni stesse siano in contrasto con il terzo comma dell'art. 42 della Costituzione.

Il Consiglio quindi, dopo avere precisato essersi sostenuto dai ricorrenti che il piano regolatore « de quo » è viziato per avere, conformandosi alla legge urbanistica, imposto forme di sostanziale espropriazione senza indennizzo, ha rinviato gli atti a questa Corte, investendola espressamente della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, nn. 2, 3, 4 e dell'art. 40 della legge predetta, in relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

L'ordinanza, notificata alle parti private il 6, 7 e 13 dicembre 1966; al Comune di Palermo e alla Regione siciliana lo stesso 6 dicembre, ed il 9 dicembre successivo al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento come per legge e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967.

Avanti alla Corte costituzionale, si sono costituiti, delle parti private, gli eredi Ajroldi, Lucio Mastrogiovanni Tasca, Società Raytheon-Elsi, Compagnia Italiana Jolly Hotels, già CIATSA, Banca Commerciale, Cassa di Risparmio V. E., Banco di Sicilia, tutte interessate alla questione riguardante, secondo i casi, sia la destinazione di terreni a verde, pubblico, privato, agricolo, sia la destinazione ad edificio scolastico, sia la conservazione di un edificio di interesse monumentale.

Si sono anche costituiti la Regione siciliana, il Comune di Palermo e il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le difese delle parti private, facendo proprie le ragioni esposte nell'ordinanza di rinvio, chiedono dichiararsi la illegittimità costituzionale degli articoli denunciati, cioè l'art. 7, nn. 2, 3, 4 e l'art. 40. In particolare, osservano che l'ordinanza ha esattamente dimostrato la rilevanza della questione sollevata, in quanto ogni vincolo alla proprietà privata che ne assorba o riduca sensibilmente il contenuto economico, incidendo sulla facoltà di disposizione e godimento del bene, costituisce, sostanzialmente, espropriazione, obbligatoriamente indennizzabile ai sensi dell'art. 42 della Costituzione, mentre le norme denunciate, su cui si è basato il piano generale urbanistico, nel caso, escludendo l'indennizzo, sarebbero viziate di illegittimità.

Dalle parti pubbliche, particolarmente dall'Avvocatura dello Stato si è dedotto quanto segue.

In linea preliminare, si è eccepito che il Consiglio di giustizia amministrativa non ha compiuto quell'approfondito esame delle questioni di legittimità, richiesto da questa Corte con la precedente ordinanza, in quanto non solo non ha precisato, in relazione ai singoli ricorsi giurisdizionali vertenti, di quali vincoli si tratti nè in che consista, in relazione a ciascun tipo di vincolo, l'asserita soppressione del diritto di proprietà, ma per di più non ha dato ragione della rilevanza della questione nei ricorsi pendenti, oggetto dei quali è soltanto la tutela dell'interesse dei ricorrenti alla legittimità del decreto di approvazione del piano regolatore generale e non già la tutela di un diritto soggettivo alla percezione della indennità di espropriazione. In base a questa argomentazione si prospetta la necessità che la Corte rimetta di nuovo gli atti al Consiglio di giustizia amministrativa per un riesame della rilevanza della questione.

In secondo luogo, e sempre in via preliminare, l'Avvocatura sottopone alla Corte la valutazione dell'ammissibilità in questa fase di giudizio dell'estensione della censura di illegittimità al n. 2 dell'art. 7 in relazione all'art. 40 della legge urbanistica, sul quale n. 2 dell'art. 7 questa Corte si è già pronunciata con la precedente sentenza, negandone l'incostituzionalità.

Nel merito, l'Avvocatura, insistendo nella tesi già svolta, rileva che i limiti allo « ius aedificandi », predeterminati come categorie e come tipi, sono stabiliti con carattere di generalità, e definiscono la proprietà urbana al fine di soddisfare il pubblico interesse alla disciplina dell'assetto dei centri abitati.

I piani regolatori rappresenterebbero una regolamentazione preventiva e generale dell'attività edilizia, dettata in via concreta dalla Pubblica Amministrazione in attuazione delle norme legislative in materia. Pertanto, come ritenuto per il passato anche dal Consiglio di Stato in armonia col principio dottrinario della diversità del regime di appartenenza dei beni in funzione dei pubblici interessi, dovrebbe escludersi l'indennizzabilità dei vincoli in esame, perchè inerenti al contenuto del diritto di proprietà delle aree urbane, e tale esclusione non sarebbe in contrasto con la garanzia costituzionale dell'indennizzo, trattandosi appunto di limiti rientranti nelle previsioni del secondo comma dell'art. 42 della Costituzione, e non di espropriazioni.

Tali concetti del resto sarebbero stati anche accolti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 1966, la quale avrebbe precisato in via generale che il problema della indennizzabilità sorgerebbe soltanto in relazione a quei limiti che non sono connaturati alla particolare categoria dei beni, ma sono imposti come sacrificio particolare a carico di singoli soggetti o gruppi di soggetti.



In subordine, l'Avvocatura sostiene poi che i vincoli di cui all'art. 7, n. 2, della legge urbanistica non importerebbero, di per sè, una espropriazione intesa nel senso delineato dalla ripetuta sentenza n. 6 del 1966 della Corte, cioè non importerebbero alcuna limitazione apprezzabile del contenuto della proprietà privata, poichè la loro attuazione attraverso il piano regolatore, non farebbe che specificare un limite connaturato allo « status » giuridico del bene. E ciò sarebbe confermato dalle disposizioni dell'art. 11 della legge urbanistica, che prevede l'efficacia immediata delle « linee e prescrizioni di zona » e solo per queste e non per altri vincoli di destinazione e dell'art. 40 impugnato, che ne esclude l'indennizzabilità.

D'altra parte l'imposizione in sede di piano regolatore generale dei vincoli di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 7 (spazi di uso pubblico, aree riservate a edifici e impianti di interesse pubblico generale) avrebbe la funzione di non disporre ma di « preannunciare » l'espropriazione, che si concreterebbe solo in un secondo tempo, con l'adozione del piano particolareggiato.

Nè il fatto che, in realtà, l'esproprio, con la conseguente corresponsione dell'indennità, venga fatto in concreto a notevole distanza di tempo dall'approvazione del piano, potrebbe indurre, secondo l'Avvocatura, a ravvisare, relativamente al detto periodo intermedio, una forma di esproprio sostanziale senza indennizzo. Invero, anzitutto l'indeterminatezza temporale sarebbe di natura non assoluta, giacchè ben potrebbe il privato avvalersi delle normali garanzie giurisdizionali in caso di ingiustificata inerzia dell'Amministrazione; e, d'altra parte, il lamentato nocumento collegato alla inutilizzabilità dell'area nel periodo intercorrente fra l'approvazione del piano regolatore generale e l'esproprio effettivo, dovrebbe essere considerato in relazione alla possibile utilizzazione edilizia del bene nel periodo medesimo, che sarebbe peraltro sempre condizionata dal rilascio della licenza, concessa di regola non in presenza della semplice inclusione dell'area nel perimetro urbano, ma subordinatamente alla esistenza quanto meno di un sufficiente grado di urbanizzazione e dei servizi pubblici essenziali.

L'Avvocatura conclude pertanto che la Corte, ove non ritenga di rimettere nuovamente gli atti al giudice *a quo*, dichiarare infondata la questione sollevata.

Per le parti private costituite, è stata presentata in termini una memoria illustrativa congiunta.

In essa si ribadiscono le deduzioni già svolte e, in particolare, si precisa che secondo quanto stabilito con la sentenza n. 6 del 1966 della Corte, l'obbligo di indennizzo sussisterebbe tutte le volte che la imposizione dei vincoli urbanistici non abbia carattere generale ed obbiettivo, comportando un sacrificio per singoli soggetti o gruppi di soggetti, e concreti d'altra parte una compressione del contenuto eco-

nomico del diritto di proprietà. Pertanto, mentre potrebbe anche escludersi l'obbligo di indennizzo per quei vincoli che stabiliscono, ad esempio, in determinate zone, limiti di altezza, di cubatura ecc. nella costruzione, in quanto diretti ad una generalità di soggetti, lo stesso obbligo dovrebbe invece riconoscersi in relazione ai vincoli a verde pubblico o privato, che colpirebbero i singoli proprietari dei terreni contemplati nei provvedimenti, creando una precisa differenza fra loro e la generalità degli altri proprietari limitrofi.

Osserva inoltre la difesa che i vincoli urbanistici a verde pubblico o privato o agricolo porrebbero in essere una espropriazione non soltanto sostanziale, ma anche formale, giacchè, attraverso la loro imposizione, si concreterebbe una situazione giuridica che, attraverso la costituzione di un diritto di godimento pubblico, incide sul diritto privato di proprietà e lo limita anche sul piano formale. Tale fattispecie, verificandosi d'imperio della pubblica autorità, assumerebbe il valore formale di una espropriazione, ed anche sotto questo profilo pertanto la questione sollevata sarebbe fondata.

Anche la difesa degli eredi Ajroldi ha presentato una memoria con cui ribadisce, spiega e illustra le considerazioni già esposte a sostegno della rilevanza della questione.

L'Avvocatura dello Stato ha pure depositato una memoria illustrativa, svolgendo le tesi difensive pregiudiziali e di merito già proposte ed insistendo quindi nel chiedere che la Corte voglia dichiarare infondate le questioni proposte, ove non ritenga di rimettere nuovamente gli atti al giudice *a quo*.

Anche la difesa del Comune di Palermo ha depositato una memoria con cui nega la rilevanza della questione con argomenti analoghi a quelli svolti dall'Avvocatura dello Stato e, nel merito, illustra i motivi che sosterrrebbero il riconoscimento della legittimità delle norme impugnate.

Nel corso del procedimento penale a carico dell'imprenditore edile Riccitelli Francesco imputato della contravvenzione di cui all'art. 41 lett. b della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per avere proseguito i lavori nonostante gli ordini di sospensione intimatigli dal Sindaco a causa della violazione da parte di esso Riccitelli delle prescrizioni dettate nella licenza edilizia in conformità del piano regolatore generale comunale (lavori consistenti in costruzione di edificio con piani in più dei quattro previsti nel progetto approvato con licenza edilizia), il pretore di Campobasso ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 nn. 2, 3 e 4 della legge urbanistica sotto il profilo della violazione della riserva di legge di cui all'art. 42, secondo comma, della Costituzione e della violazione della garanzia all'indennizzo di cui al terzo comma dello stesso art. 42 in termini analoghi a quelli già svolti

nelle ordinanze di rinvio del Consiglio di giustizia amministrativa sopra menzionate.

Il pretore ha altresì rilevato che le disposizioni di cui ai nn. 3 e 4 del ripetuto art. 7 pongono limiti che, pur essendo immediatamente efficaci, non sono soggetti ad un termine finale di operatività, onde la proprietà privata verrebbe sottoposta a vincoli per un periodo di tempo la cui durata sarebbe rimessa alla incensurabile discrezionalità della Pubblica Amministrazione, il che concreterebbe una violazione della garanzia costituzionale del rispetto della proprietà privata di cui all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

Quanto alla rilevanza, il pretore afferma che dalla eventuale illegittimità delle norme impugnate discenderebbe la illegittimità delle disposizioni amministrative violate dall'imputato, il che inciderebbe sulla configurabilità del reato ascrittogli.

Il giudice *a quo* pertanto ha sospeso il giudizio principale, e rimesso gli atti a questa Corte per la decisione delle questioni sollevate.

L'ordinanza, emessa in udienza alla presenza dell'imputato, è stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 6 maggio 1966, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 23 luglio 1966.

Non vi è stata costituzione di parti avanti questa Corte.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO:

Le due cause, che derivano rispettivamente dalle ordinanze di rinvio del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e del pretore di Campobasso, riguardando le stesse questioni di principio, possono essere riunite e decise con unica sentenza.

1. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri nella causa conseguente alla ordinanza di rinvio del Consiglio di giustizia amministrativa, eccepisce in linea preliminare che il giudizio di rilevanza, nuovamente espresso dal Consiglio, non risponde nè alla esigenza di approfondimento già sollecitata da questa Corte nella precedente fase in relazione alla presunta illegittimità di ciascun tipo di vincolo in concreto: nè, soprattutto, risponde alla esigenza primaria di dimostrare la rilevanza del giudizio di legittimità costituzionale ai fini concreti della risoluzione delle questioni di merito: rilevanza che qui sarebbe senz'altro da escludersi, discutendosi davanti al Consiglio soltanto della legittimità degli atti amministrativi di imposizione dei vincoli in sè considerati, a tutela degli interessi dei singoli e non già della corresponsione di indennizzi a soddisfacimento di pretesi diritti soggettivi.

L'eccezione non è fondata.

L'ordinanza di rinvio ha, nel caso, sufficientemente posto in evidenza il contenuto ed i limiti del giudizio di rilevanza, così come dedotto. Pur senza scendere a dettagli, l'ordinanza non ha trascurato di rapportare gli effetti di questo giudizio a quanto forma oggetto dei singoli giudizi di impugnazione pendenti davanti al Consiglio, per dedurne la pregiudizialità; ed ha, poi, chiaramente delineato la questione di legittimità costituzionale che si è inteso proporre, in relazione a quelle norme della legge urbanistica sui piani regolatori generali comportanti compressioni del diritto di proprietà senza corrispondente indennizzo. Nell'ambito del giudizio volto ad impugnare un piano regolatore generale (quello di Palermo) formato sulla base della legge urbanistica e con espresso richiamo alla stessa, si è, pertanto, ritenuto di inserire la proposizione della questione di legittimità costituzionale di quelle norme dalle quali il piano deriva e sulle quali si regge.

Di conseguenza, la Corte, riscontrato che un giudizio di rilevanza, di pertinenza del giudice *a quo* è stato compiuto ed in modo sufficientemente motivato, deve ritenere ammissibile, sotto il profilo in esame, il giudizio qui instaurato.

La stessa Avvocatura generale dello Stato, sempre in linea preliminare, ma senza farne oggetto di formale eccezione, sottopone alla Corte il quesito se sia ammissibile la rimessione, operata con l'ordinanza di rinvio, del giudizio di legittimità costituzionale sull'art. 7, n. 2, della legge urbanistica in relazione all'art. 40 stessa legge, dopo che sulla legittimità di detto numero dell'articolo, questa Corte si è pronunciata con la precedente sentenza. Si aggiunge che il giudizio dovrebbe ora mantenersi circoscritto ai numeri 3 e 4 dell'art. 7, in ordine ai quali la precedente ordinanza ha indirizzato il riesame della rilevanza.

La Corte osserva che, in questa seconda fase, la prospettazione, da parte del Consiglio di giustizia amministrativa, della legittimità costituzionale dell'art. 7, n. 2, è stata compiuta in base a motivi che sono essenzialmente nuovi e diversi da quelli già in precedenza dedotti e decisi e riguardano ora il sistema organico, sul punto, della legge nelle sue varie articolazioni, l'una all'altra connesse. Ed in caso di restituzione degli atti al giudice *a quo*, questi ha potestà piena di riesaminare tutte le questioni non decise (sentenza n. 56 del 1960).

Non sussiste, quindi, la lamentata preclusione.

D'altra parte, anche con l'ordinanza del pretore di Campobasso, che ha dato luogo alla riunione delle cause, si è denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 in ordine a tutti i tre numeri suindicati.

Il contenuto e l'ampiezza dei giudizi restano, pertanto, chiaramente definiti.

2. - L'ordinanza del pretore di Campobasso prospetta, come primo motivo di incostituzionalità, l'indeterminatezza dei criteri e delle mo-

alità della disciplina urbanistica di cui all'art. 7, per cui non potrebbe ritenersi osservato l'art. 42, commi secondo e terzo, della Costituzione, che riserva alla legge di regolare compiutamente l'esercizio di detto potere di disciplina.

La stessa questione, già proposta negli stessi termini con la prima ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa, è stata esaminata da questa Corte con la sentenza n. 38 del 1966 e dichiarata non fondata, in base a molteplici argomenti che dimostrano la sufficiente individuazione, da parte del legislatore, dei vincoli posti sulla proprietà privata a fini urbanistici e dei relativi controlli posti a garanzia della proprietà stessa.

L'ordinanza non contiene alcun nuovo argomento, valido a concludere, sul punto, a decisione della questione, diversa da quella della già riconosciuta infondatezza, che qui va, conseguentemente, confermata.

3. - Entrambe le ordinanze devolvono, alla Corte altra questione così puntualizzata: se la mancanza di previsione, nella legge urbanistica, di un termine finale di effettiva operatività dei vincoli riconducibili nell'ambito delle disposizioni di un piano regolatore generale e, nello stesso tempo, l'operatività immediata, senza il riconoscimento di alcun compenso, dei vincoli imposti dal piano stesso — taluni ordinati al mantenimento obbligatorio dell'attuale utilizzazione privata o alla realizzazione obbligatoria di una diversa utilizzazione privata, altri ordinati a future destinazioni concrete, da realizzare attraverso interventi pubblici incerti *an* e *quando*, — siano conformi all'art. 42, terzo comma, della Costituzione che condiziona l'assoggettamento a espropriazione della proprietà privata, per motivi d'interesse generale, all'attribuzione di un corrispondente indennizzo.

Così delineata la questione, la Corte rileva anzitutto che il sistema, sul punto, della legge n. 1150 del 1942 corrisponde a quanto accennato nelle ordinanze di rinvio.

Una volta approvato il piano regolatore generale, questo ha vigore a tempo indeterminato (art. 11). E la giurisprudenza ha costantemente affermato che non soltanto i vincoli indicati nel n. 2 dell'art. 7 (come si può ricavare dagli artt. 11 e 17) ma altresì quelli indicati nei nn. 3 e 4 dell'art. 7 sono immediatamente operativi e validi a tempo indeterminato.

In questo sistema (che la recente legge di modifica e integrazioni n. 765 del 1967 ha conservato, ribadendo anche l'intervento di misure di salvaguardia nelle more di approvazione del piano e dichiarandole anzi obbligatorie — art. 3 ultimo comma —) viene a determinarsi — salvo per quanto riguarda quei vincoli che sono ordinati al mantenimento di destinazioni attuali della proprietà — un distacco tra l'operatività immediata dei vincoli previsti dal piano regolatore gene-

rale ed il conseguimento del risultato finale. Quest'ultimo, quando presupponga trasferimenti di proprietà (e quindi per la generalità delle aree da destinare a opere e usi pubblici), e inoltre quando presupponga trasformazioni ad opera dei proprietari, è infatti dilazionato a data incerta e imprevedibile nel suo verificarsi (quella in cui potranno essere eventualmente approvati e attuati i piani particolareggiati).

Orbene, per nessuno dei riferiti vincoli in relazione alla descritta situazione viene, nel sistema della legge, ipotizzato un indennizzo. Vero che, in questo sistema, rientrano talune previsioni di indennizzo. Ma, a parte i casi di trasferimento di proprietà, un indennizzo non è previsto, fuorchè, a titolo di assoluta eccezione, nell'ipotesi considerata dall'art. 25. Quanto poi ai casi di trasferimenti coattivi, la legge, mentre per il trasferimento non fissa alcun termine decorrente dall'entrata in vigore del piano generale, non contempla alcun indennizzo per il vincolo di immutabilità cui il proprietario è tenuto a sottostare per il tempo, illimitato, durante il quale rimarrà in attesa del trasferimento. Per contro, quando il trasferimento coattivo abbia poi luogo, la proprietà verrà indennizzata « allo stato », e cioè con riferimento ai valori del momento (ciò pel richiamo che l'art. 37 della legge fa alla legge generale sulle espropriazioni).

L'ordinanza del pretore di Campobasso, quale argomento di rinvio per dimostrare la carenza del sistema, indica anche l'art. 30 della legge, dove non è previsto per l'attuazione del piano generale alcun corredo di piano finanziario, se non per l'ipotesi delle zone di espansione di cui all'art. 18, destinate a essere espropriate prima della formazione dei piani particolareggiati.

Il rilievo è esatto. Anzi il citato art. 30 è ora sostituito dall'art. 9 della legge di modifica n. 765 del 1967 dove l'esigenza del piano finanziario, già prevista per i soli piani particolareggiati e per le zone di espansione, è sostituita con quella di una semplice « relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree ». Tutto questo però nulla aggiunge di decisivo al già detto; e anzi si inquadra perfettamente in esso.

4. - Per escludere il dubbio di illegittimità della legge urbanistica nella parte dianzi descritta, prospettata dall'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa, in relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, la difesa delle parti pubbliche sostiene che detto articolo e comma si riferiscono esclusivamente all'ipotesi di una espropriazione immediatamente traslativa, cui soltanto corrisponderebbe la garanzia di un indennizzo.

Questa tesi ha già formato oggetto di esame della Corte con la sentenza n. 6 del 1966.

Premesso che l'istituto della proprietà privata è garantito dalla Costituzione e regolato dalla legge nei modi di acquisto, di godimento nei limiti, la Corte ha osservato che tale garanzia è menomata qualora singoli diritti, che all'istituto si ricollegano (naturalmente secondo il regime di appartenenza dei beni configurato dalle norme in vigore), vengano compressi o soppressi senza indennizzo, mediante atti di imposizione che, indipendentemente dalla loro forma, conducano tanto ad una traslazione totale o parziale del diritto, quanto ad uno svuotamento di rilevante entità ed incisività del suo contenuto, pur rimanendo intatta l'appartenenza del diritto e la sottoposizione a tutti gli oneri, anche fiscali, riguardanti la proprietà fondiaria. Anche tali atti vanno considerati di natura espropriativa.

La Corte ha, peraltro ritenuto che il principio della necessità dell'indennizzo non opera nel caso di disposizioni le quali si riferiscano a determinate categorie di beni (e perciò interessino la generalità dei soggetti), sottoponendo in tal modo tutti i beni della categoria senza distinzione ad un particolare regime di appartenenza.

Successivamente alla citata sentenza e conformandosi ai principi ivi affermati e direttamente o indirettamente richiamati, questa Corte ha deciso altre particolari questioni con le sentenze n. 20 e n. 119 del 1967.

Questi motivati concetti di base vanno tenuti presenti e considerati operanti per decidere sulla questione ora proposta.

Per superare la conseguenzialità derivante dalla interpretazione come sopra data dalla Corte al comma terzo dell'art. 42 della Costituzione, si vorrebbe ricondurre l'esame al comma precedente, sul punto in cui è proclamata ed assicurata la funzione sociale della proprietà, mediante limitazioni disposte per legge.

Senza dubbio la garanzia della proprietà privata è condizionata, nel sistema della Costituzione, dagli articoli 41 al 44, alla subordinazione a fini, dichiarati ora di utilità sociale, ora di funzione sociale, ora di equi rapporti sociali, ora di interesse ed utilità generale. Ciò con maggiore ampiezza e vigore di quanto è stabilito dagli artt. 832 e 835 del codice civile, i quali, per il contenuto del diritto di proprietà fondiaria in particolare, richiamano, rispettivamente, i limiti e gli obblighi stabiliti « dall'ordinamento giuridico » e le regole particolari per scopi di pubblico interesse.

Ma, pur tutto ciò ammesso e riconosciuto, la questione in esame non si risolve, circoscrivendola nell'ambito del secondo comma dell'art. 42.

Secondo i concetti, sempre più progredienti, di solidarietà sociale, resta escluso che il diritto di proprietà possa venire inteso come dominio assoluto ed illimitato sui beni propri, dovendosi invece ritenere caratterizzato dall'attitudine di essere sottoposto nel suo contenuto,

ad un regime che la Costituzione lascia al legislatore di determinare. Nel determinare tale regime, il legislatore può persino escludere la proprietà privata di certe categorie di beni, come pure può imporre, sempre per categorie di beni, talune limitazioni in via generale, ovvero autorizzare imposizioni a titolo particolare, con diversa gradazione e più o meno accentuata restrizione delle facoltà di godimento e di disposizione. Ma tali imposizioni a titolo particolare non possono mai eccedere, senza indennizzo, quella portata, al di là della quale il sacrificio imposto venga a incidere sul bene, oltre ciò che è connaturale al diritto dominicale, quale viene riconosciuto nell'attuale momento storico. Al di là di tale confine, essa assume carattere espropriativo.

I commi secondo e terzo dell'art. 42 (e quest'ultimo come già interpretato dalla Corte) vanno insieme considerati e coordinati, per ricavarne, — alla stregua di quello che, in base all'ordinamento giuridico attuale, rappresenta il vigente, concreto regime di appartenenza dei beni (art. 42, secondo comma) — l'identificazione dei casi, nei quali, incidendo essi negativamente, a titolo individuale, sulla proprietà riconosciuta secondo il regime stesso, occorre far luogo all'indennizzo (art. 42, terzo comma).

5. - Secondo il regime di appartenenza, quale risulta dalla vigente legislazione, e dalla stessa legislazione urbanistica, i beni immobili che ricadono nella sfera d'applicazione di quest'ultima, continuano ad essere considerati, in via di principio ed in conformità della tradizione, di pertinenza del proprietario, con gli attributi inerenti alla loro possibilità di utilizzazione. Come è stato posto in evidenza al n. 3, è la stessa vigente legge urbanistica a considerare inerente esclusivamente alla proprietà ogni attributo dell'immobile: non altrimenti dai proprietari non assoggettati da quella legge ad alcun vincolo, anche i proprietari che vengono a subire un trasferimento coattivo conseguono il valore venale attuale dei beni (art. 37).

Per evitare lo sconfinato arbitrio del singolo e disciplinarne l'esercizio del diritto, e per dare un ordine e un'armonia allo sviluppo dei centri abitati, la proprietà in questione è tuttavia sottoposta ad alcuni limiti, in relazione alla funzione sociale propria di essa. Tra questi limiti vanno senz'altro ritenuti legittimi, prima di tutto, perchè compatibili con l'anzidetto sistema, quelli che possono esser considerati connessi e connaturali a detta proprietà, in quanto hanno per scopo una disciplina dell'edilizia urbana nei suoi molteplici aspetti (inerenti all'intensità estensiva e volumetrica, alla localizzazione, al decoro e simili), quali questa Corte ha già avuto occasione di indicare con la sentenza n. 38 del 1966 emessa nella prima fase di questo giudizio. In questo senso e con questo significato, la Corte, fin dalla sentenza n. 64 del 1963, con riferimento alla legge urbanistica ed all'art. 42 secondo comma



della Costituzione, ha, appunto perciò, riconosciuta legittima costituzionalmente l'imposizione di siffatti limiti.

Tra i limiti legittimi, in quanto connaturali alle anzidette esigenze e storicamente tramandati), deve farsi rientrare anche l'assoggettamento a vincolo di immodificabilità per la limitata durata (purché agionevole) dei piani particolareggiati, di quelle aree che i piani stessi destinano al trasferimento in vista delle programmate trasformazioni e diverse utilizzazioni. E ciò in considerazione della particolare natura e funzione dei piani stessi.

Peraltro, la questione che ora la Corte è chiamata a decidere è di diversa portata: cioè, se sia costituzionalmente legittimo sottrarre un indennizzo, fin dal momento in cui intervenga, l'imposizione, in sede di piano regolatore generale, di vincoli urbanistici immediatamente operanti, quando, ben più che disciplinare (come quei vincoli di cui or ora si è parlato) le modalità di utilizzazione della proprietà, si limitarne l'impiego per il tempo normalmente necessario a una massima diversa utilizzazione previo passaggio ad altre mani (come è proprio dei piani particolareggiati), comprimano a titolo particolare una proprietà in modo rilevante. In altre parole, è da accertare se il sottrarre senza un indennizzo gli immobili, quando essi siano da considerarsi edificabili in base all'ordinamento vigente nel momento in cui il vincolo intervenga, alla possibilità di utilizzazione rappresentata dalla destinazione (che peraltro, a seconda dei casi, può essere intensiva o meno intensiva, od estensiva, o addirittura rada) a nuove costruzioni o comunque ad altri proficui impieghi di ordine urbanistico, sia o meno costituzionalmente legittimo.

Tale questione presenta due aspetti, l'uno all'altro connesso. L'uno riguarda l'indennizzabilità, l'altro il tempo dell'indennizzo.

Sotto il primo aspetto, la questione, in via di principio, non può essere risolta che in conformità della già richiamata giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale ogni incisione operata a titolo individuale sul godimento del singolo bene, la quale penetri al di là di quei limiti che la legislazione stessa abbia configurato in via generale ai sensi dell'art. 42, secondo comma, Cost.) come propri di tale godimento in relazione alla categoria dei beni di cui trattasi, e annulli o diminuisca notevolmente il valore di scambio, deve essere indennizzata. L'interesse del privato è subordinato all'interesse generale della collettività per quanto riguarda la sottoposizione a siffatti vincoli: non per quanto riguarda le più gravi conseguenze economiche che ne derivano sul patrimonio, non di tutti in egual modo e misura, ma li alcuni soltanto dei componenti la collettività destinataria della legge. Se, come si è più sopra ricordato, la legge urbanistica prevede l'indennizzo secondo il valore venale per gli immobili dei quali viene imposto il trasferimento per finalità urbanistica — con ciò stesso dando una

certa configurazione alla proprietà urbana dei singoli —, è evidente il contrasto di ciò col mancato indennizzo delle diminuzioni imposte per la medesima finalità alla proprietà privata senza operare un trasferimento, ovvero in attesa di operare un trasferimento incerto nel « se » o nel « quando ».

Sotto il secondo aspetto, la risoluzione della questione si collega alla prima e ne dipende, nel senso che, una volta riconosciuto il diritto ad un indennizzo, questo dev'essere razionalmente riferito a punti cronologici di operatività, senza creare vuoti che disgiungano illimitatamente la sottomissione immediata del bene dal compenso per la sua perdita, effettiva o virtuale, dilazionando, solo per ciò che riguarda l'onere cui l'Amministrazione è tenuta, l'efficacia dell'atto impositivo.

Questa Corte, con sentenza n. 90 del 1966, con riferimento alla legge regionale siciliana n. 20 del 1951 autorizzativa di espropriazione di aree per consentire la costruzione del palazzo della Regione, ne ha ravvisato l'illegittimità, appunto per non essersi fissato alcun termine per il compimento della procedura espropriativa, mentre (ha osservato testualmente la sentenza) i tempi delle espropriazioni e realizzazioni rappresentano, nel sistema, una garanzia essenziale.

6. - A questi principi di base va rapportato l'esame di costituzionalità delle norme denunciate.

È, anzitutto, da rilevare, per trarne una prima conseguenza, che, mentre i numeri 3, 4 dell'art. 7 contengono un riferimento a ben determinate indicazioni essenziali che debbono essere contenute in un piano regolatore generale, il numero 2, pur integrandosi nel sistema, mantiene una certa latitudine di contorni per quanto riguarda l'ambito della categoria dei « vincoli di zona da osservare nell'edificazione », specie se confrontato con l'art. 25 che parla genericamente di « vincoli di zona » distinguendoli dalle limitazioni relative all'allineamento edilizio.

Ai fini del giudizio di costituzionalità, non spetta, tuttavia, alla Corte, in via interpretativa della norma dell'art. 7 n. 2, verificarne, col contenuto, i precisi confini di operatività. Rappresenta un punto fermo il concetto che non possono farsi rientrare nelle fattispecie espropriative le limitazioni del genere di quelle ammesse senza indennizzo dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione, e, quindi, tra l'altro, quelle che fissano gli indici di fabbricabilità delle singole proprietà immobiliari, anche quando tali indici possono assumere valori particolarmente bassi (come nel caso di edilizia urbana estensiva e persino rada, del tipo di costruzioni circondate da ampi e predominanti spazi verdi). Pur essendo imposte nei confronti di singoli beni, tali limitazioni sono da considerare, infatti, operate sulla base di quel carattere tradizionale e connaturale delle aree urbane, basato su quelle esigenze di ordine ed euritmia nell'edilizia di cui si è detto.

A parte l'anzidetto punto fermo, spetta però agli organi di giurisdizione ordinaria desumere dalla casistica delle imposizioni, riferite a fattispecie variabili con la variabilità dei casi concreti, la rispettiva inserzione nella categoria dei vincoli di zona contemplati nell'anzidetto n. 2 ovvero in una delle altre categorie, indicate nelle diverse numerazioni di cui l'art. 7 si compone.

Quello che è invece necessario e sufficiente qui rilevare è che l'art. 7 contempla, nella sua articolata formulazione, un complesso di imposizioni, immediatamente operative, tutte collegate dal fine della legge (art. 1) di dare assetto ai centri abitati: tra le quali imposizioni sono sicuramente comprese, sia ipotesi di vincoli temporanei (ma di durata illimitata), preordinati al successivo (ma incerto) trasferimento del bene per ragioni di interesse generale, sia ipotesi di vincoli che, pur consentendo la conservazione della titolarità del bene, sono tuttavia destinati a operare immediatamente una definitiva incisione profonda, al di là dei limiti connaturali, sulla facoltà di utilizzabilità sussistenti al momento dell'imposizione. Tutto ciò senza la previsione di indennizzo, ed anzi, nel senso che si è detto, con una previsione del contrario (art. 40), tanto nel caso di vincoli di durata, predisposti in correlazione a trasferimenti di proprietà differenti (ma incerti *an* e *quando*), quanto nel caso di vincoli immediatamente definitivi inerenti a proprietà non destinate a esser trasferite. E, una volta riconosciuta la carenza della previsione legislativa, nemmeno spetta alla Corte procedere in questa sede all'esame delle modalità con cui all'indennizzo dovrebbe e potrebbe in simili casi provvedersi, in special modo con riguardo all'ipotesi di vincoli temporanei preordinati a successivi trasferimenti di proprietà. È certo però che la legislazione già conosce in materia appropriati strumenti.

Da tutto ciò consegue la dichiarazione di illegittimità, per contraddizione con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione, delle norme denunciate, limitatamente alla parte in cui consentono, senza indennizzo, limitazioni temporanee o definitive a diritti reali, di contenuto espropriativo e immediatamente operative. — (*Omissis*).

## II

(*Omissis*). — 4. - Nel merito la Corte rileva che i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coesenziale le qualità indicate dalla legge. Costituiscono cioè una categoria che originariamente è di interesse pubblico, e l'amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situa-

zione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa. Individua il bene che essenzialmente è soggetto al controllo amministrativo del suo uso, in modo che si fissi in esso il contrassegno giuridico espresso dalla sua natura e il bene assuma l'indice che ne rivela all'esterno le qualità; e in modo che sia specificata la maniera di incidenza di tali qualità sull'uso del bene medesimo.

L'atto amministrativo svolge, vale a dire, una funzione che è correlativa ai caratteri propri dei beni naturalmente paesistici e perciò non è accostabile ad un atto espropriativo: non pone in moto, vale a dire, la garanzia di indennizzo apprestata dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione. Espropriazione presupposta in questo articolo non v'è, come mostra di credere la provincia di Bolzano, soltanto quando v'è coattivo trasferimento ad un soggetto legittimato a dare un'ulteriore destinazione ad un bene nell'interesse pubblico, ma v'è in ogni caso in cui si autorizza la pubblica amministrazione ad incidere un diritto relativo a quel bene, sottraendone il godimento, in tutto o in parte, al suo titolare (sentenza 19 gennaio 1966, n. 6); cioè v'è espropriazione pure in ogni caso in cui la menomazione del diritto sia l'effetto dell'esercizio della potestà amministrativa di ridurre l'uso di un bene originariamente a godimento integrale, così da restringerne il contenuto essenziale, oltre che nel caso di trasferimento in mano pubblica della disponibilità di un bene per la realizzazione di un pubblico interesse. E infatti non si è mai dubitato che espropriazione per pubblico interesse vi sia nell'imposizione di una servitù, il cui esercizio non implica compimento di un'attività di risultato da parte della pubblica amministrazione.

Nell'ipotesi di vincolo paesistico su beni che hanno il carattere di bellezza naturale, la pubblica amministrazione, dichiarando un bene di pubblico interesse o includendolo in un elenco, non fa che esercitare una potestà che le è attribuita dallo stesso regime di godimento di quel bene, così che le sia consentito di confrontare il modo di esercizio di alcune facoltà inerenti a quel godimento con l'esigenza di conservare le qualità che il bene ha connaturali secondo il regime che gli è proprio e di prescrivere adempimenti coordinati e correlativi a tali esigenze. L'amministrazione può anche proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate che siano considerate fabbricabili (art. 15 secondo comma). Ma, in tal caso, essa non comprime il diritto sull'area, perchè questo diritto è nato con il corrispondente limite e con quel limite vive; nè aggiunge al bene qualità di pubblico interesse non indicate dalla sua indole e acquistate per la sola forza di un atto amministrativo discrezionale, com'è nel caso dell'espropriazione considerata nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sacrifi-

quando una situazione patrimoniale per un interesse pubblico che vi sta fuori e vi si contrappone (sentenza 9 marzo 1967, n. 20).

Che non vi sia garanzia costituzionale di un indennizzo per la limitazione implicata dall'indole del bene non è tanto, nella specie, l'effetto di una prevalenza dell'art. 9 della Costituzione sul successivo art. 42, terzo comma, come sostiene la provincia, ma deriva dall'essere il regime paesistico dei diritti immobiliari del tutto estraneo alla materia dell'espropriazione per pubblico interesse quando corrisponde alle caratteristiche interiori di ciò che è oggetto di quei diritti, e dal costituire tale regime un complesso normativo che determina il modo di essere e di godere dei diritti stessi, legittimato dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

5. - Le ragioni esposte escludono perciò consistenza al dubbio sollevato nell'ordinanza che ha promosso questo giudizio.

Già nella citata sentenza 19 gennaio 1966, n. 6, la Corte ha rilevato che la legge può non disporre indennizzi quando i modi e i limiti che essa segna ai diritti reali attengono in maniera obiettiva, rispetto alla generalità dei soggetti, al regime di appartenenza o ai nodi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni, ovvero quando essa regola la situazione che i beni stessi abbiano rispetto a beni o ad interessi della pubblica amministrazione; nel quale caso la legge imprime, per così dire, un certo carattere a determinate categorie di beni, identificabili *a priori* per caratteristiche intrinseche, salva la possibilità di accertare, con atti amministrativi di destinazione individuale, l'esistenza delle situazioni presupposte rispetto a singoli soggetti e a singoli beni. Solo per le imposizioni che comportano un sacrificio riguardo a beni che non si trovino nella situazione suddetta sorge, secondo la predetta sentenza, il problema dell'indennizzabilità; e i beni che formano il patrimonio paesistico della comunità costituiscono essi stessi una categoria a contorni certi, dato il carattere tecnico del giudizio che la pubblica amministrazione è chiamata ad emettere per delinearla in concreto, e che è suscettibile di sindacato giurisdizionale.

L'altra citata sentenza del 9 marzo 1967, n. 20, a proposito del potere statale di dare in concessione le cave che non siano coltivate dal proprietario del fondo, ha affermato che, nella struttura del diritto di quest'ultimo su quei beni, si inseriscono limiti impressi dalla loro rilevanza pubblica, che lo caratterizzano nella loro giuridica essenza, cosicchè la possibilità di avocare alla mano pubblica la singola cava quando il proprietario del fondo non la utilizza nell'interesse generale, è sviluppo naturale e normale del rapporto da cui il diritto del privato trae origine, e non induce acquisizione di un valore da parte dello Stato nè implica obbligo di un indennizzo: fatte le debite

differenze, anche per i beni che costituiscono patrimonio paesistico, le limitazioni al loro godimento che derivano dalla dichiarazione di pubblico interesse o dalla iscrizione negli elenchi svolgono il limite connesso al regime di quei beni come categoria, per la loro inerenza ad un interesse della comunità. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE**, 6 giugno 1968, n. 59 - *Pres. Sandulli - Rel. De Marco - Peaquin Romano* (n. c.) c. *Personettaz Arlina e Regione autonoma della Valle d'Aosta*.

**Valle d'Aosta - Consiglio Regionale - Funzioni relative al contenzioso elettorale - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(*Cost.*, art. 108, l. 5 agosto 1962 n. 1257, artt. 21 a 27).

*Poichè i ricorsi in materia elettorale al Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, previsti dagli artt. 21, 26 e 29 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, hanno carattere amministrativo e non giurisdizionale, è infondata la questione di costituzionalità degli artt. da 21 a 27 di detta legge in riferimento all'art. 108 della Costituzione (1).*

(*Omissis*). — 1. - L'ordinanza di rinvio è fondata sul presupposto che le attribuzioni, in materia di contenzioso elettorale, conferite al Consiglio regionale della Valle d'Aosta dagli artt. 21 e 26 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, abbiano carattere giurisdizionale. L'esistenza di tale presupposto non è stata, peraltro, autonomamente motivata, ma è stata desunta dalle considerazioni, contenute nella sentenza di questa Corte 27 dicembre 1965, n. 93, riguardante le analoghe attribuzioni dei Consigli comunali e provinciali.

---

(1) La questione è stata proposta con ordinanza 8 luglio 1966 della Corte di Appello di Torino (*Gazzetta Ufficiale*, 29 ottobre 1966, n. 271).

La Corte d'Appello di Torino ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sul presupposto che le attribuzioni, in materia di contenzioso elettorale, conferite al Consiglio Regionale della Valle d'Aosta abbiano carattere giurisdizionale. Tale presupposto non ha però costituito oggetto di particolare disamina e motivazione nell'ordinanza di rinvio ma è stato desunto — come è detto anche nella motivazione della sentenza in rassegna — dalle considerazioni contenute in altre sentenze della Corte Costituzionale concernenti le analoghe attribuzioni dei Consigli Comunali e Provinciali.

Come è noto, la Corte Costituzionale, in contrasto con la prevalente dottrina, ebbe ad affermare la natura giurisdizionale delle funzioni esercitate dai Consigli comunali e provinciali in tema di contenzioso elettorale (sentenza 11 luglio 1961, nn. 42, 43 e 44, *Giur. it.*, 1961, I, 1, 1246 e segg.) rico-

2. - Essenziale, ai fini del giudizio, è, pertanto, l'accertamento dell'esattezza di quel presupposto.

In effetti, per quanto riguarda le attribuzioni dei Consigli comunali e provinciali, in materia di contenzioso elettorale, la giurisprudenza sia dell'autorità giudiziaria ordinaria, sia degli organi giurisdizionali amministrativi, anteriormente alla soppressione, avvenuta nel 1925-26, dei detti organi, si era orientata nel senso di riconoscerne il carattere giurisdizionale.

Tale orientamento è stato, poi, confermato anche dopo il ripristino degli ordinamenti democratici.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, poi, non potendosi disconoscere che, in quanto investiti di quelle attribuzioni, i Consigli comunali e provinciali costituissero organi speciali di giurisdizione, come tali non ammessi dall'art. 102 della Costituzione, se ne è giustificata la persistenza in vita, in base alla VI disposizione transitoria.

A tale giurisprudenza, in sostanza, ebbe ad aderire questa Corte, non soltanto con la decisione n. 93 del 1965, richiamata con l'ordinanza di rinvio, ma, soprattutto, con quella del 3 luglio 1961, n. 42, che aveva affrontato espressamente il problema.

Ai fini del presente giudizio basta ricordare che la Corte pervenne a tale soluzione, affermando che traesse conferma, oltre che dalla tradizione quasi secolare, dal sistema adottato nelle varie disposizioni legislative, che, fino a quelle vigenti, sono state emanate per le elezioni comunali e provinciali.

Seguendo questo precedente, il giudice di rinvio, prima di affermare, *sic et simpliciter*, l'estensione al Consiglio regionale della Valle d'Aosta dei principi elaborati dalla giurisprudenza, anche costituzionale, con riferimento ai Consigli comunali e provinciali, avrebbe do-

---

scendone la legittimità costituzionale con riferimento la divieto di istituzione di giurisdizioni speciali (sent. 22 novembre 1962, n. 92, in questa *Rassegna*, I, 134, con nota di GUGLIELMI).

All'indagine costituzionale, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, ha resistito il ricorso di cui all'art. 75 del t. u. 16 maggio 1960, n. 570 sotto il profilo che i Consigli Comunali e Provinciali giudicano non su una contrapposizione di interessi ma sulla legittimità della propria composizione, londe il carattere amministrativo dell'eventuale reclamo. In relazione alla medesima norma costituzionale, non hanno invece superato il giudizio di legittimità gli artt. 82 e 83 dello stesso t. u., in quanto la Corte Costituzionale (sentenza 27 dicembre 1965, n. 93, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1112) ha ribadito il carattere giurisdizionale dei ricorsi di cui ai citati articoli ed ha affermato che i Consigli comunali e provinciali non possono assolvere alla funzione giurisdizionale perchè carenti dei requisiti di indipendenza e imparzialità (sull'attività dei Consigli comunali e provinciali in sede di contenzioso elettorale: Juso, *Il contenzioso elettorale amministrativo*, 1959; POTOTSCHNIC, *Giur. cost.*, 1961, 1161, e 1965, 1291; PIZZORUSSO, *Giur. it.*, 1961,

vuto accertare se vi fosse, se non proprio una identità, almeno una stretta analogia di situazione.

A tale accertamento deve procedersi, dunque, in questa sede.

3. - Gli articoli da 21 a 33 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, disciplinano un sistema organico di impugnative, espressamente distinte in due categorie: ricorsi amministrativi e ricorsi giurisdizionali, i primi attribuiti alla competenza del Consiglio regionale, gli altri, rispettivamente, alla Corte d'appello di Torino, se concernono la materia di eleggibilità, al Consiglio di Stato, se concernono la materia delle operazioni elettorali. Dato che le singole norme disciplinanti i ricorsi al Consiglio regionale, a parte la espressa definizione di « ricorso amministrativo », sono redatte in termini presso che identici a quelli delle norme relative ai ricorsi ai Consigli comunali e provinciali, potrebbe sorgere il dubbio che la definizione « amministrativo » non corrisponda alla sostanza, cosicchè rimarrebbe fermo il carattere giurisdizionale, riconosciuto tradizionalmente a questa ultima categoria di ricorsi.

Ma un siffatto dubbio non risulta fondato.

Dai lavori preparatori della legge in questione (Relazione della I Commissione permanente della Camera dei Deputati dell'8 marzo 1961) risulta chiaramente il proposito di tenere separata una fase meramente amministrativa ed una fase giurisdizionale, nel contenzioso elettorale. Non solo, ma a meglio dimostrare quale sia l'indirizzo del legislatore, vale il fatto che anche la più recente legge 3 febbraio 1964, n. 3, sulla elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, nel disciplinare il contenzioso, qualifica come « amministrativi » i ricorsi in materia elettorale al Consiglio regionale (artt. 32, 37, 40).

---

I, 1, 1247 e 1962, I, 1, 1301; M. S. GIANNINI, *Giur. cost.*, 1963, 50; V. CAIANELLO, *Foro it.*, 1965, III, 425 con molti richiami).

La Corte Costituzionale, con la sentenza annotata ha escluso che i ricorsi di cui agli artt. 21, 26 e 29 della legge 5 agosto 1962 n. 1257, abbiano natura giurisdizionale, in quanto la detta legge statuendo su un sistema organico di impugnative, distingue due categorie: ricorsi amministrativi, attribuiti alla competenza del Consiglio regionale; e ricorsi giurisdizionali, attribuiti alla Corte d'Appello di Torino, in materia di eleggibilità, e al Consiglio di Stato, in materia di operazioni elettorali.

La Corte ha affermato la natura amministrativa dei ricorsi, riferendosi non solo alla dizione letterale della legge in questione e di quella (3 febbraio 1964, n. 3) sull'elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (con ciò espressamente ammettendo che anche i ricorsi attribuiti alla competenza di quest'ultimo Consiglio regionale sono amministrativi), ma esaminando se la definizione « amministrativo » corrisponda alla sostanza del ricorso. Sotto tale profilo, la Corte ha dichiarato che non muta il carattere amministrativo del ricorso nè la natura contenziosa del procedimento



Indirizzo reso necessario dalla considerazione che, come i Consigli regionali sono organi nuovi rispetto all'ordinamento, vigente il quale ed in riferimento al quale, si è formata e riaffermata la giurisprudenza che ritiene la giurisdizionalità, nuovo sarebbe anche il conferimento ad essi di attribuzioni giurisdizionali, con la conseguenza che sarebbe stato violato l'art. 102 della Costituzione, non essendo invocabile, data la novità, la VI disposizione transitoria.

Obbiettivamente considerate, poi, le norme in questione non presentano alcun aspetto, che contrasti con la definizione di « amministrativo » data al ricorso al Consiglio regionale da esse preveduto.

In particolare, per quanto riguarda il contraddittorio, tale normativa non si discosta in nulla da quella instaurata, per il ricorso gerarchico, dall'art. 5 del t. u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Ed altrettanto dicasi per le disposizioni (art. 21, comma secondo, e 26, comma secondo) che ammettono la immediata proponibilità del ricorso giurisdizionale quando il Consiglio regionale non provvede entro un certo termine sul ricorso ad esso proposto: anche se, con la più autorevole dottrina, si escluda che ci si trovi in presenza di casi di impugnativa di silenzio rifiuto o di silenzio rigetto, non può negarsi, che, di fronte all'inerzia dell'organo tenuto a pronunciarsi, si produce l'effetto dell'ammissione del ricorso in via giurisdizionale.

4. - In base alle considerazioni che precedono si deve concludere, che, in coincidenza con la definizione ad essi data dalla legge, i ricorsi al Consiglio regionale della Valle d'Aosta, preveduti dagli artt. 21, 26 e 29 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, hanno carattere amministrativo e non giurisdizionale.

In conseguenza la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 21 a 27 di detta legge, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, risulta non fondata. — (*Omissis*).

---

nè la possibilità di avvalersi del ricorso giurisdizionale quando il Consiglio regionale non provveda entro un certo termine sul ricorso ad esso proposto.

Mentre tali argomentazioni sono veramente ineccepibili, ci sia consentito rilevare che pari pregio non può annettersi all'altra argomentazione svolta in sentenza secondo cui la necessità di configurare come amministrativi i ricorsi al Consiglio regionale discende dalla impossibilità di conferire attribuzioni giurisdizionali allo stesso Consiglio per il divieto posto dall'art. 102 della Costituzione. Così prospettato il problema di fondo viene ad essere eluso. Non si tratta, infatti, di riguardare la costituzionalità delle norme sottoposte a giudizio in relazione all'indirizzo che il legislatore avrebbe dovuto tenere ma si tratta di stabilire se il legislatore, dettando le dette norme, in sè considerate, abbia osservato le disposizioni costituzionali. Ciò che, invero, la Corte ha anche fatto con quella parte della motivazione alla quale più sopra abbiamo accennato.

**CORTE COSTITUZIONALE**, 6 giugno 1968, n. 60 - *Pres. Sandulli - Rel. Mortati - Bruno* (n. c.) c. *Rustico* (n. c.); *Adragna* (n. c.) c. *Zirro ed altri* (n. c.); *Paternò* (avv. *Torrisi*) c. *Puglisi* (avv. *Stella*); *Di Giovanni* (n. c.) c. *Impellizzeri*; *Adragna* (n. c.) c. *Chiaromonte ed altri* (n. c.); *Consiglio e Carpinteri* (avv. *Torrisi*) c. *Musco ed altri* (avv. *Stella*); interv. *Presidente Regione Siciliana* (avv. *Orlando e Sost. avv. gen. dello Stato Guglielmi*).

**Contratti agrari - Legge regionale siciliana 16 marzo 1964, n. 4 - Questione infondata di costituzionalità.**

(St. spec. Reg. sic., art. 14, lett. a); I. Reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4).

**Contratti agrari - Legge regione siciliana 3 giugno 1966, n. 13 - Questione infondata di costituzionalità.**

(St. spec. Reg. sic., art. 14, lett. a); I. 15 settembre 1964, n. 756; I. Reg. sic. 3 giugno 1966, n. 13).

**Contratti agrari - Legge regionale siciliana - Questione infondata di costituzionalità.**

(Cost., artt. 3, 39, 41, 42, 44, 116 e 117; I. Reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4).

**Contratti agrari - Legge regionale siciliana - Ripartizione dei prodotti - Questione infondata di costituzionalità.**

(Cost., art. 3; I. Reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4, art. 4, 2° comma).

*Non è in contrasto con l'art. 14, lett. a) della legge costituzionale n. 2 del 1948 (conversione in legge dello Statuto della Regione Siciliana) la legge regionale 16 marzo 1964, n. 4, in quanto, pur disciplinando materia relativa a rapporti di diritto privato (contratti agrari), presenta i requisiti della temporaneità ed eccezionalità (1).*

---

(1-4) Le questioni sono state proposte con le seguenti ordinanze: 27 ottobre 1966 del Pretore di Noto (*Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1967, n. 25); 16 gennaio 1967 del Pretore di Mazara del Vallo (*Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1967, n. 51); 28 novembre 1966 del Pretore di Lentini (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1967, n. 89); 3 marzo 1967 del giudice conciliatore di Alcamo (*Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1967, n. 132); 2 aprile 1967 del Pretore di Partanna (*Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1967, n. 282); 25 settembre 1967 del Tribunale di Siracusa (*Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1968, n. 50).

La Corte ha affermato sempre che l'intervento legislativo della Regione in materia di rapporti intersubiettivi è legittimato soltanto dalla sussistenza degli estremi della « temporaneità » ed « eccezionalità » (24 gennaio 1957, n. 35 e 36; 27 giugno 1957, n. 109; 24 gennaio 1958, n. 6; 10 aprile 1962, n. 34;

La legge regionale siciliana 16 marzo 1964, n. 4, ha conservato efficacia anche dopo l'entrata in vigore (7 ottobre 1964) della legge statale 15 settembre 1964, n. 756, in virtù dell'art. 15 di tale ultima legge e non della legge regionale siciliana 3 giugno 1966, n. 13, la quale non ha portato alcun mutamento in ordine alla situazione normativa in tema di contratti agrari, avendo avuto esclusivamente carattere dichiarativo di effetti già verificatisi all'infuori di essa e ad essa in nessun modo collegati (2).

La legge regionale siciliana 16 marzo 1964, n. 4, non contrasta con gli articoli 39, 41, 42, 44, 116 e 117 della Costituzione (3).

È infondata la questione di costituzionalità in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale siciliana 16 marzo 1964, n. 4, che stabilisce, per i rapporti di colonia elativi a colture arboree od arbustive, oltre all'aumento del 5% della quota pattuita a favore del colono, l'obbligo di determinare in ogni caso quest'ultima in una misura non inferiore al 50% dell'intera produzione (4).

---

Relazione Avv. Stato, vol. I, I giudizi di costituzionalità, 1961-65, 322 (egg.).

Nella motivazione della sentenza si legge, in piena aderenza a quanto sostenuto dall'Avvocatura, che le norme della legge regionale n. 4 del 1964, in quanto contenenti disposizioni più favorevoli al mezzadro, avrebbero, comunque, mantenuto efficacia anche dopo l'entrata in vigore della legge statale 756/1964, pur in mancanza dell'art. 15 di tale ultima legge, in virtù dell'art. 1 della stessa legge statale, il quale fa salvi i rapporti derivanti da contratti collettivi o da norme consuetudinarie sempre che dispongano in modo più favorevole per il colono. La Corte ha argomentato che, a causa della mancata applicazione dell'art. 39 della Costituzione (sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962, nel citato volume: *I giudizi di costituzionalità*, 1961-65, 242 segg.) può attribuirsi alla disciplina regionale dei rapporti di colonia parziaria, in quanto ispirata a maggior favore per i coloni, efficacia equiparabile a quella delle altre fonti menzionate nell'art. 1.

Sulla interpretazione degli articoli 41, 42 e 44 della Costituzione cfr. Corte Cost., sentenze nn. 7 del 1956; 35, 36 e 10 del 1957; 7, 8, 34 e 53 del 1962.

Sulla questione di cui all'ultima massima, la Corte ha sostanzialmente accolto la tesi dell'Avvocatura, secondo la quale, l'art. 4 della legge regionale, lungi dal violare, il precetto dettato dall'art. 3 della Costituzione, ne applica l'effetto elevando per tutti i partecipanti il limite minimo al 50% ed eliminando così una ingiustificata disparità di trattamento fra i partecipanti peggio trattati rispetto a quelli meglio trattati.

L'aumento percentuale della quota è uguale per tutti (5%) purchè la quota precedentemente fissata, aumentata di questa percentuale, non sia inferiore e quel 50% che il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ritiene sia il minimo consentito dall'esigenza di ridurre ad equità il contratto e di tutelare la dignità del lavoro umano.

CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 1968, n. 61 - Pres. Sandulli - Rel. Trimarchi - Di Dio ed altri (n. c.) c. Banca Nazionale del Lavoro (avv. Cosenza) - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Agrò).

**Credito fondiario - Espropriazione - Successori a titolo universale e particolare del mutuatario - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 24, 2° comma; r. d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, 4° e 5° comma).

*In riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto e quinto comma, del t. u. delle leggi sul credito fondiario, in virtù del quale l'istituto mutuante, in difetto della notificazione dell'intervenuta successione, può dirigere gli atti contro il debitore iscritto, anche se nel frattempo questi sia deceduto e senza obbligo di chiamare in causa i suoi successori (1).*

(*Omissis*). — Così impostato il problema, non dovrebbe dar luogo a fondate perplessità il fatto che l'istituto mutuante possa dirigere gli atti giudiziari contro il debitore iscritto, ancorchè deceduto, e possa quindi promuovere contro di lui la esecuzione immobiliare, senza obbligo di « citare in causa » i suoi successori. Va, anzitutto, rilevato che le relative disposizioni non riflettono un'ipotesi isolata dell'ordinamento giuridico. In tema di espropriazione per pubblica utilità è infatti parimenti consentito che il procedimento si instauri nei confronti del proprietario iscritto nei registri catastali ed in difetto nei ruoli

---

(1) La questione è stata proposta con ordinanza del Tribunale di Benevento emessa il 1° giugno 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1966, n. 239).

La sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 1963 è pubblicata in *Foro it.*, 1964, I, 206.

Sull'argomento in dottrina cfr. MOGLIE, *Manuale del credito fondiario*, 1966, 111.

L'Avvocatura dello Stato con le deduzioni svolte, giustificata la particolarità del procedimento al fine di consentire agli istituti il più celere recupero dei loro crediti, ha osservato, in ordine all'art. 20, 4° e 5° comma, che tale norma non pone alcun impedimento al successore di avvalersi di tutti quei mezzi processuali che egli ritenga idonei alla sua difesa nei confronti del creditore espropriante, ben potendo il successore intervenire nel giudizio ed, in mancanza dell'intervento volontario, ben potendo il giudice, conosciuta la reale situazione di fatto, ordinare la notificazione degli atti ai successori (artt. 110 e 299 c. p. c.) o ordinare l'integrazione del contraddittorio (art. 102 c. p. c.) nei confronti dei terzi acquirenti del fondo o datori di ipoteca.

ella imposta fondiaria (art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359).

E va ancora osservato che, nell'ipotesi di morte del debitore iscritto, quella facoltà esiste e permane se e fino a quando i successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa non notificano giudizialmente all'istituto « come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato », con elezione di domicilio nel luogo del tribunale nel cui circondario è situato il fondo (art. 20, comma primo e terzo, cit. t. u.).

L'istituto mutuante, da un canto, ed i successori ed aventi causa del debitore iscritto già deceduto, dall'altro, trovano, in tal modo, nelle dette disposizioni, una corretta ed equilibrata tutela dei rispettivi interessi. In particolare, la norma che condiziona la possibilità di diretta ed immediata conoscenza del processo esecutivo da parte dei detti successori ed aventi causa, all'adempimento dell'indicato onere, non può dirsi posta in violazione dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione ed anzi rientra, come è stato esattamente notato dalla difesa nella Sezione di credito fondiario e dall'Avvocatura dello Stato, in un complesso di disposizioni (contenute nel citato testo unico) e dirette ad assicurare attraverso la più rapida ed agevole realizzazione il buon funzionamento del meccanismo del credito, e ritenute da questa Corte conformi al dettato costituzionale (sentenza n. 166 del 1963). Ma se il ripetuto onere non viene osservato e quindi l'istituto mutuante dirige gli atti giudiziari contro il debitore iscritto, ancorchè deceduto, non è consentito vedere in ciò una compressione o menomazione del diritto di difesa dei successori ed aventi causa. Effettuata dal debitore originario l'elezione di domicilio (giusta l'implicito disposto dell'art. 43, comma secondo, del citato testo unico), la notificazione degli atti (ed in caso di esecuzione immobiliare, del precetto, del pignoramento, dell'istanza di vendita, ecc.) deve aver luogo « al domicilio eletto nello strumento di mutuo » e la consegna viene legittimamente fatta alle persone previste dalle norme e dai principi di diritto comune. Tutto ciò rende possibile e comunque non esclude che gli interessati abbiano diretta conoscenza del processo esecutivo che li riguarda. Ma ove non bastasse, soccorrono altri strumenti ed accorgimenti, che, saggiamente usati, integrano il sistema in modo tale che non risulta impedito né viene reso difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte dei soggetti sostanzialmente eseguiti e dei successori nell'originario debito. Rientra certamente, infatti, e tra l'altro, tra i poteri del giudice quello di disporre, ad es., che il precetto ed il pignoramento consegnati a persona qualificatasi come erede del *de cuius* (come è avvenuto nella specie), siano notificati nuovamente ed a detta persona, nella qualità.

E non si perviene a differenti conclusioni, neppure se si ipotizzi il caso che la morte del debitore originario si verifichi in circostanze oggettive e soggettive tali per cui i successori e gli aventi causa la

ignorino, con la conseguenza di non essere in fatto a conoscenza (interessata) dell'iniziata e proseguita esecuzione immobiliare. Pur nella mancanza di una notifica del titolo esecutivo (che non è necessaria — come dice espressamente l'art. 43, comma primo, del citato testo unico — nei confronti del debitore originario) ai successori ed aventi causa del defunto, è attraverso il compimento degli atti (anche se sono stati diretti a sensi del testo unico) della procedura esecutiva, che i successori ed aventi causa vengono ad essere adeguatamente posti in grado di aver conoscenza della procedura esecutiva stessa e di proporre nel processo esecutivo o in quello di opposizione, le loro ragioni e difese. Per convincersi di ciò, basti pensare al fatto che il pignoramento va trascritto (art. 555 del codice di procedura civile) e che l'acquirente del bene ipotecato, il quale non abbia curato di farsi conoscere dall'istituto mutuante, ha interesse ad accertare se intervengano trascrizioni contro il suo dante causa ed a favore del detto istituto; che dell'istanza di vendita deve essere data pubblica notizia a norma dell'art. 490 del codice di procedura civile (art. 173 delle disposizioni d'attuazione di detto codice); che alla determinazione del valore dell'immobile pignorato (sempre che l'istituto mutuante non si avvalga della valutazione fattane nel contratto di mutuo) si procede dal giudice anche a mezzo di un esperto da lui nominato (art. 568 del codice di procedura civile); e che alla pubblicità prevista dal citato art. 490 è soggetta l'ordinanza di vendita.

In tal modo, i successori e gli aventi causa dell'originario debitore hanno larghe possibilità di venire a conoscenza della procedura esecutiva. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE**, 6 giugno 1968, n. 62 - *Pres. Sandulli - Rel. Capalozza - Rigacci (n. c.) c. Ministero Pubblica Istruzione e Ministero Tesoro (sost. avv. gen. dello Stato Agrò)*.

**Bellezze naturali - Violazione delle norme relative alla protezione - Indennità - Procedimento peritale di determinazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 102; l. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15, 4° comma).

*L'art. 15, quarto comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che demanda ad un collegio di tre periti, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore ed il terzo dal presidente del Tribunale, la determinazione dell'indennità, eventualmente dovuta in sostituzione della demolizione dell'opera, da chi abbia eseguito costruzioni in vio-*

azione delle norme sulla protezione delle bellezze naturali, non contrasta con l'art. 102 della Costituzione (1).

(Omissis). — 1. - L'ordinanza di rimessione propone il problema della conformità all'art. 102 della Costituzione dell'attribuzione dell'accertamento e della determinazione, rispettivamente, del danno e della indennità, al collegio dei periti previsto dall'art. 15, quarto comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Quest'ultima disposizione configurerebbe, si assume, un arbitrato necessario; e ciò, comportando l'imposizione di una deroga alla giurisdizione, sarebbe in contrasto col menzionato art. 102 della Costituzione.

2. - Non è necessario affrontare in questa sede la questione se effettivamente l'art. 102 della Costituzione escluda l'ammissibilità degli arbitrati necessari. Nella specie non ricorre, infatti, una figura di arbitrato.

Il procedimento previsto dai commi secondo e successivi dell'articolo 15 della legge n. 1497 del 1939 prevede che, quando non accetti a misura dell'indennità liquidata dal Ministro ai sensi del terzo comma, il soggetto obbligato a pagarla possa chiedere che, in ordine alla deguatezza di tale misura, si pronunci un collegio di tre periti, desi-

---

(1) La questione è stata sollevata d'ufficio dal Tribunale di Firenze con ordinanza 26 maggio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1966, n. 271).

Il Tribunale ha proposto la questione ritenendo che la procedura di cui alla norma denunciata darebbe luogo ad un arbitrato necessario e non ad una ipotesi di giurisdizione speciale (sul punto cfr. BIAMONTI, *Arbitrato*, *Enciclopedia del diritto*, II, 1958, 931-933) e fondando tale conclusione essenzialmente sul fatto che, per il quinto comma dello stesso art. 15, il collegio peritale è chiamato a formulare « un giudizio ».

La Corte, come si legge nella motivazione riportata nel testo, ha rigettato tale interpretazione, pienamente condividendo le tesi sostenute dalla Avvocatura, le quali possono, per quanto attiene alla natura del procedimento in questione, così sommariamente enunciarsi: la scelta fra l'obbligo di demolizione ed il pagamento dell'indennità-sanzione è manifestazione tipica di un potere discrezionale, che sfocia nell'atto finale del procedimento, appresentato dal decreto ministeriale; non sussiste, pertanto, alcuna situazione di diritto soggettivo; il « giudizio » dei periti deve interpretarsi come apprezzamento » o « valutazione » e non è certo manifestazione dell'esercizio di un potere giurisdizionale, per cui il procedimento peritale non dà luogo ad un arbitrato ma rappresenta una fase (facoltativa) del procedimento amministrativo e più precisamente un atto interno di carattere preparatorio del decreto ministeriale; la procedura, per la nomina del collegio peritale, lungi dall'essere dettata per la costituzione di un collegio arbitrale, è in piena aderenza col dovere di imparzialità proclamato dall'art. 97 della Costituzione; il decreto ministeriale, quale atto conclusivo del procedimento amministrativo, è impugnabile nella sua unicità ed indivisibilità, secondo i normali rimedi stabiliti dalla legge.

gnati uno da lui stesso, uno dal Ministro e il terzo dal presidente del tribunale. Il quarto comma precisa che la pronuncia del collegio è insindacabile, e il sesto comma aggiunge che il provvedimento del Ministro, che, a seguito di tale pronuncia, dispone il pagamento, è immediatamente esecutivo.

Si tratta, ad avviso della Corte, di un procedimento amministrativo, che si svolge in funzione di un provvedimento ministeriale (quello previsto dal sesto comma), rispetto al quale la pronuncia del collegio peritale — al cui merito il Ministro è obbligato ad attenersi: (e invero il quarto comma la dichiara insindacabile, escludendone in tal modo ogni riesame in sede amministrativa) — esplica una funzione determinante, sì, ma strumentale. Nè a far attribuire a questa pronuncia carattere di sentenza o di lodo arbitrale può bastare il dato, puramente formale, che il quinto comma dell'art. 15 parli di « giudizio del collegio peritale ».

La disposizione denunciata non incide, dunque, nel campo della giurisdizione. Contro il provvedimento ministeriale adottato in conformità della pronuncia peritale è, anzi, aperta, per gli interessati, la via ai comuni rimedi giurisdizionali, inderogabili ai sensi dell'art. 113 della Costituzione. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 1968, n. 63 - Pres. Sandulli - Rel. Branca - Presidente Regione Siciliana (Avv. ti Sorrentino e Virga) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. gen. dello Stato Guglielmi).**

**Sicilia - Conflitto di attribuzione con lo Stato - Tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge - Diritto di imbarco e sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero o proveniente dall'estero - Spettano allo Stato.**

(Stat. spec. Reg. sic., artt. 36 e 39; d. P. R. 26 luglio 1965, n. 1074; d. l. 12 aprile 1948, n. 507; r. d. l. 21 dicembre 1931, n. 1592, art. 1; l. 9 gennaio 1956, n. 24, art. 7).

*La tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge e il diritto di imbarco e di sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero e proveniente dall'estero, qualunque sia la loro natura giuridica, spettano allo Stato (1).*

(1) Questa sentenza è applicazione del principio enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 146 del 1967 secondo cui gli articoli 36 e 39 dello Statuto della Regione siciliana non attribuiscono direttamente alcuna tassa o imposta indiretta erariale ma indicano soltanto le entrate erariali che lo Stato non può attribuire alla Regione (imposte di produzione,



(*Omissis*). — La Regione siciliana, ricorrendo per conflitto d'attribuzione contro le due circolari del Ministero per le finanze, rivendica la tassa di sbarco, nei porti e nelle spiagge, di merci provenienti dall'estero e il diritto di sbarco e imbarco, negli aerodromi, di merci provenienti dall'estero o destinate all'estero.

Il ricorso non può essere accolto.

La tassa relativa ai porti e alle spiagge è per la dottrina, *ab antiquo* e pacificamente, un tributo doganale, mentre nel bilancio dello Stato figura fra le entrate extratributarie. L'analogo diritto relativo agli aerodromi è invece configurato nella legge 9 gennaio 1956, n. 24, nei lavori preparatori e nel bilancio statale come il corrispettivo, a carattere extratributario, d'un uso speciale degli aeroporti (art. 701 cod. nav.), mentre la dottrina non si è sostanzialmente pronunciata.

La Corte non ritiene che occorra prendere posizione sul problema poiché, comunque lo si risolva, la conclusione, ai fini della causa, è la stessa.

---

proventi doganali, entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto), con la conseguenza che le altre entrate erariali possono, e non debbono, essere attribuite alla Regione dalle norme di attuazione. Solo limitatamente alle entrate erariali attribuite dalle norme di attuazione la Regione ha potestà, legislativa ed amministrativa concorrente, ai sensi dell'art. 36 S. S. Sic. La Corte ha escluso che la tassa e il diritto in questione siano state attribuite alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto siciliano di cui al d.P.R. 1965, n. 1074.

L'Avvocatura ha sostenuto la natura extra tributaria dei due cespiti in contestazione, rilevando che, ove ad essi fosse riconosciuta natura tributaria, dovrebbe ugualmente escludersene l'attribuzione alla Regione, poiché non figurano tra quei proventi doganali eccezionalmente devoluti alla Regione e tassativamente elencati nella tabella D) annessa al citato d.P.R. 16 luglio 1965, n. 1074; nè possono essere ricompresi nei « proventi eventuali » (indicati all'art. 1 lett. h), all'art. 2 lett. F) e nel punto 5) della citata tabella D) dello stesso decreto presidenziale) in quanto provento eventuale è quell'entrata innominata ed incerta, che è dovuta solo eventualmente, quando cioè concorrano particolari circostanze (interessi, spese, diritti accessori, ecc.), non quella, ben definita e nominata, che è dovuta ogni qualvolta si verifichi il presupposto del tributo.

È interessante notare che la Corte, affermata la compilazione della tabella D) sul modello del quadro di classificazione delle entrate dello Stato, ha escluso che la tassa e il diritto in questione possano ricomprendersi nelle voci generiche della predetta tabella in quanto essi risultano specificamente menzionati in capitoli diversi da quelli relativi alle predette voci generiche nel quadro di classificazione delle entrate dello Stato.

Da ciò sembra potersi trarre il principio generale che i gettiti dei cespiti specificamente menzionati nei capitoli del quadro di classificazione delle entrate dello Stato possono ritenersi attribuiti alla Regione solo nella ipotesi in cui siano specificamente menzionati nelle norme di attuazione dello Statuto e nelle tabelle annesse alle norme stesse.

R. CANANZI

Infatti, costituiscano tributi doganali o proventi extratributari, quella tassa e quel diritto non sono stati mai attribuiti dalle norme di attuazione alla Regione siciliana: i proventi doganali e i diritti marittimi, che le vennero conferiti, sono quelli elencati nella tabella D, annessa alle norme, nella quale non figurano espressamente nè la tassa nè il diritto di sbarco o di imbarco. Neanche le voci generiche « diritti (marittimi) diversi » e « entrate... diverse concernenti... le dogane » li ricomprendono: la tabella, notoriamente, è stata compilata sul modello del « Quadro di classificazione delle entrate » dello Stato (cap. 1451-53, 1459,61, 1463, 1600, 2004, 2010-12), di cui ricalca le voci, la loro numerazione con lettere o cifre, perfino (entro certi limiti) l'ordine di elencazione; nel « Quadro » i « diritti diversi » e le « entrate... diverse concernenti... le dogane », quale che sia il loro contenuto (soprattassa di ancoraggio, tassa di ammissione ad esami per il conseguimento di titoli professionali marittimi, diritti di licenza ecc.), non si riferiscono nè alla tassa nè al diritto contestati in questa causa: tassa e diritto rientrano infatti in altri capitoli (cap. 2065, n. 3 e 2162, n. 3).

Ne deriva che i due proventi, essendo estranei alle norme di attuazione, non sono stati attribuiti alla Regione siciliana e perciò restano allo Stato (v. sentenza n. 146 del 1967 della Corte costituzionale). — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE**, 17 giugno 1968, n. 69 - *Pres. Sandulli - Rel. De Marco - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas) c. Presidente Regione Siciliana (avv.ti La Loggia e Villari)*.

**Sicilia - Conflitto di attribuzioni con lo Stato - Rapporti di lavoro - Autorizzazioni all'appalto in deroga al divieto di intermediazione - Revoca dell'autorizzazione - Ricorso gerarchico - Decisione - Spetta alla Regione.**

(St. reg. sic., art. 17, lett. f e 20; d. P. R. 25 giugno 1952, n. 1138, artt. 1 e 2; d. P. R. 10 marzo 1955, n. 520, art. 10, l. 23 ottobre 1960, n. 1369, artt. 1, 3, 527).

*La decisione sui ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti degli ispettorati provinciali del lavoro, emanati nel territorio regionale, in materia di « rapporti di lavoro » spetta alla Regione (Assessorato del Lavoro e della Cooperazione) e non allo Stato (1).*

(1) Come si desume dalla massima la Corte ha risolto il caso di specie enunciando un principio di carattere generale, enucleato dalla interpreta-

(*Omissis*). — 2. - Come si è esposto in narrativa, col ricorso si ha tale competenza sotto tre aspetti:

a) La vigilanza nell'applicazione della legislazione sociale nazionale è d'interesse nazionale e non locale, spetta istituzionalmente all'Ispettorato del lavoro e il suo esercizio comporta precise responsabilità, anche d'ordine penale, per gli Ispettori. Non sembra, quindi, che, in questa materia, alla competenza generale amministrativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possa essere subentrata, in Sicilia, una competenza della Regione, che si sia aggiunta a quella riguardante l'attuazione della legislazione regionale.

In particolare, per l'art. 7 della legge 23 ottobre 1960, la vigilanza sull'applicazione di tale legge « è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro ».

b) Le norme della legislazione sociale pongono in atto complessi rapporti giuridici tra cittadino e Stato e, in caso di inosservanza, addirittura specifici rapporti punitivi, che, come tali, restano esclusivamente rapporti tra Stato e cittadino, cosicchè tutti i rapporti giuridici, che necessariamente li presuppongono e ne condizionano il sorgere, non possono essere trasferiti sotto gli aspetti e per gli effetti amministrativi alla Regione ».

c) Le funzioni istituzionali di vigilanza sull'applicazione delle leggi statali, proprie dell'Ispettorato del lavoro rendono necessaria la dipendenza gerarchica e funzionale dal Governo centrale e, quindi, dal Ministero del lavoro.

Prima di esaminare in particolare le tre tesi prospettate col ricorso, occorre stabilire quali siano il contenuto ed i limiti della competenza amministrativa, spettante in materia di legislazione sociale alla Regione siciliana.

3. - Per l'art. 17, lett. f, dello Statuto, la Regione siciliana ha competenza legislativa concorrente e non esclusiva, per quanto attiene

---

one degli articoli 17, lett. f) e 20 dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 1 delle norme di attuazione (d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138).

L'Avvocatura aveva richiamato il principio, costantemente affermato dalla Corte (vedansi da ultimo sentenze n. 116 e n. 145 del 1967 rispettivamente in questa *Rassegna*, 1967, I, 923 e 1968, I, 2), della « puntuale corrispondenza tra potere legislativo e potere amministrativo « per cui si potrebbe dire che alla Regione spetti tanto di amministrazione quanto di legislazione ».

Sembra, però, che la sentenza annotata abbia fatto giustizia di tale principio per un verso dimostrandone la superfluità e per altro verso la non aderenza alla realtà giuridica; infatti il principio è superfluo nell'ipotesi di legislazione esclusiva e non trova sempre attuazione nell'ipotesi di legislazione concorrente. Più che di un principio ha da parlarsi di una

alla legislazione sociale, in materia di « rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato ». Nella stessa materia poi, per l'art. 20 dello Statuto, la Regione ha competenza esecutiva ed amministrativa e, in forza dell'art. 1 delle norme di attuazione (d. P. R. 25 giugno 1952, n. 1138) esercita, nel territorio regionale, le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Infine, ai sensi dell'art. 2, primo comma, delle citate norme di attuazione, per l'esercizio delle funzioni amministrative, spettanti alla Regione nella materia di cui sopra, gli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esistenti nella Regione, « dipendono da questa ».

Dall'armonico contenuto di tali norme, risulta, quindi, in modo incontestabile che la Regione, in materia di « rapporti di lavoro », a parte la potestà legislativa concorrente, ha una competenza amministrativa, che consiste nell'esercizio, nel territorio regionale, delle attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Questa competenza, evidentemente, non ha altro limite di estensione, che non sia quello determinato dalla materia amministrativa.

Nella materia dei « rapporti di lavoro », però, non c'è nella legislazione, che ne disciplina l'attribuzione alla competenza amministrativa della Regione, alcun addentellato che possa far ritenere riservato un margine di competenza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e pertanto le attribuzioni di quest'ultimo, ripetesi, senza alcuna distinzione o riserva, nel territorio regionale, sono esercitate dalla Regione.

È ben vero che, con la sentenza n. 120 del 1963, questa Corte ha affermato che la legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ha voluto instaurare un sistema di garanzie, per impedire l'elusione delle norme protettive del lavoro attraverso l'intermediazione (il « marchandage du travail » colpito anche dalle legislazioni straniere), ma la Corte ha pure affermato nella stessa sentenza che, per ciò stesso, la legge ha per oggetto la tutela del rapporto di lavoro.

---

direttiva di massima talvolta, come nella specie, derogata dal legislatore costituzionale.

Per qualche riferimento alla sentenza in Rassegna, cfr. Corte Cost., 9 luglio 1963, n. 120, *Foro it.*, 1963, I, 1327 circa le questioni di legittimità costituzionale relative alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369; Corte Cost., 1° febbraio 1964, n. 3, in questa *Rassegna*, 1964, I, 12, relativa alla competenza a decidere sui ricorsi gerarchici degli insegnanti elementari in materia di concorsi banditi nelle province siciliane; Corte Cost., 26 giugno 1965, n. 48, in questa *Rassegna*, 1965, I, 865 in tema di competenza a decidere sui ricorsi gerarchici degli Esattori delle imposte avverso le ordinanze dell'Intendente di Finanza che irrogano pene pecuniarie.

La materia « rapporti di lavoro », come sopra si è posto in rilievo, entra nella previsione di cui alla lettera f dell'art. 17 dello Statuto ciliano; dunque è materia nella quale la Regione ha competenza legislativa concorrente, in forza della quale potrebbe addirittura, ove se ne manifestasse la opportunità, emanare anche norme dirette a soddisfare particolari esigenze regionali, compatibili con l'interesse nazionale, ed in conseguenza, per l'art. 20 dello Statuto, piena competenza amministrativa.

Ovviamente, poi, così la vigilanza, come la tutela rientrano nell'attività amministrativa, secondo quanto risulta dall'art. 3 delle più volte citate norme di attuazione. Quando una materia è attribuita alla competenza amministrativa di un Ente, non è possibile scindere da essa, senza una espressa norma di legge che lo disponga e che nella specie manca, una sfera di attività, come quella di vigilanza, che in essa rientra, per ritenerla riservata ad altro Ente, sia pure lo Stato.

Concludendo, l'attività istituzionale di vigilanza degli Ispettorati al lavoro, quindi, per quanto attiene alla materia « rapporti di lavoro » ben s'inquadra tra quelle attribuzioni del Ministero del lavoro che, come sopra si è dimostrato, nel territorio regionale, sono esercitate dalla Regione e che, sempre per quanto attiene alla materia dei « rapporti di lavoro » gli Ispettorati provinciali del lavoro vanno compresi a gli Uffici periferici del Ministero del lavoro, esistenti nella Regione, che « dipendono da questa », in forza dell'art. 2 delle norme di attuazione.

Ed allora, se tali Ispettorati esercitano funzioni di competenza regionale ed, in quanto le esercitano, dipendono dalla Regione, non può dubitarsi che sui loro atti e provvedimenti, emessi nell'esercizio di dette funzioni, la Regione, che nel suo territorio, esercita le attribuzioni del Ministero del lavoro, a buon diritto esercita anche quella attività di controllo di legittimità di merito, che si attua attraverso il ricorso gerarchico.

4. - Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, ad escludere la fondatezza del ricorso sotto tutti gli aspetti con esso propostati:

a) Come si è visto, col fatto stesso che è stata trasferita alla competenza regionale, la materia « rapporti di lavoro » non presenta alcun aspetto di interesse nazionale, così rilevante, da rendere necessaria una riserva di attribuzioni statali. Del resto, nella specie questa riserva non è preveduta dalla legge e non può desumersi da alcun principio generale.

Nè a contrario avviso può condurre la formulazione dell'art. 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che riserva la vigilanza all'Ispettorato al lavoro, giacchè, evidentemente, tra le attribuzioni del Ministero

del lavoro, devolute, per il territorio regionale, alla Regione sono comprese anche quelle di vigilanza, esercitate a mezzo dell'Ispettorato stesso.

b) Che, poi, l'inosservanza di taluni precetti delle leggi sociali costituisca reato, non basta ad attribuire carattere diverso, da quello meramente amministrativo, alle attribuzioni degli uffici preposti alla vigilanza per l'osservanza di tali leggi: il rapporto tra cittadino e Stato a carattere punitivo sorge solo come effetto della constatazione dell'inosservanza della legge, verificatasi nell'esercizio della funzione di vigilanza e non è presupposto di tale funzione. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1968, n. 73 - Pres. Sandulli - Rel. Bonifacio - Imp. Tabegna (avv. Mazzei), Flenghi ed altri (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Peronaci).**

**Ferrovie - Legge sui lavori pubblici - Regolamento di esecuzione - Sanzioni penali - Questione inammissibile di costituzionalità.**  
(Cost., artt. 1, 2° comma, 13, 2° comma, 25, 2° comma, 70, 76, 77; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 317, 2° comma).

**Ferrovie - Legge sui lavori pubblici - Regolamento di esecuzione - Sanzioni penali - Questione infondata di costituzionalità.**  
(Cost., artt. 2, 13, 16, 41; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 317, 2° comma).

**Ferrovie - Regolamento di polizia ferroviaria - Multa - Questione inammissibile di costituzionalità.**  
(Cost., artt. 2, 13, 16 e 41; r. d. 31 ottobre 1873, n. 1687, artt. 51 e 64).

*Poichè l'art. 317, secondo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, ha conferito al Governo la facoltà di emanare un regolamento riguardante la polizia e la sicurezza delle strade ferrate, prevedendo che detto regolamento potesse comminare pene di polizia e multe fino alla somma di lire mille, e poichè tale facoltà è stata esercitata dal Governo con provvedimento (r. d. 31 ottobre 1873, n. 1687) anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, è inammissibile, per assoluto difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 317 in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 13, secondo comma, 25, secondo comma, 70, 76 e 77 Costituzione (1).*

---

(1-3) Con questa sentenza la Corte ha riunito i giudizi di costituzionalità promossi con le seguenti ordinanze: 7 giugno 1966 del Pretore di Priverno (*Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 1966, n. 226); 5 ottobre 1966 del

La questione di legittimità costituzionale, concernente l'obbligo penalmente imposto ai cittadini di informarsi alle avvertenze ed agli inviti loro rivolti dal personale delle FF. SS. durante il viaggio sui convogli, in quanto diretta contro l'art. 317, secondo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, è palesemente infondata, in riferimento agli artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione, perchè la norma impugnata non è contenuta in quella disposizione di legge (2).

È inammissibile, perchè ha ad oggetto un atto non avente forza di legge, la questione di costituzionalità relativa agli artt. 51 e 64 del regolamento per la polizia delle strade ferrate, approvato con r. d. 31 ottobre 1873, n. 1687, in riferimento agli artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione (3).

(Omissis). — 4. - La Corte ritiene, tuttavia, che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della citata legge, valutata in riferimento allo scopo in vista del quale viene sollevata, appaia manifestamente irrilevante. Ed infatti si deve recisamente escludere che l'eventuale suo accoglimento possa avere effetti sulla validità delle norme penali contenute nel decreto del 1873.

Giova all'uopo tener presente che sia la legge impugnata sia il regolamento in forza di essa emanato sono anteriori alla Costituzione. Accertare se la prima, nel conferire al Governo un potere normativo in materia penale, abbia rispettato o abbia violato il sistema delle competenze previsto dall'ordinamento costituzionale del tempo, è problema che non forma oggetto del presente giudizio. Quel che le ordinanze chiedono è solo la verifica della conformità della legge del 1865 ai principi sanciti dalla vigente Carta costituzionale.

---

Pretore di Busto Arsizio (*Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1966, n. 324); 13 gennaio 1967 del Pretore di Pavia (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1967, n. 89); 9 febbraio 1967 del Pretore di Borgo San Lorenzo (*Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1967, n. 102); 25 febbraio 1967 del Pretore di Caltanissetta (*Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 1967, n. 157); 10 novembre 1967 del Pretore di Cagliari (*Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1968, n. 50). Con l'ordinanza emessa dal Pretore di Busto Arsizio è stato introdotto il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del r. d. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, (limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali). La questione così sollevata è stata dichiarata dalla Corte inammissibile per difetto assoluto di rilevanza per le medesime ragioni in virtù delle quali è stato enunciato il principio di cui alla prima massima riportata in *Rassegna*.

Su detta massima, per profili integrativi, analoghi o contrastanti, vedi Corte Cost., 23 marzo 1966, n. 26 in questa *Rassegna*, 1966, I, 489, con richiami in dottrina e giurisprudenza *ivi* riportati; Corte Cost., 19 maggio 1964, n. 36 e 26 novembre 1964, n. 96, in questa *Rassegna*, 1964, I, 630 e 1001.

A tal proposito è da osservare che se una legge, emanata durante la vigenza del vecchio Statuto, avesse attribuito poteri che la successiva Costituzione della Repubblica non consentirebbe di conferire, ed avesse continuato ad operare dopo l'entrata in vigore di questa, essa dovrebbe per ciò essere dichiarata costituzionalmente illegittima. Tuttavia, trattandosi di illegittimità sopravvenuta, gli effetti di tale dichiarazione non potrebbero retroagire ad un momento anteriore a quello nel quale la legge è divenuta incompatibile con i nuovi precetti costituzionali, e, quindi, non sarebbero destinati ad incidere sulla validità degli atti che nell'esercizio della competenza attribuita da quella legge fossero stati posti in essere prima del 1° gennaio 1948.

Allà luce di tali principi appare superfluo accertare se a quella data la legge impugnata fosse ancora in vigore e se da essa derivasse una perdurante legittimazione del Governo ad emanare norme penali con una latitudine di poteri non compatibile con la riserva di legge stabilita dalla Costituzione. È certo, infatti, che se anche ad entrambi i quesiti si dovesse dare risposta affermativa, la dichiarazione di illegittimità costituzionale non travolgerebbe la legittimità del regolamento del 1873, che deve essere valutata, e non da questa Corte, con riferimento al sistema ed alle leggi vigenti al momento della sua emanazione.

Queste considerazioni giustificano la dichiarazione di inammissibilità, per assoluto difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sollevata nei termini innanzi indicati. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1968, n. 74 - Pres. Sandulli - Rel. Fragali - Mingozzi, Dragoni ed altri (n. c.) - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Carafa).**

**Manicomio - Norme sul procedimento di ricovero - Diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., artt. 24, 2° comma; 13, 3° comma; l. 14 febbraio 1904, n. 36, art. 2, 2° comma).

**Manicomio - Norme sul procedimento dell'internamento provvisorio - Questione di legittimità costituzionale - Parzialmente fondata.**

(Cost., art. 13, 3° comma; l. 14 febbraio 1904, n. 36, art. 2, 3° comma).

**Manicomio - Internamento degli alienati negli ospedali psichiatrici - Questione infondata di costituzionalità.**

(Cost., artt. 2, 3, 13, 24, 32; l. 14 febbraio 1904, n. 36).

*L'art. 2, secondo comma, l. 14 febbraio 1904, n. 36, non collide con l'art. 13 della Costituzione ma, limitatamente alla parte in cui*



on permette la difesa dell'infermo nel procedimento che si svolge innanzi al Tribunale ai fini dell'emanazione del decreto di ricovero definitivo, è illegittimo in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione (1).

È incostituzionale l'art. 2, terzo comma, della stessa legge, limitatamente alla parte in cui dispone che l'autorità di pubblica sicurezza, quando ordina il ricovero provvisorio può riferire al Procuratore della Repubblica in un termine superiore alle quarantotto ore, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione (2).

Sono infondate le questioni di legittimità in ordine:

- a) alle rimanenti parti dell'art. 2, secondo comma, della medesima legge, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione;
- b) alle rimanenti parti dell'art. 2, terzo comma, della stessa legge, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 della Costituzione;
- c) all'art. 3, quinto comma, della medesima e alle altre disposizioni di essa cui non si riferisce la dichiarazione di illegittimità costituzionale che precede, in riferimento all'art. 13, primo, secondo e terzo comma della Costituzione (3).

---

(1-3) Le questioni sono state introdotte con un'ordinanza del 30 luglio 1966 e con tre ordinanze del 18 agosto 1966 emesse dal Tribunale di Ferrara (*Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1966, n. 284).

**CORTE COSTITUZIONALE**, 27 giugno 1968, n. 75 - Pres. Sandulli - Rel. Mortati-Gualtieri (avv. D'Abbino) c. Soc. « Docere » (avv. Cipollone); Gallo (avv. D'Abbino) c. Istituto « Mons. E. Tozzi » (avvocato Cipollone); Ghiribelli c. Castelli Manolosi; Giannini c. Cerini; Cremonesi (avv. Di Segni) c. Azienda Tranviaria Municipale di Milano; Bertuccio (avv. Di Stefano) c. Abbate.

**rapporto di lavoro - Licenziamento per colpa del lavoratore o dimissioni volontarie - Perdita dell'indennità di anzianità - Illegittimità costituzionale.**

(Cost. artt. 3, 36; cod. civ., art. 2120, 1° comma).

È in contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione l'art. 2120, primo comma, cod. civ. (abrogato con l'art. 9 legge 15 luglio 1966, n. 604) nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro ad una indennità proporzionale agli anni di servizio, quando la cessazione

*del contratto di lavoro a tempo indeterminato derivi da licenziamento per colpa del lavoratore o da dimissioni volontarie (1).*

(1) La questione è stata proposta con le seguenti ordinanze: 4 luglio 1966 del Tribunale di Roma (*Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1966, n. 324); 19 novembre 1966 del Tribunale di Roma (*Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1967, n. 51); 4 ottobre 1967 del Tribunale di Siena (*Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1967, n. 321); 14 novembre 1967 del Tribunale di Lucca (*Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1968, n. 24); 10 e 17 novembre 1967 della Corte di Cassazione (*Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1968, n. 65).

Sul carattere retributivo della indennità di anzianità, le Corti si era già pronunciata con sentenza 3 luglio 1967, n. 68 in questa *Rassegna*, 1967, I, 505 con richiami.

In dottrina cfr. V. NATALI, *Enciclopedia del diritto*, II, 1958, 574.

**CORTE COSTITUZIONALE**, 27 giugno 1968, n. 76 - Pres. Sandulli - Rel. Branca - Imp. Agnozzi (n. c.).

**Procedimento penale - Testimoni - Assunzione di grandi Ufficiali dello Stato ed assimilati - Regole particolari - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 3; c. p. art. 356).

*L'art. 356 c. p. p., disponendo particolari modalità per l'assunzione quali testi nel processo penale di grandi Ufficiali dello Stato o di categorie di soggetti ad essi assimilati, non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (1).*

(1) L'ordinanza del Pretore di Fermo, emessa il 27 dicembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 1966, n. 64) con la quale è stata proposta la questione, è commentata da MADDALENA, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, 1070.

**CORTE COSTITUZIONALE**, 27 giugno 1968, n. 77 - Pres. Sandulli - Rel. Branca - Piazza (n. c.) Di Sarro Crespi ed altri (avv. Bone-schi e Mazzei); Sirtori (n. c.) c. Masuelli e D'Addario (n. c.) - Presidente Consiglio Ministri (Sost. avv. gen. Stato Giorgio Azzariti).

**Società - Società per azioni - Nomina di liquidatori - Decreto del Presidente del Tribunale - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., artt. 3, 24; c. c. art. 2450, 3° comma).

*L'art. 2450, terzo comma, del codice civile, conferendo nei casi espressamente previsti dalla legge al Presidente del Tribunale il potere*

*li nominare i liquidatori, non contrasta con le norme dell'art. 3 e 24 della Costituzione (1).*

(*Omissis*). — 1. - È stato denunciato l'art. 2450, terzo comma, del codice civile perchè attribuisce al Presidente del Tribunale il potere di nominare i liquidatori anche quando si contesti l'avvenuto scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o per inattività dell'assemblea: dato che il provvedimento può non essere preceduto da contraddittorio, non è motivato e non è reclamabile al collegio ex articolo 739 c. p. c., la norma violerebbe il diritto di difesa dei soci e della società.

La questione è infondata.

Quale che sia la natura del procedimento è certo che esso non ha effetti decisori rispetto allo scioglimento della società: il Presidente, dopo un'indagine sommaria analoga a quella che precede le misure cautelari, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta per impossibilità di funzionamento o per inattività dell'assemblea; ma, senza dubbio, non accerta nè l'avvenuto scioglimento nè le cause che lo avrebbero prodotto: tanto è vero che sulla questione uno qualunque degli interessati (presente o non presente) potrà promuovere un giudizio ordinario e, provata l'insussistenza delle cause di scioglimento, ottenere la rimozione degli effetti del decreto presidenziale.

In realtà, diversamente dal provvedimento previsto dall'art. 274, secondo comma, del codice civile (sentenza 1965, n. 70), quel decreto non preclude nè compromette l'esercizio dell'azione in sede contenziosa. Le parti private, sull'eco dell'ordinanza di rinvio, lamentano la non reclamabilità del decreto; ma non tengono conto di ciò, che, se esso fosse reclamabile sul punto dello scioglimento, il reclamo dovrebbe esser proposto entro termine breve e darebbe luogo a pronuncia in camera di consiglio (art. 739 c. p. c.): sotto questo aspetto invece il sistema vigente offre ai dissenzienti una tutela maggiore poichè permette loro di esercitare l'azione ordinaria senza termini di decadenza e di difendersi con la garanzia d'un più aperto contraddittorio.

---

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza del Presidente del Tribunale di Milano emessa il 14 luglio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1967, n. 25) e con ordinanza del Tribunale di Milano emessa il 13 gennaio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1967, n. 170).

La Corte ha aderito alla tesi prospettata dall'Avvocatura sull'art. 2450 c. c.; per quanto concerne le questioni trattate in sentenza, vedi: Cass. 6 febbraio 1957, n. 472; Cass. 25 ottobre 1958, n. 3473; Cass. 8 novembre 1967, n. 2703; in dottrina, FRÈ, *Commentario a cura di Scialoja e Branca*, 1966, sub art. 2450, 686.

Per concludere, pochè il giudizio sullo scioglimento della società si svolge in un secondo tempo dinanzi al giudice competente, il fatto che in precedenza possa essere mancato il contraddittorio non colpisce l'art. 24 della Costituzione.

2. - Una delle ordinanze e le parti private accennano al pericolo derivante dall'immediata esecuzione del decreto di nomina del liquidatore: tra l'altro questi, nel legittimo esercizio del suo potere, potrebbe anche disperdere i beni sociali compromettendo in qualche modo la futura ripresa dell'attività imprenditrice alla quale frattanto apra la via la pronuncia favorevole del giudice dell'accertamento.

Questa situazione, ovviamente, può prodursi solo se non si accolga l'indirizzo, seguito anche da talune Corti, secondo cui l'esercizio dell'azione nelle vie ordinarie sospende il procedimento dinanzi al Presidente. Tuttavia, anche esclusa la sospensione, a parte che il sorgere della lite induce il liquidatore ad estrema prudenza nello svolgimento della sua attività, il pericolo è di quelli a cui è dato porre rimedio. Infatti chi contesta in sede contenziosa l'avvenuto scioglimento della società può chiedere « i provvedimenti d'urgenza... più idonei ad assicurare gli effetti della decisione di merito » posto che, nel caso ipotizzato, vi sia minaccia d'« un pregiudizio imminente e irreparabile » (art. 700 c. p. c.).

Del resto non si può tacere da un canto che, perfino se il decreto di nomina fosse reclamabile, il reclamo non ne sospenderebbe sempre l'efficacia (v. art. 741, secondo comma, c. p. c.); dall'altro, che, comunque, la pronuncia favorevole in sede contenziosa obbliga al risarcimento dei danni, derivati dalla liquidazione, chi aveva chiesto tale nomina. La situazione è ben diversa da quella del presunto infermo di mente che un decreto camerale abbia privato della libertà col pericolo di cagionargli un danno, per la natura del diritto colpito, assolutamente irreparabile (sent. n. 74 di pari data).

3. - Si è sostenuto in corso di causa che il decreto presidenziale non offra garanzie proprio perchè viene preso in assenza della società e all'insaputa dei soci.

Se con questo si intende ripetere che manca il contraddittorio, a ciò s'è data risposta più sopra. Se invece si vuol denunciare la segretezza del procedimento che non assicura nè alla società nè ai soci la conoscenza di quanto vi « si sta preparando » e la possibilità di difesa tempestiva nelle vie ordinarie, si cade in un equivoco. Infatti è da dire innanzi tutto che non si emana il decreto di nomina senza aver informato almeno il rappresentante legale della società; ma specialmente si può osservare come sia inverosimile l'ipotesi che gli amministratori sociali rimangano all'oscuro del provvedimento o della sua esecuzione. Quanto ai soci, basti rilevare che, neanche se il procedimento di nomina si svolgesse col rito normale, dovrebbero essere citati o informati.

Perciò gli uni e gli altri, se non promuovono in tempo il giudizio di cognizione, potranno rimproverare soltanto se stessi.

4. - L'art. 2450 c. c. è stato denunciato anche per violazione del principio d'uguaglianza (art. 3 Cost.): non si giustificerebbe come, se presupposto della liquidazione è l'inefficienza dell'assemblea, sia il Presidente a provvedere, mentre negli altri casi di scioglimento della società si procede colle forme ordinarie.

Anche questa denuncia è infondata. Il legislatore è partito dalla considerazione che l'inefficienza dell'assemblea, cioè la impossibilità di funzionamento o l'inattività, sia facilmente constatabile e produca una situazione così critica da richiedere l'intervento immediato dei liquidatori. L'opportunità della norma è stata discussa e può essere discutibile ma con un giudizio che questa Corte non potrebbe emettere senza colpire la discrezionalità del legislatore. — (*Omissis*).

## I

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1968, n. 78 - Pres. Sandulli - Rel. Fragali - Soc. it. Beni Immobili (n. c.) c. Prefetto di Roma (n. c.) e Comune di Roma (avv. Marchetti) - Presidente Consiglio dei Ministri - (Sost. avv. gen. Stato Peronaci).

Piano regolatore - Città di Roma - Costruzione vie e piazze - Cessione di suolo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 42, 3° comma; r. d. 6 luglio 1931, n. 981, art. 6).

*L'art. 6 del r. d. l. 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che impone ai proprietari di terreni necessari per la costruzione di nuove vie o piazze la cessione del suolo, nella sussistenza di determinati presupposti nella medesima norma specificati, non contrasta, con l'art. 42, terzo comma della Costituzione, in quanto l'obbligo di trasferimento gratuito, ai sensi del successivo art. 7, non è in realtà senza corrispettivo (1).*

---

(1-2) I giudizi sono stati promossi con ordinanza emessa il 7 aprile 1967 dal Consiglio di Stato, Sez. IV (*Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1967, n. 321) e con ordinanza del Collegio arbitrale presso la Corte di Appello di Roma emessa il 10 gennaio 1968 (*Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1968, n. 65).

Sull'argomento cfr. Cass., Sez. un. 7 ottobre 1964, n. 2545, in *Foro it.*, Rep. 1964, voce *Piano regolatore*, n. 142.

## II

CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1968, n. 89 - Pres. Sandulli - Rel. Fragali - Di Fani ed altri (avv. Sorrentino, Sammartino) c. Comune di Roma (avv. Rago) - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Peronaci).

**Piano regolatore - Città di Roma - Indennità di espropriazione e contributi di miglioria - Collegio arbitrale - Questioni infondate di costituzionalità.**

(Cost., artt. 3, 102, disp. trans. VI; d. l. 29 marzo 1966, n. 128, art. 1, 3° comma; l. 26 maggio 1966, n. 311, art. unico; r. d. l. 6 luglio 1931, n. 981, artt. 4, 5, 6, 7, 11).

*Sono infondate le questioni di costituzionalità:*

a) *in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, decreto legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311, per la parte in cui rende applicabili alle espropriazioni commesse alle esecuzioni dei piani particoloreggiati indicati nel primo comma, gli artt. 4, 5, 6 e 7 del r. d. l. 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che disciplinano le indennità di espropriazione e i contributi di miglioria da corrispondere in rapporto all'attuazione del piano regolatore della città di Roma;*

b) *in riferimento all'art. 102 e alla VI disposizione transitoria della Costituzione, dell'articolo unico della legge 26 maggio 1966, numero 311, per la parte in cui estende alle espropriazioni stesse l'applicazione dell'art. 11 del r. d. l. 6 luglio 1931, n. 981, che prevede la competenza di un collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie (2).*

## I

(*Omissis*). — La questione è priva di fondamento.

L'obbligo di trasferimento gratuito previsto dall'art. 6 del r. d. l. 6 luglio 1931, n. 981, che approva il piano regolatore di Roma, in realtà non è senza corrispettivo.

Esso sussiste unicamente se al proprietario rimane una parte non inferiore alla metà dell'area residua (terzo comma del predetto art. 6); e quando esiste, il proprietario beneficia, in compenso, di una riduzione del contributo di miglioria imponibile sulla parte residua, in misura equivalente al valore dell'area trasferita (art. 7, primo comma). Cosicché in effetti egli, mediante la riduzione del contributo suddetto, viene ad essere indennizzato per la perdita patrimoniale subita.

Il Comune, in forza dell'art. 1 del r. d. l. 17 ottobre 1935, n. 1987, tenuto ad imporre questo contributo; e pertanto non è supponibile che in concreto il diritto del proprietario resti pregiudicato; tanto più che il logico presupposto della legge è che il contributo di miglioria sulla parte della proprietà che rimane dopo il trasferimento, sia di somma superiore o uguale al valore della parte trasferita.

È il caso di aggiungere che l'art. 24, primo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, invece dell'obbligo di cui si tratta, attribuisce che il Comune può imporre il trasferimento a scomputo del contributo di miglioria; e, pur essendo vero che la norma non si applica in relazione al piano regolatore di Roma del 1931, essa potrebbe nondimeno lasciare arguire che la disposizione impugnata stia fuori dall'orbita dell'art. 42 della Costituzione, per essere un modo di adempimento dell'obbligazione inerente al contributo di miglioria. — (*Omissis*).

## II

(*Omissis*). — 2. - Il dubbio esposto nell'ordinanza prese corpo perchè il collegio speciale non intese congruamente la lettera e la sostanza del decreto-legge denunciato.

Questo altro non fece che determinare l'influenza del nuovo piano regolatore su quelli particolareggiati ancora in pendenza di esecuzione. Ora, regolare l'incidenza di un sistema normativo nuovo su una situazione giuridica costituitasi in precedenza, non vuol dire distaccare la stessa dal suo nesso di derivazione, neanche se alla medesima viene estesa l'applicazione della legge nuova. Tanto più quando, come nella specie, la situazione è mantenuta in collegamento con la legge anteriore, sia pure entro certi limiti, come risulta dal terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge in esame, che ha lasciato sotto il regime di quello del 1931 i piani particolareggiati suddetti, nelle parti non difformi da alcune prescrizioni del nuovo piano. In tal modo l'ordinamento ha rivelato la volontà di non novare la fonte giuridica dei piani, ma di ridurre il contenuto; e ha escluso che l'approvazione del nuovo piano regolatore abbia causato la caducazione di quello precedente, salva la più ristretta efficacia dei piani particolareggiati che vi si applicavano.

Il piano generale del 1965 trovò in fase avanzata di esecuzione quello del 1931; sul fondamento di quest'ultimo già da tempo si erano costituiti vincoli alla proprietà privata, e il decreto legge del 1966 non poteva non tenerli fermi fino al massimo possibile, ad evitare il pregiudizio che avrebbe potuto derivare, all'interesse pubblico, dal vuoto giuridico che, nel caso in cui i piani particolareggiati pendenti fossero divenuti in tutto inefficaci, si sarebbe prodotto fino a quando non aves-

sero avuto effetto quelli nuovi: di regola, del resto, ogni situazione giuridica è governata dalla legge del tempo in cui ebbe a costituirsi.

Non è sostenibile, come invece si è sostenuto, che il decreto-legge impugnato ha inteso negare efficacia a tali piani per il fatto di essersi riferito unicamente ad alcune e non a tutte le loro previsioni, o che esso ha voluto estinguere gli effetti del precedente piano regolatore generale non avendo nominato questo piano, come in altra occasione aveva fatto l'art. 18 del decreto-legge del 1931. Il richiamo solo ad una parte del contenuto dei piani esecutivi ben si spiega: essi venivano parzialmente tenuti in vita, e comunque era sostanzialmente richiamato a tali piani, tanto vero che ai medesimi il decreto-legge impugnato ritorna a riferirsi nel terzo comma del suo art. 1. L'affermazione della persistente efficacia del piano regolatore del 1909, invece che dei suoi piani esecutivi, contiene per implicito l'enunciazione del continuato effetto dei piani medesimi; senza dire che, attorno al 1909, i piani regolatori erano soltanto particolareggiati.

3. - Così essendo, non si può discorrere di estensione della giurisdizione del collegio speciale a controversie nuove, a parte il decidere se controversie nuove possono ritenersi, a tal fine, quelle che potessero proporsi a proposito del piano regolatore nuovo. Le controversie che il decreto-legge denunciato mantiene nella sfera della potestà giurisdizionale del collegio riguardano sempre gli indennizzi per le espropriazioni disposte in dipendenza del piano regolatore del 1931; tanto più che ogni contesa circa i limiti di tale riduzione non rientra nella competenza del collegio speciale, non avendo per oggetto una questione di indennità. Inutilmente perciò il comune ha sollevato il dubbio sulla natura del collegio speciale; dubbio, del resto, infondato, perchè non basta a fare ritenere che quell'organo giurisdizionale sia stato inserito nella struttura della Corte d'appello di Roma la circostanza che esso è « funzionante presso » la medesima e che il suo presidente è « designato » dal primo presidente della stessa.

Le indennità poi che, secondo la legge di conversione, devono essere liquidate sulla base delle regole stabilite nel decreto-legge del 1931, riguardano ugualmente le espropriazioni disposte in forza dei piani particolareggiati dipendenti da quello regolatore approvato con detto decreto, perchè il terzo comma del d. l. del 1966, nel testo modificato in sede di conversione, applica gli artt. 4, 5, 6, 7 e 11 del decreto del 1931 « alle espropriazioni occorrenti alle attuazioni dei piani particolareggiati di cui ai commi precedenti », e quindi ai piani del 1931 rimasti in vigore o ridotti di effetto, non a quelli che derivano dal piano nuovo. Il quale entra in giuoco unicamente come misura dell'effetto ulteriore dei primi, per la *relatio* che si fa ad esso entro un ambito determinato.



Al postutto, se pure i piani particolareggiati del 1931 fossero stati attratti in quello generale del 1965, vi starebbero in posizione *sè stante*, tanto che, non solo le previsioni conformi al piano nuovo *sè stante*, ma anche le altre che, pur contrastando con questo, on sarebbero fra quelle alle quali il primo comma del decreto-legge enunciato ha tolto valore. E non è, d'altronde, in *sè assurdo* che, pur no stesso piano regolatore generale, si contemplino trattamenti differenziati in corrispondenza a situazioni ritenute diverse: nella specie on sarebbe assurdo che i piani particolareggiati pendenti al tempo ell'approvazione di quello generale del 1965, fossero ritenuti in esso *inestati* con l'intero assetto che ricevevano secondo il decreto-legge del 1931, perchè l'inserzione si dovrebbe ravvisare rivolta a porre i piani *endenti* nella cornice dei limiti ai quali si intendeva farli sottostare, non altro che a questo. Cosicchè pure sotto questo profilo l'inserzione stessa, nè farebbe divenire materia relativa al nuovo piano quella he ha per oggetto le controversie sull'indennità dovuta per le espropriazioni di immobili compresi nel piano antico, perchè nessuna norma ettata per il piano nuovo regola la liquidazione delle indennità, nè *ifferenzierebbe* irrazionalmente i criteri stabiliti per tale liquidazione, e diverso è il tempo al quale si deve far risalire l'imposizione dei *incoli* di piano esecutivo, a seconda che essi si sorreggano su quello enerale del 1931 o sull'altro del 1965.

La deduzione dei proprietari espropriati circa una pretesa *irrisoietà* dell'indennizzo previsto dal decreto-legge del 1931, non solo in *sè tesso*, ma anche nel confronto con i criteri applicabili al piano del 1965, non forma oggetto dei profili prospettati dal collegio speciale, e on può essere discussa nell'odierno giudizio. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE**, 5 luglio 1968, n. 83 - Pres. Sandulli - Rel. Verzi - Latteria Sociale di Brignano Gera d'Adda c. Ministero Finanze (Sost. avv. gen. Stato Coronas).

**Imposte e Tasse - I.G.E. - Estimazione semplice - Riscossione non in abbonamento - Difetto di tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., artt. 3, 24 e 113; r. d. l. 9 gennaio 1940, n. 2, art. 52; r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22; d. l. 3 maggio 1948, n. 799, art. 18).

*Poichè la legislazione vigente mantiene implicitamente ferma la competenza del giudice ordinario per le controversie relative alla imposta generale sull'entrata corrisposta mediante marche o versamenti*

*in conto corrente postale, comprese quelle di estimazione semplice, non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 52 del r. d. l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940, n. 762, 22 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016 e modificato con r. d. l. 27 ottobre 1937, n. 2013, 18 del d. l. 3 maggio 1948, n. 799, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione (1).*

(Omissis). — L'ordinanza di rimessione ritiene che, in materia tributaria, le controversie, le quali abbiano per oggetto la estimazione semplice per valutazione induttiva in fatto dei cespiti imponibili, siano tutte escluse dalla competenza della autorità giudiziaria, senza alcuna distinzione fra imposte dirette ed imposte indirette, compresa l'I.G.E. E poichè per le controverse relative all'I.G.E. corrisposta mediante applicazione di marche o mediante versamento in conto corrente non è ammesso neppure il ricorso alle Commissioni tributarie, previsto dall'art. 18 del d. l. 9 maggio 1948, n. 799, limitatamente all'I.G.E. corrisposta in abbonamento, mancherebbe, in tali ipotesi, la tutela giurisdizionale dei diritti derivanti da una eventuale imposizione fiscale basata su una stima erronea, con violazione dei principi enunciati negli artt. 113, 3 e 24 della Costituzione.

La questione non è fondata.

La Corte ritiene che alla imposta generale sulla entrata non sono applicabili nè la norma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, che esclude dalla competenza della autorità giudiziaria le questioni relative all'estimo catastale, ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli; nè la norma dell'art. 22 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1016, e modificato con

---

(1) La questione è stata sollevata d'ufficio con ordinanza emessa il 23 giugno 1966 dal Tribunale di Brescia (*Gazzetta Ufficiale* 15 ottobre 1966, n. 258).

L'Amministrazione delle Finanze, innanzi alla Corte Costituzionale, ha dedotto l'infondatezza della questione, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di I.G.E. riscossa non in abbonamento, anche per le questioni di estimazione semplice, resta stabilita la competenza dell'A.G.O. in virtù del disposto del 2° comma dell'art. 52 legge 762/1940.

La Cassazione ha, infatti, statuito detto principio con numerose sentenze delle Sezioni Unite (27 luglio 1962, n. 2173; 24 giugno 1965, n. 1322; 27 gennaio 1966, n. 315; 3 marzo 1966, n. 628; 12 dicembre 1966, n. 2888).

In dottrina, vedi: MAGNANI, *Dir. e pratica trib.*, 1962, II, 528, BRESCIA, *Giur. it.*, 1965, I, 1, 235.

. d. l. 27 ottobre 1937, n. 2013, che mantiene la competenza della autorità giudiziaria su ogni controversia che non si riferisca a semplice stimazione di redditi.

Per quanto la Corte di cassazione abbia ritenuto nel passato il contrario, numerose recenti sentenze pronunziate a sezioni unite e la più autorevole dottrina affermano che, in materia di I.G.E. — nelle ipotesi nelle quali non è previsto il ricorso alle Commissioni tributarie — le questioni di estimazione semplice rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Ed invero i sopraindicati articoli 6 e 22 — entrambi dettati con riferimento alle imposte dirette — non riguardano affatto l'imposta sull'entrata e comunque per essa non sussistono quelle ragioni che hanno indotto il legislatore ad emanare le ricordate disposizioni. L'estimo catastale, infatti, richiede complessi accertamenti tecnici per stabilire il reddito medio, ordinario e continuativo; il riparto di quota va fatto in base ai vari catasti per provincia e per comuni, icchè non consente alcun accertamento singolo; e le imposte dirette colpiscono il reddito, inteso come periodico aumento di ricchezza. Queste ragioni, che determinano l'esclusione della competenza della autorità giudiziaria, non valgono affatto per l'I.G.E., che è una imposta indiretta, la quale colpisce l'entrata in denaro conseguita da persone fisiche, da persone giuridiche o da enti, nonchè alcuni atti economici relativi al commercio di materie, merci e prodotti.

Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi relativi all'I.G.E., le norme da applicare sono l'art. 52 del r. d. l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940, n. 762, il quale, senza enunciare alcuna limitazione, espressamente stabilisce che contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza e contro il decreto del Ministro per le finanze è consentito gravame dinanzi all'autorità giudiziaria in sede civile; l'art. 18 del d. l. 9 maggio 1948, n. 799, che, affidando alle Commissioni tributarie distrettuali e provinciali la risoluzione in via amministrativa delle controversie relative all'applicazione della imposta sull'entrata corrisposta mediante abbonamento, mantiene implicitamente ferma la competenza del giudice ordinario per le controversie relative alla imposta corrisposta mediante marche o versamenti in conto corrente postale comprese quelle di estimazione semplice; e lo art. 28 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, che conferma le disposizioni vigenti (e cioè quelle relative alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria), per quanto concerne la risoluzione delle controversie in materia di tassa scambi, che in epoca successiva è stata sostituita dalla imposta sull'entrata.

Risultando da quanto sopra esposto che, in materia di estimazione semplice di imposta sull'entrata per le ipotesi sopraindicate, è contenta l'azione davanti al giudice ordinario, la legge assicura la tutela giurisdizionale di cui l'ordinanza lamenta la carenza. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1968, n. 84 - Pres. Sandulli - Rel. Manca - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Agrò) c. Presidente Regione Siciliana (avv. Virga).

**Sicilia - Conflitto di attribuzione - Poteri di decidere i ricorsi gerarchici degli Esattori delle imposte avverso le ordinanze dell'Intendente di Finanza che irrogano pene pecuniarie - Spetta agli organi dello Stato, non della Regione.**

(d. P. R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 38; l. 7 gennaio 1929, n. 4; d. P. R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 150; d. l. 6 novembre 1930, n. 1465, art. 24).

*Poichè la devoluzione alla Regione Siciliana delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie non implica la legittimazione della Regione stessa alla irrogazione delle sanzioni che a tali entrate danno luogo, ne consegue che l'Intendente di Finanza, nell'applicazione delle sanzioni, svolge una funzione statale, non trasferita alla Regione, e che appartiene al Ministro delle Finanze la competenza a decidere i ricorsi avverso le ordinanze dell'Intendente di Finanza (1).*

(Omissis). — 2. - Osserva la Corte che la questione fondamentale per la risoluzione del conflitto è se la devoluzione alla Regione delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie implichi la legittimazione della Regione stessa alla irrogazione delle sanzioni che a tali entrate danno luogo.

Ritiene la Corte che al quesito debba darsi risposta negativa.

L'assegnazione dei proventi di determinate pene pecuniarie ad un ente, anche se fornito, come la Regione, di potestà legislativa e tributaria, non è attribuzione all'ente del potere di irrogare le pene stesse. È appena il caso di osservare che se, per ipotesi, fosse attribuito a un determinato ente pubblico il provento di multe o ammende previste dalla legge penale, non per questo sarebbe attribuita all'ente la potestà pu-

---

(1) Il conflitto è sorto a seguito della circolare dell'assessore per le finanze 21 luglio 1967, n. 18459, con la quale si affermava la competenza dell'Assessorato Regionale per le Finanze a decidere i ricorsi avverso le ordinanze degli Intendenti di Finanza. Tale circolare è stata dalla Corte annullata con la sentenza in rassegna.

Prima dell'entrata in vigore del d. P. R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria, e nella vigenza del d. lg. 12 aprile 1948, n. 507, la Corte aveva risolto analogo conflitto, con sentenza del 24 giugno 1965, n. 48 (in questa *Rassegna*, 1965, I, 865), affermando sempre la competenza statale. Cfr. pure le sentenze 26 gennaio 1957, n. 11 e 16 novembre 1960, n. 61 in *Foro it.*, 1957, I, 340 e 1960, I, 1855.

itiva, anche a prescindere dal carattere esclusivamente statale di tale potestà.

Nè si potrebbe, nel caso in esame, invocare il parallelismo, già rilevato in precedenti sentenze di questa Corte, tra spettanza di un tributo e potestà tributaria, inteso nel senso che, di massima, l'ente a cui spetta il tributo può disporre intorno ad esso, sempre nei limiti e secondo i principi dell'ordinamento tributario generale, e svolgere la connessa attività amministrativa. A parte che è da distinguere la potestà di imposizione dal diritto al provento di un tributo imposto da un altro ente, nel caso in esame non si tratta di entrate tributarie, e neanche connesse a tributi (come le soprattasse e gli interessi di mora, il carico del contribuente), ma si tratta di proventi derivanti dall'esercizio di una potestà diversa dalla tributaria, e precisamente dall'esercizio di un potere sanzionatorio, che, se ha per oggetto attività che si svolgono in materia tributaria, si distingue però dal potere di imposizione e di riscossione di tributi, ed è regolato da un proprio ordinamento.

Nessun argomento può trarsi, pertanto, dalla considerazione che il decreto n. 1074 del 1965 ha trasferito alla Regione le funzioni esecutive ed amministrative ad essa spettanti in materia tributaria, per cui dopo l'entrata in vigore di esso, gli esattori non riscuoterebbero più i tributi di spettanza statale e competerebbe alla Regione ogni potestà amministrativa connessa alle imposte dirette.

Già nella sentenza n. 48 del 1965 fu rilevato che, pur essendo passata alla Regione siciliana la materia della riscossione dei tributi e la organizzazione del servizio esattoriale, nella materia trasferita non erano comprese quelle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione del rapporto esattoriale che danno luogo all'applicazione di sanzioni amministrative, e in particolare alla irrogazione delle cosiddette pene pecuniarie, e che costituiscono un sistema, unitariamente disciplinato, di attività sopraordinate al servizio di riscossione, nel quale non possono essere considerate confuse. Pertanto, si ritenne che alla Regione non fossero state attribuite le funzioni relative all'irrogazione delle dette sanzioni, non già per la ragione che non fossero state ancora trasferite le funzioni spettanti alla Regione in materia tributaria, e neanche per la ragione che l'applicazione di quelle sanzioni sia di esclusiva competenza dello Stato (questione rimasta al di fuori della pronuncia), ma perchè esse sono funzioni sostanzialmente distinte da quelle che avevano formato oggetto del trasferimento. E ciò si deduceva dalla sostanziale diversità dell'attività sanzionatoria e dell'attività di riscossione, risalente alla distinzione tra potestà sanzionatoria e potestà tributaria; dal diverso livello a cui si esplicano le predette attività; dal carattere unitario dell'ordinamento delle attività sanzionatorie in materia fiscale, che costituisce un sistema organico, differenziato dall'or-

dinamento dell'imposizione e della esazione dei tributi, e che ha il suo testo fondamentale nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente « norme generali » per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

Le stesse ragioni valgono rispetto alla norma dell'art. 3 del decreto n. 1074 del 1965, che si è limitata ad assegnare alla Regione le entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Anche se, per ipotesi, il trasferimento alla Regione del predetto potere sanzionatorio fosse consentito dall'ordinamento generale, esso avrebbe richiesto una esplicita attribuzione, che non è compresa nell'attribuzione dei proventi. Vi è un salto logico nel passaggio dalla esatta affermazione che il citato art. 3 ha derogato, per quanto riguarda la Regione siciliana, agli artt. 24 del d. l. n. 1465 del 1930 e 150 del d. P. R. n. 858 del 1963 (che attribuiscono quei proventi allo Stato) alla affermazione che sia stato trasferito il potere di applicare le sanzioni, come vi è un salto logico nel passaggio dall'affermazione che, col decreto n. 1074 del 1965, si è avuto il trasferimento delle funzioni spettanti alla Regione, all'affermazione che sia di spettanza di questa, non il provento, ma l'applicazione delle sanzioni.

Non può pertanto ritenersi che l'esercizio del potere sanzionatorio, previsto e regolato dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, a cui si richiama l'art. 20 del t. u. sulla riscossione delle imposte dirette (d. l. 6 novembre 1930, n. 1465), abbia formato oggetto delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in esame, allo stesso modo che non aveva formato oggetto delle precedenti norme sul regolamento provvisorio dei rapporti tra Stato e Regione in materia finanziaria.

Ne consegue che l'Intendente di finanza, nell'applicazione delle sanzioni, svolge una funzione statale non trasferita alla Regione.

È inoltre da tener presente che le funzioni esattoriali non riguardano soltanto la riscossione di tributi di spettanza regionale.

4. - Ulteriore, e diretta, conseguenza delle esposte considerazioni è che appartiene tuttora al Ministero delle finanze la competenza a decidere i ricorsi in materia.

Va osservato a questo proposito che non è pertinente, ai fini del presente giudizio, stabilire se, col disporre che la Regione si avvale degli organi periferici dello Stato per l'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, si sia istituito un rapporto di dipendenza gerarchica. A parte che la questione non avrebbe in nessun caso rilievo, perchè un ricorso amministrativo potrebbe essere stabilito dall'ordinamento anche in mancanza di esso (cosiddetto ricorso gerarchico improprio), la definizione del rapporto tra organi dello Stato e Regione può avere importanza in relazione alle funzioni di spettanza di quest'ultima svolte dai primi, non già in relazione a quelle funzioni che, per essere rimaste dello

ato, non possono essere svolte che dagli organi dello Stato come li, e non come organi di cui si avvale la Regione.

Uguualmente estranea alla presente controversia è la classificazione dell'atto dell'Intendente come atto amministrativo o come atto parajurisdizionale. Certo la Regione può avvalersi degli organi dello Stato lo per lo svolgimento di attività amministrative (« per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative », dice l'art. 8); ma non basta la natura amministrativa dell'atto per dedurre la competenza della Regione, richiedendosi che si tratti di attività amministrativa a questa spettante ».

Le ragioni innanzi indicate escludono che tale sia l'attività dell'Intendente nell'applicazione delle sanzioni, in qualunque modo possa essere qualificata, non essendo passata alla Regione la competenza relativa per effetto di una norma che ha soltanto disposto l'attribuzione alla Regione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse.

Si deve dunque concludere che, ferma restando la competenza della Regione in materia di riscossione dei tributi ad essa assegnati, sicchè l'attività relativa all'applicazione delle pene pecuniarie di cui la legge n. 4 del 1929, richiamata dall'art. 150 t. u. del 1963 sulla riscossione delle imposte dirette, è rimasta attività statale, l'Intendente di finanza agisce, nello svolgimento di essa, come organo dello Stato nell'esercizio di una funzione statale. Spetta quindi al Ministro delle Finanze la decisione dei ricorsi contro i suoi atti, come disposto dall'art. 24, quarto comma, del d. l. 6 novembre 1930, n. 1465. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE**, 5 luglio 1968, n. 85 - *Pres. Sandulli - Rel. Manca - Caserotti (avv. Bussi) c. I.N.A.I.L. (avv. Flamini, Magno, Cataldi) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Coronas)*.

**Infortunati sul lavoro - Rendita ai superstiti - Presentazione della domanda - Termine di trenta giorni - Illegittimità costituzionale.**  
(Cost., artt. 24, 38, 113; r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 28).

*In riferimento agli articoli 24, primo comma, e 38 della Costituzione, è incostituzionale l'art. 28 del r. d. 17 agosto 1935, n. 1765 contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortunati sul lavoro e delle malattie professionali) nella parte in cui stabilisce la domanda dei superstiti del lavoratore deceduto a causa dell'in-*

fortunio, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte (1).

(*Omissis*). — 2. - Osserva la Corte che, prescindendo dall'art. 113 della Costituzione, non applicabile al caso (poichè non ricorre l'ipotesi di impugnazione di un atto amministrativo), il dubbio deve ritenersi fondato, contrariamente all'assunto della difesa dell'Istituto e dell'Avvocatura dello Stato, in riferimento alle altre norme costituzionali, richiamate dal tribunale: all'art. 24 che, nel primo comma, concerne, in via generale, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi (vedasi la sentenza di questa Corte n. 83 del 1966); ed all'art. 38, in quanto i precetti, in esso contenuti, sono dettati per assicurare ai lavoratori infortunati e, indirettamente ai loro superstiti, le provvidenze assistenziali nell'articolo stesso menzionate.

3. - Al riguardo non si può disconoscere la validità delle ragioni addotte nell'ordinanza.

Si accenna, infatti, al turbamento di carattere psicologico ed affettivo che la morte di un congiunto suscita, di norma, nell'ambito della

---

(1) Il giudizio è stato introdotto con ordinanza emessa il 7 luglio 1966 del Tribunale di Trento (*Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1966, n. 271).

L'Avvocatura ha rilevato, in via preliminare, che l'art. 28 del r. d. n. 1765/35 resta al di fuori del campo di applicazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione, in quanto mentre tali norme costituzionali si riferiscono alla tutela giurisdizionale, esso si esaurisce nell'assoggettare ad un congruo termine di decadenza la presentazione di una domanda diretta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento cui l'interessato ritenga di avere diritto, salvo, ove il contenuto di tale provvedimento non sia favorevole all'istante l'esperimento dei mezzi di tutela giuridica consentiti dalla legge. Il termine, cioè, non attiene ad un procedimento giurisdizionale ma amministrativo.

La Corte non ha ritenuto di dover motivare specificamente sul punto ma, affermata la fondatezza della questione in riferimento all'art. 24, primo comma, si è limitata a richiamare, in parentesi, la sentenza n. 83 del 1966 (in questa *Rassegna*, 1966, I, 780).

Nella sentenza citata in motivazione concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 236 t. u. delle imposte dirette — il quale vieta al debitore esecutato ogni contestazione sul valore dei beni staggiti nella esecuzione esattoriale —, il principio di cui al primo comma dell'art. 24 Cost. è posto in stretta correlazione all'art. 113 Cost., nel senso che, quando si contesti la legittimità di un atto amministrativo non può essere esclusa o limitata la tutela giurisdizionale.

Sembra, perciò, che il richiamo alla sentenza n. 83 del 1966 non sia, nella fattispecie, conferente, soprattutto in considerazione del fatto che la Corte ha escluso l'applicabilità al caso in esame dell'art. 113 della Costituzione.

Ciò non esclude che l'illegittimità costituzionale della norma sia stata esattamente dichiarata sotto il profilo della violazione dell'art. 38 della Costituzione.

R. CANANZI



amiglia, con ripercussioni innegabili sull'attività che i superstiti devono svolgere sollecitamente, per salvaguardare i loro interessi patrimoniali, ricollegati all'evento luttuoso; attività che può trovare maggiore difficoltà di espletamento, anche nell'eventuale scarsa conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari da parte dei superstiti. Ragioni queste che già concorrono a far fondatamente dubitare della ongruità del termine di un mese stabilito dalla disposizione impugnata, ed assumono, nel caso, maggiore rilievo se si considera che detto termine decorre dalla data della morte del lavoratore che già gode della rendita. Da un elemento di fatto cioè che prescinde dalla possibilità che del decesso non sia pervenuta tempestivamente notizia agli interessati. Il che può accadere quando, come nella specie, la morte avvenga in località diversa da quella dell'abituale residenza dell'infortunato, ovvero quando l'evento si è verificato in circostanze tali da renderne difficile la conoscenza da parte della stessa pubblica Autorità. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE**, 5 luglio 1968, n. 86 - *Pres. Sandulli - Rel. Branca - Amaducci ed altri* (n. c.).

**Procedimento penale - Istruzione preliminare - Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica - Questione di costituzionalità - Parzialmente fondata.**  
(Cost., artt. 3, 24; c. p. p. art. 232).

**Procedimento penale - Istruzione preliminare - Sommatoria informazioni della polizia giudiziaria - Illegittimità costituzionale parziale.**  
(Cost., artt. 3, 24; c. p. p. art. 225).

**Procedimento penale - Forme dell'istruttoria sommaria - Riferimento all'istruzione preliminare - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**  
(Cost., artt. 3, 24; c. p. p. art. 392, 1° comma).

**Procedimento penale - Istruzione formale e sommaria senza previa contestazione del fatto o interrogatorio dell'imputato - Proscioglimento - Interesse al giusto procedimento - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**  
(Cost., artt. 3, 24; c. p. p. 395).

*È incostituzionale l'art. 232 c. p. p., in riferimento all'art. 24 della Costituzione nella parte in cui consente al procuratore della Repubblica il compimento di atti di polizia giudiziaria senza l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale (1).*

(1-4) Le questioni sono state sollevate con ordinanze del giudice istruttore del Tribunale di Bologna del 18 novembre 1966 (*Gazzetta Ufficiale*

Anche l'art. 225 c. p. p., sempre in riferimento all'art. 24 della Costituzione, è incostituzionale nei medesimi limiti (2).

La questione di costituzionalità dell'art. 392, primo comma, è manifestamente infondata, in quanto tale articolo, a seguito della sentenza n. 52 del 1965 della Corte Costituzionale e della dichiarata incostituzionalità parziale degli artt. 225 e 232 del codice di procedura penale, rende estensibile le garanzie degli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso codice alla istruzione sommaria e, perciò, anche alle indagini di polizia giudiziaria (3).

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 395, ultimo comma, del codice di procedura penale che ammetteva, fuori dei tre casi ivi indicati, il proscioglimento senza interrogatorio e senza contestazione del fatto, in conseguenza della sentenza n. 151 del 1967 della Corte Costituzionale e della dichiarata incostituzionalità parziale degli artt. 225 e 232 c. p. p. (4).

(Omissis). — 2. - L'art. 232 del codice di procedura penale è denunciato perchè consente al procuratore della Repubblica di procedere a quegli atti di polizia giudiziaria che si svolgono senza le garanzie previste, per l'istruzione formale, dagli artt. 304, 304 quater c. p. p..

Si tratta delle c. d. indagini preliminari che il P. M. avvia subito dopo la *notitia criminis* e che precedono la vera e propria fase istruttoria, formale o sommaria. Esse, notoriamente, possono limitarsi alla assunzione o alla ricerca di indizi o di sommarie informazioni testimoniali; ma spesso consistono in tipici atti istruttori (interrogatorio, ricognizioni, ispezioni, confronti, perquisizioni) che danno luogo a processi verbali direttamente utilizzabili nel corso ulteriore del giudizio.

Questi atti, a parte certa loro sommarietà, non differiscono sostanzialmente da quelli in cui si concreta la vera e propria istruzione e perciò possono condurre il processo su binari dai quali più tardi non sarà facile uscire: basti pensare a ispezioni non facilmente ripetibili, a ricognizioni compiute nell'ansia di individuare rapidamente il colpevole, a interrogatori condotti febbrilmente nel clima d'allarme cagio-

---

25 marzo 1967, n. 77), del 30 gennaio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 1967, n. 157) e del 31 gennaio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1967, n. 144).

La sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 1961 è pubblicata in *Foro it.*, 1965, I, 1160; la sentenza n. 151 del 1967 è pubblicata in questa *Rassegna*, 1968, I, 11.

In dottrina, sulle garanzie del prevenuto nell'istruzione preliminare, v. BELLAVISTA, *Studi sul processo penale*, 1952, 121; G. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, 1968, II, 41 segg.; G. LEONE, *Trattato dir. proc. penale*, I, 83.

La sentenza è stata annotata da G. FOSCHINI, *Diritti della difesa ed istruzione preliminare (L'incidente di istruzione)*, *Foro it.*, 1968, I, 2047.

ato dal delitto. Il modo come le indagini vengono eseguite, gli strumenti dei quali è costretto a servirsi l'inquirente, l'assenza di vera collaborazione da parte dell'indiziato (se c'è) e di chi lo assiste possono compromettere irrimediabilmente la sorte del giudizio. Invece, se quegli stessi atti fossero compiuti nel corso dell'istruzione formale, si svolgerebbero quasi tutti alla presenza dei difensori delle parti e i documenti, che ne registrano l'andamento e le conclusioni, compresi i processi verbali degli interrogatori, sarebbero depositati presso la cancelleria a presidio d'un aperto esercizio del diritto di difesa; nel nome del quale un'analoga disciplina accompagna necessariamente anche la istruzione sommaria in virtù dell'art. 390 c. p. p. e dopo che questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 392, primo comma, c. p. p. (sentenza n. 52 del 1965).

La differenza tra la fase dell'istruzione sommaria, che offre al revenuto (se c'è un prevenuto) le garanzie previste negli artt. 390, 304 bis e 304 quater, e quella precedente, che le ignora, non trova deguata giustificazione dinanzi all'art. 24, secondo comma, della Costituzione: non è giustificata dall'urgenza di raccolta delle prove poichè la norma impugnata si applica anche fuori dei casi che esigono rapidi interventi, mentre a tali casi provvede comunque l'art. 304 ter del codice di procedura penale; nè dalla natura delle operazioni, dato che queste non differiscono da quelle di cui è fatta l'istruttoria, nè dalla loro estraneità al vero e proprio giudizio, chè questo sarebbe un motivo troppo formalistico, per di più contraddetto dalla partecipazione del magistrato a quegli atti.

Anzi proprio il potere, conferito dalla legge al P. M., di compierli nella fase preparatoria invece che durante l'istruzione (il cui inizio molto spesso è difficile da cogliere) accentua l'incostituzionalità della norma denunciata: l'ampiezza del diritto di difesa, che la Costituzione garantisce in ogni stato e grado del procedimento, non può dipendere dalla mera discrezionalità dell'inquirente, portato dalla natura delle sue stesse funzioni ad allungare talvolta la fase preliminare in confronto con quella istruttoria. Il che ha avvertito esattamente l'ordinanza di rinvio. Perciò la denuncia è da accogliere, purchè si avverta come, quanto alla nomina del difensore, la norma, che occorre applicare nella fase preparatoria, sia l'art. 390, dettato appunto per l'istruzione condotta dal P. M., e non l'art. 304, relativo a quella del giudice.

3. - L'incostituzionalità parziale dell'art. 232 travolge parzialmente anche un'altra delle norme impuginate, cioè l'art. 225 del codice di procedura penale che, in certi casi, consente il compimento di veri e propri atti istruttori ad iniziativa degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Qui la gravità degli interventi non promossi dal P. M. sembrerebbe giustificata dalle ragioni della flagranza o dell'urgenza, mentre la violazione del diritto di difesa parrebbe evitata dall'obbligo di osservare

le norme sull'istruzione formale e di trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica; ma la realtà è ben diversa.

La tensione derivante dalla delicatezza delle funzioni, il proposito di scoprire rapidamente i colpevoli, accentuato in soggetti che con l'attività di polizia giudiziaria alternano compiti di polizia di sicurezza, il timore (connaturato a questa stessa situazione) di non reperire o perdere le prove, la difficoltà d'uno stretto controllo da parte del procuratore della Repubblica portano spesso, nell'applicazione pratica, ad allargare il concetto d'urgenza o di flagranza: sì che, al di là della previsione legislativa, il diritto di difesa è sacrificato a esigenze che si rivelano talora insussistenti e per le quali d'altra parte bastano le norme dell'istruzione, saggiamente conciliando l'esercizio di quel diritto con le assolute necessità del processo, comprese quelle dell'urgenza (art. 304 *ter*, ultimo comma, e 304 *quater*, penultimo comma).

Inoltre secondo la norma impugnata la disciplina dell'istruzione formale può estendersi alle indagini preliminari solo « per quanto è possibile », cioè praticamente a discrezione dell'autorità di polizia giudiziaria; tanto è vero che, per le ragioni dell'urgenza e sull'esempio delle operazioni compiute per incarico del P. M., si nega proprio l'applicabilità, a quelle indagini, degli artt. 304 *bis*, 304 *ter* e 304 *quater* c. p. p., vale a dire delle norme che sono state introdotte recentemente a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa: e non è dubbio che ciò contrasti con l'art. 24 della Costituzione; così come vi contrasta l'affermata inestensibilità, ricavabile a quanto pare dalla stessa disposizione impugnata, del precetto relativo alla nomina del difensore (precetto che tuttavia, in una fase di indagini analoghe a quelle del P. M., è anche in questo caso l'art. 390, non l'art. 304 additato dal giudice *a quo*).

Per sfuggire alla denuncia di incostituzionalità non varrebbe rilevare che quelle operazioni, compendosi prima del giudizio, sarebbero fuori da « ogni stato e grado » del processo: all'opposto, a parte che quanto s'è detto sull'attività del P. M. può ripetersi *a fortiori* per le iniziative della polizia giudiziaria, tali atti non sono estranei al giudizio poichè rientrano in indagini preordinate a una pronuncia penale e si traducono in processi verbali di cui è consentita la lettura nel dibattimento (art. 463 c. p. p.).

D'altronde la dichiarazione di illegittimità parziale dell'art. 225 non preclude alla polizia giudiziaria lo svolgimento di proprie indagini, ma pone limiti a quelle che si risolvono in veri e propri atti istruttori da utilizzare direttamente nel processo. A questo proposito vedrà il giudice ordinario come la disciplina dell'istruzione e il precetto dell'art. 390 si possano realizzare, soprattutto nell'eventualità che il prevenuto non risponda all'invito di scegliersi un difensore; ad ogni modo, anche se risultasse che di regola occorrerà l'intervento del magistrato,

inconveniente, a giudicare dall'esperienza d'altri Paesi, non sarebbe l'eccessiva gravità: il diritto di difesa, in un ordinamento che vieta di considerare colpevole chi non abbia subito una condanna definitiva, al bene il sacrificio d'una maggiore speditezza delle indagini. — *Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE**, 5 luglio 1968, n. 87 - Pres. Sandulli - Rel. Fragali - Cavalca (n. c.) c. Cavalca (n. c.).

**Procedimento civile - Interdizione e inabilitazione - Immediato rigetto dell'istanza su richiesta del Pubblico Ministero - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., artt. 24, 2° comma, e 111; c. p. c., art. 713, 1° comma).

*È incostituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 713, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, nella parte in cui permette al Tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza istituire il contraddittorio con la parte istante, la domanda di interdizione o di inabilitazione ove il pubblico ministero ne faccia richiesta (1).*

---

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza 14 luglio 1967 dal presidente del Tribunale di Milano (*Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 1967, n. 307) decisa con procedimento in camera di consiglio non essendovi stata costituzione di parte.

La Corte richiama la precedente sentenza, 12 luglio 1965, n. 70 concernente, in materia di filiazione, il giudizio di delibazione della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità (art. 274 c. p. c.). Tale ultima sentenza pubblicata in questa *Rassegna*, 1965, I, 886, con nota. In dottrina, sui due tipi di provvedimenti, cfr. ANDRIOLI, *Commento*, IV, 1964, 355.

**CORTE COSTITUZIONALE**, 5 luglio 1968, n. 88 - Pres. Sandulli - Rel. Capalozza - imp. Bettuzzi, Capelli (n. c.) - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Casamassima).

**Sicurezza pubblica - Sala da giuoco - Tabella di giuochi vietati - Obbligo di esposizione - Sanzione penale - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost., art. 25, 2° comma; r. d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, 1° comma).

*È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, primo comma, del t. u. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con*

r. d. 18 giugno 1931, n. 773, il quale impone all'esercente di una sala da biliardo o da giuoco di tenere esposta la tabella, vidimata dal questore, con l'indicazione dei giuochi d'azzardo e di quelli vietati nel pubblico interesse, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione (1).

(*Omissis*). — 2. - Nel merito la questione è infondata.

La denunciata disposizione, infatti, impone allo esercente di una sala da biliardo o da giuoco di tenere esposta la tabella, vidimata dal questore, con l'indicazione dei giuochi d'azzardo e di quelli vietati nel pubblico interesse. Si tratta di un obbligo di fare che prescinde dal contenuto (pur se fosse parzialmente illegittimo) della tabella stessa.

Ne consegue che, ai fini del giudizio, non sorge il problema della legittimità dell'attribuzione al questore del potere di compilare — in un modo che è solo parzialmente discrezionale — la tabella dei giuochi d'azzardo e di quelli vietati nel pubblico interesse.

D'altro canto, l'obbligo di esposizione della tabella — nella quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 110 del t. u., deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse — si risolve in una garanzia sia per l'esercente che per il giuocatore per lo meno per quanto concerne l'avvertimento che taluni giuochi sono vietati.

Se, poi, la tabella del questore include, illegittimamente, tra i giuochi non consentiti, un giuoco che non possa essere considerato tale, soccorre, in favore del trasgressore alle prescrizioni della tabella, la garanzia giurisdizionale del sindacato dello stesso giudice penale.

Quanto, poi, all'esercente, egli ha la possibilità di impugnare la indabita inclusione di un giuoco nella tabella, attraverso i normali rimedi giurisdizionali. — (*Omissis*).

---

(1) La questione è stata introdotta con ordinanza emessa il 23 novembre 1966 dal pretore di Imola (*Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1967, n. 51).

Vedi in argomento: Corte Cost., 23 marzo 1966, n. 26, Corte Cost. 27 giugno 1966, n. 73, in questa *Rassegna*, 1966, I, 489, con nota di richiami.

Sull'art. 110 t. u. delle leggi di P. S., vedi Corte Cost. 9 luglio 1963, n. 125.

## GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 settembre 1968, n. 3022 - Pres. Scarpello - Rel. D'Armiento - P. M. Pedote (conf.) - Fucciarelli (avv. Cochetti) c. Ministero Difesa (avv. Stato Soprano).

**Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato - Estensione e limiti.**

(t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, n. 1).

*La giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di pubblico impiego si estende a tutte le controversie anche di contenuto patrimoniale, le quali nel rapporto di impiego trovano il loro titolo necessario, ossia a tutte le controversie, in cui il rapporto medesimo, considerato nella sua costituzione e nel suo svolgimento, funziona da momento genetico diretto ed immediato della pretesa fatta valere in giudizio; detta giurisdizione deve invece negarsi tutte le volte che la pretesa fatta valere in giudizio sia basata non già sulla violazione di diritti nascenti da quel rapporto, bensì sulla violazione di diritti assoluti alla vita ed all'integrità personale, pure se connessi con il rapporto stesso: in tal caso il rapporto di impiego non può essere il fondamento della domanda perchè va considerato come una mera occasione rispetto al petitum sostanziale, il quale trova la sua causa nella violazione del generale principio del neminem laedere, alla cui osservanza è tenuta pure la pubblica Amministrazione (1).*

---

(1) In questa massima si ribadisce un principio più volte affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione: cfr. Cass., Sez. un., 17 febbraio 1964, n. 349, in *Foro it.*, 1964, I, 1178 ed *ivi* nota 1; nonché, Cass., Sez. un., 22 luglio 1966, n. 1988, in *Giur. it.*, 1967, I, 1925 ed *ivi* nota 1. È importante peraltro rilevare che la pratica applicazione di tale principio può facilmente ricondurre alla teoria della prospettazione ed a conseguenze inaccettabili: v. in proposito nota 1 a Cass., Sez. un., 20 dicembre 1967, n. 2981, in questa *Rassegna*, 1967, I, 974. Nella specie, comunque, del principio in questione è stata fatta ineccepibile applicazione con l'affermazione della giurisdizione esclusiva per un caso, in cui si chiedeva il risarcimento del danno in relazione al mancato riconoscimento, da parte degli organi sanitari preposti alla funzione di controllo, di uno stato di malattia del dipendente, che, dopo aver ripreso servizio, aveva avuto un aggravamento, cedendo.

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 settembre 1968, n. 3028 - Pres. Tavolaro S. - Rel. Speciale - P. M. Criscuoli (conf.) - Ministero del Tesoro (avv. Stato Bronzini N.) c. Giovannini (avv. Danese) Bertozzi ed altri (avv. E. e F. Biamonti).**

**Competenza e giurisdizione - Impugnazioni civili - Ricorso in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato - Termini - Decorrenza.**

(Cost., art. 111; c. p. c., artt. 325 secondo comma, 326, 360, n. 1, e 362, primo comma; r. d. 17 agosto 1907, n. 642, art. 87, primo e secondo comma).

**Competenza e giurisdizione - Danni di guerra - Indennizzo a favore dei proprietari di navi requisite o noleggiate dallo Stato - Interesse legittimo - Giurisdizione del Consiglio di Stato.**

(r. d. l., 28 aprile 1937, n. 707; l. 13 luglio 1939, n. 1154; r. d. l. 23 novembre 1939, n. 1939; l. 3 aprile 1941, n. 499; r. d. 2 febbraio 1943, n. 127; l. 17 dicembre 1953, n. 968; l. 29 settembre 1967, n. 955).

*Le decisioni dei Giudici speciali sono impugnabili mediante ricorso per cassazione nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica della decisione ad istanza di parte e non dalla semplice comunicazione informativa (per estratto) della decisione stessa (1).*

*Sussiste la giurisdizione del Consiglio di Stato in ordine alla applicabilità delle provvidenze, dettate per i danni di guerra, alle navi e ai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei rischi di guerra da parte dello Stato o comunque assicurati contro tali rischi nonchè alle navi requisite per acquisto (2).*

(Omissis). — Il Giovannini ha eccepito, nella memoria, la irricevibilità del ricorso, assumendo che esso avrebbe dovuto essere proposto nel termine di 60 giorni dalla comunicazione fatta, d'ufficio, all'Autorità amministrativa interessata, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 87, primo comma, del Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato,

---

(1) Giurisprudenza ormai costante delle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Cfr., oltre alla sentenza citata in quella di cui si tratta, Cass., Sez. un., 15 giugno 1967, n. 1391, in questa *Rassegna*, 1967, I, 750, ed *ivi* 751, nota 1, con ampi richiami giurisprudenziali e di dottrina anche sull'applicabilità o meno alle decisioni del Consiglio di Stato del termine di decadenza, di cui all'art. 327 c. p. c.

(2) La questione sollevata dall'Amministrazione ricorrente in ordine alla improponibilità delle domande tendenti ad ottenere l'indennizzo per i danni di guerra nei casi di cui si tratta è venuta meno con la pubblicazione della legge n. 955 del 1967, della quale le Sezioni unite della Corte di Cas-



provato con r. d. 17 agosto 1907, n. 642. Nella specie tale comunicazione è stata fatta il 6 aprile 1966, mentre il ricorso è stato notificato il 4 aprile 1967, quando i 60 giorni erano abbondantemente decorsi. Quindi il ricorso sarebbe stato proposto tardivamente.

L'eccezione è assolutamente priva di fondamento. Invero, secondo disposto dell'art. 362 c. p. c., le decisioni dei giudici speciali sono impugnabili mediante ricorso per cassazione nel termine di cui all'art. 325, secondo comma, dello stesso codice, cioè nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza. Coordinando tale disposizione con quelle del ricordato Regolamento, che anch'esso prevede la notifica della decisione da farsi ad istanza delle parti interessate (secondo comma dell'art. 87), è da ritenere che il termine per proporre ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato decorra non alla comunicazione prevista dal primo comma dell'art. 87, che ha una funzione meramente informativa, ma dalla notificazione prevista dal secondo comma dello stesso articolo, come è stato sempre ritenuto da questa Suprema Corte (v. da ultimo: Cass., S. U., 21 giugno 1968, numero 2072).

Nel caso in esame la decisione del Consiglio di Stato non è stata notificata: quindi, al momento della proposizione del ricorso, la decorrenza del termine di 60 giorni non si era neppure iniziata.

Con l'unico mezzo il ricorrente, premesso che, di fronte ad una domanda proposta contro la Pubblica Amministrazione, è preliminare l'esame della sua proponibilità attraverso un'indagine diretta a stabilire se esista una fattispecie astratta entro cui possa ricondursi quella concreta, sì da potersi ipotizzare un diritto o un interesse legittimo che possa essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione stessa, deduce che, a tal fine, si deve riesaminare la questione sulla quale si è pronunciato il Consiglio di Stato, e cioè se una volta chiuso il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i proprietari delle navi negoziate o requisite, e perdute per cause di guerra, mediante la liquidazione degli indennizzi previsti dalle leggi speciali concernenti il noleggio, la requisizione e l'assicurazione obbligatoria per i rischi di

---

azione hanno fatto applicazione in questa e nell'altra sentenza di pari data n. 3025 sulla base dei principi dell'*jus superveniens* nei sensi precisati nella motivazione. Di tale legge le sezioni unite hanno pure affermato il carattere retroattivo. Dunque, il principio riportato in massima, con riferimento all'accennata questione, comprende pure per implicito l'affermazione dell'applicabilità nei casi anzidetti dell'indennizzo per danni di guerra, di detrazione, comune, di quanto già percepito dagli interessati, ad altro titolo, così come è stabilito espressamente nella legge citata. La questione, peraltro, era stata già affermativamente risolta dal Consiglio di Stato (Ad. plen. 5 aprile 1966, n. 10, in questa *Rassegna*, 1966, I, 877 e, per esteso, in *Foro it.*, 1967, III, 15, con nota di G. C.).

guerra, i proprietari possano chiedere una nuova liquidazione, in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, a titolo di danni di guerra. Questo, secondo il ricorrente, sarebbe da escludere e quindi ricorrerebbe una ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per improponibilità della domanda.

La questione sollevata dal ricorrente deve ormai ritenersi superata, a seguito della emanazione, nelle more del giudizio, della legge 29 settembre 1967, con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. L'art. 8, primo comma, stabilisce: « Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche ai danni subiti dalle navi e dai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei rischi di guerra da parte dello Stato o, comunque, assicurati contro i detti rischi, nonchè alle navi requisite per acquisto, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 del r. d. 2 febbraio 1943, n. 127. Le indennità già percepite sono detraibili, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dall'indennizzo o dal contributo, da liquidare per ogni singolo natante da considerarsi unico cespite ».

Quale che fosse, in base alle disposizioni anteriori, la soluzione da dare al quesito che il Consiglio di Stato è chiamato a risolvere, cioè se i proprietari di navi requisite in uso o noleggiate dallo Stato, e andate perdute per cause belliche (come quelle di cui si discute), potessero invocare l'applicazione a proprio favore delle disposizioni relative al risarcimento dei danni di guerra, è ormai evidente che tale possibilità non può più essere contestata. Nella sua relazione al disegno di legge il Ministro proponente — dopo aver posto in rilievo l'opportunità di provvedere ad una più completa disciplina della materia relativa ai danni derivati da fatti di guerra durante l'ultimo conflitto, per eliminare lacune e contrasti di interpretazione, e dopo avere riferito le differenti opinioni che si erano manifestate circa l'applicabilità della legge 27 dicembre 1953, n. 968 alle navi requisite in uso o noleggiate dallo Stato ed a quelle obbligatoriamente assicurate contro i rischi di guerra — rilevava che le indennità a suo tempo corrisposte per la perdita dei natanti in questione, sulla base delle disposizioni concernenti la requisizione o il noleggio di navi da parte dello Stato, ovvero l'assicurazione obbligatoria delle stesse, non coprivano interamente il danno subito, trattandosi di provvidenze limitate ad una certa quota del valore del natante. Si reputava, perciò, giustificato un intervento risarcitorio per la parte residua, secondo i criteri fissati dalla legge n. 968 del 1953.

La intenzione chiaramente espressa dal proponente trova esatto riscontro nella norma emanata.

Si discute, fra le parti, se si tratta di una disposizione innovativa o interpretativa. Ma la questione non ha alcuna rilevanza, nella specie, poichè quello che importa, ai fini della decisione, è che si tratta di

na norma indubbiamente retroattiva, essendo diretta a regolare situazioni determinatesi nel corso del passato conflitto. Nè può contestarsi che di tale sopravvenuta disposizione si debba tener conto, poichè *ius superveniens* (da intendere, qui, non nel senso classico di mutamento, verificatosi nel corso del giudizio, delle condizioni di fatto a cui dipende la sussistenza del diritto controverso, ma in quello, ormai comunemente usato sia in dottrina che in giurisprudenza, di legge sopravvenuta) può essere dedotto e rilevato d'ufficio anche nel giudizio di cassazione; e ciò perchè il giudice deve applicare alla questione sottopostagli la legge vigente in quel momento, sicchè, ove sia intervenuta una nuova legge, potrà e dovrà applicarla, per decidere la causa *secundum ius*: sempre che si tratti, naturalmente, di una legge applicabile al caso.

Orbene, poichè il Consiglio di Stato, nell'impugnata decisione, si è limitato ad affermare — per la parte che qui interessa, siccome pertinente al problema della giurisdizione — l'applicabilità delle providenze dettate per i danni di guerra alle navi requisite in uso o noleggiate dallo Stato ed a quelle obbligatoriamente assicurate contro rischi di guerra, in base alle disposizioni allora vigenti, la successiva emanazione della legge n. 955 del 1967 importa che l'applicabilità delle dette disposizioni è ormai divenuta incontestabile e che la tesi dello assoluto difetto di giurisdizione per improponibilità della domanda non è più sostenibile, anche se (in ipotesi) la decisione del Consiglio di Stato fosse da ritenere, in relazione al momento in cui fu emessa, non conforme al diritto.

In base ai suesposti rilievi, che per il loro carattere assorbente dispensano da ogni altra indagine, il ricorso va rigettato.

In considerazione della peculiarità del caso, si ritiene di dover compensare interamente le spese del presente giudizio di cassazione. — (*Omissis*).

**FORTE DI CASSAZIONE**, Sez. Un., 15 ottobre 1968, n. 3292 - Pres. Flore - Rel. Iannuzzi - P. M. Tavolaro I. (conf.) - Ministero della Sanità (avv. Stato Gargiulo) c. Petrellese (avv. Fragola).

**Competenza e giurisdizione - Farmacia - Situazione soggettiva del concessionario - Poteri della P. A. - Limiti ed effetti.**

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4; t. u. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 123 e segg.).

*L'autorizzazione a gestire una farmacia conferisce al titolare la facoltà di esercitare l'attività professionale inerente alla distribuzione*

dei medicinali alla popolazione e, quindi, il diritto alla conservazione ed all'esercizio esclusivo di tale attività per una determinata zona: pertanto, al di fuori dei casi nei quali è ammessa l'ingerenza della pubblica Amministrazione nello svolgimento del servizio, ogni eventuale provvedimento diretto ad annullare od a limitare l'esercizio del diritto del concessionario deve qualificarsi illecito e lesivo di un diritto soggettivo (1).

(*Omissis*). — Con citazione 19 maggio 1964, il dott. Antonio Petrellese, titolare della farmacia sita in Napoli in via Chiaia n. 153, esponeva che, dal gennaio 1960, anche a seguito dei ricorsi proposti da un farmacista concorrente, il medico provinciale di Napoli gli aveva intimato varie diffide a limitare la vendita, nella predetta farmacia, ai prodotti « omeopatici », con esclusione di quelli « allopatici », nell'erroneo presupposto che, trattandosi di « farmacia omeopatica », l'istante non fosse abilitato a vendere prodotti « allopatici ». Inoltre l'autorità sanitaria aveva sollecitato un provvedimento di polizia nei confronti del Petrellese, ed il 19 aprile 1962 erano stati apposti i sigilli a 29 scaffali della farmacia contenenti prodotti « allopatici », con denuncia al pretore di Napoli della di lui moglie e di una farmacista per esercizio abusivo della professione.

L'istante aveva proposto distinti ricorsi al Consiglio di Stato contro i vari provvedimenti delle autorità sanitarie; i ricorsi erano stati accolti; gli atti impugnati erano stati annullati con i provvedimenti consequenziali ed il Ministero era stato condannato alle spese in solido ad un altro farmacista controinteressato.

A seguito di tali decisioni, nonchè della sentenza di assoluzione pronunciata dal pretore, l'ufficio sanitario aveva sollecitato la rimozione dei sigilli, che era stata effettuata il 7 luglio 1962.

---

(1) In materia di concessioni delle farmacie, particolarmente per la distinzione tra le varie categorie, cfr. Cass., Sez. un., 14 giugno 1967, n. 1328, in questa *Rassegna*, 1967, I, 775. Circa la natura dei provvedimenti del medico provinciale in materia di apertura di farmacie, cfr. Cons. di Stato, Ad. plen., 16 marzo 1966, n. 8, in questa *Rassegna*, 1966, I, 876 ed *ivi* nota 1. In senso analogo alla sentenza, di cui si tratta, cfr., poi, Cass., Sez. I, 29 gennaio 1964, n. 233, in questa *Rassegna*, 1964, I, 327 ed *ivi*, 328, nota 1, e 329-331, nota 2. Le riserve che si posero nelle citate note e particolarmente in quella *sub* 2 valgono a maggior ragione di fronte alla sentenza, di cui si tratta, che, a parte l'inquadramento del caso di specie nell'ambito del principio riportato in massima con la statuizione dell'obbligo dell'Amministrazione a risarcire i danni, ha premesso affermazioni di carattere generale, le quali come tali specialmente non possono condividersi, senza dire che esse appaiono non pertinenti ed alquanto apodittiche.

Ciò premesso, il Petrellese conveniva il Ministero della Sanità pubblica davanti al Tribunale di Napoli e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni dipendenti dalla lesione del suo diritto all'esercizio della professione di farmacista, danni che indicava nella somma di L. 59.900.000, con gli interessi legali.

L'Amministrazione sanitaria, costituitasi in giudizio, eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo che il preteso danno non derivava dalla lesione di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo.

Nel corso del giudizio, essendo l'istante deceduto, si costituivano il figlio Luigi e la vedova, Assunta Palumbo, anche in rappresentanza del figlio minore Vittorio.

Istruita la causa con l'assunzione di una prova testimoniale e esibizione di documenti, il Tribunale di Napoli, con sentenza 10 marzo - 10 giugno 1966, respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione, accoglieva la domanda e condannava l'amministrazione convenuta al pagamento della somma di L. 2.500.000, oltre agli interessi ed al rimborso parziale delle spese.

Appellavano in via principale gli eredi Petrellese che lamentavano insufficiente liquidazione dei danni, ed in via incidentale l'Amministrazione, che riproponeva la eccezione di difetto di giurisdizione e le difese non accolte dai giudici di primo grado.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 22 marzo - 10 giugno 1967, confermava la decisione impugnata sul punto relativo alla conosciuta giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria; accoglieva parzialmente l'appello principale e condannava l'Amministrazione alla maggior somma di L. 7.376.000 per risarcimento dei danni oltre agli interessi ed alle spese.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Ministero ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 123 e seg. del t. u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all' E e dell'articolo 360 n. 3 c. p. c.; deduce che sarebbe erronea l'affermazione della sentenza impugnata che, cioè, la concessione dell'esercizio di una farmacia attribuisca al gestore un diritto soggettivo la cui lesione possa dar luogo ad un'azione per risarcimento dei danni.

Osserva che solo quando nel rapporto giuridico di concessione si può distinguere un aspetto privatistico ricollegabile ad una convenzione alla quale partecipi anche il privato concessionario — ipotesi della concessione-contratto — è dato riscontrare un diritto soggettivo; in mancanza, la posizione del concessionario rimane interamente su-

bordinata e condizionata al pubblico interesse e non viene ad esistenza un tale diritto.

Ora nella concessione all'esercizio di una farmacia, che si qualifica come concessione in senso proprio, non può trovare luogo un rapporto di natura privatistica e contrattuale fra l'Amministrazione ed il farmacista concessionario e, quindi, si deve escludere l'insorgenza di un diritto soggettivo.

In ogni caso, sostiene il Ministero ricorrente, il provvedimento denunciato come lesivo del preteso diritto dell'istante fu adottato dall'Amministrazione nell'esercizio del potere disciplinare e di controllo che le compete nell'interesse pubblico; pertanto tale provvedimento poteva incidere solo su una posizione di interesse legittimo, che non consente un'azione di risarcimento di danni.

Osserva la Corte Suprema che tutte le concessioni, e non solo quelle denominate dal ricorrente come concessioni-contratto, creano diritti soggettivi a favore dei concessionari. Invero, sia che si tratti di concessioni traslative o costitutive, sia che esse abbiano per oggetto il godimento di beni o la gestione di pubblici servizi, sia che i poteri e gli obblighi dell'autorità concedente e del concessionario siano esclusivamente o prevalentemente predeterminati dalla legge o stabiliti in atti o convenzioni particolari, in ogni caso sono attribuite al concessionario un complesso di facoltà concernenti l'utilizzazione dei beni o la gestione del servizio, che concretano diritti soggettivi. Si tratta bensì di diritti subordinati o condizionati all'interesse pubblico che la autorità concedente tende a realizzare, indirettamente, mediante l'esplicazione della attività privata potenziata dal conferimento delle nuove facoltà; ma ciò importa solo che la pubblica amministrazione possa modificare o revocare la concessione ovvero possa ingerirsi con un proprio atto nell'esercizio di essa nei casi in cui si manifesti una situazione di contrasto con il pubblico interesse, e non anche che possa limitare i poteri conferiti o impedirne l'attuazione al di fuori dell'ipotesi considerata o comunque dell'inosservanza dei doveri imposti al concessionario. Quando ciò accade, l'atto della Pubblica Amministrazione diretto ad ingerirsi nello svolgimento del rapporto risulta esorbitante dai poteri dell'Amministrazione e perciò non idoneo a modificare la posizione soggettiva del privato, che resta immutata nel contenuto fissato dalla concessione; pertanto esso deve qualificarsi illecito e lesivo del diritto di godimento dei beni o di esercizio di una determinata attività conferita con la concessione stessa.

L'autorizzazione a gestire una farmacia, che secondo la comune opinione ha natura di concessione e rientra nella categoria delle concessioni di un pubblico servizio, conferisce al titolare la facoltà di esercitare l'attività professionale inerente alla distribuzione dei medicinali alla popolazione, e quindi il diritto alla conservazione ed allo

esercizio esclusivo di tale attività per una determinata zona. Le modalità di esercizio della farmacia sono fissate dalla legge, che determina altresì i doveri del concessionario ed i poteri di vigilanza e di controllo della Pubblica Amministrazione diretti ad assicurare la regolarità e la efficienza del servizio. Al di fuori dei casi nei quali è ammessa l'ingerenza della Amministrazione nello svolgimento del servizio ogni eventuale provvedimento diretto ad annullare o a limitare l'esercizio del diritto del concessionario deve qualificarsi illecito e lesivo del diritto soggettivo.

Ciò si è verificato nella specie, perchè il provvedimento dell'Amministrazione ebbe per oggetto il divieto imposto all'istante di vendere prodotti « allopatici », nell'erroneo presupposto che la farmacia da lui gestita potesse distribuire soltanto prodotti « omeopatici ». Tale provvedimento — giudicato illegittimo dal Consiglio di Stato perchè la legge sanitaria prescrive la vendita di tutti i farmaci previsti dalla farmacopea, mentre nei confronti dell'istante s'era limitato il contenuto della concessione ad alcuni di essi — importava un'arbitraria restrizione delle facoltà rientranti, secondo legge, nell'ambito della concessione, e pertanto costituiva lesione del diritto soggettivo dell'istante, a quale legittima l'azione per il risarcimento dei danni.

Il Ministero ricorrente deduce che il predetto provvedimento non avrebbe potuto determinare la lesione di un diritto soggettivo anche perchè esso importava la violazione dell'art. 123 e segg. del t. u. n. 1265 del 1934, cioè di norme rivolte direttamente alla tutela dell'interesse pubblico connesso alla vendita dei medicinali, e solo indirettamente alla tutela dell'interesse del concessionario. Ma la norma la quale prescrive l'obbligo del farmacista di tenere tutte le sostanze medicinali indicate come obbligatorie nella Farmacopea ufficiale, pur essendo prevalentemente diretta ad assicurare la soddisfazione del bisogno di medicinali della popolazione, determina, nel contempo, l'ambito del potere di vendita che spetta al gestore della farmacia, nel senso che esso si estende, quanto meno, alle sostanze medicinali predette. Pertanto la restrizione della vendita ad alcuni prodotti esula dai poteri dell'Amministrazione, giacchè importerebbe la limitazione di una facoltà riconosciuta e predeterminata dalla legge, nella quale si concreta l'esercizio del diritto attribuito dalla concessione; nè può trovar posto alcun margine di discrezionalità della Pubblica Amministrazione relativamente ad un aspetto di un'attività interamente regolato dalla legge.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 360, t. u. n. 5, c. p. c., il Ministero ricorrente deduce che la motivazione della sentenza sarebbe illogica e contraddittoria sul punto della determinazione e liquidazione del danno. Osserva che la Corte di Appello ha elevato a L. 30.000 senza dare alcuna dimostrazione, non potendosi all'uopo ritenere sufficiente l'indicazione dell'ubicazione della farma-

cia, e trascurando l'esame delle deposizioni dei testimoni, che avevano descritto il volume degli affari ed il movimento di vendita della farmacia. Inoltre la sentenza impugnata ha liquidato il danno per lucro cessante riferendosi ad un criterio di comune esperienza, senza tenere conto dei dati risultanti dai certificati dell'ufficio delle imposte; ha attribuito all'istante L. 500.000 quale importo di un maggior tasso di interessi pagati su mutui contratti con terzi, essendo venuto meno il fido bancario, senza rendersi conto che tale liquidazione costituiva una duplicazione del danno inerente alle maggiori spese subite dallo istante dopo il sequestro.

Neanche tale censura è fondata.

Invero la sentenza impugnata ha accertato il volume degli affari della farmacia tenendo conto di tutti gli elementi affiorati al processo, e cioè non soltanto dell'ubicazione della farmacia, situata nella zona più centrale ed affollata della città, ma anche dei molti anni di esercizio, della vendita giornaliera di medicinali, com'era risultata provata dalla deposizione dei rappresentanti e dei grossisti, nonchè dell'elevato canone mensile di locazione e della necessità della collaborazione di altro farmacista.

Le altre componenti del danno sono state ammesse dalla sentenza impugnata ugualmente previa valutazione delle risultanze probatorie e con adeguata motivazione. La Corte di appello ha osservato che la apposizione dei sigilli agli scaffali della farmacia e la pubblicità, vistosa ma non sempre obbiettiva, data al fatto dalla stampa avevano causato lo sviamento della clientela, la riduzione delle forniture, la perdita del credito bancario ed il ricorso a quello privato. A tale conclusione la Corte è pervenuta non solo in base a presunzioni basate sull'*id quod plerumque accidit*, ma anche in base all'esame della deposizione dei testimoni e dei numerosi protesti cambiari subiti dall'istante per debiti contratti con privati. Non è esatto, infine, che l'attribuzione della somma di L. 500.000 — per il maggior tasso di interessi pagato sui mutui con privati — costituisce una duplicazione del danno già liquidato per le maggiori spese. Ciò non risulta dalla sentenza impugnata, la quale ha attribuito la somma predetta all'istante per un danno distinto da quelli già considerati e costituito dal maggior tasso di interessi e dal disagio economico in genere che egli aveva dovuto subire in conseguenza dei fatti dedotti in causa. Trattasi, anche in questo caso, di un apprezzamento di merito, che è incensurabile in questa sede, perchè congruamente motivato ed immune da vizi. — (*Omissis*).



SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 18 marzo 1968, n. 882 - Pres. Valillo - Est. Salerno - P. M. Chirò (diff.). - Albisinni (avv. Picaro) c. Azienda Naz. Autonoma Strade Statali (avv. Stato Gargiulo).

**Procedimento civile - Responsabilità civile - Qualificazione giuridica della controversia - Modificazione - Ammissibilità.**

(c. p. c. artt. 184, 345).

**Responsabilità civile - Cose in custodia - Beni demaniali - Presunzione di colpa a carico della P. A. - Sussiste.**

(c. c. art. 2051).

*Spetta al giudice di individuare la norma regolatrice della controversia onde, fermi restando petitum e causa petendi, anche in sede di comparsa conclusionale in grado di appello può la parte modificare il profilo giuridico della domanda, ove si richiami ai medesimi elementi che sono stati fatti prospettare inizialmente e che hanno formato oggetto di indagine istruttoria (1).*

*La presunzione di responsabilità a carico del custode per i danni provocati dalla cosa stessa, sussiste anche nei confronti della P. A. per*

---

(1) Giurisprudenza pacifica. I concetti di *mutatio libelli*, con cui si introduce una domanda nuova e di *emendatio libelli*, che si verifica invece qualora siano dedotte ulteriori circostanze di fatto a sostegno della originaria domanda, sono ormai ben precisi nella elaborazione della dottrina e giurisprudenza, cfr. per il primo Cass. 20 luglio 1966, n. 1954; 21 gennaio 1967, n. 196; 11 maggio 1967, n. 966, ecc., e per il secondo, Cass., 21 maggio 1966, n. 1316.

In dipendenza dei principi all'uopo elaborati, la parte che abbia accettato il contraddittorio su di una domanda nuova non può poi invocare la reclusione, in quanto non sussiste quella irregolarità del contraddittorio che il divieto contenuto nell'art. 184 c.p.c. tende ad impedire (cfr. Cass., 11 gennaio 1967, n. 90), nè è dato al giudice di rilevare di Ufficio il divieto in parola, sancito nell'interesse esclusivo della parte (cfr. Cass., 7 luglio 1966, n. 1785).

È invece consentito alle parti, ai sensi degli artt. 183-184 c. p. c. oltre che precisare e chiarire il *nomen iuris* della azione, di modificare le domande e le eccezioni e di variare la *causa petendi*, nei predisposti limiti,

*i danni cagionati agli utenti dai beni demaniali (fattispecie in tema di danni riportati da un automobilista per l'abbattersi di un albero impiantato lungo il ciglio della strada) (2).*

(*Omissis*). — Il ricorrente sostiene che la sua domanda di risarcimento doveva essere esaminata anche sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 del codice, come era stato prospettato con la comparsa conclusionale in appello.

Oppone l'amministrazione della ANAS che, nelle fasi di merito, la contestazione era stata circoscritta alla responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 (essendosi addebitato all'ente proprietario della strada omissione di vigilanza sulle condizioni di « ancoraggio » dell'apparato radicale del pino, abbattutosi improvvisamente sulla strada, e mancato uso, nella manutenzione della strada, degli accorgimenti atti ad evitare la caduta della pianta) e soltanto con la comparsa conclusionale presentata in appello, l'istante si era richiamato anche alla responsabilità per danni da cose in custodia, richiamo da considerarsi tardivo, in quanto costituiva un diverso ed autonomo sistema difensivo, precedentemente non discusso, il quale introdurrebbe ora una questione nuova, non ammissibile in questa sede. Inoltre, secondo la parte resistente, attraverso il richiamo dell'art. 2051 citato, si investirebbero, direttamente ed immediatamente, apprezzamenti di mero fatto; d'altra parte, le condizioni atmosferiche « particolarmente inclementi », poste in relazione all'accertata impossibilità, nei limiti della normale diligenza, di accertare lo stato precario dell'apparato radicale del pino successivamente caduto, ed in relazione al fatto che tutti gli altri alberi esistenti lungo la strada Lecce-Taranto, erano risultati ben confitti al suolo (avendo alcuni ceduto, in passato, soltanto per effetto di « tempeste d'aria »), sono circostanze di fatto che spiegherebbero il riferimento puramente indiretto, da parte del giudice di appello, al caso fortuito.

L'eccezione della parte resistente non può avere accoglimento.

---

ove ciò non si traduca in una radicale trasformazione dell'originaria pretesa (cfr. Cass. 20 luglio 1967, n. 1868).

Spetta in ogni caso al giudice, tra l'altro, di provvedere alla qualificazione giuridica della domanda, sulla base dei fatti prospettati, anche prescindendo dalla denominazione eventualmente erronea che sia stata usata negli atti del giudizio, con il solo limite della corrispondenza tra la domanda e la pronunzia, in relazione alla situazione di fatto acclarata ed alle conseguenze giuridiche di cui si pretende l'attuazione (cfr. Cass., 20 maggio 1967, n. 1098; 16 febbraio 1966, n. 484).

(2) Il principio contenuto nella seconda massima non sembra possa essere condiviso e comunque, in vista anche della intuitiva rilevanza delle

Invero, l'appellato Albisinni, con le difese scritte, richiamò anche ed anzitutto) la norma dell'art. 2051, ed il giudice di merito non avrebbe potuto esimersi dall'esaminare la causa anche sotto tale profilo giuridico, rientrando siffatto esame nel suo diritto-dovere di identificare la norma applicabile al caso concreto. Nè può ritenersi che lo stante, invocando detta norma, in aggiunta a quella dell'art. 2043, vesse posto in essere una modificazione non consentita della domanda. Non vi era stato, invero, mutamento, nè del *petitum* nè della *causa pendendi* in quanto l'appellato Albisinni, sostenendo, con le difese davanti al Collegio, l'applicabilità della norma dell'art. 2051, si era richiamato ai medesimi elementi di fatto posti a fondamento della pretesa iniziale che avevano formato oggetto di indagine, nella fase di istruzione probatoria, in primo e secondo grado.

In sostanza, l'Albisinni non aveva fatto altro che sottolineare il profilo giuridico della controversia, con il richiamo ad una configurazione *speciale* della obbligazione da illecito (art. 2051 c. v.), anzichè a quella di carattere generale (art. 2043 c. c.), precisazione e richiamo, e, per altro, superflui, spettando al giudice, come si è detto, individuare la norma regolatrice della fattispecie sottoposta alla sua decisione, giusta quanto questa Corte ha avuto occasione di affermare, con recente decisione, in caso analogo a questo (Cass. sent. n. 703 dell'anno 1966).

L'eccezione di inammissibilità del motivo va, pertanto, disattesa, deve riconoscersi che, esaminandosi la controversia sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 del codice, cioè della norma la cui applicazione è stata anche invocata, dall'istante, in sede di appello, la decisione di rigetto della domanda non si giustifica.

Com'è noto, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, stabilita all'art. 2051 citato, si fonda su di una presunzione di colpa, *juris tantum*, nei confronti di colui che ha il dovere di custodia della cosa, in relazione all'obbligo di diligentemente vigilare,

---

Le conseguenze, è auspicabile che sia ulteriormente riesaminato dalla Corte di Cassazione.

Al riguardo vale osservare, senza tuttavia la pretesa di esaurire l'argomento che meriterebbe ben altro approfondimento trascendente i limiti di questa nota, che la responsabilità per danni ex art. 2051 c. c., cagionati dalle cose in custodia, derivando da una presunzione di colpa a carico di chi, per il peculiare potere fisico, di governo o di uso, ha il dovere di vigilare (cfr. Cass., 1960, n. 857; 1962, n. 1991, ecc.), mal si attaglia alla P.A. la cui attività è regolata, nei suoi vari aspetti e modalità, da un complesso di norme (leggi, regolamenti, circolari, istruzioni, ecc.), intese a garantire in modo sufficiente ed idoneo la buona amministrazione della cosa pubblica.

Tali precetti, che vincolano in ogni caso i pubblici dipendenti ancorchè subordinati, come le istruzioni, nella esplicazione del potere gerarchico (cfr.

affinchè la cosa stessa non rechi danno, ed in relazione all'obbligo di conservare il potere di controllo su di essa; e tale responsabilità ricorre non soltanto per le cose atte a nuocere per sè stesse, le quali hanno, cioè, una naturale attitudine a produrre danno, bensì anche per le altre, non aventi tale attitudine, sicchè è stato già ritenuto, da questa Corte, che la norma in questione è applicabile anche nel caso di danno da incendio sviluppatosi in casa di abitazione (vedi, ad es., sent. n. 3203 dell'anno 1955). Il concetto di cosa in custodia, ai fini della responsabilità prevista con detta norma e che trova applicazione semprechè si tratti di beni suscettibili di costituire oggetto di un diritto, presuppone la esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa, un governo su di essa, un uso, cui sia collegato il dovere di vigilare affinchè, dalla medesima, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi pregiudizio ad altri (Cass. sent. n. 324 dell'anno 1960). E non giova, ad esimere da responsabilità, l'ignoranza dello stato della cosa, come la dimostrazione di avere adottato misure per impedirlo, potendo il custode liberarsi dalla responsabilità soltanto con la prova del fortuito, inteso in senso lato, comprensivo, cioè, della colpa del danneggiato, o del fatto del terzo, fatto che sia dotato di impulso causale autonomo e con carattere di inevitabilità, rispetto alla sfera di azione del custode.

Nella specie, il giudice di merito, riferendosi e facendo proprio l'esito degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico, ha ritenuto, in punto di fatto, che l'albero cadde per effetto di due cause concorrenti: il forte vento ed il « marciume » esteso ai due terzi di tutto l'apparato radicale; e, dopo avere escluso che il primo elemento causale (vento) potesse porsi in relazione a comportamento colposo dell'amministrazione convenuta, ha ritenuto che neppure l'alterazione delle radici della pianta fosse addebitabile alla Anas, non potendo farsi carico alla medesima di non essersene accorta, dato che la pericolosità della pianta medesima non poteva essere accertata, secondo quanto aveva riferito il consulente, « a prima vista », presentandosi la pianta,

---

Cass., 28 ottobre 1966, n. 2693) nell'ambito di un apprezzamento discrezionale insindacabile dal giudice ordinario, prescrivendo le cautele da adottarsi nelle varie manifestazioni dell'attività amministrativa, postulano a loro volta una presunzione di idoneità anche per assicurare una efficace vigilanza dei beni ad opera delle singole Amministrazioni, cui sono attribuiti per l'adempimento dei loro fini istituzionali.

Pertanto, dovendo la condotta delle Amministrazioni conformarsi alle suddette norme, che compiutamente e senza alcun margine la regolano, discende che una questione di responsabilità per danni a terzi può porsi unicamente come violazione delle ripetute norme, al di fuori cioè della presunzione di cui all'art. 2051 c. c. e nell'ambito della più generale disposizione contenuta nell'art. 2043 c. c.

l'apparenza, in buono stato di vegetazione, circostanza, quest'ultima che la Corte di merito ha considerata decisiva, ritenendo non potersi comprendere, fra i doveri di sorveglianza incombenti al custode, anche quello di controllare lo stato di conservazione delle radici.

Senonchè, vertendosi, come si è detto, nel campo di applicazione dell'art. 2051, soltanto il fortuito poteva esimere l'amministrazione dall'obbligo del risarcimento, mentre in tale concetto non rientrava, secondo la stessa Corte di merito, la alterazione dell'apparato radicale, in quanto non è stato considerato fatto assolutamente imprevedibile.

D'altra parte, non poteva escludersi la colpa dell'amministrazione chiamandosi alla difficoltà della sorveglianza sull'apparato radicale degli alberi, poichè questa Corte ha già avuto occasione di affermare, in relazione all'obbligo di osservare le norme di comune prudenza, che l'entità e la complessità degli accertamenti intesi a controllare, in determinate circostanze, il margine di sicurezza e la stabilità dell'opera pubblica, non costituiscono ragioni valide per privare di tutela il diritto fondamentale, da parte degli utenti dell'opera medesima, alla incolumità personale, dovendo svolgersi l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, nei limiti posti, oltre che dalla legge, dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* (Cass. sent. n. 1061 dell'anno 1964 e n. 394 dell'anno 1960). — (missis).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 1° giugno 1968, n. 1646 - Pres. La-porta - Est. La Farina - P. M. Sciaraffia (conf.). Fallimento della Soc. Azienda Generale Italiana Recupero - A.G.I.R. (avv. Iacobelli) c. Ministero della Difesa (avv. Stato R. Bronzini).**

**Cosa giudicata - Limiti - Efficacia riflessa - Presupposti - Prove raccolte in diverso processo - Poteri del giudice.**

(c. c. art. 2909; c. p. c. art. 115).

**Obbligazioni e contratti - Capitolati di appalto - Danni verso terzi da illecito - Responsabilità dell'Amministrazione appaltante per il fatto commesso in concorso con l'appaltatore o per quello proprio di costui - Clausola di rivalsa a carico dell'appaltatore - Ammissibilità.**

(c. c. artt. 1229, 2055).

*L'autorità della cosa giudicata, a parte la sua efficacia riflessa qualora si abbia un collegamento giuridico tra il rapporto deciso e quello di cui il terzo è soggetto, spiega effetti in un successivo giudizio*

solo ove ricorra la identità dei soggetti e del rapporto giuridico; tuttavia, anche in difetto di questi requisiti il giudice può ben basare il suo convincimento, in tutto od in parte, sugli elementi probatori risultanti da altra sentenza (1).

Qualora, in dipendenza dell'esecuzione di un contratto, la p. a. sia tenuta a rispondere verso i terzi danneggiati del fatto illecito commesso in concorso con l'altro contraente o per quello proprio di costui, è valido il patto, usualmente inserito nei capitolati di appalto della P. A., con cui, senza eliminare o limitare il diritto del terzo ad agire nei confronti di quest'ultima, si addossi all'altro contraente l'onere integrale dei danni (2).

(Omissis). — Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 360 e 5 c. p. c., in relazione all'art. 324 stesso codice e 2909 c. c., la violazione della cosa giudicata, nonchè erroneità, manchevole e contraddittorietà della motivazione, il fallimento della soc. AGIR si duole che la corte di

---

(1) Il problema dei limiti soggettivi del giudicato trascende l'identificazione dei soggetti-parti del rapporto deciso e si pone come un peculiare aspetto della più generale teorica degli effetti riflessi dei fatti giuridici.

Per tal profilo occorre considerare che mentre la efficacia diretta del giudicato si estende a taluni terzi (art. 2909 c. c.), d'altra parte vi sono soggetti nei cui confronti questo spiega una influenza di mero fatto; la quale, per ciò stesso, non può essere considerata come manifestazione di efficacia riflessa del giudicato.

In dottrina la questione ha formato oggetto di ampi dibattiti (tra i numerosi autori, cfr. CARNELUTTI, *Efficacia diretta ed efficacia riflessa della cosa giudicata*, in *Studi diritto processuale*, 1925, Vol. I; ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*).

La elaborazione giurisprudenziale, che dapprima aveva contenuto a quelli menzionati dall'art. 2909 c. c., i soggetti nei cui confronti incide il giudicato (cfr. Cass., 11 ottobre 1958, n. 3213; 29 settembre 1959, n. 2630; 30 novembre 1962, n. 3237), appare ormai orientata nel riconoscere la possibilità di una efficacia riflessa del giudicato anche nei confronti di taluni terzi estranei al giudizio (cfr. Cass., 3 dicembre 1959, n. 3493; 16 maggio 1963, n. 1247, in *Giur. it.*, 1961, I, 1, 64) in quei determinati casi, cioè, in cui sussista un collegamento giuridico tra il rapporto deciso e quello di cui il terzo è soggetto; nei quali, in altri termini, come si esprime la sentenza che si annota « l'autonomia tra il rapporto giudicato e quello da giudicarsi in qualche modo si attenua ».

Sulla seconda parte della massima la giurisprudenza è pacifica (cfr. Cass., 10 gennaio 1966, n. 199; 14 giugno 1967, n. 1334).

(2) Con la seconda massima la Corte di Cassazione ancora una volta ha confermato i suoi precedenti insegnamenti (cfr. Cass., 18 maggio 1954, n. 1580, *Giur. it.*, 1954, I, 1, 694) ribadendo la validità della clausola, così detta di manleva, con cui nell'ambito di un più ampio rapporto obbligatorio le parti convengono di addossare ad una di esse l'onere dell'inte-

erito non abbia ritenuto vincolante un giudicato emesso dalla corte d'appello di Perugia, in causa per responsabilità civile tra l'amministrazione militare e i parenti delle vittime dello scoppio, e affermate esclusiva responsabilità dell'amministrazione.

Ritenendo di poter rivalutare gli stessi fatti, perchè l'AGIR non aveva partecipato a quel giudizio, la Corte di appello di Roma avrebbe violato i principi che regolano la cosa giudicata in senso sostanziale per quanto si riferisce ai suoi effetti riflessi, cioè al suo valore di affermazione oggettiva di verità, efficace anche nei riguardi di terzi estranei al giudizio.

Il motivo difetta di consistenza.

Sul piano dei principi generali, il giudicato sostanziale, per spiare efficacia in un altro giudizio, deve rispondere ai requisiti della entità oggettiva e soggettiva: requisiti di identità soggettiva e oggettiva che certamente non sussistevano tra il giudicato invocato e l'attuale controversia. Invero, oltre alla mancanza dell'identità soggettiva essendo pacifico che il fallimento della Soc. AGIR, non fu parte nel giudizio definitivo dalla Corte d'appello di Perugia), manca l'identità di rapporto giuridico, ed anzi, sussistono autonomia e diversità di rapporti, in quanto i terzi danneggiati dall'esplosione agivano contro amministrazione militare per responsabilità da colpa aquiliana, mentre, nell'attuale giudizio, si controverte esclusivamente sulla responsabilità contrattuale della soc. AGIR nei confronti dell'amministra-

---

ale risarcimento dei danni che, durante la esecuzione del contratto, siano cagionati a terzi per fatto illecito, ancorchè in dipendenza di colpa grave, e entrambe le parti nella causazione dell'evento ovvero della parte stessa se si assume l'onere della rivalsa, ma di cui anche l'altra sia tenuta a rispondere.

I requisiti di validità della clausola sono stati identificati nella presenza di un interesse della parte che si addossa l'onere, e che valga a giustificare il contratto (Cass., 1954, n. 1580) e nella salvaguardia dei diritti del terzo danneggiato verso il diretto responsabile dell'evento lesivo.

In tali limiti, la clausola non urta contro alcun principio generale, dappoichè il nostro ordinamento ammette sia la rivalsa per i danni cagionati da colpa grave (art. 1900 c. c.) sia di quelli dipendenti da responsabilità aquiliana (art. 1917 c. c.) mentre, pur spiegando efficacia il principio contenuto nell'art. 1229 c. c. anche in tema di responsabilità aquiliana (Cass., 18 aprile 1954, n. 1243; 18 maggio 1954, n. 1580), la clausola di manleva non contrasta con siffatta norma, diretta a limitare le clausole di esonero di responsabilità in vista di una maggiore protezione del creditore danneggiato, in quanto essa quest'ultimo non subisce alcun pregiudizio ma riceve, semmai, una più ampia tutela.

In dottrina, cfr. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, 1959, I, II, 174) che ravvisa nella clausola di manleva una peculiare *fideiussio demeritatis*.

zione committente. Cosicchè, in base a quei principi generali, non poteva affermarsi che quel giudicato esterno, avente diverso oggetto giuridico, e formatosi tra soggetti parzialmente diversi, facesse stato nell'attuale giudizio, pur non essendo vietato al giudice di fondare, in tutto o in parte, il suo libero convincimento intorno alla verità dei fatti da porre a base della sua pronuncia, su elementi probatori risultanti da quella sentenza (cass. sent. 30 luglio 1952, n. 2406). Comunque, ove fosse ammessa l'efficacia riflessa del giudicato, efficacia riconosciuta dalla giurisprudenza di questo S. C. in taluni casi determinati, in cui l'autonomia tra il rapporto giudicato e quello da giudicarsi in qualche modo si attenua, con particolare riguardo ai principi sanciti nell'art. 1306 c. c. in tema di responsabilità solidale, dovrebbe, comunque, essere respinta la tesi del fallimento AGIR, secondo la quale, mentre la soc. stessa (non intervenuta nel giudizio *a quo*) avrebbe avuto il potere di disconoscere il giudicato e di ottenere la rivalutazione dei fatti in esso accertati, l'amministrazione militare, invece, avendo partecipato al giudizio *a quo*, promosso da terzi danneggiati, avrebbe dovuto subirne l'efficacia anche nei confronti del fallimento AGIR; in altri termini, non potrebbe darsi accesso all'asserito principio secondo cui il terzo potrebbe opporre la parte del giudicato a lui favorevole, e respingere, invece, la parte a lui contraria. Sicchè, esattamente la Corte d'appello ha rilevato che, qualora dalla pronuncia emessa dalla Corte d'appello di Perugia potessero desumersi elementi di giudizio per la decisione in ordine alla responsabilità del sinistro, detti elementi sarebbero favorevoli, non già alla soc. AGIR, ma al Ministero della Difesa, poichè, essendo stato detto Ministero ritenuto responsabile per *culpa in vigilando*, implicito era il riconoscimento della colpevolezza del vigilato, consistente nel sistema di lavorazione adottato con imprudenza e negligenza dalla ditta assuntrice dei lavori di svuotamento delle munizioni.

Con il terzo motivo del ricorso principale, si sostiene che erroneamente la Corte di Roma avrebbe ritenuto la responsabilità, sia pure concorrente, della soc. AGIR perchè questa, nei contratti intercorsi con l'amministrazione, aveva dichiarato di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni, disgrazie e danni, ed erroneamente avrebbe posto a carico della stessa società la prova di aver adottato tutte le misure e le precauzioni per evitare il danno. Viceversa, la clausola avrebbe avuto il solo scopo di sollevare l'amministrazione dall'onere del risarcimento dei danni nei confronti dei terzi. Vi sarebbe, quindi, un errore logico e giuridico nell'interpretazione della volontà delle parti, risolvendosi in una violazione dell'art. 2697 c. c. (violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni di legge denunciate con il motivo precedente e dell'art. 360 n. 5 c. p. c., in relazione agli artt. 1223 e segg., 2043 c. c. ed ai capitolati di oneri approvati con D. M. 9 agosto



1937, n. 84 e successivamente: violazione dell'art. 2697 e 2043 c. c. e al r. d. 18 ottobre 1923, n. 2440; motivazione errata, illogica, contraddittoria e manchevole, in ordine alle disposizioni che disciplinano l'interpretazione dei contratti, il principio di causalità e la valutazione del grado di responsabilità nella colpa).

Neanche questo motivo merita accoglimento.

Effettivamente, la sentenza impugnata potrebbe apparire non imune da censura, in quella parte della sua motivazione, dove, per risolvere il punto attinente alla responsabilità dell'appaltatrice verso la P. A. committente, e alla conseguenziale legittima pretesa della stessa P. A. al risarcimento dei danni, alla risoluzione unilaterale del contratto e alla confisca della cauzione, sembra far leva prevalentemente sull'art. 5 del contratto stesso, in base al quale la soc. AGIR si era espressamente assunta ogni e qualsiasi responsabilità per infortunio, disgrazie e danni che potessero verificarsi agli operai, ai terzi e alle persone durante l'esecuzione dei lavori; laddove, cioè, la sentenza stessa sembra desumere dalla citata clausola contrattuale, e solo da tale clausola, l'onere della soc. AGIR di provare di avere adottato, nell'adempimento del contratto medesimo, tutte le misure e le precauzioni idonee a prevenire il danno, e che le misure stesse fossero state rese vane soltanto da fatto fortuito o forza maggiore, o, comunque, da fatto di essa società non imputabile. Invero, nella sentenza impugnata non esiste alcuna concreta dimostrazione che la clausola in oggetto, avesse, nella specie, una funzione diversa e più ampia da quella tipica che caratterizza all'inserzione usuale di simili clausole nei contratti e nei capitoli d'appalto della P. A.. Tale funzione, è, normalmente, soltanto quella di assicurare alla P. A., chiamata, in ipotesi, a rispondere verso i terzi dei fatti illeciti dell'appaltatore, e anche nel caso che vi sia concorso di incuria o di imprudenza della stazione appaltante, la rivalsa integrale dei danni stessi nei confronti dell'appaltatore medesimo. Tali clausole, che non appaiono dirette in alcun modo ad eliminare o a limitare il diritto del terzo danneggiato di chiedere conto direttamente alla P. A. di tutti i danni derivatigli, tendono, in sostanza, a regolare l'azione interna di regresso, tra i due corresponsabili del fatto illecito, in modo difforme da quanto prescritto dall'art. 2055, secondo e terzo comma c. c., addossando, esclusivamente nei rapporti interni, tutto l'onere della responsabilità ad uno dei soggetti, cioè all'appaltatore. Simili clausole — salve riserve da farsi ove la responsabilità verso i terzi derivasse da dolo — sono in sé perfettamente lecite e ammissibili, giacché i criteri fissati per l'azione di regresso dai due committenti hanno carattere semplicemente dispositivo, e sono, quindi, convenzionalmente derogabili, discendendo dai principi la validità del contratto che, nei rapporti interni, consenta al responsabile di riversare su un altro soggetto, corresponsabile o meno, tutti gli oneri derivanti

dalla propria responsabilità (arg. ex artt. 1229, 1900, 1917 c. c., cfr., specialmente, cass. sent. 22 maggio 1959, n. 1542). Tuttavia, se questi concetti sono significativi di una normale estraneità di una clausola quale quella dell'art. 5 del contratto al problema di accertare a quale dei due soggetti (se all'amministrazione o all'appaltatore) risalga, nei rapporti interni, la responsabilità per l'inadempimento o il difettoso adempimento del contratto, deve, d'altra parte, riconoscersi che il richiamo formale a detta clausola non ha avuto efficacia determinante della decisione: questa, invero, si sorregge in base al concetto, comunque bene individuato dalla impugnata sentenza, che l'AGIR avrebbe dovuto dimostrare che l'inadempienza ai suoi obblighi d'appaltatore (obblighi che si cumulavano, nella specie, con quelli di acquirente, giacchè il contratto *de quo* oltre la vendita del materiale di risulta, contemplava anche l'assunzione, da parte della società, dei preventivi lavori di svuotamento delle munizioni), inadempienza palesemente dimostrata, dal punto di vista oggettivo, dal luttuoso episodio dello scoppio, fosse dovuto a fatto estraneo a lei non imputabile, superandosi, così, la normale presunzione di colpa contrattuale; dimostrazione non fornita nella specie, in cui è stata raggiunta, invece, la prova positiva di una negligenza e di una imprudenza addebitabili all'appaltatore. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 giugno 1968, n. 2033 - Pres. Malfitano - Est. Berarducci - P. M. Toro (diff.). Soc. Therachemie Chemisch Therapeutische Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (avv. Santelli e Luzzatto) c. Ministero dell'Industria e del Commercio (avv. Stato Tracanna).

**Impugnazione - Privative industriali - Commissione dei ricorsi in materia di brevetti - Ricorso avverso la decisione dell'Ufficio centrale dei brevetti - Omessa specificazione dei motivi - Irrilevanza.**

(r. d. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 35; r. d. 31 ottobre 1941, n. 1354, artt. 76 e segg.).

*Per l'ammissibilità del ricorso alla prevista Commissione avverso le decisioni dell'Ufficio Centrale dei brevetti, la cui disciplina si informa al principio dell'effetto devolutivo ed automatico dell'appello non occorre la enunciazione, nell'atto stesso, dei motivi di impugnazione, essendo a tal fine sufficiente la generica richiesta di riforma del provvedimento impugnato (1).*

(1) Non risultano precedenti in termini.

L'opinione prevalente annovera l'atto di concessione di brevetto, con

(*Omissis*). — Con il motivo dedotto si denuncia la violazione degli articoli 35, 36 e 72 del r. d. 29 giugno 1939, n. 1127, e dell'art. 79 del d. 31 ottobre 1941, n. 1354, e si sostiene che, contrariamente a quanto tenuto dalla sentenza impugnata, non è inammissibile il ricorso alla ommissione dei ricorsi in materia di brevetti, nel quale manchi l'indicazione specifica dei motivi, perchè l'esistenza di norme relative ai procedimenti dinanzi a detta Commissione (articoli 76, 88 r. d. 31 ottobre 1941, n. 1354) esclude la possibilità di applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile.

Tale inapplicabilità — si afferma — è, peraltro, sancita espressamente dall'art. 72 r. d. 29 giugno 1939, n. 1127, che precisa un solo caso di applicabilità, in via di eccezione, delle norme del codice di procedura civile, disponendo che « nelle sentenze e nelle altre decisioni della Commissione dei ricorsi debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura civile relative alla pronunciazione e alla forma delle sentenze e delle ordinanze ». Si aggiunge che, nella specie, i motivi si dovevano considerare specificamente indicati nel ricorso, nel quale erano richiamate la Ministeriale ost. n. 2620/59 del 25 febbraio 1960 dell'Ufficio Centrale Brevetti, esposizione di risposta della ricorrente in data 10 agosto 1960 e la seconda ministeriale del 5 agosto 1963. Con ciò — si conclude — erano espressamente richiamati, con le ragioni addotte dall'Ufficio per respingere la domanda, i motivi con cui la ricorrente si era opposta al rifiuto dell'Ufficio, i quali motivi venivano, in tal modo, necessariamente riproposti davanti alla Commissione.

La censura è fondata.

Invero, la sentenza impugnata non porta alcun serio argomento a sostegno della tesi secondo cui la specificazione dei motivi nel ricorso avverso la decisione dell'Ufficio centrale dei brevetti, nonostante che

---

quale la P.A. ricollega il relativo diritto alla accertata esistenza dei necessari presupposti obbiettivi, nella categoria degli accertamenti costitutivi e la giurisprudenza (cfr. Cass. 10 marzo 1960, n. 458) attribuisce efficacia costitutiva al relativo procedimento, disciplinato con il r. d. 29 giugno 1939, n. 1127 e con il regolamento 31 ottobre 1941, n. 1354, pur non mandando qualche pronunzia che ne sottolinea invece la natura dichiarativa, argomentando che il diritto di esclusiva sorge per il solo fatto dell'invenzione (cfr. Cass., 4 marzo 1957, n. 758).

Il provvedimento dell'Ufficio centrale dei brevetti ha, comunque, natura di atto amministrativo e la impugnativa avverso il rigetto o il non integrale accoglimento della domanda che, secondo i principi generali, avrebbe dovuto riporsi al Consiglio di Stato, si aziona invece dinanzi ad una apposita Commissione cui, in materia, vanno ormai pacificamente riconosciute funzioni giurisdizionali (cfr. Sez. Un., 17 gennaio 1951, n. 109, Sez. Un., 17 febbraio 1954, n. 404. In dottrina, cfr. ROTONDI, *Riv. dir. comm.*, 1954, II, 397).

nulla si dica in proposito nella legge, sarebbe richiesta a pena di inammissibilità dello stesso ricorso. Si limita, infatti, ad affermare, detta sentenza, che il giudizio della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti è limitato al riesame della controversia nei limiti stabiliti dai motivi di impugnazione, onde l'esercizio del potere alla stessa Commissione conferito non è possibile senza la specificazione, nel ricorso, dei detti motivi, una volta che tale specificazione non può essere fatta nella successiva memoria scritta, la quale ha solo funzione illustrativa e chiarificatrice. In altri termini, secondo la sentenza impugnata, la esigenza della specificazione dei motivi nel ricorso avverso la decisione dell'Ufficio centrale dei brevetti, sebbene non risulti, in modo esplicito, dal r. d. 29 giugno 1939, n. 1127, che prevede il detto ricorso, e' dal relativo regolamento di esecuzione di cui al r. d. 31 ottobre 1941, n. 1354, la si deve ritenere sussistente in virtù del principio « tantum devolutum quantum appellatum », per effetto del quale il riesame della causa non può avvenire che nei limiti stabiliti dai motivi di impugnazione. Senonchè i giudici del merito non spiegano da quali elementi abbiano tratto il convincimento che, nel giudizio che si svolge innanzi alla Commissione dei ricorsi in materia di brevetti, vigga l'anzidetto principio. E la ragione di tale mancata spiegazione è di intuitiva evidenza, considerando che invano si cercano tali elementi nelle norme espresse nei due decreti sopra menzionati. Tant'è che l'Amministrazione resistente, nel tentativo di sorreggere la tesi accolta dalla sentenza impugnata, altro non ha potuto fare che ricorrere ai principi generali in tema di impugnazioni. Ma è opinione di questa Corte Suprema che tali principi, anzichè la dimostrazione dell'esattezza della tesi sopra esposta, forniscano la conferma di quanto già risulta dalla inequivoca formulazione letterale della legge, laddove questa, trattando del ricorso avverso la decisione dell'Ufficio centrale dei brevetti, non esige che i relativi motivi siano specificati nel ricorso medesimo.

---

Da quanto innanzi consegue che non sembra possa condividersi il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza che si annota, perocchè il procedimento dinanzi alla Commissione dei ricorsi in materia di brevetti non può essere assimilato a quello afferente ad un giudizio di appello mancando, oltre tutto, una decisione impugnata, nè inquadarsi nell'ambito delle norme contenute nel codice di procedura civile del 1865, richiamate solo in ben ristretti limiti ed in via del tutto eccezionale (art. 72 r. d. 1939, n. 127).

È dato piuttosto di ritenere che, esercitandosi il potere di controllo (giurisdizionale) della ripetuta Commissione sull'atto amministrativo in maniera analoga al più generale potere di controllo del Consiglio di Stato sugli atti amministrativi, debba espletarsi nell'ambito delle ragioni addotte dal ricorrente, espresse appunto nei motivi, con la conseguente inammissibilità del ricorso ove questi non siano stati indicati.

Niun dubbio, invero, che il ricorso alla Commissione dei ricorsi in materia di brevetti, anche se ha ad oggetto un provvedimento di carattere amministrativo e non giurisdizionale, quale la decisione dell'Ufficio centrale dei brevetti, dia luogo ad un giudizio che, sotto certi aspetti, può assimilarsi ad un giudizio d'appello.

Niun dubbio, del pari, che i principi generali cui deve farsi ricorso al fine di interpretare una legge il cui testo non sia stato possibile interpretare con gli altri criteri di ermeneutica (cfr. art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale), siano quelli vigenti al momento della formazione della legge medesima, ossia quei principi che servirono di guida al legislatore nel comporre la legge oggetto della interpretazione.

Ciò posto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, al momento della formazione dei due decreti in questione, era in vigore il vecchio codice di procedura civile del 1865, il quale, diversamente dal nuovo codice di rito, entrato in vigore il 21 aprile 1942, era informato al principio dell'effetto devolutivo ed automatico dell'appello, che non richiedeva la specificazione dei motivi di gravame, in quanto che l'atto di appello comportava una rinnovazione integrale del giudizio di primo grado, di guisa che, rimanendo inalterato il rapporto processuale nella sua estensione obiettiva ed essendo al giudice di secondo grado conferito il potere-dovere di conoscere di tutta la controversia quale era stata esaminata e decisa dal giudice di primo grado — tranne nel caso previsto nella prima parte del secondo comma dell'art. 486, quando di una sentenza contenente più capi fosse stato impugnato solo alcuno di questi — era sufficiente che l'atto di appello contenesse il generico *petitum* della forma della sentenza impugnata.

Questo essendo il principio vigente nel processo civile d'appello all'epoca della formazione dei due decreti in questione, ne risulta evidente, quindi, la dimostrazione che unicamente da esso il legislatore fu ispirato, allorché, prevedendo il ricorso contro la decisione dell'Ufficio centrale dei brevetti, non statui l'obbligo della specificazione, nel ricorso medesimo, dei motivi di impugnazione. E che questo sia il principio informatore del giudizio innanzi alla Commissione dei ricorsi in materia di brevetti si desume, peraltro, dal complesso delle norme di procedura per esso dettate dal regolamento di esecuzione del cui al r. d. del 1941, n. 1354, le quali forniscono un quadro di tale giudizio improntato ad un'ampia libertà di estensione dell'oggetto della discussione. Si consideri, tra le altre, la norma del secondo comma dell'art. 85, la quale consente alla Commissione di portare il suo esame, quindi, di giudicare sui fatti nuovi emersi durante la discussione, anche, quindi, se non denunciati nel ricorso.

Tutto ciò considerato, non giova opporre, come fa l'Amministrazione resistente, che l'obbligo della specificazione dei motivi nel ricorso sarebbe collegato con la perentorietà del termine stabilito per la pre-

sentazione della impugnazione, chiaro essendo che tale perentorietà va intesa con riferimento alla presentazione del ricorso contenente la mera manifestazione di volontà dell'interessato di impugnare la decisione dell'Ufficio centrale dei brevetti, e che, pertanto, essa non importa l'inammissibilità del ricorso ove tale manifestazione non sia accompagnata dalla specifica enunciazione dei motivi di impugnazione.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, deve concludersi che le norme legislative contenute nel r. d. 29 giugno 1939, n. 1127, e nel r. d. 31 ottobre 1941, n. 1354, che prevedono e disciplinano il ricorso contro le decisioni dell'Ufficio centrale dei brevetti, non richiedono la enunciazione, nel ricorso stesso, dei motivi di impugnazione, e che, pertanto, la mancata enunciazione di detti motivi non importa la inammissibilità del ricorso. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 giugno 1968, n. 2073 - Pres. Favara - Est. Miele - P. M. Silocchi (conf.). Treves De Bondili (avvocati Rasù, Profili Camporese, Celio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Varvesi).**

**Guerra - Trattato di pace - Esenzione tributaria prevista per i sudditi ex nemici - Israeliti di esclusiva cittadinanza italiana - Esclusione.**  
(r. d. 8 luglio 1938, n. 1415, artt. 3 e segg.; legge 16 dicembre 1940, n. 1909, art. 2).

**Competenza e giurisdizione - Sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sul merito della causa - Regolamento necessario di competenza - Limiti.**

*L'esenzione tributaria e le restituzioni previste dall'art. 78 del Trattato di Pace 10 febbraio 1947 reso esecutivo con D.L.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, compete ai cittadini di ognuna delle Nazioni Unite belligeranti con l'Italia, nonchè alle persone fisiche, società ed associazioni, le quali, in base alla legislazione italiana in vigore durante la guerra, siano state considerate come sudditi nemici. A tali effetti non spetta la qualificazione giuridica di « nemico » agli appartenenti alla razza ebraica aventi la sola cittadinanza italiana, in quanto nessuna disposizione ha loro esteso il trattamento previsto per le persone nemiche (1).*

---

(1) Con la sentenza che si annota la Cassazione ha riaffermato, tra l'altro, il principio per il quale i trattati internazionali creano obbligazioni esclusivamente sul piano internazionale nei confronti degli altri Stati con-

*Per l'ammissibilità degli ordinari mezzi di impugnazione in luogo del regolamento necessario di competenza, è sufficiente che il Giudice abbia deciso oltre che sulla competenza su qualsiasi altra questione, ancorchè preliminare di merito o pregiudiziale di rito (2).*

(Omissis). — Con l'unico motivo Elsa Treves deduce la violazione della falsa applicazione dell'art. 78, n. 6, e 9 del Trattato di pace, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 cod. proc. civ. sostenendo che, apodittivamente ed inesattamente, la Corte di Roma ha ritenuto che le norme emanate dal governo di Salò non abbiano avuto vigore durante la guerra e gli effetti di cui al paragrafo 9 dell'art. 78 del Trattato di pace in quanto lo stato di guerra ha avuto termine solo con il trattato stesso

esistenti, laddove i rapporti giuridici tra lo Stato ed i cittadini insorgono esclusivamente in base alla normativa eventualmente emanata in adempimento dei trattati medesimi (cfr. Cass., 1942, n. 1266; Sez. Un., 1955, n. 4572, 1 *Foro it.*, 1956, I, 721; Sez. Un., 1958, n. 2872).

In conformità di siffatto principio gli obblighi assunti dall'Italia nei vari accordi sono stati adempiuti mercè l'emanazione di specifiche leggi (legge 24 novembre 1948, n. 1493 in relazione all'accordo italo-americano 4 agosto 1947 reso esecutivo con d.l. 31 dicembre 1947, n. 1747; legge 1 gennaio 1951, n. 10, in relazione all'art. 76 del trattato di pace; legge 1 agosto 1949, n. 610, in relazione all'art. 2 dell'accordo italo-egiziano 10 settembre 1946 reso esecutivo con legge 10 maggio 1947, n. 512, ecc.).

Occorre infatti considerare che il trasferimento dell'accordo internazionale in diritto interno, mercè la ratifica, non ha lo scopo di creare automaticamente rapporti giuridici tra i singoli e lo Stato, ma tende a legittimare sul piano interno i provvedimenti normativi che, nell'ambito del trattato, dovranno adottarsi.

La opinione di qualche scrittore (cfr. CONSACCHI, *L'esenzione degli israeliti italiani dall'imposta straordinaria sul patrimonio in base all'art. 78 del trattato di Pace*, in *Diritto e pratica tributaria*, 1960, II, 230 e segg.; cfr. altresì *Foro Pad.*, 1966, I, 61 segg.), secondo cui le norme del trattato di Pace sarebbero divenute norme interne dell'ordinamento italiano in base al D.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, di esecuzione, è nettamente respinta alla Corte di Cassazione (cfr. sent. 1955, n. 3572 cit.).

In relazione a tali concetti, con la sentenza che si annota, la Corte di Cassazione ha puntualizzato l'ambito di applicazione dei benefici previsti dal par. 9 dell'art. 78 del trattato di pace, ed in particolare il concetto di « persone fisiche, società o associazioni che, ai sensi della legislazione in vigore in Italia durante la guerra siano state trattate come nemiche », precisando che tra queste non possono ricomprendersi gli appartenenti alla razza ebraica di esclusiva nazionalità italiana, non ricorrendo i presupposti richiesti dalle leggi al riguardo (art. 3 r. d. 8 luglio 1935, n. 1415 modificato dalla legge 16 dicembre 1940, n. 1902, art. 2), alla cui esclusiva interpretazione ed applicazione sono vincolati i giudici nazionali (cfr. Cass., 14 maggio 1942, n. 1266).

(2) Il regolamento di competenza, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza (cfr. ANDRIOLI, *Commento c. p. c.*, vol. I, 151, con richiami),

e non con l'armistizio; nè d'altro canto potrebbe farsi distinzione tra la legislazione del governo illegittimo di Salò e quella del governo legittimo. Inoltre la Corte di merito non avrebbe dato rilievo alla espressione « cittadini delle Nazioni unite » che nella sua genericità e senza una vera corrispondenza ad una realtà giuridica (non esistendo una cittadinanza delle Nazioni unite) era atta a ricomprendere tutti coloro che, anche senza appartenere per cittadinanza ad una delle potenze alleate, vennero considerati come nemici della legislazione vigente in Italia durante la guerra. Erroneamente, poi, la Corte di merito ha ritenuto necessario lo *status* di persona nemica mentre questo non è richiesto, giacchè altrimenti il paragrafo 9 sarebbe inutile, già provvedendo la legge di guerra italiana a precisare quali persone dovessero essere considerate nemiche.

La censura è infondata.

Va premesso che il trattato di pace 10 febbraio 1947, reso esecutivo con d.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, all'art. 78 stabilisce l'esenzione dei cittadini delle Nazioni Unite e dei loro beni da ogni imposta o contributo di carattere straordinario a cui il governo italiano o altra autorità italiana abbia sottoposto i loro capitali in Italia nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del trattato allo scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra o per far fronte al costo delle forze di occupazione o delle riparazioni da pagarsi a qualsiasi delle Nazioni Unite. Nel paragrafo 9, definendosi i cittadini delle Nazioni Unite, il trattato vi comprende anche le persone che, quantunque non cittadini di una delle nazioni unite, : « siano state considerate come nemiche dalla legislazione in vigore in Italia durante la guerra ».

Per adeguata interpretazione del contenuto e della portata del termine « nemico » ivi adoperato, va tenuto conto della natura dell'atto in cui è inserito, e del suo contenuto normativo. Sotto il primo profilo va osservato che, trattandosi di un atto di diritto internazionale che pone fine allo stato di guerra tra l'Italia e gli altri stati belligeranti, al termine in questione si deve attribuire il suo significato preciso secondo il diritto internazionale, con esclusione di quello traslato o

---

sia esso necessario o facoltativo, costituisce un mezzo d'impugnazione diretto a risolvere rapidamente, omisso medio, le controversie in tema di competenza.

Circa la nozione di « merito » intesa a delimitare l'ambito del regolamento di competenza, l'orientamento prevalente è per una eccezione molto larga (cfr. Cass., 23 ottobre 1965, n. 2215), comprendendovi ogni questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito (Cass., 5 dicembre 1961, n. 2765), tranne che la sentenza di primo grado non abbia esaminato tali questioni incidentalmente, ai soli fini della pronunzia sulla competenza (Cass., 16 luglio 1965, n. 1565, *Foro it.*, 1966, I, 616 con nota di richiami e riferimenti).



terario. Sono tali i cittadini delle nazioni belligeranti con l'Italia (i cittadini delle Nazioni Unite, cioè di una delle Nazioni Unite) e per espresso richiamo del paragrafo 9 anche le persone fisiche (e società) quali, ai sensi della legislazione in vigore in Italia durante la guerra sono considerate (o, meglio e più esattamente, « trattate ») come nemiche. Con riferimento all'ordinamento giuridico italiano è, pertanto, levante solo la legislazione italiana, cioè occorre che la definizione nemico derivi da una disposizione di legge, con esclusione di valutazioni scaturenti da espressioni, opinioni politiche o di altro genere. Così limitato l'ambito di indagine, va osservato che la legislazione italiana al riguardo è costituita dall'art. 3 e segg. della legge di guerra, d. 8 luglio 1938, n. 1415 (modificato dall'art. 2 della legge 16 dicembre 1940, n. 1902) i quali definiscono il « suddito nemico » sulla base di vari presupposti. In nessun caso però vi è comunque compreso il cittadino italiano che abbia solo tale cittadinanza, come è appunto il caso di specie non discutendosi che Elsa Treves fosse cittadina italiana senza mai perdere tale cittadinanza od acquistarne altra di una delle Nazioni Unite, col che, tra l'altro, si esclude anche ogni efficacia di specie al richiamo che, nella materia, a volte si fa in dottrina all'art. 83 del trattato di pace. Ora solo al suddito nemico così definito si applicano le particolari limitazioni personali e patrimoniali (art. 292 segg. legge cit.), onde non può ricavarsi la qualità di « nemico » da un particolare trattamento riservato alla persona, in assenza dei relativi presupposti, quali sopra si sono ricordati in base all'ordinamento giuridico vigente. La legislazione successiva non ha derogato a tale principio e anche quella dell'illegittimo governo fascista (a parte ogni questione sulla sua rilevanza giuridica) non ha ampliato le categorie, includendovi i cittadini italiani di cosiddetta razza ebraica, i quali, pertanto, benchè sottoposti a gravi limitazioni personali e patrimoniali, non hanno mai acquistato la qualificazione giuridica di « nemico » nè agli effetti della legislazione interna nè del diritto internazionale, o del trattato di pace.

Si aggiunga che il trattato di pace regola solo i rapporti tra lo Stato italiano e gli altri stati belligeranti (nè a diversa conclusione potrebbe giungersi in base alla legge 1° dicembre 1949, n. 908) e non si occupa di quelli tra lo Stato italiano ed i suoi cittadini, onde, obbliando il trattato solo nei limiti delle sue statuizioni, si avrebbe una estensione ingiustificata e non dovuta del trattamento di esenzione a categorie di cittadini italiani non contemplate espressamente nè dal trattato stesso, nè meno ancora, dalla legge interna.

Si obietta dalla ricorrente che una siffatta interpretazione, formalistica e restrittiva, renderebbe pleonastico il paragrafo 9 suddetto, giacchè, diventando il trattato di pace la legge dello Stato, la esenzione fiscale si sarebbe dovuta applicare senza bisogno di specifica-

zione, automaticamente, a tutte le persone che, secondo la legge italiana, fossero state considerate nemiche. Pertanto l'espressa previsione di questa categoria porta fondamente a ritenere che il termine « nemico » debba essere interpretato nel senso da lei propugnato. Così ragionando la ricorrente trascura però di considerare che il trattato di pace obbliga lo Stato italiano solo nei limiti delle sue statuizioni, ondese il trattato si fosse limitato a prevedere l'esenzione per i cittadini delle Nazioni Unite, lo Stato italiano avrebbe dovuto riconoscere il privilegio solo agli appartenenti ad una delle Nazioni Unite e non invece anche a coloro, che, quantunque non cittadini delle Nazioni Unite, avesse considerati, in base alle sue leggi, sudditi « nemici ».

Pertanto la sentenza impugnata, escludendo gli ebrei italiani dalla esenzione tributaria, ha motivato conseguentemente e non contraddittoriamente.

Col suo unico motivo il ricorrente Emanuele Treves, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 42, 91, 100 c. p. c. in relazione all'art. 360 n. 2, 3, 5 c. p. c., assume che la sentenza del Tribunale non avendo deciso il merito della causa era solo impugnabile col regolamento di competenza. Mancava inoltre l'interesse della Amministrazione finanziaria all'impugnazione essendo stata accolta la sua eccezione d'incompetenza. La Corte di merito aveva compensato le spese del giudizio, pur essendo stata l'Amministrazione finanziaria totalmente soccombente, onde vi era stata violazione dell'art. 91 c. p. c..

Le censure sono infondate. La espressione « merito della causa » usata nell'art. 42 c. p. c. è di ampio contenuto, cosicchè per escludere il regolamento necessario di competenza e per farsi luogo all'ammissibilità dei mezzi ordinari di impugnazione è sufficiente che il giudice abbia deciso insieme a quella della competenza, una qualsiasi altra questione, anche preliminare di merito od una questione pregiudiziale di rito diversa da quella sua competenza. Avendo pertanto il Tribunale deciso insieme con la questione di competenza quella della sussistenza del diritto azionabile e quella della validità della citazione, contestata dalla convenuta amministrazione, l'appello era ammissibile. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 12 ottobre 1968, n. 3257 - Pres. Vinci - Est. Miani - P. M. Gedda (conf.).** Ministeri delle Finanze e del Tesoro (avv. Stato Giorgio Azzariti) c. Chiappini Luigi ed altri (avv. D'Ottavi).

**Ingiunzione - Procedimento coattivo per la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici minori previsti dal t. u. 14**

prile 1910, n. 639 - Opposizione giudiziaria del debitore - Giudizio di cognizione - Rinunzia alla ingiunzione - Accettazione dell'opponente - Necessità - Limiti.

(r. d. 14 aprile 1910, n. 639, artt. 2, 3; c. p. c. art. 629).

*Nell'ambito del procedimento coattivo disciplinato dal t. u. 14 aprile 1910, n. 639, avente i caratteri di un procedimento esecutivo, la opposizione all'ingiunzione di pagamento costituisce domanda giudiziale, introduttiva di un ordinario giudizio di cognizione diretta a far dichiarare la inesistenza della pretesa a riscuotere dell'Amministrazione, onde la rinunzia da parte di quest'ultima all'ingiunzione stessa, ove non comporti rinunzia alla pretesa creditoria, richiede, perchè possa dichiararsi cessata la materia del contendere, l'accettazione dell'opponente (1).*

(Omissis). — L'opposizione proponibile, a norma dell'art. 3 del t. u. 14 aprile 1910, n. 639, avverso l'ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 della stessa legge, costituisce domanda giudiziale che introduce un ordinario giudizio di cognizione (in cui attore è l'opponente e convenuta l'Amministrazione che ha emesso l'ingiunzione) avente per oggetto l'azione che tende a far dichiarare illegittima la pretesa dell'Amministrazione di riscuotere, mediante la speciale procedura coattiva prevista alle norme surrichiamate, il credito indicato nell'ingiunzione. Perciò, e, a tale fine, l'attore — opponente ha chiesto che venga accertata e dichiarata l'inesistenza del credito stesso, la materia del contendere rappresentata da tale accertamento, ed in tanto la si può dire cessata in quanto eventi sopravvenuti abbiano fatto venir meno la necessità

---

(1) La sentenza che si annota è conforme ai principi ormai consolidati in materia.

Sulla natura dell'ingiunzione di pagamento disciplinata dal t. u. 14 aprile 1910, n. 639, quale atto amministrativo promanante dal potere di autoaccertamento della P. A., e sulla natura dell'opposizione giudiziaria con cui, instaurandosi un ordinario giudizio di cognizione, si impugna l'esistenza o l'ammontare del credito della P. A. ovvero la procedura seguita, con la conseguente posizione processuale delle parti, che risulta per tal modo invertita rispetto all'ordinario processo monitorio, che da quello nettamente si differenzia, la giurisprudenza è ormai pacifica.

Per i vari profili cfr. *Relazione Avvocatura Stato*, 1961-65, vol. II, 762 e segg.; Cass., 6 giugno 1964, n. 1397, in questa *Rassegna*, 1964, I, 777; 12 giugno 1965, n. 2356, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1196; 1° gennaio 1966, n. 178, in questa *Rassegna*, 1966, I, 458, con note di riferimento e richiami.

Circa la rinunzia agli atti del giudizio, negozio dispositivo del processo ed opera dell'attore, che prescindendo da ogni valutazione sul fondamento della domanda, non spiega influenza alcuna in ordine alla potestà di agire, a quale potrà, quindi, ulteriormente venire esercitata ove non vi ostino impedimenti di diversa natura, cfr. Cass., 27 maggio 1955, n. 207, in cui

di una pronunzia giudiziale sull'esistenza del credito. Una siffatta situazione si sarebbe senza dubbio verificata nella fattispecie se l'Amministrazione, riconoscendo la fondatezza della tesi dell'opponente, avesse senz'altro rinunciato alla pretesa creditoria per il cui soddisfacimento aveva emesso l'ingiunzione. Ma ciò non era in concreto, avvenuto, perchè nel dichiarare di rinunciare all'ingiunzione stessa (il che implicava soltanto la rinunzia ad avvalersi attualmente di tale atto per procedere alla riscossione coattiva), i Ministeri interessati avevano contemporaneamente fatto espressa riserva di emettere, quando fosse stato liquidato il contributo, una nuova ingiunzione, riaffermando così quella pretesa creditoria per l'accertamento della cui illegittimità, in quanto lesiva di un suo diritto soggettivo, il Chiappini aveva instaurato il giudizio di opposizione. L'anzidetta rinunzia non eliminava, pertanto, la controversia dedotta in giudizio dall'opponente stesso, nè faceva venir meno il suo interesse ad ottenere una pronunzia giudiziale che la risolvesse. Esattamente, perciò, la sentenza impugnata ha negato che, per effetto della rinunzia in parola, fosse cessata la materia del contendere.

Nè vale obiettare che, avendo il procedimento coattivo previsto dal t. u. 14 aprile 1910, n. 639 i caratteri di un procedimento esecutivo, rispetto al quale l'ingiunzione fiscale tiene luogo del titolo esecutivo e del precetto, si dovrebbe, analogamente a quanto stabilito dall'art. 629 c. p. c. per il caso di rinunzia al pignoramento e a quanto ritenuto dalla giurisprudenza (Cass. 14 agosto 1947, n. 1532) per la rinunzia al precetto, escludere il diritto del debitore di insistere nel giudizio di oppo-

---

si sottolinea altresì la necessità, per la estinzione del processo, dell'accettazione delle parti costituite, che potrebbero avere invece interesse alla prosecuzione del giudizio.

Sul contenuto di un tale interesse, cfr. Cass., 12 maggio 1956, n. 1548, per la quale un mero interesse alle spese non giustifica tale prosecuzione; Cass. 27 aprile 1963, n. 1033 per cui l'interesse alla prosecuzione sussiste qualora il convenuto abbia richiesto una pronunzia di merito o proposto domanda riconvenzionale.

Non richiede invece accettazione la rinunzia alla pretesa di diritto sostanziale in quanto, avendo efficacia analoga ad una pronunzia di rigetto della domanda, vien meno per ciò stesso ogni interesse delle altre parti alla prosecuzione del processo, cfr. Cass. 5 maggio 1962, n. 890, in cui si sottolinea altresì che l'identificazione dell'oggetto della rinunzia costituisce un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità.

Per quel che attiene alla rinunzia al pignoramento ex art. 629 c. p. c. ed al precetto e sulla necessità dell'accettazione del convenuto avente interesse alla prosecuzione del processo, cfr. Cass., 14 agosto 1947, n. 1532; 25 marzo 1949, n. 683, in *Foro it.*, 1950, I, 795; 9 marzo 1951, n. 584.

In dottrina, cfr. ANDRIOLI, *Commento c. p. c.*, 1957, vol. III, 389 ed autori ivi indicati.

zione, essendo con le anzidette rinunzie venuto a cessare tutto il udizio esecutivo. Tali principi valgono infatti per il caso in cui la nuncia al precetto, o al pignoramento, o in genere agli atti del pro- sso esecutivo, sia stata accettata dalle parti costituite che potrebbero er interesse alla prosecuzione (e, infatti, l'invocata sentenza n. 1532 el 1947 si riferisce alla rinuncia al precetto « chiesta e ottenuta » e necessità dell'accettazione della rinuncia al pignoramento è stata badita con la sent. n. 584 del 1951 di questa Suprema Corte, mentre el caso in esame si trattava di una rinuncia unilaterale, non accettata ll'opponente, il quale aveva interesse ad ottenere una pronuncia merito. — (Omissis).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 ottobre 1968, n. 3414 - Pres. Fa- vara - Est. Berarducci - P. M. Trotta (conf.). - Edda e Brunella Menzani (avv. Dallari) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo).**

**bligazioni e contratti - Persona giuridica - Partito fascista - Acqui- sto di immobili - Autorizzazione del segretario del partito - Suf- ficienza.**

(legge 5 giugno 1850, n. 1037; legge 30 dicembre 1937, n. 2484).

**Corte Costituzionale - Leggi abrogate - Questione di costituzionalità - Proponibilità - Pronuncia di illegittimità costituzionale - Efficacia retroattiva - Limiti.**

(Cost., artt. 134 e 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30).

**to amministrativo - Nullità - Presupposti - Annullamento - Divieto per il giudice ordinario.**

(legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. E, art. 4).

*La legge 13 dicembre 1937 n. 2484, ispirata al concetto di una esunta coincidenza dei fini dello Stato con quella del partito fascista, che svincolare quest'ultimo da ogni ingerenza e controllo statale, e pertanto gli acquisti di immobili operati dal predetto partito si sot- aevano alla normativa di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037 richie- ndosi come condizioni di efficacia dei relativi negozi la sola auto- ziazione del segretario del partito o di quello amministrativo dal imo delegato (1).*

(1) In senso conforme Cass., 21 febbraio 1966, n. 532; cfr. altresì *Rela- one Avvocatura dello Stato*, 1951-55, vol. II, 669 e giurisprudenza ivi ri- amata.

*La pronunzia di illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, che può concernere anche una legge abrogata purchè permangano situazioni giuridiche che la giustificano, operando retroattivamente sui rapporti non ancora esauriti, lascia inalterati quegli atti che, emanati in base alla legge costituzionalmente illegittima, abbiano esaurito ogni loro effetto (2).*

*L'istituto della nullità, elaborato per i negozi di diritto privato, si applica solo limitatamente agli atti amministrativi per i quali, tranne il caso di inesistenza o di mancanza di oggetto o della forma richiesta ad substantiam, vige il principio della illegittimità che ne determina l'annullabilità.*

*Non può quindi il giudice ordinario, per il divieto sancito nell'art. 4 della legge 1865 n. 2248 abolitiva del contenzioso amministrativo, neppure indirettamente procederne all'annullamento, attraverso una pronunzia diretta a neutralizzarne le situazioni e gli effetti giuridici e che l'atto impugnato era direttamente ed immediatamente destinato a produrre (3).*

(*Omissis*). — Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 15 preleggi e dei principi generali in materia di nullità ed inefficacia dei contratti per trasgressioni di norme imperative, si sostiene che la legge 13 dicembre 1937, n. 2484, la quale richiedeva l'autorizzazione del segretario del partito fascista — o del segretario amministrativo quando ne fosse stato delegato — per gli acquisti di beni immobili da parte dei fasci di combattimento, non avrebbe

(2) Sulla prima parte della massima, cfr. Cassazione, ordinanza n. 123 del 12 aprile 1966, *Mass. F. I.*; cfr. altresì Corte Costituzionale 17 aprile 1968, n. 24, in questa *Rassegna*, 1968, I, 176. In dottrina, cfr. ESPOSITO, *Controllo di costituzionalità di leggi abrogate*, *Giur. Cost.*, 1959, 25; *Relazione Avvocatura dello Stato*, vol. I, 53 e giurisprudenza ivi richiamata.

Sulla seconda parte della massima, cfr. Cass., 30 dicembre 1965, n. 2425. In dottrina, cfr. PIERANDREI, *Enciclopedia del diritto*, voce *Corte Cost.*, 973, n. 49, con ampio richiamo di dottrina e giurisprudenza; *Relazione cit.*, 1961-65, vol. I, 78.

(3) Sull'ambito di applicazione dell'istituto della nullità agli atti amministrativi e sul concetto stesso di annullabilità riferito a tali atti, che la più recente dottrina ritiene di dover svincolare dagli schemi privatistici, cfr. BENVENUTI F., *Inefficienza e caducazione degli atti amministrativi*, in *Giur. cass. civ.*, 1950, 914; DE GENNARO G., *A proposito di nullità ed annullabilità dell'atto amministrativo*, *Giur. cass. civ.*, 1952, II, 139; GIANNINI M. S., *Atto amministrativo*, *Enciclopedia del diritto*, p. 183.

Cfr. altresì Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 1961, n. 478; Ad. gen., 7 aprile 1960, n. 171.

Sulla seconda parte della massima, per la quale non sussistano dissensi di fondo, cfr. Cass., 2 febbraio 1963, n. 179; 30 maggio 1966, n. 1417.

rogato, come erroneamente ritenuto dalla corte di merito, la legge giugno 1850, n. 1037. La legge n. 2484 del 1937 — si afferma — si differenziava per finalità, oggetto e struttura, dalla legge n. 1037, del 1850, giacchè, mentre questa ha lo scopo di impedire la concentrazione immobilizzi e, quindi, di limitare il patrimonio immobiliare delle persone giuridiche, onde essa riguarda gli acquisti a titolo gratuito nonché le eredità ed i legati, quella, invece, aveva lo scopo di tutelare l'integrità patrimoniale delle organizzazioni fasciste, mediante un controllo preventivo, affidato al segretario del partito fascista, sugli atti precedenti l'ordinaria amministrazione, comprese le alienazioni e le cessioni ipotecarie. Ne consegue — si conclude — che la corte di merito avrebbe dovuto applicare la sanzione di nullità connessa alla violazione delle norme imperative contenute nella legge n. 1037 del 1850.

Il motivo non è fondato.

Invero, come affermato altre volte da questo supremo collegio (fr., tra le altre, sent. n. 532 del 1966) la *ratio* della legge n. 2484 del 1937 fu quella di creare, in materia di acquisti di beni immobili da parte del partito nazionale fascista, un regolamento speciale per detto partito, svincolandolo da qualsiasi controllo da parte dello Stato e concedendogli una completa ed assoluta autonomia, che trovava spiegazione sia nella ideologia sia nel sistema in quel tempo imperanti, fondati su una presunta coincidenza tra i fini dello Stato e quelli del partito fascista. Ciò, in considerazione dell'intento specifico cui è subordinata l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili da parte delle persone giuridiche, richiesta dalla legge n. 1037 del 1850, e in considerazione altresì dell'assetto economico del partito fascista, implica, con la esclusione di qualsiasi interferenza dello Stato negli acquisti di beni immobili da parte di detto partito, la inapplicabilità della citata legge del 1850; con la conseguenza che, per l'efficacia di tali acquisti, la condizione sufficiente l'autorizzazione del segretario del partito fascista, o del segretario amministrativo dello stesso partito, quando al primo ne fosse stato delegato.

Con il secondo motivo, denunciandosi violazione dell'art. 97 della Costituzione dello Stato, si sostiene che la corte di appello avrebbe attribuito alla legge n. 2484 del 1937 una funzione di sostituzione a quella del 1850 riguardo al potere di dispensa dal divieto di manomorta, con l'assicurazione di una posizione di privilegio alle organizzazioni fasciste, e si aggiunge che, con siffatto contenuto, la legge del 1937 sarebbe in manifesto contrasto con l'inderogabile principio della imparzialità a cui l'art. 97 della Costituzione ha assoggettato l'organizzazione di tutti i pubblici uffici.

Il motivo non merita accoglimento.

È indubbiamente esatto che la questione di illegittimità costituzionale può essere proposta anche rispetto ad una legge anteriore alla Costituzione e sinanche ad una legge non potendosi escludere che, nonostante la dichiarazione di abrogazione di una norma, permangono, nel campo giuridico, situazioni tali, la cui rilevanza, sul piano costituzionale, giustifichi la proponibilità della questione di illegittimità (cfr. sent. cass. 12 aprile 1966, n. 123). Ma, nel caso di specie, prima ancora di esaminare se la questione proposta dalle ricorrenti sia, o non manifestamente infondata, si impone l'osservazione che tale questione è priva di qualsiasi rilevanza ai fini della decisione della lite. Detta questione è proposta, invero, in via incidentale, allo scopo di ottenere la dichiarazione di nullità dell'autorizzazione amministrativa a stipulare il contratto in questione e, conseguentemente, la dichiarazione di nullità di detto contratto per mancanza dell'autorizzazione di cui alla legge n. 1037 del 1850.

Senonchè è da rilevare che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha per oggetto la norma di legge ritenuta illegittima e produce, quindi, la caducazione di tale norma, ma non ha od oggetto gli atti amministrativi che su di essa si fondano, i quali, pertanto, non essendo influenzati dalla caducazione della norma in base alla quale sono stati emanati, devono considerarsi esistenti, e, quindi, pienamente efficaci sino a quando non siano rimossi con i mezzi a ciò idonei (cfr. Cass. 30 dicembre 1965, n. 2485).

Devesi, peraltro, aggiungere che nell'art. 136 della Costituzione è stato accolto il principio secondo cui la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, per cui, sebbene operi retroattivamente nel senso che spiega i suoi effetti sui rapporti che non siano ancora esauriti, lascia pur sempre inalterati quegli atti che, emanati in base alla legge costituzionalmente illegittima, abbiano ormai esaurito ogni loro effetto.

Nel caso di specie, pertanto, pur nella ipotesi che fosse pronunciata la illegittimità costituzionale della legge n. 2484 del 1937, tale pronuncia non inciderebbe sulla validità dell'atto amministrativo, la cui nullità, secondo le ricorrenti, importerebbe la nullità del contratto di compravendita in questione. E di qui l'irrilevanza della proposta questione di illegittimità costituzionale. — (*Omissis*).

(*Omissis*). — È la tesi principale delle ricorrenti è impostata su una assoluta assimilazione degli atti amministrativi ai negozi giuridici di diritto privato, mentre è noto che i principi racchiusi nelle formule di diritto pubblico non sempre concordano con quelli del diritto privato. L'istituto della nullità, che è quello che interessa nel caso particolare, si atteggia, invero, in modo parzialmente diverso nel campo del



ritto pubblico, in quanto ad esso si riconducono unicamente i pochi casi di inesistenza dell'atto amministrativo, inesistenza che, ad esempio, ha allorquando, pure avendosi una manifestazione di volontà o di rinuncia, questa non sia riferibile alla pubblica amministrazione, o quando manchi l'oggetto, o manchi la forma scritta prescritta *ad substantiam* dalla legge, mentre, invece, non sono riconducibili all'istituto della nullità, bensì a quello della illegittimità degli atti amministrativi, i casi in cui l'atto giuridicamente esista, ma sia incapace di produrre effetti giuridici normali, perchè non conforme alla legge, in quanto emesso da organo della pubblica amministrazione diverso da quello unito del potere di compiere l'atto in relazione alle norme sull'attribuzione e sul reparto dei compiti amministrativi (incompetenza relativa), o emesso fuori dei casi e per fini diversi da quelli consentiti dalla legge (eccesso o sviamento di potere), o emesso in violazione delle norme relative alla forma — che non sia quella scritta richiesta *ad substantiam* — e al procedimento costitutivo dell'atto o al suo mantenimento (violazione di legge).

Alla luce di tali principi è, pertanto, evidente che i vizi dalle norme correnti attribuiti all'atto amministrativo in questione (per essere emesso senza l'autorizzazione di cui alla legge n. 2484 del 1937 rilasciata, su delega del segretario del partito fascista, del capo dei servizi amministrativi di detto partito, come richiesto da detta legge, e per essere emessa senza la delega di cui sopra rilasciata nella forma privatistica di una procura notarile) non possono essere considerati causa di nullità, ma, al più, di illegittimità (per incompetenza e violazione di legge) e, quindi, di annullabilità dell'atto. Il che, pur ammesso, per ipotesi, se sussistono i vizi denunciati e, quindi, l'illegittimità dell'atto amministrativo in questione (ma è da rilevare che, quanto all'organo che poteva essere delegato dal segretario del partito fascista a concedere l'autorizzazione è stato sostanzialmente accertato, nel giudizio di merito, che, al tempo che interessa la lite, le funzioni del segretario amministrativo, in mancanza di questo, venivano esercitate di fatto e di diritto dal capo dei servizi amministrativi del partito, cioè dal Montefusco, e che, quanto alle modalità con cui la delega doveva essere conferita, la legge n. 2484 del 1937 non prescriveva alcuna determinata forma) implica, come riconosciuto dalla Corte del merito, l'impossibilità per il giudice ordinario di procedere alla disapplicazione di detto atto.

L'autorità giudiziaria ordinaria ha, invero, il potere di decidere sulla legittimità degli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione per accertare se il diritto del privato esiste e sia stato leso, con le conseguenti pronunzie di carattere patrimoniale ove detti atti siano conosciuti illegittimi, ma non può, per il divieto sancito dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, annullare o revocare, sia pure indirettamente, l'atto amministrativo. E ricorre, indubbiamente, l'ipo-

tesi dell'annullamento indiretto dell'atto amministrativo, anzichè quella della semplice disapplicazione, ed è, quindi, operante l'anzidetto divieto, ogni qualvolta si domandi al giudice una statuizione la cui portata — come nel caso che ne occupa — sia tale da neutralizzare le situazioni e gli effetti giuridici che l'atto impugnato era direttamente ed immediatamente destinato a produrre (cfr. Cass. 2 febbraio 1963, n. 179). — (*Omissis*).

PRETURA DI ROMA, Sez. Lavoro, 31 maggio 1968, n. 572 - *Pret. Vucich - Giardini Alberto* (avv. Bottino) c. Università degli Studi di Roma (avv. Stato Cerocchi).

**Competenza e giurisdizione - Università - Ente pubblico non economico - Rapporto di impiego - Controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo.**

**Enti pubblici - Legge 15 luglio 1966, n. 604 sulla giusta causa nei licenziamenti individuali - Inapplicabilità.**

**Competenza e giurisdizione - Enti pubblici - Legge 15 luglio 1966, n. 604 sulla giusta causa nei licenziamenti individuali - Controversie - Competenza del Pretore - Non sussiste.**

*Le Università statali sono enti pubblici non economici e pertanto le controversie relative ai rapporti di lavoro o di impiego dei loro dipendenti appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo (1).*

*La legge 15 luglio 1966 n. 604 sulla giusta causa nei licenziamenti individuali si applica solo ai rapporti di lavoro delle aziende private e degli enti pubblici economici (2).*

*La norma dell'art 6 della legge n. 604 del 1966 opera all'interno della giurisdizione ordinaria, attribuendo, anche in deroga all'art. 434 c. p. c., le controversie sull'applicazione della legge stessa alla competenza del Pretore; essa non riguarda invece le controversie che esulano dalla giurisdizione ordinaria, come quelle relative ai rapporti di impiego dei dipendenti da enti pubblici non economici (3).*

(*Omissis*). — In via preliminare, si osserva che la eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dalla convenuta,

---

**(1-3) Disciplina dei licenziamenti individuali e rapporti di impiego dei dipendenti da enti pubblici.**

1. - La legge 15 luglio 1966, n. 604 sulla giusta causa nei licenziamenti individuali, mutuandolo dalla disciplina dettata dagli accordi interconfederali sui licenziamenti individuali nell'industria — dei quali quello del 18 ottobre 1950 era stato recepito nella legge delegata 14 luglio 1960, n. 1011

appare fondata e, pertanto, va attesa. Invero, non vi può essere dubbio alcuno (Dottrina e Giurisprudenza sono concordi) sulla natura di ente pubblico non economico delle Università degli Studi in generale, e quella convenuta in particolare, trattandosi di istituzioni tendenti a conseguire finalità di istruzione superiore e di preparazione culturale professionale dei cittadini al di fuori e al di sopra di qualsiasi scopo di lucro. Ciò è tanto vero che le Università non sono né sono mai state inquadrare nelle associazioni sindacali esistenti fra le imprese, private e pubbliche, né operano in campo economico e in regime di concorrenza.

---

L'ultimo del 29 aprile 1965 costituiva la sostanza del disegno di legge presentato dal governo il 15 giugno 1965 — introduce e generalizza, sia pure a limitati effetti, il principio del controllo del potere di licenziamento. In tal modo segna un ulteriore passo in avanti l'auspicata evoluzione in senso unitario della disciplina dei rapporti di lavoro, privati o ad essi equiparati e pubblici.

Com'è noto, infatti, in relazione ai rapporti privati di lavoro, la concezione tradizionale, ancor oggi dominante nella giurisprudenza e in larga parte della dottrina, è restia ad ammettere un controllo dei poteri del datore di lavoro, ad essa intesi come attribuiti a tutela di un interesse esclusivamente proprio del titolare. Solo in tempi più recenti, con diverse accentuazioni e sfumature, ha cominciato a farsi strada la concezione di tali poteri come attribuiti a tutela di un interesse che non è, o almeno non è esclusivamente, del titolare del potere, ma di una comunità organizzata della quale il titolare del potere è partecipe, e di conseguenza ad ipotizzarsi la possibilità di un controllo sulla rispondenza dell'esercizio del potere alla funzione alla quale è preordinato.

Viceversa, nei rapporti di pubblico impiego, come in genere in tutti i rapporti di diritto pubblico, in considerazione degli interessi che essi sono volti a soddisfare e per la cui realizzazione i correlativi poteri sono preordinati, il sindacato dell'esercizio del potere per accertarne la rispondenza alla legge è, sin da tempi ormai remoti, del tutto normale ed è assicurato dal controllo, incisivo e penetrante, esercitato, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, dagli organi di giustizia amministrativa.

Nel sistema realizzato dalla legge n. 604 del 1966 il controllo del potere del datore di lavoro, come si è già accennato, è però ancora limitato al solo potere di licenziamento — mentre nei rapporti di impiego pubblico investe l'esercizio di tutti i poteri inerenti allo svolgimento del rapporto — e non incide sulla validità dell'atto.

La legge infatti, per l'ipotesi che risulti accertato che non ricorrono nei estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo prevede a carico del datore di lavoro alternativamente l'obbligazione di assumere il lavoratore o di risarcirgli il danno versando una indennità a un minimo di cinque ad un massimo di dodici mensilità.

Invece, nei rapporti di impiego pubblico, il controllo non investe la mera liceità dell'atto di esercizio del potere ma la legittimità e incide sulla validità dell'atto, potendo giungere all'annullamento, totale o parziale, dell'atto stesso.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 429, n. 3 c.p.c., le controversie relative ai rapporti di lavoro o di impiego tra l'Università e i suoi dipendenti non sono di competenza del giudice ordinario, bensì di quello amministrativo. Questa norma, che trae la sua ragione e la sua opinione dal fondamentale principio della divisione dei poteri, non è stata modificata dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, la quale per la sua stessa formulazione (cfr. art. 2: « L'imprenditore deve »; art. 7: « Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte »; art. 12: « Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali »; inoltre l'art. 10 fa riferimento esplicito

Come è agevole constatare la disciplina privatistica è, almeno in questa materia, ancora lungi dall'assicurare al lavoratore le garanzie della disciplina pubblicistica, sebbene sia fuori di ogni possibile contestazione la carica innovativa e la portata indubbiamente positiva della legge sulla giusta causa nei licenziamenti individuali.

S'intende perciò come debba senz'altro giudicarsi positivamente la sentenza che ha offerto lo spunto a queste considerazioni e che ha negato l'applicabilità della legge n. 604 del 1966 ai rapporti di impiego dei dipendenti da enti pubblici non economici.

Non sfugge a chi ha sensibilità di questi problemi come dall'applicazione della suddetta legge i dipendenti da enti pubblici non economici avrebbero tratto svantaggio e avrebbe tratto svantaggio la stessa tutela dell'interesse pubblico.

2. - Va dato atto al Pretore di aver saputo sceverare la disciplina sottoposta al suo esame e di averne saputo cogliere l'essenza.

Invero, ad una prima e superficiale lettura della legge, potrebbe sembrare che nessun problema possa porsi in ordine all'applicabilità della legge ai rapporti di lavoro con enti pubblici economici e non.

L'art. 1 della legge fa infatti riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato intercedenti con datori di lavoro privati o con enti pubblici, senza porre riguardo a questi ultimi alcuna specificazione.

Ciò, però, non può essere senz'altro assunto come indicativo dell'applicabilità della legge ai rapporti di lavoro degli enti pubblici, indipendentemente dal carattere economico degli stessi.

Vi osta innanzitutto la genericità del riferimento, la quale contraddice la possibilità di dare allo stesso una significazione senza riscontro nel sistema, che è tutto improntato dalla dicotomia, nell'ambito dei rapporti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici, tra rapporti equiparabili (ed equiparati), in ragione dell'attività (economica) dell'ente pubblico, a quelli con gli imprenditori privati che svolgono la stessa attività, parimenti suscettibili di regolamentazione collettiva e attribuiti alla stessa giurisdizione del giudice ordinario, e rapporti non equiparabili, in ragione dell'attività (non economica) dell'ente pubblico, a quelli con i privati, i quali rapporti, ancorchè non abbiano una speciale disciplina e siano soggetti alle norme sull'impiego privato (art. 2129 c.c.), peraltro con gli adattamenti derivanti dalla natura pubblica dell'ente, rimangono attribuiti alla giurisdizione esclusiva degli organi di giustizia amministrativa. Invece, il contemporaneo riferimento ai rapporti di lavoro con datori di lavoro pri-

l'art. 2095 C.C. il quale non si applica ai dipendenti da enti pubblici, visto il disposto dell'art. 2129 dello stesso codice; l'art. 11, poi, mal adatta a enti pubblici non economici; ecc.) dimostra di rivolgersi esclusivamente alle imprese private e a quelle pubbliche inquadrata alle associazioni sindacali (cioè enti pubblici economici).

La tesi contraria dell'attore, secondo cui l'art. 6 della legge n. 604 ha derogato al principio sopra ricordato, devolvendo ogni controversia relativa ai licenziamenti individuali alla competenza del Pretore, non può essere accolta, la disposizione contenuta nell'art. 6, infatti, si riferisce alla competenza intesa in senso stretto, non alla giurisdizione;

enti e con enti pubblici è significativo del rispetto del sistema e indicativo della *eadem ratio* che presiede all'unicità di disciplina e che risiede appunto nella assenza di qualsiasi motivo di differenziazione nella regolamentazione dei rapporti di lavoro dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici, i quali svolgono la stessa attività economica. Di ciò è il resto conferma nella stessa derivazione della legge dagli accordi interconfederali sui licenziamenti, applicabili ai rapporti di lavoro privati e analoghi con gli enti pubblici economici.

Nello stesso art. 1 della legge in esame vi è poi un altro indice della *ratio legis*, nei sensi accennati, il quale è costituito dall'esclusione dei rapporti ove la stabilità sia assicurata da norme di legge, di regolamento e contratto collettivo o individuale, cioè dei rapporti in relazione ai quali il potere di recesso dell'imprenditore, essendo condizionato, è suscettibile di controllo anche in sede giurisdizionale. Ciò sta a significare che la *ratio* della legge è stata appunto quella di consentire un controllo, sia pure ai limitati effetti di cui all'art. 8, del potere di recesso dell'imprenditore, laddove tale controllo non sussisteva (e non sussiste) invece in ordine ai rapporti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici non economici. Questi rapporti, fatti, ancorchè privi della stabilità, in quanto attribuiti alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, per il sindacato in tale sede esercitabile nei provvedimenti ad essi inerenti sotto il profilo non solo dell'incompetenza e della violazione di legge ma altresì dell'eccesso di potere, già avevano come tuttora hanno una tutela maggiore e più penetrante di quella accordata agli altri rapporti di lavoro anche secondo le norme della legge in esame: tutela che può condurre all'annullamento dei provvedimenti, mentre ciò è interdetto all'a. g. o. secondo il fondamentale principio espresso all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248.

3. - Soccorrono poi nel senso qui sostenuto anche le altre norme della stessa legge richiamate dal Pretore. Così quell'adell'art. 2 che onnicomprensivamente qualifica come *imprenditori* i datori di lavoro privati e gli enti pubblici distintamente indicati nell'art. 1. Così le disposizioni che prevedono procedure conciliative e interventi delle associazioni sindacali. Così la norma dell'art. 10, la quale stabilisce che « le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'art. 2095 del Codice civile... ». Tale disposizione costituisce una ulteriore conferma dell'inapplicabilità della legge ai dipendenti da enti pubblici non economici. Infatti ai suddetti di-

essa pertanto opera all'interno della giurisdizione ordinaria, disponendo, in deroga all'art. 434 c.p.c., che tutte le controversie, appartenenti alla cognizione del giudice ordinario, siano assegnate alla competenza del pretore, ma non riguarda, evidentemente, le controversie che, come la presente, esulano dalla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (art. 429 n. 3 c.p.c.).

Tutto ciò premesso, essendo precluso ogni esame ulteriore in ordine alla domanda va senz'altro dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito relativamente alla controversia in oggetto. — (*Omissis*).

pendent sono bensì applicabili, in forza del disposto dell'art. 2129 c.c., e salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge, le norme che regolano i rapporti di lavoro privati, ma limitatamente a quelle contenute nella sezione III del capo I Titolo II del Libro V del Lavoro (artt. 2096-2129); mentre la norma dell'art. 2095, collocata nella Sezione II, è applicabile, in virtù del disposto dell'art. 2093, solo ai rapporti di lavoro degli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali (cioè degli enti pubblici economici) e degli enti pubblici non inquadrati (cioè degli enti pubblici non economici) limitatamente alle imprese da essi esercitate.

Così ancora la norma dell'art. 12 che fa salve le disposizioni dei contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Così, la norma dell'art. 6, la quale stabilisce che « a conoscere delle controversie derivanti dalla presente legge è *competente* il pretore ». Tale norma, come esattamente ha ritenuto il Pretore è chiaramente una norma sulla competenza. Essa infatti fissa un mero criterio di competenza, in deroga a quello dettato dall'art. 434 c.p.c., cioè detta una regola sulla ripartizione o distribuzione dell'esercizio della giurisdizione tra i diversi organi dell'autorità giudiziaria ordinaria. È quindi una norma che può trovare applicazione limitatamente alle controversie in ordine alle quali sussiste — in base ad altre norme — la giurisdizione del giudice ordinario, della quale, ripetesi, fissa un criterio di distribuzione. In materia di controversie individuali di lavoro sono, com'è noto, attribuite alla giurisdizione dell'a. g. o. soltanto le controversie relative ai rapporti di lavoro considerati nell'art. 429 c.p.c. e cioè quelle relative ai rapporti privati di lavoro o ai rapporti dei dipendenti da enti pubblici, mentre le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici non economici appartengono alla giurisdizione esclusiva degli organi della giurisdizione amministrativa. Perciò rispetto a tali ultime controversie non potrebbe trovare applicazione la regola di competenza enunciata dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966. Ciò che costituisce un ulteriore indice dell'inapplicabilità della legge ai rapporti di impiego dei dipendenti da enti pubblici economici.

4. - La sentenza del Pretore merita quindi per questa parte incondizionata adesione. Sembra invece che un appunto le si possa fare per aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, anziché l'improprietà della domanda per la rilevata inapplicabilità della legge. Ma si tratta di un appunto marginale che nulla toglie alla sostanza della decisione, la quale anche formalmente è pregevole per l'incisiva chiarezza e la lucida sobrietà della motivazione.

ANTONIO FRENI

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen. 25 settembre 1968, n. 24 - Pres. Bozzi - Est. Daniele - Palatiello (avv. Sivieri) c. Commissione vigilanza edilizia popolare ed economica (Coop. ed. « Cisanni » ed altri (n. c.) e Cattalinich (avv. Lorenzoni).

**Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termini processuali - Sospensione durante il periodo feriale.**

*La sospensione del corso dei termini processuali scadenti tra il 1° agosto ed il 15 settembre, ai sensi dell'art. 1 l. 14 luglio 1965, n. 818, non riguarda tutti i termini processuali che siano comunque in corso nel periodo anzidetto, ma concerne esclusivamente i termini che scadono nel periodo stesso (1).*

---

(1) In tal modo l'Adunanza plenaria, sanando il contrasto esistente, in merito al Consiglio di Stato, sulla interpretazione del cit. art. 1 della legge n. 818, si è uniformata alla giurisprudenza della Cassazione (5 gennaio 1967, n. 31 e 2 maggio 1967, n. 813); v. anche, sulla efficacia retroattiva del cit. art. 1 art. 1, Cass., 7 gennaio 1967, n. 74, in questa *Rassegna*, 1967, I, 253, con nota, e, sui limiti di applicabilità agli atti processuali della citata norma, cfr. sez. IV, 31 maggio 1967, n. 202, *ivi* 1967, I, 625.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 25 settembre 1968, n. 503 - Pres. Papaldo - Est. Laschena - Compagnia industrie saccarifere S. Eufemia Lamezia (avv. Selvaggi) c. Ministeri agricoltura e foreste, industria, commercio e artigianato e finanze (avv. dello Stato Giorgio Azzariti), S.p.a. Zuccherifici meridionali (avv. Fresa e Ferrari), Soc. Zuccherificio di Avezzano ed altri (n. c.) con intervento della Soc. romana zucchero (avv. Sorrentino); S.p.a. Zuccherificio Castiglione (avv. Putzolu) c. Ministero finanze (avv. dello Stato Giorgio Azzariti), S.p.a. Zuccherifici meridionali (avv. Fresa e Ferrari), Soc. Zuccherificio di Avezzano ed altri (n. c.) con intervento della Soc. Romana zucchero (avv. Sorrentino) e Compagnia industrie saccarifere S. Eufemia Lamezia (avv. Selvaggi).

**Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Principio di prova - Mancanza - Motivi generici - Inammissibilità.**

**Industria e commercio - Industrie saccarifere - Prodotto collocabile sul mercato interno della C.E.E. - Ripartizione fra le singole imprese - Sistema instaurato dalla legge 6 agosto 1967, n. 655 - Interpretazione con circolare ministeriale - Legittimità.**

*Sebbene anche nel processo amministrativo viga la regola generale che pone l'onere della prova a carico della parte che fa l'affermazione dalla quale pretende di trarre giovamento, tuttavia l'adozione del metodo acquisitivo nell'istruttoria consente che l'onere stesso possa ritenersi adempiuto quando sia stato fornito almeno un principio di prova, essendo affidato al giudice il compito di integrare e supplire l'attività istruttoria delle parti; pertanto, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che risulti affatto generico, sfornito, cioè, del benchè minimo principio di prova (1).*

*Nel sistema instaurato con la l. 6 agosto 1967, n. 655, la ripartizione tra le singole imprese produttrici di zucchero della quantità del prodotto collocabile sul mercato interno della C.E.E. a partire dal 1° luglio 1967 non attribuisce il diritto di vendere immediatamente lo zucchero prodotto, ma solo il diritto di produrre un determinato quantitativo a prezzo garantito, sul quale vengono stabilite le scorte d'obbligo da riportare alla campagna successiva ai sensi dell'art. 2 l. cit.; pertanto, è legittima la circolare ministeriale che, in applicazione dei criteri fissati dalla l. cit., reca un elenco delle imprese saccarifere e l'indicazione dei quantitativi di zucchero che possono essere estratti dai rispettivi magazzini fiduciari nel periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968, quantitativi determinati sottraendo dal contingente complessivo assegnato a ciascuna impresa quello costituente le scorte di obbligo da riportare alla nuova campagna, oltre le giacenze esistenti al 30 giugno 1967 (2).*

---

(1-2) Sulla prima massima, che applica un principio pacifico cfr. Sez. IV, 18 maggio 1956, n. 417, *Foro amm.*, 1956, I, 2, 780. Sulla seconda massima non constano precedenti.

**CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 25 settembre 1968, n. 512 - Pres. Potenza - Est. Benvenuto - Ursi ed altri (avv. ti Jaccarino e Abba-monte) c. Prefetto di Napoli (avv. Stato Casamassima), Comune di Portici e Ufficio Genio Civile di Napoli (n. c.) Soc. Meridionale edilizia cooperativa (avv. Gava) e Cammarota (n. c.).**

**Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione - Ricorso contro il decreto prefettizio che dichiara la p. u. - Pronuncia del Provveditore alle OO.PP. - Natura - Notificazione del ricorso al Provveditore - Non occorre.**



Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione - Ricorso avverso il decreto prefettizio che dichiara la p. u. - Richiesta di annullamento degli atti preparatori - Ammissibilità.

Espropriazione per pubblica utilità - Edilizia popolare ed economica - Espropriazione per programma edilizio di vasta portata - Inammissibilità.

*La pronuncia del Provveditore regionale alle OO. PP. richiamata dal decreto prefettizio che dichiara la pubblica utilità di alcune opere, di natura di atto preparatorio, e cioè ha natura di atto consultivo, in conseguenza che, in sede di impugnativa di tale decreto, non sussiste l'onere nei ricorrenti di notificazione del gravame al predetto provvedimento (1).*

*L'atto meramente preparatorio è soggetto a caducazione in dipendenza dell'efficacia espansiva (interna) dell'annullamento del provvedimento finale; pertanto, in sede di impugnativa del decreto prefettizio che dichiara la pubblica utilità di un'opera, il ricorrente può concludere per l'annullamento della delibera comunale (di approvazione del piano dei lavori), anche se non ha all'uopo formulato motivi di dolezza (2).*

*Le disposizioni contenute nel t. u. 28 aprile 1938, n. 1165 e nella legge 2 luglio 1949, n. 408, che prevedono l'espropriazione per pubblica utilità di terreni occorrenti per la costruzione di case popolari ed economiche, debbono essere intese nel senso che agli Enti edilizi di cui all'art. 16 nn. 7 e 13 t. u. cit., è consentito di ottenere la dichiarazione di p. u., ai fini dell'esproprio, oltrechè delle aree su cui dovranno esistere dette case, anche dei confinanti suoli indispensabili per l'accesso ed i distacchi e per la normale funzionalità delle case stesse, le quali non possono essere interpretate nel senso che sia consentita l'emissione — su istanza degli Enti stessi — della dichiarazione di p. u. in ordine ad un programma edilizio di tale entità e complessità da comprendere un intero quartiere, con imponenti e svariatissime opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e ciò — oltre che per l'esigenza di impedire indebiti spostamenti nell'adempimento di compiti istituzionali — anche al fine di impedire che detti Enti possano snaturarsi e venir meno alla puntuale aderenza ai loro fini, per effetto dell'attuazione di opere di urbanizzazione che importano, tra l'altro,*

---

(1-3) Massime esatte, sia per quanto concerne la natura della pronuncia del Provveditore alle OO. PP., sia per quanto riguarda la ammissibilità della richiesta di annullamento di atti preparatori, sia per ciò che concerne, specificamente, la interpretazione delle espropriazioni consentite dal t. u. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

*l'assunzione di spropositati oneri finanziari; pertanto, è illegittima la dichiarazione di p. u. concernente il programma di costruzione di un intero quartiere, comprensivo della esecuzione diretta, da parte della società cooperativa richiedente, di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.*

(*Omissis*). — II): a) Delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controinteressata SMEC vanno anzitutto esaminate quelle con cui si deduce l'inammissibilità *in toto* dei 3 ricorsi del primo gruppo — sul riflesso che ciascuno di questi impugna più provvedimenti non collegati, provenienti da autorità diverse — e quella con cui viene opposta la mancata notificazione dei ricorsi stessi a taluna delle autorità emananti (Provvedit. alle OO.PP.).

La prima delle esposte eccezioni, così come formulata, è da disattendere.

Va osservato, invero, che ciascuno dei ricorsi dell'indicato gruppo è diretto ad impugnare « in modo palesemente preminente » il decreto prefettizio n. 63481 del 9 agosto 1967 — contenente, tra l'altro, la dichiarazione di pubblica utilità del programma costruttivo della S.M.E.C. — nonché gli atti (compresi, tra essi, il parere del Genio civile e la deliberazione comunale n. 801 del 28 luglio 1967) che costituiscono, alla stregua della normativa e dei principi in materia, atti meramente preparatori rispetto a detto decreto.

Atteso ciò, all'ammissibilità dell'impugnativa contro l'indicato decreto prefettizio del 9 agosto 1967 (in uno con i relativi atti preparatori) non nuoce la circostanza che ciascuno di detti tre ricorsi abbia, in via del tutto accessoria, indicato, come oggetto di impugnativa, anche atti estranei alla procedura di dichiarazione di pubblica utilità, e cioè anche gli atti esclusivamente attinenti alla lottizzazione Cammarota (delibera consiliare n. 108 del 22 novembre 1966 e autorizzazione sindacale n. 3 del 5 aprile 1967), i quali, del resto, sono stati impugnati per mero tuziorismo e per scrupolo di completezza, stante che essi venivano espressamente richiamati nel suddetto decreto prefettizio e negli atti preparatori di questo con formule che, a prima vista, si prestavano ad ingenerare l'illazione circa l'esistenza di un collegamento, di carattere negoziale, tra le determinazioni richiamanti e quelle richiamate; come pure non nuoce la circostanza che nella parte destinata ad indicare l'oggetto dell'impugnativa figurino anche, marginalmente, la deliberazione consiliare di adozione del P.E.E.P., deliberazione che, del resto, è stata ivi indicata non per farne oggetto di impugnazione vera e propria, ma semplicemente per sottolinearne la inoperatività per la ritenuta mancata approvazione da parte dell'Amministrazione dei LL.PP. e, quindi, per dedurre da ciò che la declaratoria di pubblica utilità era da considerare carente di uno dei presupposti previsti dalla

gge n. 217 del 1965 (primo comma dell'art. 1 in relazione al terzo comma dello stesso articolo e all'art. 3).

Relativamente all'altra delle suesposte eccezioni va osservato che, alla specie, la pronuncia del Provveditorato alle OO.PP. di Napoli, di cui alla nota 15 luglio 1967 richiamata nel decreto prefettizio impugnato, ha chiaramente natura di atto meramente preparatorio e presamente di manifestazione di attività consultiva posta in essere in vista dell'emanazione di tale decreto prefettizio; onde i ricorrenti non devono, ovviamente, l'onere di notificare i ricorsi anche a detto Provveditorato.

b) Quanto all'eccezione con cui la S.M.E.C., facendo leva sull'asserita omissione impugnativa della dichiarazione di urgenza e indifferibilità, deduce che tale omissione impedisce che all'eventuale annullamento della dichiarazione di pubblica utilità possa seguire la caducazione, per invalidità derivata, della suddetta dichiarazione di urgenza, indifferibilità e del conseguenziale decreto di occupazione, il Collegio ritiene che l'esame dell'eccezione stessa vada riservata al prosieguo (v. lettera D della successiva parte terza).

c) Che nessuno dei suddetti tre ricorsi abbia formulato motivi di doglianza specificatamente riguardanti la citata deliberazione comunale n. 801 del 1967, è circostanza che — contrariamente a quanto si assume con la restante eccezione pregiudiziale della S.M.E.C. — non recludeva ai ricorrenti la facoltà di concludere per l'annullamento anche di tale deliberazione.

Questa, invero, è, come si è già notato, un atto meramente preparatorio del decreto prefettizio del 9 agosto 1967, onde essa è soggetta a caducazione in dipendenza dell'efficacia espansiva (interna) dell'annullamento del decreto stesso.

d) Quanto, infine, all'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato nella memoria riguardante il secondo gruppo di ricorsi, è da rilevare che il fatto che il decreto del 18 ottobre 1967, con cui il Prefetto di Napoli ha approvato il piano particolare delle opere « aggiunte » disponendone la pubblicazione, abbia eventualmente natura giuridica di mero atto della complessa procedura (non produttivo, in sé e per sé considerato, di lesione diretta delle situazioni giuridiche dei ricorrenti e quindi non suscettibile di autonoma impugnativa) non toglie che anch'esso sia assoggettato all'efficacia espansiva dell'annullamento delle determinazioni a carattere finale e autonomo, e che i ricorrenti abbiano diritto di impugnate.

III): Quanto al merito dei ricorsi, sono da esaminare con precedenza il secondo motivo del primo gruppo di ricorsi — motivo con cui viene sostanzialmente dedotto che illegittimamente, e cioè con violazione della normativa richiamata e con eccesso di potere, è stata emessa la dichiarazione di pubblica utilità in ordine al programma costruttivo

della Soc. Cooperativa S.M.E.C., diretto alla costruzione di un intero quartiere con tutte le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, da eseguirsi, per giunta senza rivalsa, a cura della stessa S.M.E.C. — nonché quella parte del terzo e del quarto motivo, (degli stessi ricorsi), nella quale vengono riprese le censure già enunciate con il suddetto secondo motivo.

Poiché la dichiarazione di pubblica utilità è stata, nella specie, chiesta ed emessa con richiamo a più fonti normative (T. U. 28 aprile 1938, n. 1165, in relazione all'art. 21 della l. n. 408 del 2 luglio 1949; artt. 1 e 3 della l. 29 marzo 1965 n. 217, in relazione all'art. 10 terzo comma della l. n. 167 del 18 aprile 1962), s'appalesa l'esigenza che l'esame del secondo motivo e della menzionata parte del terzo e quarto motivo sia condotto con riguardo a tutte le suddette fonti.

A tale esame è da premettere il chiarimento che le considerazioni che seguono valgono egualmente sia che la S.M.E.C. debba qualificarsi, « senz'altro », come una delle Cooperative ex n. 7 dell'art. 16 del T. U. n. 1165 del 1938 ed ex lettera d) dell'art. 10, terzo comma, della legge n. 167 del 1962, sia che invece debba considerarsi (sulla falsariga di quanto emerge, tra l'altro, dal tenore della domanda della S.M.E.C. e della dichiarazione di pubblica utilità) come società cooperativa con caratteri particolari, astrattamente riconducibile, in ogni caso, alla categoria di enti privati prevista dal n. 13 del citato art. 16, come modificato con l'art. 2 della legge n. 408 del 1949, e dalla lettera f) del summenzionato art. 10.

A) In base alle norme contenute nel T.U. n. 1165 del 1938 e nella legge n. 408 del 1949, gli enti edilizi di cui al n. 7 e al n. 13 del già citato art. 16 non sono legittimati ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità in ordine ad un programma costruttivo di un intero quartiere (come quello di specie — riguardante il rione S. Ciro di Portici — che interessa oltre 50 mila mq.) con tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Nell'ambito del testé indicato primo gruppo di norme, questa conclusione trova base, in primo luogo, negli artt. 46 e segg. del T.U. n. 1165 e nell'art. 21 della legge n. 408 del 1949; disposizioni, tutte queste, che prevedono la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti dell'esproprio di terreni ecc. « occorrenti per la costruzione di case popolari od economiche » (v., in particolare, il primo comma del citato art. 46).

Secondo l'orientamento desumibile dalla corrente giurisprudenza di questo Consiglio, la formula or ora riportata può essere, sì, intesa nel senso che consenta a detti enti privati di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'esproprio, oltre che delle aree su cui dovranno insisterè dette case, anche dei confinanti suoli indispensabili per l'accesso e i distacchi e per la normale funzionalità delle case

esse; ma non può già essere interpretata nel senso che consenta l'emissione — su istanza degli enti stessi — della dichiarazione di pubblica utilità in ordine ad un programma edilizio di tale vastità e complessità da comprendere, come nel caso, un intero quartiere con importanti e svariatissime opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'esclusione della possibilità di emettere la dichiarazione di pubblica utilità in ordine ad un siffatto programma è indirettamente confermata dall'articolo 50, ultimo comma, dello stesso T. U., laddove la possibilità di consentire la costruzione di ambienti destinati a scopi igienici, assistenza ed educazione, è ammessa, come d'argomento dal tenore delle formule adottate, solo sotto l'aspetto di locali inseriti nel gruppo stesso degli edifici destinati a case popolari od economiche.

L'accennata conclusione si desume ancora dall'art. 44 del medesimo T. U., che prevede l'obbligo del Comune di provvedere « a proprie spese » — « contemporaneamente alla costruzione delle case » da parte degli enti edilizi — alle sistemazioni di carattere generale.

La disposizione citata, anche per la sua posizione sistematica (attché si tratta di una disposizione inserita in una legge fondamentale per la materia qual'è il t. u. n. 1165 del 1938 e in apertura del capo specificamente destinato a regolare, da una parte, i « compiti dei Comuni » e, dall'altra, le espropriazioni degli enti edilizi), s'appalesa quale espressione di un principio basilare, il quale, a sua volta, è giustificato — oltre che dall'esigenza di impedire indebiti spostamenti nell'adempimento di compiti istituzionali — anche da quella di impedire che detti enti (in particolare le cooperative di cui al n. 7 dell'art. 16 e gli enti privati senza fine di lucro di cui al n. 13 dello stesso art.) possano sottrarsi e venir meno alla puntuale aderenza ai loro fini per effetto dell'attuazione di opere di urbanizzazione comportanti, tra l'altro, l'assunzione di spropositati oneri finanziari.

A questo riguardo è da chiarire che i suddetti enti edilizi hanno per scopo essenziale quello di appagare il bisogno di alloggio degli appartenenti alle categorie degli aventi titolo (persone meno abbienti in genere lavoratori) in modo da soddisfare il maggior numero possibile di soggetti appartenenti a dette categorie e da accordare la preferenza, nell'ambito delle categorie stesse, a quelli le cui condizioni economiche siano più deboli. Ora, la citata normativa, in quanto esclude che i programmi edilizi degli indicati enti possano comprendere notevoli opere di urbanizzazione e correlativamente importare l'assunzione, a carico di questi, degli inerenti pesantissimi oneri, mira, appunto, a evitare, soprattutto, che gli enti stessi possano venire a trovarsi — in deviazione dalla puntuale aderenza al fine istituzionale — nella crescente situazione, tra l'altro, di dover offrire gli alloggi a condizioni avverse, sì che essi potrebbero essere richiesti solo da coloro che, nell'ambito delle categorie degli aventi titolo (categorie che, anche legi-

slativamente, hanno talora contorni piuttosto lati e sfumati), siano i più forniti di mezzi finanziari.

Certo, non vuol negarsi che « taluni » degli enti di cui al precitato art. 16 del t. u. n. 1165 del 1938 siano legittimati a conseguire la dichiarazione di pubblica utilità in ordine a programmi aventi respiro alquanto più largo rispetto a quelli consentiti alla stregua delle surripertate norme del t. u. stesso. Ma detti enti sono, di regola, o gli stessi Comuni, titolari dei compiti inerenti all'urbanizzazione, oppure altre persone giuridiche pubbliche, istituzionalmente qualificate e abilitate a provvedere al bisogno di case popolari od economiche su più vasta scala, e in base a più complessa programmazione, come emerge dalla normativa « speciale » che, in aggiunta alla suesposta normativa generale e anche a parziale modificazione di essa, disciplina la loro azione: enti che, per la loro qualità pubblicistica, danno maggior affidamento di retta aderenza al fine e di possibilità di ricorso di mezzi e congegni atti a neutralizzare possibili inconvenienti e che, inoltre, sono più strettamente coordinati all'azione dell'autorità governativa e in modo più penetrante ed organico sottoposti ai controlli di questa. Nell'ambito di quegli enti che poi sono abilitati ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità per programmi di più largo respiro possono, eccezionalmente, rientrare anche persone giuridiche di carattere privato, ma ciò soltanto per effetto di espressa ed inequivoca dichiarazione legislativa, così come accade per gli enti previsti dall'art. 16 n. 12, del t. u. del 1938 (così come modificato dall'art. 2 della l. n. 408 del 1949), i quali, anche se rivestano natura privata, sono esplicitamente ammessi a programmare la costruzione di intere « borgate rurali ».

Fuori delle accennate ipotesi, riprende vigore il principio precedentemente esposto. Questo, proprio perchè di carattere fondamentale e generale, non solo spiega il suo incondizionato vigore in tutti i casi in cui non sia da considerare chiaramente derogato per effetto di particolari norme, ma anche laddove la deroga operi è da tener presente come elemento sistematico per individuare la portata, la funzione e i limiti della deroga stessa.

B) Passando, ora, all'esame delle restanti disposizioni richiamate dalle impugnate determinazioni prefettizie, cioè di quelle che si raccolgono al sistema normativo istituito dalla legge n. 167 del 18 aprile 1962 — e, tra esse, in particolare, delle norme di cui alla legge n. 217 del 29 marzo 1965 —, è da osservare, anzitutto, che il principio in precedenza illustrato sta alla base, come regola fondamentale e generale, di un assieme di varie norme che si collegano a detto sistema.

L'art. 19 della legge n. 167 del 1962 espressamente dispone che « i Comuni sono obbligati a provvedere, con priorità rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viaria, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle

ne incluse nei piani, utilizzati in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell'art. 10 »; l'art. 5 n. 5 della stessa legge stabilisce la necessità prevedere, nella relazione comunale al P.E.E.P., la « spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano »; l'articolo 6, primo comma, della l. n. 904 del 21 luglio 1965 chiarisce che la spesa fa carico al Comune; l'art. 1 della l. 29 settembre 1964 n. 847, prevede i mezzi di finanziamento a favore dei Comuni per la spesa e questi debbono affrontare in ordine all'urbanizzazione primaria e secondaria.

L'art. 2 della legge n. 217 del 1965 (disposizione che trova applicazione — è appena il caso di notarlo — anche in quella, tra le ipotesi contemplate dall'art. 1, che concerne la possibilità che i programmi edilizi degli enti ex art. 10, terzo comma, della legge n. 167 del 1962 vengano attuati nell'ambito del P.E.E.P., ancorché questo non sia stato ancora approvato dalla competente autorità dell'Amministrazione dei Comuni) — per quanto concerne l'urbanizzazione primaria — ha appreso all'indicato principio una deroga, la quale, però, se, per un verso, di estesa portata (in quanto valevole per tutti gli enti ex art. 10, terzo comma, anche se di carattere privato), è, per l'altro, espressamente circoscritta, in quanto, oltre che a limitazione temporale, è sottoposta ai limiti che verranno illustrati nelle considerazioni che seguono.

Ma, prima di esporre queste, è da chiarire, in ordine alle opere di urbanizzazione secondaria, che detto articolo 2 non contiene alcuna norma che disponga che i programmi degli enti edilizi ivi previsti possano comprendere anche tali opere. In questo articolo, quindi, non si può trovare la base per affermare che « qualunque » degli enti ivi richiamati sia legittimato a presentare, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, programmi comprensivi anche di opere di urbanizzazione secondaria.

Nel silenzio non può, ai fini della soluzione affermativa, trarsi argomento dalla norma dettata per la Gescal dall'art. 14, secondo comma, della l. 14 febbraio 1963, n. 60, norma secondo cui il programma decennale ivi indicato deve prevedere anche l'esecuzione di opere rientranti nel novero di quelle qualificabili come opere di urbanizzazione secondaria. Ed invero, la posizione della Gescal — ente pubblico espressamente abilitato ad operare, nel campo specifico, addirittura sul piano nazionale — e del relativo Comitato centrale — organo statale, ad essa coordinato, che formula detto programma — e la natura, organicità ed estensione temporale del programma stesso sono tali da differenziarsi in modo netto, rispettivamente, dalla posizione degli enti edilizi di carattere privato e dalla natura dei loro programmi. Il citato art. 14, che trova la sua giustificazione nella peculiarità della Gescal, oltre che, del suo programma, costituisce, quindi, una

norma di tale carattere da non poter essere estesa agli enti privati di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 10 terzo comma della legge n. 167 del 1962.

Esponendo ora le preannunciate considerazioni circa le opere di urbanizzazione primaria, si rileva che l'art. 2 della legge n. 217 del 1965 è formulato, sì, in modo da doversi ritenere che detti enti possano conseguire la dichiarazione di pubblica utilità in ordine a programmi edilizi comprensivi di queste opere; ma tale deroga al principio precedentemente illustrato si accompagna alla norma che prevede la « rivalsa nei confronti dei Comuni ».

Ora, contrariamente a quanto assumono le parti resistenti, quest'ultima norma non è a carattere dispositivo, sì che gli enti edilizi ex precipitato terzo comma dell'art. 10 possano, ove vogliano, accollarsi il finanziamento o l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria rinunciando alla rivalsa verso il Comune.

Ed invero l'ultimo comma dell'art. 2 — nel disciplinare il possibile contenuto dell'apposita convenzione, destinata a regolare, tra l'altro, la rivalsa verso il Comune —, prevede che detta convenzione potrà stabilire « i termini e le modalità » della rivalsa stessa, adottando, così, una formula che mostra di escludere che il contenuto della convenzione possa spingersi sino all'eliminazione della rivalsa.

Il fatto che la legge abbia assegnato alla norma sulla rivalsa carattere cogente si spiega, tra l'altro, col duplice rilievo che gli enti edilizi ex terzo comma dell'art. 10 sono generalmente enti le cui disponibilità finanziarie sono soggette alla regola della destinazione vincolata a scopi specificatamente predeterminati e che debbono costruire a costi piuttosto bassi onde poter offrire, come si è già accennato, il maggior numero possibile di alloggi, a condizioni di particolare vantaggio economico, con preferenza per quelli che sono i più bisognosi nell'ambito della categoria degli aventi titolo.

C) Dopo quanto si è sinora esposto, appare chiaro che vano è richiamarsi, come fanno le parti resistenti, al tenore dell'art. 3 della legge n. 904 del 1965 e all'art. 8 della legge n. 765 del 6 agosto 1967, disposizioni, queste, che, del resto, si riferiscono ad ipotesi assai diverse da quelle di che trattasi.

D) Per tutte le suenunciate ragioni, la domanda della S.M.E.C. al fine di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità in ordine al suo programma di costruzione di un intero quartiere — programma comprensivo dell'esecuzione diretta, a cura di essa S.M.E.C., di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (concernenti, nella specie, tra l'altro, oltre al giardino rionale all'inglese e alla viabilità anche primaria, i centri commerciale, sociale, religioso, scolastico, il centro rionale per i giochi dei bambini e il centro rionale sportivo costituito da vari campi di gioco e da piscina) e caratterizzato, per giunta, dall'ac-



llo, senza rivalsa, della spesa relativa a dette opere — s'appalesava in ntrasto e con la normativa di cui alla lettera A) di questa terza parte alla motivazione (artt. 44, 46 e segg. e 50 del t. u. del 1938, in relazione all'art. 21 della l. n. 408 del 1949) e con la normativa di cui alla ttera B) della stessa parte (in particolare: con l'art. 2, in relazione gli articoli 1 e 3 della legge n. 217 del 1965).

Illegittimamente, quindi, il Prefetto di Napoli con l'impugnato de-eto del 9 agosto 1967 ha emesso la dichiarazione di pubblica utilità ordine a siffatto programma.

Fondati sono, pertanto, il secondo motivo dei ricorsi n. 1401, 1464 1472 del 1967 e quella parte del terzo e del quarto motivo dei ricorsi essi, nella quale vengono riprese le censure dedotte con il predetto ondo motivo. L'indicata dichiarazione di pubblica utilità, perciò, deve ere annullata, con la conseguenza della estensione degli effetti del-annullamento agli atti meramente preparatori della dichiarazione essa.

Sciogliendo, a questo punto, la riserva formulata nella seconda parte, ttera b), della presente motivazione in diritto, il Collegio rileva che - anche a voler prescindere dalle affermazioni contenute nelle deci-ioni 1° luglio 1964 n. 15, dell'Adunanza plenaria e 22 novembre 1961 674, di questa stessa IV sezione (in questa Rassegna 1964, I, 1085; 061, I, 1880) in punto di estensione « automatica » dell'annullamento a dichiarazione di pubblica utilità alla « connessa » dichiarazione i urgenza e indifferibilità, ancorché non impugnata — questa seconda iachiarazione egualmente non sfugge, nella specie, alla conseguenza ell'eliminazione, e ciò in base alle seguenti considerazioni: che la di-iarazione di urgenza e indifferibilità è contenuta nello stesso decreto ontenente la dichiarazione di pubblica utilità; che, nel ricorrere contro le decreto, i ricorrenti non hanno inteso impugnarlo *in parte qua* — ancorché nell'epigrafe lo abbiano denominato, per mero scopo di sin-isi, come decreto dichiarativo della pubblica utilità delle opere — ma t *toto* come si desume, altresì, dalla circostanza che talune delle cen-ure riguardano, direttamente, anche la dichiarazione di indifferibilità i urgenza; che, del resto, l'impugnativa di questa è da ritenersi com-resa nell'ampia formula di cui alla lett. F) dell'epigrafe stessa. Atteso ò, va annullata, anche, per invalidità derivata, la dichiarazione di urgenza e indifferibilità contenuta nel citato decreto prefettizio del agosto 1967, con la conseguenza della estensione degli effetti dell'an-ullamento anche agli atti meramente preparatori di quest'altra di-iarazione.

Infine, va annullato anche, per invalidità derivata, il decreto pre-ettizio di occupazione di urgenza 20 ottobre 1967, impugnato con il econdo gruppo di ricorsi, con la conseguenza dell'estensione degli

effetti dell'annullamento ad ogni atto meramente preparatorio del decreto stesso.

Nell'ambito degli atti caducati è compreso il decreto 18 ottobre 1967, di cui alla parte seconda, lettera d), della presente motivazione in diritto. — (*Omissis*).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 25 settembre 1968, n. 515 - Pres. Papaldo - Est. Napolitano - Pirone (avv. ti Moraggi e Melfa) c. Ministero pubblica istruzione (avv. Stato Gargiulo) e Prefetto di Roma (n. c.).

**Demanio e patrimonio - Demanio storico e artistico - Vincolo storico - Costruzione edilizia - Ordine di demolizione - Legittimità - Fattispecie.**

*È legittimo il provvedimento che ordina la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dell'opera modificata, ai sensi dell'art. 59 l. 1° giugno 1939 n. 1089, ove l'opera medesima rechi pregiudizio alle condizioni di ambiente e di decoro del bene protetto, come individuate nel decreto di vincolo imposto all'area privata (1).*

---

(1) Massima esatta e conforme alla costante giurisprudenza.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 25 settembre 1968, n. 524 - Pres. Chiofalo - Est. Tozzi - Troise ed altri (avv. Jaccarino) c. Ministeri Pubblica Istruzione ed Interno e Prefetto di Napoli (avv. Stato Casamassima) e Comune di Napoli (avv. Gleijeses).

**Giustizia amministrativa - Atto definitivo - Requisizione del sindaco ex art. 7 legge sul contenzioso amministrativo - Ricorso gerarchico - Decisione del prefetto - È atto definitivo.**

**Requisizione - Requisizione ex art. 7, legge sul contenzioso amministrativo - Rinnovazione - Limiti - Fattispecie.**

*La pronuncia con la quale il Prefetto decide il ricorso gerarchico proposto contro un provvedimento di requisizione adottato dal Sindaco ai sensi dell'art. 7 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, è atto definitivo (1).*

---

(1-2) Sulla definitività della pronuncia del Prefetto, cfr. Sez. IV, 5 luglio 1967, n. 254, *Il Consiglio di Stato*, 1967, I, 1071. La seconda massima è

*La requisizione disposta ai sensi dell'art. 7 l. 20 marzo 1865 2248 all. E è legittima solo quando sia rivolta a soddisfare esigenze dilazionabili e imprevedibili, e perciò sia di natura temporanea; pertanto la requisizione, disposta dal Sindaco (e confermata dal Pretto) per utilizzare un immobile come edificio scolastico, è illegittima qualora essa venga, alla scadenza, varie volte rinnovata e produca, così, effetti permanenti (2).*

---

*Nota: essendo la requisizione giustificata da un'urgente necessità non può non produrre effetti temporanei, al pari di tutti i provvedimenti di urgente necessità; se produce effetti permanenti, è illegittima.*

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 25 settembre 1968, n. 529 - Pres. Papaldo - Est. Laschena - Meo (avv.ti Manfredi e Nespeca) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Dallari).

**competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Pensione e quiescenza - Riconoscimento di servizi - Iscritti alla Cassa dipendenti Enti locali - Giurisdizione della Corte dei Conti.**

*Il sistema dei mezzi di impugnazione, previsto dall'art. 60 e segg. del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (sull'ordinamento della Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali) contro il decreto concessivo o negativo della pensione e contro le deliberazioni relative alle domande di riscatto di determinati servizi, è applicabile anche ai provvedimenti relativi al riconoscimento di servizi utili ai fini della pensione (1).*

---

(1) Interpretazione esatta degli art. 60 e segg. del r. d. l. n. 680; non vi è dubbio che, se le controversie inerenti al diritto alla pensione rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti, anche le controversie relative al riconoscimento dei servizi utili sono sottoposte alla stessa giurisdizione, essendo intimamente connesse col diritto alla pensione.

## GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 aprile 1968, n. 1308 - Pres. Stella-Richter - Est. Perrone Capano - P.M. Colonnese (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Soc. Terni (avv. Cogliati Dezza).

**Imposta di registro - Appalto - Vendita - Distinzione - Criteri di cui alla legge 19 luglio 1941, n. 771.**

(l. 19 luglio 1941, n. 771, art. 1, comma primo e quinto).

**Imposta di registro - Appalto - Vendita - Distinzione - Dichiarazioni delle parti contenute in contratto circa il valore del dare e del fare - Irrilevanza - Criterio di cui all'art. 4 della legge 19 luglio 1941, n. 771 - Applicabilità.**

(l. 19 luglio 1941, n. 771, artt. 4 ed 1).

*Per effetto della legge 19 luglio 1941, n. 771, si considerano contratti di vendita, ai fini dell'imposta di registro, i contratti misti di dare e di fare, nei quali il valore della materia sia prevalente rispetto a quello della prestazione d'opera, nonchè i contratti che, indipendentemente dal valore della materia impiegata nella lavorazione, hanno per oggetto la fornitura di cose rientranti nell'ordinaria produzione dello stesso fornitore, all'uopo organizzato ed attrezzato tecnicamente. Sono considerati appalti, invece, i contratti comprendenti, oltre che prestazioni d'opera, anche forniture di materie, merci o cose, non rientranti nell'ordinaria produzione del fornitore, sempre che il prezzo o valore delle materie, merci o prodotti non costituisca la parte prevalente del prezzo o valore globale (1).*

*Il costo dei materiali impiegati nella costruzione (« prezzo e valore delle materie, merci e prodotti », secondo la formula dell'art. 1, primo comma della legge del 1941) deve essere determinato, ai fini della qualificazione del contratto e del conseguente trattamento tributario, con*

---

(1-2) Ambedue le massime sono indubbiamente esatte anche se sussiste qualche perplessità circa la loro applicazione al caso di specie, in ordine al quale la Corte Suprema ha ritenuto di non poter interloquire ritenendo la decisione impugnata correttamente impostata e motivata e per-

*ferimento ai materiali medesimi « nello stato anteriore alla lavorazione eseguita in dipendenza del contratto » (art. 4 della predetta legge) non in base ai valori indicati nel contratto per l'esecuzione di singole forniture o dell'intera opera (2).*

(*Omissis*). — Col primo mezzo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 legge 19 luglio 1941, n. 771, e dell'art. 22 l. 7 agosto 1936, n. 1639, nonché difetto di motivazione, la ricorrente Amministrazione delle finanze addebita all'impugnata sentenza avere « negletto i principî stabiliti dalla l. 19 luglio 1941, n. 771, procedendo con criteri arbitrari alla qualificazione del rapporto contrattuale ».

La censura è infondata.

Esattamente la Corte di Appello ha osservato che, per effetto della legge 19 luglio 1941, n. 771, si considerano contratti di vendita, ai fini dell'imposta di registro, i contratti misti di dare e di fare, nei quali il valore della materia sia prevalente rispetto a quello della prestazione d'opera (criterio della prevalenza economica), nonché i contratti misti, indipendentemente dal valore della materia impiegata nella lavorazione, hanno per oggetto la fornitura di cose rientranti nell'ordinaria produzione dello stesso fornitore, all'uopo organizzato ed attrezzato tecnicamente (criterio dell'ordinaria produzione del venditore). Non considerati appalti, invece, i contratti comprendenti, oltre che prestazioni d'opera, anche forniture di materie, merci o cose, non rientranti nell'ordinaria produzione del fornitore, sempre che il prezzo o il valore delle materie, merci e prodotti non costituisca la parte prevalente del prezzo o valore globale.

Alla stregua ed in applicazione di codesti criteri, che sono indubbiamente esatti, in quanto rispondenti alle prescrizioni della citata legge

---

risolvendosi le censure sollevate dalla Finanza in questioni di fatto escluse all'esame del giudice di legittimità.

Per quanto riguarda la prima massima possono consultarsi utilmente ass. 25 maggio 1965, n. 1036 (in questa *Rassegna* 1965, I, 795 con note) e puntualizza lo stato della giurisprudenza in ordine al criterio in base al quale deve ritenersi sussistere o meno l'ordinaria produzione) e Cass. 10 ottobre 1967, n. 2572 (ivi, 1967, I, 1061).

Sulla seconda massima non constano precedenti, ma sembra indubitabile che, laddove non ricorra l'ipotesi di lavori speciali, al limite, evidentemente, tra le due fattispecie contemplate dalla legge ed in ordine alle quali è rimesso ad un decreto del Ministro delle Finanze la determinazione della prevalenza tra il dare ed il fare, il valore o il prezzo delle materie, merci o prodotti debba valutarsi con riferimento alla situazione antecedente alla lavorazione.

In tali casi, peraltro, allo scopo di evitare facili frodi ai danni della Finanza, questa, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti conte-

del 1941, la Corte di merito ha proceduto all'esame del contratto intercorso fra le parti, al fine di stabilire se esso dovesse qualificarsi, agli effetti tributari, come vendita o come appalto. Al riguardo, dopo aver premesso che il contratto in questione era intervenuto fra il Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno, quale ente concessionario della Cassa per il Mezzogiorno, e la Soc. Terni per l'industria e l'elettricità, quale « appaltatrice », e che esso aveva per oggetto « non i singoli manufatti (paratoie, griglie, panconi metallici, ecc.), ma l'opera nella sua complessità ed unitarietà, considerata come *opus perfectum* », la Corte di merito ha rilevato che trattavasi di opera di notevole importanza, per la quale la Terni aveva compiuto « una minuziosa e laboriosa progettazione, con numerosi studi e disegni, e perfino l'allestimento di un apposito cantiere per la installazione e la riduzione ad unità organica e funzionale dei vari manufatti e delle varie apparecchiature, destinati ad integrare nel loro insieme la diga di sbarramento delle acque del fiume Volturno ». Ha inoltre accertato che il contratto comprendeva anche la fornitura di apparecchiature (motori, gomme, impianti elettrici e simili) che non rientravano nell'attività di produzione della Terni, la quale dovette, perciò, procedere a subappalti, e comprendeva altresì i lavori di montaggio delle dette apparecchiature, da eseguirsi sul posto.

Sulla base di tali accertamenti, e cioè tenendo conto « del complesso unitario dell'opera, del rilevante lavoro di progettazione e di organizzazione tecnica, indispensabile per la realizzazione ed il montaggio di essa, della incidenza del lavoro sul costo della stessa, nonché delle varie apparecchiature di produzione di terzi », la Corte di merito è pervenuta alla conclusione che le prestazioni di *facere* erano da ritenersi prevalenti rispetto a quelle di *dare*, per cui il contratto era da qualificarsi come appalto e non come vendita.

---

nute in contratto con riferimento all'esecuzione sia di singole forniture, sia dell'intera opera, può sottoporre detto valore o prezzo a giudizio di congruità allo scopo di accertare la prevalenza del dare o del fare e determinare quindi il criterio di tassazione.

Poichè è frequente che o le parti non indichino separatamente il prezzo della materia, merci o prodotti rispetto a quello della prestazione d'opera o, addirittura, indichino un prezzo dei primi superiore a quello della seconda, sarebbe opportuno che la Finanza, nei termini indicati nel secondo comma dell'art. 4 legge n. 771 del 1941, facesse effettivamente uso della facoltà accordatale dalla legge, onde non lasciare sfuggire dall'orbita del normale trattamento tributario una serie di contratti che, giusta i criteri dianzi enunciati, dovrebbero qualificarsi vendite, normalmente non agevolate e che, invece, vengono rivestiti delle apparenze dell'appalto il quale, come è noto, gode più frequentemente di benefici.

Le decisione, correttamente impostata e motivata, si sottrae alla censura contenuta nel primo mezzo di ricorso, non sussistendo nè la manifesta violazione o falsa applicazione della citata legge n. 771 del 1941, nè l'asserita arbitrarietà dei criteri applicati per la qualificazione del contratto. Si è già visto, infatti, che i criteri di valutazione adottati dalla Corte di merito, oltre che giuridicamente esatti (come la stessa sentenza finisce col riconoscere), sono pienamente giustificati, quanto alla loro applicazione al caso di specie, dalla motivazione innanzi riportata, la quale non può formare oggetto di sindacato in questa sede, tanto che essa si risolve in accertamenti ed apprezzamenti di fatto, compiuti senza vizi logici e senza omissione di punti decisivi, tanto che nessuno di siffatti vizi è stato dalla ricorrente prospettato.

Col secondo e col terzo mezzo, che attengono sostanzialmente ad un'unica questione, si deduce:

a) che la qualificazione del contratto (se vendita o appalto) doveva farsi « sulla base dei valori denunciati nel contratto dalle parti contraenti »;

b) che dall'art. 9 del contratto, relativo alla analisi dei prezzi, deduceva, tenuto conto delle specificazioni contenute negli articoli precedenti, che il costo dei materiali da impiegare nella costruzione della diga era notevolmente superiore a quello delle prestazioni d'opera, e la prevalenza del *dare* sul *facere* e la conseguente necessità di qualificare il contratto come vendita, tanto più che le stesse parti avevano determinato l'incidenza della mano d'opera nella misura del 40%, fini della revisione dei prezzi;

c) che la Corte di merito, anzichè attenersi ai valori indicati nel contratto, avrebbe « preteso di rifare i conti » e sarebbe passata « ad atomizzare i prezzi relativi alle forniture », violando così, a parte insufficienza ed illogicità di motivazione, gli artt. 1 e 4 della predetta legge 19 luglio 1941, nonchè gli artt. 1362 e segg. cod. civ. e l'art. 22 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, in quanto « ha vallicato il suo compito di interpretazione del contratto in base ai dati contrattuali, arrogandosi un giudizio di semplice estimazione, che le era sottostato dalla legge e che ha effettuato su base arbitraria ».

Nessuna di tali censure è fondata.

Esse prescindono totalmente da un rilievo di carattere fondamentale, opportunamente posto in risalto nella denunciata sentenza, e cioè il costo dei materiali impiegati nella costruzione (« prezzo o valore delle materie, merci e prodotti », secondo la formula dell'art. I, primo comma, della legge del 1941) deve essere determinato, ai fini della qualificazione del contratto e del conseguente trattamento tributario, in riferimento ai materiali medesimi « nello stato anteriore alla lavorazione eseguita in dipendenza del contratto » (art. 4 della predetta

legge). Siffatto rilievo svuota di ogni apprezzabile contenuto le censure formulate dalla ricorrente, appunto perchè la valutazione del *dare* va fatta, come esattamente ha ritenuto la Corte d'appello, con riferimento allo stato dei materiali « anteriore alla lavorazione eseguita in dipendenza del contratto » (di quel determinato contratto), e non con riguardo ai prezzi stabiliti dalle parti per l'esecuzione di singole forniture o dell'intera opera. Le deduzioni della ricorrente, quindi, si esauriscono in censure ad apprezzamenti di fatto, che, lungi dall'essere inficiati da manchevolezze o illogicità di motivazione, trovano piena e corretta giustificazione nelle ragioni esposte nella denunciata sentenza, secondo cui « nella fattispecie la materia è costituita dal solo materiale metallico impiegato, il cui valore è di certo inferiore a quello delle prestazioni svolte per condurre a termine un'opera così complessa ed importante ». I giudici di merito, inoltre, hanno confutato specificamente anche il rilievo riguardante la pattuizione relativa all'incidenza della mano d'opera, determinata dalle parti nella misura del 40 % ai soli fini dell'eventuale revisione dei prezzi pattuiti, motivando anche su questo punto con adeguate argomentazioni di fatto, incensurabili in sede di legittimità. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE**, Sez. I, 24 maggio 1968, n. 1579 - *Pres. Stella-Richter - Est. Geri - P.M. Gentile (conf.) Reich (avv.ti Sbarbaro, Manna e Gaeta) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno)*.

**Imposta complementare - Società familiare - Reddito sociale concordato inferiore a quello risultante dal bilancio - Attribuzione proporzionale di esso al reddito individuale del socio - Legittimità.**  
(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3062 art. 3; art. 2719 cod. civ.).

**Sentenza - Motivazione - Obbligo - Confutazione minuziosa e specifica di tutti gli argomenti dedotti dalla difesa - Esclusione.**  
(art. 132 n. 4 c. p. c.; art. 118 disp. atti c. p. c.).

*Allorquando a carico delle società a ristretta base sociale od a carattere familiare sia stato induttivamente accertato un reddito diverso da quello risultante dal bilancio, legittimamente se ne deduce che da parte dei soci vi sia stata una percezione di utili superiori a quelli risultanti dal bilancio sociale medesimo (1).*

*Il giudice assolve l'obbligo di motivare la propria decisione anche quando non siano stati confutati minuziosamente e specificatamente*

---

(1) Il principio affermato dalla Cassazione è importante perchè, a quanto consta, è la prima volta che viene affrontato dinanzi all'A.G.O.



*tti gli argomenti dedotti a difesa, semprechè ne sia stata fatta una valutazione complessiva delle parti essenziali e si riveli adeguata la ratio decidendi » (2).*

(*Omissis*). — Nel primo mezzo sostiene il ricorrente la violazione dell'art. 3 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3062 in relazione all'articolo 2729 cod. civ. perchè la Commissione Centrale avrebbe insufficientemente e contrariamente (forse si intendeva dire contraddittoria-mente) valutato la forza delle presunzioni poste a base della pretesa tributaria.

Ciò sarebbe dimostrato da una serie di fattori ed elementi vari, al ricorrente indicati e da lui ritenuti rilevanti al fine di svalutare l'incidenza delle presunzioni predette.

In sostanza dunque si tratterebbe di un vizio di omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su apprezzamenti di carattere discrezionale riservati alla cognizione del giudice di merito.

In questa sede dunque non resta che esaminare se tali vizi sussistano e non già, come vorrebbe il ricorrente, se la valutazione delle sultanze di causa (preclusa in Cassazione) possa giustificare una diversa opinione circa la forza delle contrastate presunzioni, che correggono l'accertamento dell'imponibile.

La denunziata decisione esattamente afferma anzitutto il principio secondo cui, allorché a carico delle società a ristretta base sociale (come nella specie) od a carattere familiare, sia stato induttivamente accertato un reddito diverso da quello risultante dal bilancio, legiti-

---

problema della formazione del reddito tassabile agli effetti della complementare in relazione agli utili a qualunque titolo ed in qualunque forma percepiti dai soci di società per azioni, in accomandita per azioni, responsabilità limitata e cooperative.

La Corte Suprema si è adeguata alla giurisprudenza della Commissione centrale che nel vigore sia dell'art. 3 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3062, a dell'art. 135 lett. c, t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 ha sempre ritenuto (Comm. Centr., Sez. Un., 1 giugno 1938, n. 6599); id. Sez. II, 24 giugno 1957, n. 95274, id. Sez. III, 9 dicembre 1960, n. 35052) che laddove venga accertato nei confronti della società un reddito non denunziato o ne venga accertato uno diverso da quello dichiarato, è legittima la illazione di una diversa ripartizione degli utili fra i soci, particolarmente quando trattisi di società a ristretta base sociale od a carattere familiare, potendosi da tale circostanza trarre fondato motivo di convincimento che i redditi effettivi siano stati ripartiti con maggior larghezza, atteso il prevalere dell'interesse economico dei singoli che, nel caso di società di comodo, l'unico interesse ad avere rilevanza, essendo l'interesse dell'ente-società del tutto fittizio ed apparente.

(2) Giurisprudenza assolutamente costante — Confronta, fra le tante, ass. 19 luglio 1968, n. 2610, id. 17 giugno 1968, n. 1978, id. 25 luglio 1967, n. 1946, id. 25 ottobre 1966, n. 2582 (in Riv. Leg. fisc. 1967, n. 399).

timamente se ne deduce che da parte dei soci vi sia stata una percezione di utili superiori a quelli risultanti dal bilancio sociale medesimo.

La stessa decisione, quindi, esaminando le modalità dell'accertamento nei confronti della società, ha posto in rilievo come ad esso le commissioni di merito fossero pervenute dopo accurata e diligente istruttoria. Al riguardo anzi ha fatto particolare riferimento alla voce « rettifica parte come industriale » di ben L. 78.500.000 — attribuendo di tale importo il 60 % all'unico socio Reich Maurizio, che non aveva fornito, contro tale attribuzione, adeguate, sufficienti e non generiche prove, dalle quali si potesse sicuramente evincere una precisa analisi di spese effettive sostenute dalla società a scopo di incremento, attinenti ad esercizi precedenti e successivi.

In difetto di qualsiasi convincente dimostrazione sul carattere analitico della predetta voce, ove si escludano affermazioni vaghe e generiche sull'inizio della crisi nel settore tessile e su altri fattori, appare del tutto corretto il trasferimento del reddito di R. M. così concordato per la società, all'unico socio della stessa, ai fini dell'imponibile della complementare. Convalida la legittimità di siffatto trasferimento l'attribuzione al contribuente del solo 60 %, ispirata ad un criterio di moderata cautela.

Nè giova al ricorrente, nel suo tentativo di analisi della predetta voce onde escluderne la trasformazione in utili dell'unico socio, l'accento agli interessi bancari, alle imposte e tasse e ad altre non meglio precisate « erogazioni » di reddito, perchè, mentre degli interessi e delle imposte è possibile una prova documentale (mai fornita dal contribuente nel lungo corso della controversia), delle « erogazioni » sarebbe stato necessario precisare e quindi dimostrare le componenti specifiche.

Non soltanto dunque non ricorre il vizio di omessa od insufficiente motivazione, ma neppure quello di contraddittorietà, trattandosi di un « iter » logico del tutto coerente ed armonico, a nulla rilevando la sinteticità della motivazione. Occorre infatti ricordare che il giudice assolve all'obbligo di motivare la propria decisione, anche quando non siano stati confutati minuziosamente e specificatamente tutti gli argomenti dedotti a difesa, semprechè ne sia stata fatta una valutazione complessiva delle parti essenziali e si riveli adeguata la « ratio decidendi ».

Una volta escluso che ricorrano i lamentati vizi, il mezzo deve essere rigettato perchè si risolve in una non ammessa censura su elementi ed apprezzamenti in punto di fatto, che sfuggono al sindacato di legittimità.

Nel secondo motivo del ricorso si sostiene la violazione dell'articolo 18 l. 11 gennaio 1951, n. 25 (ora abrogato dal t. u. sulle im-

oste dirette ai sensi dell'art. 188 e sostituito dall'art. 5, in relazione all'art. 3 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3062) (al quale ora corrisponde l'art. 135 del t. u. predetto) e dell'art. 2433 cod. civ., perchè l'accertamento comprenderebbe, illegittimamente, cespiti non percetti, nè considerabili come percetti nell'anno di commisurazione. Inoltre gli utili extra-bilancio, come i dividendi, non potrebbero derogare alla comune norma della loro distribuzione dopo l'approvazione del bilancio stesso, mentre ai fini fiscali essi sarebbero stati erroneamente considerati come distribuiti prima di detta approvazione.

Neanche questo mezzo è fondato.

In sostanza con l'invocare le disposizioni di cui agli artt. 2621, 2, e 2433 cod. civ. il ricorrente insiste nel concetto che, essendo stata la distribuzione di utili fittizi ed in genere la distribuzione di utili prima dell'approvazione del bilancio, il Fisco non poteva viceversa ritenere anteriore la distribuzione, con ciò incidendo sull'anno di commisurazione.

Inoltre sarebbe contraddittorio, sostiene altresì nel foglio di lumi, asserire che in veri e propri profitti distribuiti agli azionisti (ai fini della complementare) spese ritenute « indeducibili » agli effetti dell'imposta di R. M.

È il caso anzitutto di osservare che il concordato fiscale si effettuò proprio in base all'occultamento in bilancio di utili ritenuti, sindacabilmente, distribuiti all'unico azionista; ecco perchè non giova al ricorrente invocare a suo favore una disciplina legale sulla distribuzione degli utili stessi, da lui violata, secondo l'accertamento in fatto del giudice di merito.

Nè si può convenire sulla dedotta contraddittorietà. Questa sarebbe assistente soltanto qualora fosse rimasta dimostrata una analitica formazione delle singole componenti della voce sopra indicata, sicchè se si potesse sicuramente escludere il carattere di profitti attribuiti all'unico azionista.

Le spese indeducibili agli effetti del reddito di R. M. della società, in difetto della dimostrazione non equivoca di cui sopra, ben possono costituire profitti attribuiti, con trasparente dissimulazione, agli azionisti.

In definitiva quindi anche questo secondo mezzo si risolve in una censura in punto di fatto circa l'occultamento del reddito, in una particolare voce del bilancio sociale, accertato in sede di merito con apprezzamento insindacabile da questa Suprema Corte.

Ciò tanto in quanto la voce presa in considerazione, in difetto di ragionevoli e specifiche spiegazioni circa la sua funzione nell'ambito della società, non si giustifica se non come un mezzo di natura contabile per nascondere il reddito ai fini della diversa imposta complementare dell'unico azionista della società stessa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 giugno 1968, n. 2079 - Pres. Rossano - Est. Malfitano - P. M. Chirò (conf.). Menichini (avvocato Mastroianni) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cerocchi).

**Imposta di registro - Prescrizione - Prescrizione ventennale - Atto presunto esistente ai sensi dell'art. 18 l. r. e non enunciato in altro atto registrato - Applicabilità.**

(l. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 18).

*Il diritto delle Finanze a richiedere il pagamento dell'imposta di registro si prescrive col decorso di venti anni qualora la tassazione concerna un atto, non registrato, ma assoggettabile a registrazione, di cui l'ufficio ha presunto l'esistenza ai sensi dell'art. 18 legge di registro, in quanto presupposto da altro atto registrato, senza essere nello stesso enunciato (1).*

(Omissis). — Con il primo motivo, denunziandosi la violazione degli articoli 136 e 138 della legge di registro 30 dicembre 1923, numero 3269 si censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto prescritta l'azione della Finanza. In proposito si deduce che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto applicabile nella specie la prescrizione ventennale perchè, essendo l'imposta richiesta di natura suppletiva, la prescrizione applicabile era quella triennale prevista dal citato art. 136.

La censura è infondata.

A norma dell'art. 136 della legge di registro l'azione della Finanza per il pagamento delle imposte di registro si prescrive, se si tratta di supplemento di imposta, con il decorso di tre anni dalla registrazione dell'atto o contratto, intesa per registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge medesima, l'annotazione degli atti nei pubblici registri a ciò destinati.

A norma, invece, dell'art. 138 della menzionata legge, si prescrive con il decorso di venti anni l'azione della Finanza per il paga-

---

(1) Massima esatta. La Corte Suprema ha ritenuto applicabile, nella particolare specie, la prescrizione di cui all'art. 138 l. r., e non quella di cui all'art. 136, escludendo di conseguenza che l'imposta richiesta fosse suppletiva.

Per la giurisprudenza che ritiene applicabile la prescrizione triennale qualora la tassa concerna un atto enunciato in altro atto registrato, ma non liquidata e richiesta al momento della registrazione dell'atto enunciante (cfr. Cass. 10 giugno 1953, n. 1687, *Riv. Leg. fisc.*, 1953, 958; v. anche *Relazione Avv. Stato*, 1951-55, I, 220; v. anche UCKMAR, *La legge di registro*, III, par. 557.

ento delle imposte e sovrimposte dovute sugli atti non registrati.

In relazione a tali disposizioni questa Corte Suprema ha altre lte affermato che il criterio decisivo per far luogo all'applicazione l termine di prescrizione triennale o di quello ventennale è che tto in base al quale sia richiesta l'imposta sia stato o meno prentato al registro (v. sent. n. 347 del 1951).

Nella specie la Corte di merito ha correttamente ritenuto che nella proposta dall'Amministrazione delle finanze non fosse pre-ritta perchè il termine ad essa applicabile era quello ventennale. vero l'imposta e la sovrimposta richieste ai ricorrenti si riferiscono a un atto registrato, bensì a un atto assoggettabile alla registra-ome, di cui l'Ufficio del registro ha presunto l'esistenza ai sensi lla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge registro.

Nè vale affermare che, avendo l'ufficio del registro desunto la istenza della sublocazione da un contratto di locazione registrato, do-va ritenersi applicabile la prescrizione triennale in virtù del prin-pio più volte affermato da questa Corte Suprema secondo cui tale escrizione è applicabile all'azione della Finanza per la richiesta di gamento della imposta di registro relativa agli atti enunciati in atti ttoposti alla registrazione, perchè, come è stato accertato dalla rte di merito, il contratto di sublocazione per il quale è stata ri-iesta l'imposta non era enunciato nel contratto di locazione stipu-to tra il Menichini e l'Avallone e i germani Massi, registrato presso ffficio di Napoli, ma era stato da questo presunto esistente, sul ri-esso che i terranei oggetto della locazione erano stati utilizzati dalla cietà « Menichini & C. » per l'esercizio del proprio commercio, an-chè dai locatari. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 luglio 1968, n. 2214 - Pres. Pece -  
Rel. Miele - P. M. di Maio (conf.) - D'Ayola di Volvedo (avv.  
Russo) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Varvesi).

Imposte e tasse in genere - Riscossione - Ingiunzione a norma art. 92  
r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 - Natura ed effetti - Opposizione  
giudiziaria - Effetti - Posizione processuale delle parti - Differenze  
rispetto al procedimento monitorio ordinario.

Imposte e tasse in genere - Riscossione - Ingiunzione a norma art. 92  
r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 - Caratteristiche e formalità -  
Motivazione - Necessità - Limiti.

**Imposte e tasse in genere - Prescrizione breve dei crediti per interessi ed altre prestazioni periodiche - Fondamento - Inapplicabilità riguardo a debiti unici rateizzati ed ai relativi interessi a scalare - Decorrenza del termine di prescrizione.**

*L'ingiunzione fiscale è l'atto formale di un procedimento monitorio sui generis, che concreta in sé le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore dà luogo ad un procedimento di cognizione ordinario, nel quale l'ingiunto assume la veste di attore ed ha l'onere di provare la illegittimità della pretesa della Finanza al fine di ottenere, da parte del giudice, l'accertamento negativo della predetta pretesa (1).*

*L'ingiunzione fiscale predetta, della quale la pubblica Amministrazione può avvalersi per la riscossione coattiva delle imposte indirette e di consumo, determina in concreto il debito di imposta e ne ingiunge il pagamento ed in relazione a tale contenuto è sufficiente che essa contenga le indicazioni atte ad individuare l'oggetto della pretesa. Una dettagliata esposizione della pretesa fiscale, non richiesta dall'art. 92 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, non è in effetti indispensabile all'obbligato per adempiere oppure per permettergli l'opposizione (2).*

*La prescrizione breve, regolata dal n. 1 e dal n. 4 dell'art. 2948 c. c., concerne prestazioni periodiche dovute in base ad una causa debendi continuativa, nel qual caso le singole scadenze seguono il termine per adempiere singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre, onde alle varie scadenze ha inizio il decorso del termine di prescrizione per ciascuna delle predette obbligazioni. Se, invece, si tratta di debito unico, rateizzato in più prestazioni periodiche di uguale o di diverso importo, ciascuna di queste costituisce l'adempimento parziale della unica obbligazione e le varie prestazioni debbono considerarsi nel loro insieme, ai fini dell'adempimento dell'unico debito, ond'è che, per giudicare sullo stato di insoddisfazione o meno dell'obbliga-*

---

(1) Giurisprudenza costante; cfr. retro, 1964, 777; 1965, 713 entrambe con note di richiamo. L'ingiunzione fiscale emessa a norma dell'art. 92 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 e 144 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, è l'atto formale che determina in concreto un debito di imposta e ne ingiunge il pagamento all'obbligato (cfr. GIANNINI, *Istituzioni di diritto tributario*, 1960, n. 253); assolvendo alla duplice funzione di accertamento e di riscossione partecipa alla categoria degli « ordini » emessi dalla P. A. (cfr. Cass. Sez. Un., 6 febbraio 1959, n. 381). L'azione giudiziaria, pertanto, proposta in opposizione alla ingiunzione predetta dà luogo ad un procedimento di cognizione ordinario nel quale l'ingiunto assume la veste di attore e l'azione stessa è diretta ad ottenere un accertamento negativo della pretesa della Finanza, con conseguente pronuncia di legittimità o illegittimità della ingiunzione. Ciò quale logica e naturale conseguenza della

one, occorre riferirsi al termine ultimo concesso per l'adempimento. ato ciò e dato che in materia tributaria per l'obbligazione degli interessi su debito di imposta rateizzato, vi è identità di causa debendi sia per la prestazione principale che per quella accessoria degli interessi, termine di prescrizione degli interessi inizia a decorrere dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale (3).

(Omissis). — Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 144 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, dell'art. 112 cod. proc. civ. motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 n. 3 e 5), sostengono che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto sussistente il requisito della indicazione precisa e specifica della causale della pretesa senza considerare, fra l'altro, che il riferimento, contenuto nell'ingiunzione, ad un supplemento d'imposta, era erroneo trattandosi della richiesta di pagamento di interessi, e che le indicazioni contenute nell'ingiunzione, insufficienti ed erranee, non permettevano al contribuente di conoscere per quale motivo gli veniva richiesto quel pagamento; inoltre sostengono i ricorrenti, erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che il vizio denunziato fosse stato sanato con la seconda ingiunzione, che conteneva la specifica disposizione del conteggio degli interessi.

La censura è infondata. L'ingiunzione, di cui la pubblica amministrazione può avvalersi per la riscossione coattiva delle imposte indite e di consumo, determina in concreto il debito d'imposta e ne

---

atura di atto amministrativo tipico da essa rivestito (cfr. giurisprudenza statale e nota in questa *Rassegna* sopraindicate; cfr. anche Sez. Un. 9 ottobre 1957, n. 2339, *retro*, I, 90, con nota di DI TARSIA, e Sez. Un. 30 marzo 1968, n. 975, *ivi*, I, 261).

(2) Le statuizioni di cui alla seconda massima sono anch'esse di indubitabile esattezza e, facendo seguito non solo all'indirizzo segnalato al riguardo nella *Relazione Avvocatura dello Stato*, 1956-60, vol. II, 837 ed alla giurisprudenza *ivi* citata (in particolare Cass. 9 maggio 1956, *Riv. leg. fisc.*, 1956, 1074), ma anche alle esplicite, conformi statuizioni contenute nella giurisprudenza sia delle Corti di merito che della Corte di diritto citata, possono considerarsi *ius receptum*. La mancanza di una espressa comminazione di nullità della ingiunzione motivata non in via di dettaglio ed il raggiungimento dello scopo dell'ingiunzione di far conoscere al contribuente la pretesa della Finanza anche con l'indicazione dell'articolo di campione e il caso a cui l'imposta si riferisce, sono due ordini di fattori sufficienti a disdissipare il generale precetto della necessità di motivazione degli atti amministrativi e particolarmente degli ordini, alla cui categoria l'ingiunzione partecipa.

(3) L'affermata disciplina prescrizione del debito di imposta rateizzato con la accessoria obbligazione degli interessi non può non essere condivisa e trova riscontro in precedenti già segnalati in questa *Rassegna*, 1965, I, 107. Le riserve contenute nel *loco citato* riguardano il caso di specie contribuiti per opere idrauliche di terza categoria).

ingiunge il pagamento ed in relazione a tale contenuto è sufficiente che essa contenga le indicazioni atte ad individuare l'oggetto della pretesa. Una dettagliata esposizione della pretesa fiscale, non richiesta dall'art. 92 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, non è in effetti indispensabile all'obbligato per adempiere oppure per permettergli l'opposizione. Nel caso in esame la Corte di merito ha esattamente ritenuto, riportando anche il tenore dell'ingiunzione, che questa soddisfacesse a tali requisiti indispensabili, dato che menzionava sia la causa del debito sia l'importo di questo, accompagnato anche da una succinta distinta. Non è poi esatto il rilievo che l'ingiunzione contenesse una falsa indicazione della causale, indicando come supplemento d'imposta quella che invece era obbligazione d'interessi, giacchè questa, nel caso in cui il debito d'imposta, a richiesta dell'obbligato, venga dalla amministrazione finanziaria rateizzato, integra in definitiva il debito d'imposta maggiorandolo, dovendo la corresponsione degli interessi accompagnarsi obbligatoriamente alla rateizzazione stessa (art. 65 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270).

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 145 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e degli articoli 645, 163, 184 e 345 c. p. c., motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 n. 3 e 5 c. p. c.) e sostengono che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto tardivamente proposta la confutazione del conto della Finanza perchè esposta nella comparsa conclusionale.

I ricorrenti precisano che, avendo essi dedotto la nullità della ingiunzione e la inesistenza della pretesa per avere essi tutto pagato, come risultava dall'esibito certificato dell'ufficio del registro, potevano nel corso del giudizio specificare i motivi di opposizione. D'altro canto, avendo essi esposto prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni gli elementi di fatto posti a base del conto, potevano nella comparsa conclusionale sviluppare tali dati in confutazione del conto presentato dalla Finanza. In ogni caso, non avendo mutato il petitum e i presupposti di fatto, non poteva la Corte di merito ritenere tardiva la deduzione.

La censura è infondata. È stato più volte affermato da questa Suprema Corte (da ultimo sent. 16 luglio 1965, n. 1574) che l'ingiunzione fiscale è l'atto formale di un procedimento monitorio sui generis, che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore dà luogo ad un procedimento di cognizione ordinario nel quale l'ingiunto assume la veste di attore e ha l'onere di provare l'illegittimità della pretesa della finanza al fine di ottenere, da parte del giudice, l'accertamento negativo della predetta pretesa (sent. n. 3065 del 1963).

Pertanto nel caso di specie gli oppositori dovevano provare che l'amministrazione finanziaria non aveva diritto di pretendere quella somma perchè non dovuta o non dovuta in quella misura, proponendo



l'uopo specificatamente le opportune deduzioni in contrasto con il conteggio esibito dalla finanza. La valutazione degli elementi probatori opposti dagli opposenti è poi rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito, onde la motivazione al riguardo, se sufficiente e non viziata da errori logici o giuridici, si sottrae a riesame in sede di legittimità. Ora, la motivazione della Corte di merito al riguardo non offre motivi di critica in tal senso. Innanzitutto è inesatto che la Corte di merito abbia rifiutato di esaminare le deduzioni contenute nella memoria conclusionale avanti al collegio per il motivo che sarebbero state tardive. Al contrario, la Corte di merito le ha esaminate ed ha concluso che il conteggio esposto non era esauriente nè convincente. Ha escluso anche, con argomentazione che non si presta a critiche, e il certificato esibito importasse rinuncia a richiedere la differenza interessi ancora dovuti.

Con il terzo motivo, che in parte ripete la censura del secondo mezzo, i ricorrenti lamentano che la Corte di merito abbia erroneamente affermato che, relativamente al conteggio presentato dall'amministrazione finanziaria, sussistesse la presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi, non costituendo il conteggio estrinsecazione un'attività discrezionale della pubblica amministrazione. Si dolgono di che la Corte di merito senza motivare abbia respinto il loro conteggio e non abbia disposto una consulenza tecnica al riguardo.

Sul primo punto della censura va rilevato che una attenta considerazione del tenore della sentenza convince che la considerazione in detta sentenza contenuta circa la presunzione di legittimità del conteggio esibito dall'amministrazione, non costituiva la ragione del decidere, ma un argomento di conferma della necessità che, di fronte al conteggiato conteggio offerto dalla pubblica amministrazione, il conteggio esibito inoltre dalla suddetta presunzione, atteso il carattere di atto amministrativo dell'ingiunzione fiscale (Sez. Un. sent. n. 1397 del 1964), fosse necessario da parte degli appellanti una precisa e penetrante motivazione.

Quanto al secondo punto della censura va richiamato quanto già osservato a proposito dal secondo mezzo, aggiungendosi solo che l'ammissione della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non ha il dovere di motivare in ordine alla mancata ammissione quando, fondando la propria decisione su altri elementi della causa, ha mostrato di ritenere che la consulenza tecnica avrebbe stata non rilevante.

Con l'ultimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 821, 1944 e 2945 del cod. civ., motivazione sufficiente ed omesso esame della convenzione a rogito Palmieri (articolo 360, n. 3 e 5 c. p. c.) e sostengono che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che vi fosse stata interruzione della prescrizione

relativa agli interessi ritenendo che questi fossero dovuti non in base ad una causa continuativa ma ad un'unica causa, onde il pagamento di una rata d'interessi portava all'interruzione della prescrizione della obbligazione di interessi. I ricorrenti affermano che, al contrario, l'obbligazione d'interessi, contenuta nel rogito Palmieri costituiva un'obbligazione autonoma che, quantunque derivante da un unico *vinculum iuris*, dava luogo a molteplici prestazioni con contenuto diverso anche perchè gli interessi dovevano corrispondersi « a scalare ».

Da ciò derivava — secondo i ricorrenti — la decorrenza della prescrizione delle singole rate di interessi dalle relative scadenze.

La censura non appare fondata. Come ha avuto occasione di precisare questa Suprema Corte (v. sent. 15 luglio 1965, n. 1546) la prescrizione breve, regolata dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c. c., concerne prestazioni periodiche dovute in base ad una causa debendi continuativa, nel qual caso le singole scadenze segnano il termine per adempiere singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre, onde alle varie scadenze ha inizio il decorso del termine di prescrizione per ciascuna delle predette obbligazioni. Se, invece, si tratti di debito unico, rateizzato in più prestazioni periodiche di eguale o di diverso importo, ciascuna di queste costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione, e le varie prestazioni debbono considerarsi nel loro insieme, ai fini dell'adempimento dell'unico debito, ond'è che, per giudicare sullo stato di insoddisfazione o meno della obbligazione, occorre riferirsi al termine ultimo concesso per l'adempimento.

Posto ciò, e posta la identità della causa debendi e per la prestazione principale e per quella accessoria degli interessi, consegue che il termine di prescrizione per il debito degli interessi iniziava a decorrere, nella specie, dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale.

Pertanto, non è necessario esaminare se il pagamento parziale degli interessi costituisca o no atto interruttivo della prescrizione, ma è sufficiente rilevare che il giudice di merito ha accertato che, con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del debito principale di imposta, non era decorso il termine della prescrizione quinquennale, ritenuta applicabile nella specie e per il debito principale e per quello di interessi. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1968, n. 2297 - Pres. Pece - Est. Gambogi - P. M. Cutrupia (conf.) - Boetti ed altri (avv. ti Menghini e Sartorio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).**

**Sentenza - Difetto di motivazione circa la qualificazione giuridica dei fatti - Deducibilità in Cassazione - Esclusione.**

**munione e condominio - Concessione « ad aedificandum » tra condomini - Trasformazione e non acquisto di diritto reale.**

**imposta di registro - Diritto di superficie - Agevolazioni tributarie per la costruzione di case di abitazioni - Applicabilità - Limiti.**

*Il difetto di motivazione costituisce motivo di ricorso per Cassazione solo per quanto attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti di causa rilevanti per la decisione, e non invece per quanto concerne l'applicazione di norme di diritto o l'affermazione di principi giuridici, per i quali spetta alla Corte di Cassazione solo di controllare e il dispositivo sia conforme al diritto, salvo il potere di correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384 c. p. c. (1).*

*I compartecipanti della proprietà di un suolo, allorchè abbiano liberato di costruirvi un edificio in condominio, possono, mercè reciproca concessione « ad aedificandum », attribuirsi singolarmente un diritto reale attuale sul suolo per la costruzione della parte predeterminata di edificio di spettanza di ciascuno, ponendo per tal modo in essere a trasformazione del precedente diritto di ciascuno, potenzialmente meso a tutta la cosa indivisa con i limiti derivanti dal concorso degli altri diritti altrui, in un determinato e quantificato diritto di superficie afferente alle quote ideali degli altri condomini in complesso considerate (2).*

*Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 per l'acquisto di aree fabbricabili, competono anche per l'acquisto del solo diritto di superficie o di sopraelevazione del terzo proprietario di un'area o di un edificio; non spettano invece nel caso di reciproca concessione « ad aedificandum » tra comproprietari di una cosa, non sussistendo nei confronti di costoro il presupposto dell'acquisto*

(1) Giurisprudenza pacifica, che costituisce una esatta applicazione dei principi, cfr. Cass., 12 luglio 1967, n. 1737, *Foro it. mass.* 1967, 493; Cass., 5 novembre 1966, n. 2727, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1281 con nota di riferimenti.

(2) Con la seconda massima la Corte di Cassazione ha ulteriormente attualizzato i principi elaborati, dopo l'entrata in vigore del codice civile vigente, in tema di concessione « ad aedificandum ». È prevalente l'opinione e normalmente, per tal modo, si pone in essere un autonomo diritto reale su cosa altrui, che con la effettuata costruzione si trasforma in un diritto di proprietà superficiale acquistata, pertanto, a titolo originario dal concessionario.

Non si esclude che le parti possano dar vita invece ad un rapporto meramente obbligatorio, con l'effetto che il diritto del concessionario sia limitato nell'ambito dei rapporti con il concedente (cfr. Cass., 15 luglio 1959, 2319; Cass., 26 giugno 1961, n. 1533, *Foro it.*, 1961, I, 1885 ed ivi ampia nota richiami e riferimenti). In dottrina cfr. SALIS, *La superficie*, Utet, 1958, 43.

Per la disciplina dello *ius aedificandi* tra superficiari, cfr. BIONDI, in *ta a Cass.*, 7 luglio 1956, n. 2516, *Foro it.*, 1957, I, 841.

di un nuovo diritto, ma verificandosi invece la trasformazione del precedente diritto spettante a ciascuno sulla quota ideale (3).

(*Omissis*). — Col primo mezzo del gravame i ricorrenti, denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e la contraddittorietà ed insufficienza di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver, con questa, la Corte di appello: a) affermato che il rogito Re del 7 marzo 1959 conteneva una vendita di quote di comproprietà di area edificabile da parte del Costamagna Giovanni e della Sanino agli altri contraenti ed una contemporanea costituzione di diritti reciproci di superficie sull'area comune risultante, allo scopo di costruire lo stabile in comproprietà già ripartito nei singoli appartamenti; b) abbia poi escluso che, anche ammessa tale definizione giuridica dell'atto, alla concessione « ad aedificandum » così configurata siano comunque applicabili i benefici fiscali previsti dalla legge n. 408/1949.

Le censure sono infondate.

Va anzitutto premesso che, trattandosi di questioni di puro diritto come quelle che attengono alla applicazione di definizioni giuridiche (censura *sub a*) o di norme di legge (censura *sub b*) ad una fattispecie assolutamente pacifica per quanto attiene agli estremi del contratto ed alla interpretazione della volontà delle parti, intesa alla costruzione dell'immobile in condominio, la doglianza di contraddittorietà o difetto di motivazione non può essere presa in considerazione, essendo noto che tale motivo di ricorso per cassazione (art. 360 n. 5 c. p. c.) non può concernere l'applicazione di norme di diritto o la soluzione di questioni giuridiche, in ordine alle quali questa Suprema Corte ha solo il compito di controllare l'esattezza in diritto del dispositivo, salvo il potere di correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384 c. p. c.

Ciò posto, debesi allora ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, allorchè i partecipanti alla comunione di proprietà del suolo deliberano di costruire su questo un edificio in condominio, a ciascuno attribuendo il diritto e, correlativamente, l'obbligo di procedere a costruire, a proprie spese e per proprio conto, la parte predeterminata dell'edificio di sua spettanza, con ciò i partecipanti sostanzialmente fanno una concessione *ad aedificandum* a favore di ciascuno di loro, con gli effetti di cui all'art. 952 c. c. quanto all'acquisto della proprietà, attribuiscono cioè a ciascuno partecipante un diritto reale attuale sul suolo comune (Cassazione n. 1533

---

(3) La interpretazione adottata con la terza massima, relativamente all'art. 14 della legge 1949, n. 408 per la costruzione di case di abitazione, appare correttamente condotta in base all'applicazione dei criteri di interpretazione estensiva e non analogica.

l 26 giugno 1961; nello stesso senso: n. 2643, n. 2637 e n. 399 l 1960).

Contro questa qualificazione o tipizzazione giuridica dell'accordo intrattuale complesso « de quo » i ricorrenti portano una sola argomentazione: deducono, cioè, che è inconcepibile raffigurare in tale accordo la reciproca costituzione di diritti di superficie, mancando nell'accordo predetto quella contrapposizione fra proprietario del terreno e proprietario dell'edificio che è connaturata al diritto di costruire su suolo altrui, e rilevano che, invece, è perfettamente concepibile una ripartizione orizzontale della proprietà immobiliare.

Queste obiezioni non hanno fondamento. È evidente, infatti, che che nell'interno di un rapporto di comproprietà può crearsi una contrapposizione di interessi e di diritti tra uno dei condomini da una parte e tutti gli altri dall'altra; e che quindi, si possono attribuire a un singolo condomino diritti reali sulla cosa in comproprietà nei confronti degli altri titolari del dominio. Il fatto che tale diritto reale di un singolo condomino non afferisca alla quota ideale di sua spettanza non impedisce che su tutte le altre quote ideali in complesso considerate il diritto stesso possa concepirsi ed esercitarsi, così realizzandosi sulla ipotesi della superficie, quella contrapposizione tra proprietario e perficario che indubbiamente è connaturale ad ogni ipotesi di diritto reale su cosa altrui.

Quanto, poi, alla possibilità di divisione di un immobile per piani orizzontali, la stessa è certamente ipotizzabile; ma — a parte il fatto e nella specie i ricorrenti non hanno mai sostenuto che nel rogito *quo* fosse contenuta una divisione — la sopra citata giurisprudenza di questa Corte Suprema si sostanzia proprio nella affermazione che nei negozi del tipo di quello di cui si discute non contengono la preventiva divisione materiale di una cosa (l'immobile da costruire) che ancora non esiste, bensì la reciproca attribuzione di concessioni *ad aedificandum* perfettamente concepibili, invece, anche rispetto ad una costruzione « in fieri ».

Ciò posto per quanto concerne la qualificazione giuridica del rapporto, resta a vedere se anche alla concessione *ad aedificandum* come le possano essere estese le agevolazioni fiscali previste dalla legge 408 del 1949, una volta che le stesse siano già state applicate al trasferimento di proprietà dell'area nel suo complesso dal terzo al gruppo dei condomini, nel cui seno è poi avvenuta la costituzione dei diritti di superficie.

Si sostiene dai ricorrenti, facendo riferimento pure ad una circolare diramata dal Ministero delle finanze, che anche la concessione *ad aedificandum*, essendo destinata alla costruzione di un edificio, rientra nella finalità della legge di agevolazione tributaria e deve quindi essere ai benefici relativi.

La proposizione è certamente esatta in questi termini generali, perchè indubbiamente anche l'acquisto di un diritto di superficie per edificare rientra concettualmente tra gli « acquisti di aree fabbricabili » aventi « per oggetto » la costruzione di case che, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 408, fruiscono delle agevolazioni tributarie. E pertanto non si potrebbe negare che chi acquista dal proprietario di un'area o di un edificio il diritto di superficie o di sopraelevazione e direttamente edifica su tale area o su tale edificio abbia diritto alle agevolazioni stesse.

Ma la situazione cambia quando il diritto di superficie sia reciprocamente concesso tra i condomini che, con lo stesso o con separato atto, abbiano acquistato, in comune, l'area da un terzo mediante un trasferimento di proprietà che già fruisce della agevolazione fiscale; in questo caso, infatti, mancano entrambi i requisiti richiesti dall'art. 14 della legge n. 408, e cioè l'acquisto dell'area e l'oggetto (immediato) della costruzione della cosa.

La costituzione del diritto di superficie realizza, infatti, un trasferimento di diritti, e cioè un acquisto « solo quando tale diritto sorge su cosa completamente altrui, dalla quale viene distaccata una componente del diritto di proprietà per essere attribuita ad altri. Ma questo non avviene nel caso di concessione reciproca di diritti *ad aedificandum* in seno ad un gruppo di condomini, perchè in tale ipotesi ognuno dei condomini non si vede trasferire un diritto che prima non avesse, ma vede *trasformare* in un determinato e quantificato diritto di superficie il suo diritto precedente estendentesi in maniera potenziale su tutta la cosa indivisa e limitato solo dal concorso delle quote ideali altrui. Questa trasformazione del diritto non si concreta, come si è premesso, in una divisione, e cioè nella attribuzione di una quota materiale, bensì nella sostituzione alla quota ideale di un'altra porzione di diritto anche essa indubbiamente ideale, ancorchè delimitata da precisi riferimenti quantitativi e spaziali: ma è ugualmente cosa ben distinta dal trasferimento del diritto da un soggetto ad un altro che concreta l'acquisto di area fabbricabile di cui parla la norma di legge.

E per le stesse considerazioni deve escludersi che la reciproca concessione *ad edificandum* sia un atto che abbia per oggetto immediato la costruzione dell'edificio.

Tale scopo, già esauritosi con l'acquisto dell'area in comune dal terzo, è solo una finalità generica e mediata della costituzione del diritto di superficie, che invece è destinata a stabilire, preventivamente ed *ante litteram*, per evitare la necessità di una successiva divisione, la precisa estensione dei reciproci diritti e dei reciproci doveri. E che « l'oggetto » della costruzione della casa debba consistere nello scopo diretto ed immediato, e non in una generica finalità dell'atto sembra evidente, se non altro per quella impossibilità di interpretazione ana-

gica della norma che concede agevolazioni tributarie (Cassazione 4052 del 1956) cui ha fatto correttamente riferimento la Corte di Torino.

Il primo motivo del ricorso deve essere conseguentemente rigettato.

Col secondo mezzo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge organica del Registro, nonchè l'inefficienza e contraddittorietà di motivazione, lamentando che la Corte di appello non abbia ritenuto che fra il trasferimento della proprietà al Costamagna e dalla Sanino alle altre parti e la reciproca concessione di diritti *ad aedificandum* non esistesse quella necessaria ed ininseca connessione che, ai sensi del citato art. 9 della Legge di Registro, dà luogo ad una sola tassazione dell'atto contenente le disposizioni connesse.

La censura, che, concernendo anche essa un punto di mero diritto, non può essere presa in considerazione, per le ragioni già vedute, sotto il profilo del difetto di motivazione, è giuridicamente infondata. Basta fatti considerare che lo scopo perseguito nella specie dai contraenti, e cioè l'acquisto dell'area in comune e la ripartizione degli appartamenti a costruire su detta area, poteva benissimo esser raggiunto con due atti distinti di compravendita e di divisione, per escludere che, nel diverso strumento giuridico prescelto, invece, con il rogito Re per giungere allo stesso risultato, ricorra quella oggettiva necessità giuridica o concettuale, di connessione o di compenetrazione che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, deve sussistere tra le diverse disposizioni di un atto perchè questo possa scontare una sola volta la tassa di registro, non essendo all'uopo sufficiente una mera connessione soggettiva, ossia derivante dal mero interesse e dalla mera volontà delle parti (in questo senso: sentenze n. 1593, 1560, 496 e 332 del 1966). — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE**, Sez. I, 8 luglio 1968, n. 2337 - *Pres.* Stella Richter - *Est.* Boselli - *P. M.* Tuttolomondo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Ospedale Guicciardini (avv. Faraone, Zanetti).

**Imposta sulle società - Soggetti passivi - Azienda appartenente a istituzione pubblica di assistenza e beneficenza - Requisiti per l'applicazione dell'imposta.**

(l. 8 agosto 1936, n. 1231, art. 8; d. lgt. 24 agosto 1945, n. 585, artt. 2 e 10; l. 6 agosto 1954, n. 606, art. 1).

*L'imposta sulle società è applicabile, fino al 30 giugno 1957, ad una azienda priva di personalità giuridica e istituita da un ente*

*morale, a condizione che l'azienda abbia autonomia della gestione e del bilancio, oltre che autonomia dello scopo (1).*

(*Omissis*). — Col primo mezzo di gravame l'Amministrazione ricorrente denuncia violazione degli artt. 20 e 21 della l. 17 luglio 1890, n. 6972; 13 della l. 8 giugno 1936, n. 1231; 10 del d. l. 24 agosto 1947 n. 585; 1 e 3 della l. 6 agosto 1954, n. 603; 2, 4 e 8 del t. u. 5 luglio 1951, n. 573, nonchè difetto e contraddittorietà di motivazione (a sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c. p. c.), e censura la sentenza impugnata:

a) perchè la Corte di merito avrebbe errato nell'accertare se nella specie vi era (e quale fosse) un ente tassabile in base a bilancio, non essendosi attenuta in tale indagine al criterio — stabilito dall'art. 13 della l. 8 giugno 1936 n.1231 — e poi ribadito da innumerevoli sentenze di questa Corte Suprema e decisioni della Commissione centrale delle imposte — secondo cui, per il riconoscimento — ai fini tributari — di una soggettività separata delle aziende gestite dagli enti morali, si richiedevano due sole condizioni: che si fosse trattato di una azienda o, più esattamente, di una « impresa », e che questa fosse « diversa » dall'ente, ossia, perseguisse finalità proprie ed autonome;

b) e perchè avrebbe comunque errato nella valutazione di fatto, dato che la farmacia dell'Ospedale di Valdobbadiene, non solo è un'azienda diversa — nel senso ora indicato — dall'Ospedale « Guicciardini », ma, per di più, è dotata anche di autonomia di bilancio e di organizzazione.

---

(1) La sentenza si basa sull'affermazione secondo cui il comma secondo dell'art. 13 della legge 8 agosto 1936, n. 1231 sarebbe stato abrogato dal comma secondo dell'art. 10 (e dal richiamato art. 2) del d. lgt. 24 agosto 1945, n. 585 (poi divenuto l'art. 8 del t. u. 5 luglio 1951, n. 573). A tale convincimento la Corte è però pervenuta senza avere compiuto quell'attenta indagine sulla compatibilità o meno « tra le nuove disposizioni e le precedenti » (art. 15 Disposizioni sulla legge in generale) che costituisce il presupposto logico necessario di ogni affermazione di abrogazione implicita, e senza neppure accennare a quel primo comma dell'art. 24 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 sulla perequazione tributaria, nel quale il legislatore si è dato cura di disporre l'abrogazione del secondo comma del citato art. 13, ovviamente ritenendolo ancora vigente.

La Corte si è limitata a descrivere la disciplina conseguente dall'art. 10 del d. lgt. 24 agosto 1945 n. 585 come una « fase di transizione » nella evoluzione legislativa della imposizione « eseguita distintamente per ogni singola azienda sulla base dei rispettivi bilanci » prevista dall'art. 13 menzionato, al « regime... della unicità delle dichiarazioni e tassazioni », mentre sarebbe stato preferibile che si fosse soffermata a dimo-



Le due censure sono infondate.

Come la stessa Amministrazione ricorrente ha esattamente preteso nei cenni illustrativi di questo primo motivo di annullamento, concetto tributario di « ente tassabile in base al bilancio » — che avrebbe fornito il criterio risolutivo della presente controversia — costituisce il risultato di una lunga elaborazione legislativa, la quale, in armonia con la disposizione dell'art. 13, secondo comma, della l. 8 giugno 1936, n. 603 (per la quale era sufficiente, a legittimare la separata tassazione delle aziende gestite dagli enti morali di ogni genere unitamente alla compilazione del bilancio, il semplice fatto che l'azienda fosse *diversa*, anche se gestita in economia e non dotata di separata personalità), si è conclusa con la legge 5 gennaio 1956, n. 1 che, all'art. 24, ha abbandonato ogni distinzione, ai fini della tassazione parata, fra redditi degli enti proprietari e redditi delle aziende autonome gestite dagli stessi.

Si tratta pertanto di individuare — per giudicare della esattezza del criterio concretamente adottato dalla impugnata sentenza — quale fosse — relativamente al concetto ora esaminato — lo stato della legislazione al momento in cui ebbe a verificarsi la fattispecie costitutiva della pretesa tributaria in questione.

Ora, posto che la pretesa ha riferimento agli esercizi anteriori all'1 luglio 1957, è di immediata evidenza ed è d'altronde pacifico che la causa che a quel momento, se non era ancora entrata in vigore la l. citata l. del 5 gennaio 1956, n. 1 (sulla perequazione tributaria), aveva portato alle sue estreme conseguenze il principio della unità della dichiarazione, abolendo — come si è detto — la distinzione a redditi delle aziende autonome e redditi degli enti proprietari

---

are la effettiva previsione ad opera del legislatore di quella « fase di attuazione » tanto suggestivamente descritta.

Invero quando si approfondisce l'esame della compatibilità o meno delle « nuove disposizioni » introdotte con il d. lgt. n. 585 del 1945 e le « precedenti » dettate dall'art. 13 della legge n. 1231 del 1936, riesce difficile condividere il « postulato » contenuto nella sentenza in rassegna. La azienda è, per definizione, caratterizzata da una organizzazione indirizzata ad una specifica finalità produttiva; finalità che necessariamente pone come « propria » rispetto all'azienda stessa, e che, oltre ad indirizzare, al tempo stesso unifica e delimita il fenomeno organizzativo per cui essa si realizza. Sicchè richiedere che l'azienda abbia « gestione autonoma » rispetto all'ente che l'ha costituita, a ben vedere, equivale a richiedere che esista una azienda individuata come tale, « diversa » rispetto all'ente che l'ha costituita, e cioè equivale a richiedere che sia stato realizzato un fenomeno organizzativo, dotato — in vista di una finalità produttiva « propria » — di quel tanto di individualità e di « diversità », rispetto alle normali strutture e finalità dell'ente che l'ha costituito, che consente di rilevare l'esistenza di una azienda (per una definizione della

delle medesime, neppure poteva dirsi vigente l'art. 13 della legge n. 1231 del 1936, dato che con l'art. 10 del d. lgt. del 24 agosto 1945, n. 585, trasfuso poi nell'art. 8 del t. u. 5 luglio 1951, n. 573 (espresamente richiamato dalla l. 5 agosto 1954, n. 606, istitutiva della imposta sulle società, per la individuazione dei soggetti passivi dell'imposta medesima), il concetto di ente tassabile in base a bilancio era stato sensibilmente modificato nel senso che in tale novero venivano comprese, oltre alle società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, alle cooperative ed alle mutue assicuratrici, agli istituti di credito ed alle casse di risparmio, alle province ed agli altri enti morali tenuti alla compilazione dei bilanci annuali, anche le fondazioni e le aziende previste nell'ultima parte dell'art. 2 dello stesso Testo Unico, e precisamente « *le fondazioni e le aziende aventi finalità proprie, istituite da altri enti, anche se sfornite di personalità giuridica ai sensi della legge civile, quando hanno gestione e bilanci autonomi rispetto a quello della persona o dell'ente che le ha costituite* ».

Ed è irragionevole pretendere che, nonostante così esplicito tenore del testo della norma, la nozione di azienda autonoma fosse rimasta sostanzialmente identica e quella prevista dall'art. 13 della l. n. 1231 del 1936: specie se si considera che l'art. 2 del t. u. 5 luglio 1951, n. 573 veniva a porsi logicamente e cronologicamente al centro di quella evoluzione legislativa (accennata all'inizio della presente motivazione), per cui nella soggetta materia dal regime della molteplicità o della separazione si era via via passati a quello della unicità delle dichiarazioni e tassazioni dei redditi.

Non può invero recare meraviglia che, costituendo una fase di transizione dalla disciplina originaria a quella finale, la norma ora

---

autonomia organizzatoria come figura organizzatoria « diversa » rispetto ad « una serie di organi a regime normale », cfr. GIANNINI M. S., voce *Autonomia pubblica*, *Enc. dir.*, 362). Ed anche quell'azienda « diversa » che l'art. 13 citato descrive come gestita « in economia » non può non presentare una, seppur più limitata, autonomia di gestione rispetto all'ente morale che l'ha costituita.

Ancora più evidente è l'impossibilità di riconoscere al fatto della redazione o della omessa redazione di un « bilancio autonomo », quella rilevanza che la Corte ha ritenuto di dover riconoscere. Anzitutto, è facile osservare che « se la tassabilità separata delle singole aziende fosse condizionata alla compilazione di separati bilanci... la tassazione unitaria o separata delle varie aziende sarebbe rimessa alla volontà del contribuente » (Cass. 27 giugno 1956, n. 2340, *Riv. leg. fisc.*, 1956, 1467); e — va aggiunto — questa volontà del contribuente potrebbe variare anno per anno.

V'è di più; l'attribuzione della soggettività (ancorchè talvolta a limitata rilevanza) ad entità della realtà extragiuridica che presentino determinati caratteri, è uno dei fondamentali compiti dell'ordinamento giuridico; ed è impensabile, sul piano politico prima ancora che su quello

tata si distinguesse da quella del precedente art. 13 della l. n. 1231 del 1936 nel richiedere, per la tassabilità separata delle aziende in gestione, qualcosa di più di quanto era richiesto dalla norma precedente: i requisiti appunto dell'autonomia della gestione e del bilancio, tre a quello della autonomia dello scopo.

Esattamente adunque la corte di merito si è attenuta, nella indagine di cui si tratta, al criterio più restrittivo introdotto dal t. u. n. 573 del 1951, ed egualmente corretta ed incensurabile appare la applicazione che essa ne ha fatto al caso concreto, allorchando ha concluso che il conto riassuntivo aziendale, ad uso completamente interno, periodicamente predisposto dai dipendenti della farmacia allo scopo esclusivo di informare l'Amministrazione dell'Ospedale sull'andamento economico della impresa, o che il limitato potere del direttore di formulare proposte e raccogliere offerte per l'acquisto dei medicinali volta a volta occorrenti, in assenza di ogni altra ingerenza nell'amministrazione dell'azienda, consentissero di considerare dotata la farmacia medesima degli accennati requisiti della autonomia di bilancio e della autonomia di gestione, tecnicamente intesi.

Che poi la corte di merito abbia tratto codesto suo convincimento circa la natura del conto ed i poteri del direttore dalle norme di regolamento (relativo alla disciplina del servizio della farmacia) che non era ancora in vigore al tempo cui si riferiva il giudizio, non sembra motivo idoneo a configurare nella specie quella violazione dell'art. 360 n. 5 c. p. c. che la ricorrente denuncia col secondo mezzo di gravame, ove si consideri che, non essendo mai stata sollevata a riguardo contestazione alcuna dalle parti e non essendosi comunque

---

tecnico, che l'ordinamento consenta al singolo di fare e disfare un soggetto o di redigere o meno un bilancio. Peraltro, anche le norme organizzative e dettate dall'ordinamento in relazione al fenomeno dell'impresa produttiva (cfr. art. 2093, comma secondo c. c.) operano, ove si realizzi nella realtà extragiuridica una determinata situazione oggettiva.

Comunque, la previsione di bilanci separati per ogni singola azienda è contenuta anche nel comma secondo dell'art. 13 citato. E l'art. 2 del d. lgt. n. 585 del 1945 ha, esso pure, previsto il bilancio autonomo non come ulteriore requisito per la qualificazione dell'azienda come soggetto passivo, ma soltanto come documento che deve essere redatto (sia pure, a volte, solo a fini fiscali) quando un ente morale istituisce una azienda, che deve offrire la base per l'imposizione a carico della stessa.

Per concludere, è auspicabile che la Corte di Cassazione ritorni alla più esatta precedente propria giurisprudenza (oltre alla citata sentenza n. 2340 del 1956, cfr. Cass. 22 giugno 1963 n. 1698, *Foro it.*, 1963, 2033; altri precedenti di dottrina e giurisprudenza sulla questione sono rinvenibili in *Foro it.*, 1963, 1847 e 1968, 3009, nonché in *Riv. leg. fisc.*, 1967, 1034).

F. FAVARA

fornita la dimostrazione di un diverso ordinamento della farmacia (quella offerta in questa sede essendo intempestiva ed inammissibile), i giudici del merito hanno, evidentemente, formato detto loro convincimento sull'implicito quanto ragionevole (e per nulla erroneo) supposto che l'assetto interno contabile ed amministrativo della azienda fosse in tutto corrispondente a quello delineato dal Regolamento, ancorchè successivo, concretamente avuto di mira. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 luglio 1968, n. 2395 - Pres. Rosano - Est. Malfitano - P. M. Toro (conf.) - S.p.a. Montegrappa (avv. Longhini) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Azzariti).**

**Imposta di registro - Agevolazione fiscale ex articolo unico legge 28 giugno 1943, n. 666 - Trasferimento di aree destinate all'edificazione privata - Inapplicabilità.**

(l. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni; l. 28 giugno 1943, n. 66).

*Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo unico della legge 28 giugno 1943, n. 666, per gli atti di trapasso a favore di enti o privati di immobili occorrenti per l'esecuzione di piani regolatori, si considerano compiute « in luogo e vece » dei Comuni le costruzioni e ricostruzioni di opere che i Comuni sono obbligati ad eseguire perchè rientranti nelle finalità ad essi demandate dalla legge, e non anche le altre costruzioni e ricostruzioni previste dai piani regolatori (1).*

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso, denunziandosi la violazione della legge 28 giugno 1943 n. 666 e il difetto di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 del c. p. c. si censura la sentenza impugnata

---

(1) Con la sentenza 27 luglio 1965, n. 1787 (in questa *Rassegna*, 1966, I, 153, con nota di F. FAVARA, e in *Foro It.*, 1965, I, 1968), la Corte di Cassazione aveva negato l'applicabilità delle agevolazioni previste dall'articolo unico della legge 28 giugno 1943, n. 666 agli atti di trasferimento di immobili per i quali i piani particolareggiati prevedano sistemazioni edilizie a carico dei privati. Ora, la Corte di Cassazione, aderendo pienamente alla tesi prospettata dall'Avvocatura, ha meglio precisato l'ambito di applicazione delle agevolazioni di che trattasi, dettando un criterio unitario vuoi per gli « atti di trapasso a favore dei comuni » vuoi per gli « atti di trapasso a favore di enti o privati ».

Per entrambe queste categorie di atti, i benefici sono condizionati a che l'immobile trasferito sia non soltanto occorrente per la generica attuazione del piano regolatore, ma anche occorrente per la costruzione di

er aver ritenuto inapplicabile all'atto di trasferimento del terreno al Comune di Milano alla società Montegrappa l'agevolazione tributaria prevista dalla legge n. 666 del 1943, sul riflesso che la costruzione dell'edificio che la società si era obbligata ad eseguire sul detto terreno non rientrasse tra le opere che il Comune era tenuto ad eseguire in base al piano regolatore. In proposito si deduce che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che l'applicazione del beneficio fiscale era subordinata alla condizione che la costruzione dell'opera prevista al piano regolatore rientri tra le incombenze spettanti al Comune per funzione e competenza, perchè la legge richiede soltanto che l'opera sia eseguita in luogo e vece del Comune.

La censura è infondata.

L'articolo unico della l. 28 giugno 1943, n. 666 stabilisce che « gli atti di trapasso a favore dei Comuni per l'espropriazione o l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione di piani regolatori generali particolareggiati e gli atti di trapasso a favore di enti o privati che provvedano alle costruzioni o alle ricostruzioni in luogo e vece dei Comuni in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa e stipulate per l'esecuzione dei piani medesimi, sono soggetti alle imposte fisse minime di registro e di trascrizione nei registri immobiliari per ogni trasferimento ».

Ora, affinché il privato possa usufruire delle agevolazioni tributarie previste dalla citata disposizione per l'atto di acquisto di un terreno dal Comune, è necessario che la costruzione o la ricostruzione da egli si sia obbligato ad eseguire su tale immobile costituisca non solo la esecuzione di un piano regolatore, ma anche un'opera che il

---

un'opera di urbanizzazione primaria o secondaria e comunque di un « impianto pubblico » la cui realizzazione in esecuzione della pianificazione urbanistica rientri nelle funzioni istituzionali del comune. Sicchè, l'acquisto da parte « di enti o privati » è equiparato all'acquisto da parte dei comuni, alla misura in cui l'ente o il privato si sostituisce al comune, assumendo i doveri di sé (mediante apposita convenzione avente data certa) compiti di competenza del Comune.

L'anzidetta unicità del criterio delimitativo dell'ambito di applicazione dei benefici è coerente con l'unità della *ratio legis* espressa dall'articolo stesso, e — per di più — è strettamente aderente al testo dell'articolo stesso. Esso favorisce gli atti di trasferimento di immobili i quali, in ogni caso, e cioè anche quando il trasferimento avvenga a favore di un ente o di un privato, siano « occorrenti per l'esecuzione dei piani regolatori generali e particolareggiati »; espressione questa nella quale certamente non si possono far rientrare tutti gli immobili cui il singolo piano regolatore si riferisce, ma solo quelli di tali immobili che siano in una particolare relazione strumentale rispetto all'attività comunale per la attuazione del piano.

F. FAVARA

Comune era obbligato ad eseguire perchè rientrante tra i compiti inerenti alle funzioni demandategli dalla legge.

Il legislatore, stabilendo che le costruzioni o le ricostruzioni siano fatte dai privati « in luogo e vece dei Comuni » ha inteso riferirsi non a qualunque opera prevista dai piani regolatori, ma soltanto a quelle la cui esecuzione costituisca l'esercizio dell'attività dell'ente pubblico diretta al conseguimento dei fini da esso perseguiti.

Per l'applicazione dei cennati benefici, pertanto, non è sufficiente che nell'atto di trasferimento dell'immobile al privato si dichiari che l'acquisto viene eseguito per l'esecuzione del piano regolatore e al fine di costruire in luogo e vece del Comune venditore, ma è necessario che si dimostri che l'opera di cui è prevista la costruzione o la ricostruzione a cura del privato rientri tra i compiti di detto ente.

Nella specie la Corte di merito, accertato con incensurabile apprezzamento di fatto, che la costruzione degli edifici che la società ricorrente si era obbligata ad eseguire sul terreno acquistato dal Comune di Milano, pur costituendo esecuzione del piano regolatore, non rientrava tra le opere che tale ente era obbligato ad eseguire in adempimento delle sue funzioni, ha correttamente ritenuto che all'atto di trasferimento del terreno medesimo non fosse applicabile il beneficio del pagamento della tassa fissa di registro.

Nè in contrario vale affermare che la costruzione assunta dalla ricorrente dovesse essere obbligatoriamente eseguita dal Comune sol perchè prevista dal piano regolatore, in quanto tale previsione implicava che essa dovesse essere eseguita in conformità delle norme stabilite dal piano medesimo, ma non pure che rientrasse tra le opere che tale ente era obbligato a compiere in adempimento delle funzioni demandategli. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 luglio 1968, n. 2490 - Pres. Malfitano - Est. Geri - P. M. Toro (conf.). Lorenzini (avv. Postiglione) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno).**

**Imposta di successione - Prescrizione - Rateizzazione del pagamento dell'imposta - Accordo di dilazione - Mancato pagamento di una sola rata - Decadenza dalla dilazione - Tolleranza, da parte della Finanza, nell'agire nei confronti del debitore - Irrilevanza - Cessazione dell'interruzione della prescrizione - Decorrenza di nuovo termine di prescrizione anche nei confronti della Finanza.**

(r. d. 23 dicembre 1923, n. 3270, artt. 65, 89).

*La norma dell'art. 65 della legge sulle successioni — secondo la quale il contribuente può beneficiare di dilazione nel pagamento*

*L'imposta mediante rateizzazione e decade dal beneficio se non empie al pagamento di una sola rata — ha carattere imperativo e derogabile ed alla sua osservanza sono tenuti sia il contribuente sia Finanza, nei confronti della quale, anche nel caso di tolleranza circa l'adempimento del debitore, inizia a decorrere un nuovo termine prescrizione non appena l'accordo di dilazione è venuto meno (1).*

(*Omissis*). — Nel secondo motivo si sostiene la violazione degli art. 2934, 2944 e 1457, secondo comma, cod. civ. e 86 e 65 della legge sull'imposta di successione, perchè doveva essere ritenuta fondata la eccezione di prescrizione triennale. Infatti verificatasi la decadenza del beneficio del termine, come conseguenza del mancato pagamento, il nuovo periodo di prescrizione incominciava a decorrere dopo venti giorni dalla scadenza della prima rata (26 novembre 1954), senza che l'accordo sulla dilazione di pagamento potesse avere effetto sostanzialmente permanente, tenuto conto della essenzialità del termine e della conseguente risoluzione dell'accordo stesso circa il pagamento dilazionato. Poichè l'ingiunzione fu notificata il 22 settembre 1961, cioè oltre tre anni dopo l'interruzione di carattere istantaneo, costituita dal patto di dilazione, inteso come riconoscimento del diritto alla Finanza, e anche dopo la decorrenza dei venti giorni successivi alla vana scadenza della prima rata, la prescrizione doveva considerarsi ormai maturata con conseguente estinzione del diritto.

Questo mezzo è sostanzialmente fondato e merita quindi essere accolto.

Sono noti, in materia di imposte, i principi di irrinunciabilità ed disponibilità del tributo, per effetto dei quali anche la p. a. deve essersi rigorosamente vincolata alle norme di legge, nè può esortare, con atti di volontà bilaterali od unilaterali, oltre i limiti dalle stesse norme stabiliti.

L'art. 65 della legge tributaria sulle successioni concede al contribuente il beneficio di dilazionare il pagamento dell'imposta in un periodo di tempo non maggiore di sei anni, mediante rateizzazione dell'importo dovuto ed altre condizioni espressamente previste in relazione alla natura immobiliare o mobiliare del cespite.

L'ottavo comma dello stesso articolo stabilisce che il debitore, inadempiente al pagamento di una rata oltre venti giorni dalla scadenza, decade dal beneficio della dilazione ed è obbligato a pagare una sola volta le rate residue, gli interessi maturati e la soprattassa.

Trattasi evidentemente di una norma inderogabile alla quale non può sottrarsi nè il contribuente nè l'Amministrazione finanziaria, la

---

(1) Non constano precedenti.

quale, tenuta alla sua osservanza, ha il dovere, non appena verificatasi la decadenza, di procedere contro il debitore d'imposta ai sensi di legge.

Nè vale opporre che la predetta disposizione sarebbe stata dettata nell'esclusivo interesse della Finanza, con la conseguente facoltà di quest'ultima di confermare la concessione del beneficio fino al termine ultimo della rateazione. Se così fosse la comminatoria di decadenza dal patto di dilazione avrebbe dovuto essere affidata al potere discrezionale della p. a. e non già stabilita dalla legge, con rigoroso vincolo per tutti i destinatari della norma, cioè da un lato il contribuente e dall'altro l'Amministrazione finanziaria.

Quest'ultima anzi, omettendo di agire contro il contribuente moroso, viola la norma legislativa (che ha indole rigida ed imperativa), conferendo carattere di discrezionalità ad una attività vincolata.

A nulla rileva in base alle illustrate considerazioni, la circostanza meramente contingente che la Finanza abbia, in fatto, rispettato per intero il termine di dilazione malgrado l'intervenuta decadenza.

Gli effetti giuridici di quest'ultima, fissati inderogabilmente in legge, restano fermi indipendentemente dal comportamento tenuto in concreto dal contribuente e dall'Amministrazione finanziaria.

Uno di tali effetti è appunto la cessazione, relativamente alla interruzione del termine prescrizione, della permanenza propria dell'accordo di dilazione. Questo venuto meno, *ope legis*, riprende a decorrere un nuovo periodo di prescrizione uguale a quello originario (art. 89 ultimo comma della legge) non potendosi attribuire effetto interruttivo permanente ad un comportamento di tolleranza dell'Amministrazione vietato dalla legge e quindi carente di conseguenze giuridiche. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 luglio 1968, n. 2493 - Pres. Favara - Est. Perrone-Capano - P. M. Gentile (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto) c. Società Case al Mezzogiorno (avv. ti Mossa e Pileri).

**Imposta di registro - Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso - Contratto di appalto relativo alla costruzione dell'intera opera - Successivi contratti stipulati con altri appaltatori, relativamente alla stessa opera - Benefici - Applicabilità.**  
(l. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 14 e 19).

*Le agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia, previste per i contratti di appalto dagli artt. 14 e 19 l. 2 luglio 1949, n. 408,*



non possono applicarsi anche se ad un primo contratto di appalto, comprendente l'intera opera, si aggiungano successivi e più specifici contratti, purchè con diversi appaltatori, intesi in senso unitario col primo e in condizione che l'opera venga compiuta con le caratteristiche richieste dalla legge e con l'osservanza dei termini prescritti (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo di ricorso, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli articoli 14 e 20 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e degli articoli 1 e 8 della legge organica di registro, cui al r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nonchè difetto di motivazione sui punti decisivi della controversia, l'Amministrazione delle finanze sostiene che non sia stata riconosciuta la decadenza delle parti (committente e appaltatrice) dai suindicati benefici tributari. Essa sostiene che il primo contratto di appalto del 12 gennaio 1952, il quale contemplava la costruzione di un fabbricato di nove piani, non ebbe esecuzione che in minima parte, e cioè solo per lo sterro e le fondamenta, mentre la vera e propria costruzione venne effettuata in esecuzione dei due successivi contratti di appalto (del 19 aprile e del 21 aprile 1952), l'ultimo dei quali fu stipulato, per giunta, con un'impresa diversa (« impresa Ciardi in nome collettivo ») da quella che aveva assunto il primo appalto (« impresa Ciardi società per azioni »). In sostanza, la ricorrente sostiene che il primo contratto di appalto non ebbe esecuzione, a differenza degli altri due, e che la mancata ed parziale esecuzione determinò, limitatamente al primo contratto, la decadenza dalle agevolazioni tributarie concesse in sede di registrazione.

L'assunto non appare fondato.

È noto che la legge 2 luglio 1949, n. 408, concede il beneficio dell'imposta fissa di registro per i contratti di appalto che abbiano per oggetto la costruzione, la ricostruzione o l'ampliamento di case di abitazione non di lusso (anche se comprendenti uffici e negozi), purchè le opere siano iniziate ed ultimate entro i termini all'uopo stabiliti successivamente prorogati e anche con la recente legge 7 febbraio 1958, n. 1150, diversamente fissati). Dai benefici applicati in sede di registrazione del contratto di appalto, a norma degli articoli 14 e 19 della legge, si decade, salvo casi di forza maggiore, qualora le

---

(1) Il principio enunciato nella sentenza, appare esatto, anche se nella specie se ne contestava l'applicazione, in quanto risultava che il secondo contratto di appalto aveva modificato e sostituito il primo contratto che, avendo avuto esecuzione, non poteva godere dell'agevolazione. Sulla questione di « costruzione » ai fini della legge n. 408 e sull'estensione dell'agevolazione ai subappalti, cfr. Cass. 23 marzo 1965, n. 478, in questa rassegna, 1965, I, 1019.

nuove costruzioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti non siano compiuti « ai sensi ed entro i termini fissati », giusta il disposto dell'articolo 20 della legge medesima. La decadenza, dunque, non è determinata da fatti attinenti al contratto di appalto o alla persona dell'appaltatore, ma da circostanze obiettive di tutt'altra natura, e cioè per non essere l'opera rispondente ai requisiti richiesti dalla legge (case di abitazione non di lusso), requisiti che mirano a soddisfare esigenze di interesse pubblico e giustificano, perciò, il trattamento tributario di favore, o per non essere stata l'opera compiuta nei termini stabiliti, i quali mirano a sollecitare l'attuazione delle cennate esigenze e concorrono così, se osservati, a giustificare la concessione delle agevolazioni fiscali. La finalità, infatti, perseguita con la legge Tupini del 2 luglio 1949, fu quella di favorire le costruzioni e ricostruzioni di case di abitazione non aventi carattere di lusso, onde incrementare sollecitamente il patrimonio edilizio distrutto o danneggiato dagli eventi bellici, con particolare riguardo a quello di carattere popolare. Per il raggiungimento di tali finalità, gli unici dati rilevanti sono quelli della natura e del tempo della costruzione (o ricostruzione), nel senso che l'agevolazione tributaria compete a tutti i contratti di appalto, che comunque — isolatamente o nel loro complesso, a mezzo di uno solo o di più appaltatori — conseguano il risultato di realizzare le dette opere con le modalità e nei termini stabiliti. La stessa ricorrente riconosce che « ove l'esecuzione complessiva dell'opera edilizia venga frazionata in tanti contratti di appalto, la cui somma dia l'intero, l'agevolazione tributaria spetterebbe a tutti ». Ma alla medesima conclusione devesi pervenire anche nel caso in cui, come nella specie, ad un primo contratto di appalto, comprendente l'intera opera, si aggiungano successivi e più specifici contratti, ancorchè con altri appaltatori, ma riguardanti sempre quella determinata opera, la quale venga poi compiuta (così come nella specie fu compiuta) con le caratteristiche richieste dalla legge per la concessione dell'agevolazione tributaria (caso di abitazione non di lusso) e con l'osservanza dei termini allora all'uopo prescritti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 luglio 1968, n. 2495 - Pres. Rosano - Est. Arienzo - P. M. Gedda (conf.). Munari (avv. Palenca) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo).

**Imposte doganali - Prescrizione - Diritti dovuti in relazione a fatti costituenti reato - Norma che stabilisce la decorrenza del termine prescrizione dalla data in cui la sentenza penale diviene irrevocabile - Applicabilità al caso di sentenza penale che dichiara**

**estinto il reato per prescrizione - Disciplina generale di cui all'art. 2947 c. c. ultima parte - Inapplicabilità.**

(c. c., art. 2947; l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 27).

*La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 27 della l. 25 settembre 1940, n. 1424, secondo la quale la prescrizione, per i diritti doganali dovuti in relazione a fatti costituenti reato, decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, vengono irrevocabili, è applicabile anche nell'ipotesi che il procedimento si concluda con sentenza che dichiarò estinto il reato per prescrizione, senza che possa invocarsi l'applicazione dell'art. 2947 c. c. ultima parte, rispetto al quale, per la decorrenza del termine di prescrizione dei diritti doganali evasi per effetto di reato, la norma dell'art. 27 costituisce una disciplina eccezionale ed autonoma (1).*

(Omissis). — Con il primo motivo del ricorso si deduce la falsa applicazione dell'art. 27, ultimo comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 con riferimento all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. si sostiene che la Corte del merito ha errato nel ritenere che fra le sentenze in detta norma richiamate debbano ricomprendersi anche le sentenze di proscioglimento, mentre al contrario si deve aver riguardo alle sole sentenze di condanna. L'ipotesi di « diritti aventi causa in un reato », prevista nell'art. 27 cit., ricorre se il reato sia stato accertato, mentre, nel caso in esame, tale presupposto, come più ampiamente deduce il ricorrente nella memoria, non avrebbe formato oggetto di accertamento.

La doglianza, che nell'ultima parte enuncia una censura nuova non dedotta in sede di merito, è infondata.

La sentenza impugnata ha ritenuto che l'art. 27 della legge doganale, — nello stabilire che il termine di prescrizione dell'azione per riscossione dei diritti doganali decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili, non consente di escludere, a causa della sua ampia formulazione e in mancanza di alcuna specificazione, dalla previsione della norma le sentenze di proscioglimento e, fra queste, quelle di proscioglimento per intervenuta prescrizione. La soluzione adottata in sede di merito, conforme all'indirizzo di questa C. S. (Cass. 20 febbraio 1967, n. 415), trova la sua giustificazione non solo nella formulazione letterale della norma, ma anche nel suo contenuto logico essendosi con la locuzione, « abbia causa da un reato », voluto far riferimento non all'esistenza di un reato irrevocabilmente accertato

(1) In tal senso l'orientamento della giurisprudenza è ormai costante: r. Cass. 20 febbraio 1967, n. 415, in questa *Rassegna* 1967, I, 155, con nota.

bensi ai casi di azione penale, instaurata per il fatto commesso per evadere il pagamento, totale o parziale, dei diritti doganali e conclusasi con sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento. Pertanto, il caso concreto sottoposto all'esame dei giudici di merito, di proscioglimento del ricorrente con sentenza che ha dichiarato estinto per prescrizione il fatto costituente il reato in cui trovava causa il mancato pagamento dei diritti doganali, rientra nella previsione dell'art. 27, ultimo comma, della legge doganale, non essendo consentita l'interpretazione, sostenuta dal ricorrente, che restringe l'applicabilità della norma ai soli casi di definizione del procedimento penale con sentenza di condanna. Con riguardo, poi, all'assunto, per la prima volta dedotto in questa sede di legittimità, secondo cui nel caso concreto, mancherebbe l'accertamento della diversa destinazione data alla merce importata in esenzione è sufficiente rilevare che tale circostanza non richiedeva una specifica indagine, essendo pacifico e non controverso fra le parti che il fatto attribuito al ricorrente costituisse reato di contrabbando, come risultava anche accertato in sede penale prima dell'emanazione della sentenza di proscioglimento per la sopravvenuta prescrizione.

Le esposte considerazioni dimostrano anche la infondatezza del secondo motivo del ricorso con il quale si sostiene un'ulteriore violazione dell'art. 27 cit. per aver la sentenza impugnata ritenuto che la pendenza del procedimento penale produca un impedimento all'esercizio dell'azione civile, mentre, costituendosi parte civile, l'Amministrazione delle dogane avrebbe impedito il verificarsi della prescrizione. Infatti, dalla premessa che, a' sensi dell'art. 27 cit., il termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali evasi decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, che definiscono il procedimento penale, diventano irrevocabili, consegue che, in via generale, la detta Amministrazione non è tenuta a costituirsi parte civile, ben potendo attendere la definizione del procedimento penale per poi richiedere, nel termine di prescrizione di cui all'art. 27 cit., il pagamento dei diritti doganali evasi.

Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione dell'art. 2947 ultima parte cod. civ. e del mancato coordinamento della norma doganale con quella generale per la quale i termini di prescrizione civile cominciano a decorrere dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale purchè non intervenga prescrizione in sede penale, si sostiene che la Corte del merito abbia erroneamente ritenuto che i termini di prescrizione possano interamente decorrere due volte, prima in sede penale e poi in sede civile. E, infine, con il quarto motivo, si deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione per aver la Corte del merito prima ritenuto che non vi fosse stata prescrizione, perchè il pagamento dei diritti doganali traeva

causa da un reato ed era applicabile l'art. 27 l. d. e poi sostenuto invece, che non trattavasi di risarcimento del danno da fatto illecito ensi di autonomo diritto dello Stato sorto in dipendenza del passaggio della merce attraverso la linea di confine.

La doglianza non è fondata. La sentenza impugnata non ha messo l'esame del collegamento tra l'art. 27 l. d. e l'art. 2947, ultima parte, cod. civ., ma ha ritenuto che la prima e non la seconda norma dovesse regolare il caso concreto, atteso il carattere particolare della disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dei diritti doganali evasi per effetto di reato e l'autonomia nell'ordinamento giuridico della legge doganale, contenente un insieme organico di norme una disciplina unitaria a se stante. Non può, quindi, revocarsi in dubbio che la particolare norma doganale, — non eliminata dall'ordinamento giuridico da una espressa disposizione abrogatrice ed anzi conservata dall'art. 248 disp. att. cod. civ. in quanto l'art. 27 l. d. regola unitariamente il termine di prescrizione dei diritti doganali la sua decorrenza — debba regolare la fattispecie in cui l'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali sorge da un fatto costituente reato, senza che possa utilmente invocarsi la norma generale contenuta nell'art. 2947 ultima parte cod. civ.. Dovendosi, quindi, applicare al caso concreto l'art. 27 l. d., — secondo il quale la prescrizione quinquennale per i diritti doganali dovuti in relazione a fatti costituenti reati decorre dalla data della sentenza penale irrevocabile anche se, come sopra detto, di proscioglimento per essersi il reato estinto per prescrizione —, la contraddizione in cui sarebbe incorsa la sentenza non investe un punto decisivo della causa perchè, a che venga configurato come titolo alla riscossione dei diritti doganali (art. 4 l. doganale) ovvero, secondo il generale orientamento della dottrina e della giurisprudenza (cass. 17 novembre 1962, n. 3136), come titolo al risarcimento del danno in conseguenza del reato, la disciplina applicabile è sempre, in entrambi i casi, quella dettata dall'art. 27 cit. — (*Omissis*).

**ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 luglio 1968, n. 2584 - Pres. Pece - Est. Loria - P. M. Toro (conf.). Boni (avv. Dallari) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).**

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Valutazione fondi rustici e aree fabbricabili - Nozione degli uni e delle altre - Tassazione.**

(l. 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1; r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 16).

*Il sistema di tassazione tabellare, previsto dalla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1, è applicabile unicamente ai fondi rustici, ai*

*fondi, cioè, che, al momento dell'imposizione sono utilizzabili per soli fini agricoli; non è, invece, applicabile ai terreni che rientrano nel concetto di « aree fabbricabili », a quelli, cioè, che, per i loro caratteri, sono utilizzabili per costruzioni ad uso civile e per costruzioni ad uso industriale, e nemmeno ai terreni destinati a qualsiasi diversa utilizzazione, che impedisca di caratterizzarli come fondi rustici (1).*

(*Omissis*). — I primi tre motivi del ricorso, involgendo un unitario complesso di censure circa i criteri seguiti dalla Commissione Provinciale nella determinazione del valore dell'immobile in contestazione, possono essere presi in esame congiuntamente.

Con essi si denuncia la violazione dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, assumendosi (primo motivo) che la Commissione Provinciale avrebbe contravvenuto al divieto di procedere all'accertamento di valore nei confronti dei fondi rustici, in ordine ai quali vige il principio della tassazione sul valore dichiarato quando esso non risulti inferiore a quello calcolato in base alle tabelle compilate dalla Commissione censuaria centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio con riferimento al reddito catastale aggiornato secondo determinati coefficienti. La pretesa attitudine edificatoria dell'immobile di cui trattasi, ritenuta dalla Commissione tributaria, avrebbe egualmente precluso la commisurazione della tassazione al valore di mercato, dovendosi, per la applicazione dell'imposta di successione, aver riguardo allo stato oggettivo attuale di fondo rustico di esso e non già ad eventuali possibili future sue utilizzazioni extra agrarie.

Altra violazione della stessa norma (motivo secondo) consisterebbe, a dire dei ricorrenti, nell'aver la Commissione Provinciale confuso la nozione di area fabbricabile, che presuppone necessariamente la inclusione di questa in un piano regolatore urbanistico, con quella di fondo rustico suscettibile di sfruttamento industriale edilizio.

Infine i ricorrenti sostengono (motivo terzo) che, in violazione degli artt. 10 e 11 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e degli artt. 10 a 20 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, la Commissione Provinciale avrebbe errato nel fondare la nozione di fabbricabilità dell'immobile ereditario sulla vigenza, al tempo dell'apertura della succes-

---

(1) Massima di particolare interesse. Per quanto concerne i limiti di applicabilità della legge n. 1044 cfr. Cass. 29 novembre 1963, n. 3062, in questa *Rassegna*, 1964, I, 167 e per la destinazione dell'immobile come decisiva ai fini del criterio di determinazione del valore venale cfr. Cass. 9 marzo 1964, n. 513, *ivi*, 1964, I, 764.

one, di un piano regolatore del Comune di Ravenna, tale piano regolatore essendo entrato in vigore solo tre anni dopo mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto presidenziale approvativo di esso.

Le doglianze sono da disattendere.

La decisione impugnata si sostanzia, per quel che attiene al punto investito dalle critiche come sopra rivolte dai ricorrenti, nel diniego al terreno posto nell'ambito del Comune di Ravenna e facente parte dei cespiti ereditari della successione Boni potesse riconoscersi, anche se alla data dell'apertura della successione era, come lo era sempre, « coltivato con produzioni agricole », la natura di fondo rustico.

Secondo l'assunto dei contribuenti, trattandosi di fondo rustico, era assoggettabile, per gli effetti dell'imposta di successione, non ad accertamento di valore ma a quella forma di tassazione su un valore riportato al reddito catastale e stabilito con il sistema tabellare, quale previsto e disciplinato dall'art. 1 della legge n. 1044 del 1954.

La Commissione motivò la propria decisione rilevando: a) che il terreno era indicato nel piano regolatore generale del Comune di Ravenna, adottato nell'aprile del 1962, come zona industriale; b) che lo era adiacente al Consorzio Agrario e di fronte all'Agip Mineraria, cioè in vicinanza di altri terreni già utilizzati a scopi industriali; c) che aveva un fronte, sia pure limitato, sul Canale Candiano (Porto di Ravenna), e ciò ne esaltava l'utilizzazione accennata. Conseguentemente, dato atto come risultasse che nel novembre del 1961 un terreno adiacente e press'a poco di eguale estensione era stato venduto a scopo industriale per il prezzo di lire 3.500 al metro quadrato e tenuto presente, d'altro canto, che parte del terreno in questione era dal piano regolatore destinato a verde, procedette all'accertamento del valore del terreno predetto determinandolo nella misura di lire 3.500 al metro quadrato.

L'impugnazione proposta dai ricorrenti, nelle varie censure in cui si articolano nel loro insieme i primi tre mezzi qui considerati, si fonda fondamentalmente dall'idea che il terreno ad essi ricorrenti devoto in eredità non potesse, ai fini dell'imposta di successione, ricevere alternativamente altra classificazione all'infuori di quella di fondo rustico o di area fabbricabile, giusta la distinzione contenuta nell'art. 1 della citata legge n. 1044, ove nei primi due commi si disciplina il particolare sistema di tassazione tabellare per i fondi rustici, mentre nell'ultimo comma si dichiara che restano ferme le disposizioni degli artt. 15 e seguenti del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 per quanto riguarda la valutazione dei boschi e delle aree fabbricabili.

Secondo i ricorrenti, la qualità di fondo rustico avrebbe dovuto essere riconosciuta al loro terreno in considerazione della utilizzazione

agraria che ne era fatta mentre non esistevano le condizioni perchè lo si potesse qualificare area fabbricabile, specificano i ricorrenti che il carattere di area fabbricabile può essere attribuita soltanto a quelle superfici di terreno che, per la loro ubicazione, per la loro distinzione in lotti, per essere dotate di infrastrutture urbanistiche, e soprattutto per essere comprese in un piano regolatore urbano debitamente approvato — elementi tutti non esistenti nella specie — manifestino la funzione, cui in atto ed immediatamente sono predisposti ad assolvere, dell'insediamento in essi di nuclei residenziali.

L'errore della decisione impugnata sarebbe consistito appunto nell'aver attribuita la natura di area fabbricabile ad un terreno di cui è stata ravvisata solo la idoneità ad accogliere la installazione di impianti industriali, laddove « la fabbricabilità presa in considerazione dalla legge del 1954 è esclusivamente quella per costruzioni civili ».

La Corte non ritiene di poter condividere queste argomentazioni e principalmente non ritiene di poter accettare l'opinione che, nell'ambito della materia regolata dal testo legislativo più volte ricordato, in contrapposizione alla categoria dei fondi rustici stia esclusivamente quella delle aree fabbricabili (estranea alla controversia è la categoria dei boschi, pure contemplata dalla stessa norma).

Infatti, può anche ammettersi che il concetto più comune di area fabbricabile, secondo la normale accezione, riferentesi alla costruzione di edifici destinati ad uso civile (per alloggio di persone, per uffici, per studi professionali e simili) sia quello additato dai ricorrenti; ma non sembra sostenibile, che nella legge 1954, tale concetto di area fabbricabile sia stato recepito in senso assoluto.

È da credere, invece, che la locuzione usata dalla menzionata legge del 1954 stia ad indicare un genus, comprensivo di più species, nel senso cioè, che il concetto di area fabbricabile comprenda e quei terreni che per i loro caratteri sono utilizzabili per costruzioni ad uso civile e quelli che lo sono in funzione di un uso industriale, sicchè non possono, in nessun caso, essere considerati fondi rustici.

Ad avviso del Collegio, dunque, la interpretazione della legge in esame conduce ad affermare che il sistema di tassazione tabellare da essa legge previsto non può essere applicato nè per aree fabbricabili — nell'ampio significato spettante, come testè precisato, a questa locuzione — nè per ogni altro terreno il quale sia destinato ad una qualsivoglia diversa utilizzazione che impedisca di caratterizzarlo come fondo rustico. In tali ipotesi, quindi, la valutazione dell'immobile non può compiersi se non addivenendo all'accertamento del valore venale in comune commercio con i criteri ordinari dettati in materia di trasferimento della ricchezza (art. 16 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639).



Invero, diversamente opinando, si giungerebbe all'assurdo di dover ammettere che qualsiasi estensione di terreno non destinata ad uso agricolo ma ad un uso diverso, non rispondente al concetto comune inteso della fabbricabilità, debba avvantaggiarsi di quel particolare trattamento che, ai fini dell'imposta di successione, il legislatore ha voluto riservare unicamente ai fondi rustici, vale a dire a quegli immobili offrenti, almeno nelle condizioni che li caratterizzano al momento della imposizione fiscale, possibilità di sola utilizzazione agricola.

La decisione della Commissione Provinciale di Ravenna si addiziona ispirata ai criteri sopra esposti.

Contrariamente a quanto costituisce il presupposto di tutte le osservazioni sviluppate dai ricorrenti e nel ricorso e nella memoria illustrativa nonché nella discussione orale, la predetta decisione non fermò già che il terreno ricevuto in eredità dalla Boni Maria Teresa dal Boni Giovanni fosse da classificare come area fabbricabile, ma che esso « non può essere considerato agricolo ai sensi della legge 10 ottobre 1954, n. 1044 ». Ritenne, in altri termini, la Commissione provinciale, che, per tutte le ragioni da essa specificamente indicate, il terreno suddetto avesse perduto il carattere di fondo rustico ed avesse assunto, non in vista di future eventuali possibilità di utilizzazione, ma in virtù di uno stato di cose già in atto ed afferente l'intera zona in cui trovavasi compreso, una diversa idoneità che aveva sostanzialmente mutato la natura economica, così da esserne inapplicabile ad esso il sistema della valutazione tabellare disposto per i soli fondi rustici.

Non sussistono, pertanto, gli errori e le violazioni di legge addettati con i tre primi motivi alla decisione impugnata. — (*Omissis*).

**ORTE DI CASSAZIONE**, Sez. I, 2 agosto 1968, n. 2745 - *Pres. Pece* - *Est. Spagnoletti* - *P. M. Tuttolomondo* (conf.) - *Cavallo* (avv. *Agostino*) c. *Ministero delle Finanze* (avv. *Stato Castiglione Morelli*).

**Imposta di registro - Enfiteusi - Accertamento di valore - Ammissibilità - Trasferimento a titolo oneroso dell'utile dominio - Valore imponibile - È dato dal corrispettivo pattuito - Trasferimento a titolo gratuito dell'utile dominio - Valore imponibile - È dato dal valore della piena proprietà detratto l'annuo canone legalmente capitalizzato.**

(l. 30 dicembre 1923, n. 3268, art. 28, 1° comma, artt. 30 e 43; r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 15, 16, 20).

*Nelle concessioni di enfiteusi, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, è ammissibile il procedimento di stima che, enunciato*

come principio generale degli artt. 30 e 43 legge di registro e dagli artt. 15, 16, 20 r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, non subisce deroghe e che, ai sensi dell'art. 28 l. cit., ha per oggetto, nel trasferimento a titolo oneroso dell'utile dominio, la verifica della congruità del corrispettivo pattuito tra le parti, nel trasferimento a titolo gratuito, il valore della piena proprietà del fondo enfiteutico, detratto l'annuo canone legalmente capitalizzato (1).

(Omissis). — Con il ricorso il Cavallo sostiene che la Commissione Centrale avrebbe interpretato l'art. 28 della legge di registro in maniera palesemente contraria al testo della disposizione in esso contenuta che, rapportando espressamente, per i trasferimenti a titolo oneroso del diritto dell'enfiteuta, l'imposta al corrispettivo pattuito, escluderebbe, per ciò stesso, ogni possibilità di commisurare l'imposta al valore effettivo del fondo enfiteutico, come in realtà si finisce con il fare quando si assoggetta a giudizio di congruità il corrispettivo pattuito.

L'interpretazione data dalla Commissione Centrale al citato articolo 28 sarebbe altresì in contrasto con la logica interna di tale norma (essendosi infatti in tal modo parificato praticamente il trattamento tributario dei trasferimenti a titolo oneroso dell'utile dominio con quelli a titolo gratuito; mentre invece l'art. 28 distingue in maniera netta ed espressa i due tipi di trasferimento, dettando per ciascuno di essi una diversa disciplina) sia con la « ratio » di tutto l'art. 28, che è quello di creare per l'enfiteusi un trattamento tributario di favore.

Inoltre la Commissione Centrale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda nuova proposta dall'Ufficio in appello (valutazione del corrispettivo in luogo della valutazione della piena proprietà come richiesto in prime cure) e decaduto l'Ufficio da quest'ultima domanda per non averla riproposta in appello.

Le censure sono infondate.

Il problema principale che si sottopone all'esame di questa S. C. è se, nella concessione enfiteutica, l'imposta di registro va commisurata sempre al valore della piena proprietà del fondo enfiteutico, detratto l'annuo canone legalmente capitalizzato, come sostiene l'Amministrazione Finanziaria, ovvero se, come assume ex adverso il ricorrente, in caso di trasferimento a titolo oneroso dell'utile dominio, l'imposta di registro vada applicabile solo sul corrispettivo pattuito.

---

(1) È la prima volta che la Cassazione si è pronunciata nella questione oggetto della massima e la decisione è esatta e conforme alle sentenze delle Corti di merito: v. C. Appello Roma 30 dicembre 1964, n. 2604, in questa *Rassegna*, 1965, I, 220.

La questione è stata oggetto di contrastanti opinioni, ma deve essere risolta nel senso favorevole all'Amministrazione finanziaria, dappoichè solo la tesi della Finanza realizza integralmente lo scopo della legge di registro, che è quello di colpire l'effettivo ed intero valore del fondo.

Trattasi, in sostanza, di una applicazione del principio generale per cui l'accertamento di valore importa sempre, in ogni fattispecie, un procedimento di stima inteso a controllare ed a verificare la congruità del corrispettivo dichiarato dalle parti.

Non giova obiettare, come fa il ricorrente, che dalla formulazione letterale dell'art. 28 della legge di registro si evincerebbe che il legislatore ha voluto escludere la possibilità di ricavare l'imponibile dal valore effettivo del fondo enfiteutico.

È vero, infatti, che la citata norma (quarto comma dell'art. 28 della legge di registro) dichiara che per i trasferimenti a titolo oneroso del diritto dell'enfiteuta, « l'imposta si applica al corrispettivo pattuito », mentre nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito l'utile dominio si considera corrispondente al valore con le detrazioni indicate nello stesso art. 28 della piena proprietà, ma il legislatore non ha inteso dettare una discriminazione, ai fini della possibilità dello accertamento di valore, rispetto agli altri casi di trasferimento di beni.

La contrapposizione tra il valore della piena proprietà (con le detrazioni di cui sopra) ed il corrispettivo pattuito attiene alla diversa determinazione, nei due casi di trasferimento dell'utile dominio, del valore imponibile e lascia impregiudicato il diverso problema della soggettività, nell'una e nell'altra ipotesi, a giudizio di congruità tra i valori denunziati dalle parti.

Il riferimento, in ambedue le ipotesi, ai valori denunziati o patiti dalle parti mira a porre l'ufficio del registro nella possibilità di verificare l'atto entro il termine di tre giorni di cui all'art. 88 della menzionata legge di registro. Ciò non significa però, che il valore denunziato dalle parti o il corrispettivo tra esse pattuito siano vincenti per l'ufficio del Registro e precludano a quest'ultimo quella ulteriore procedura di accertamento che si evince, quale principio generale dagli artt. 30 e 43 della legge di Registro, nonché dagli artt. 15, 16 e 20 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari. Infatti, se il legislatore avesse voluto derogare (e non se ne vedrebbe il motivo) allo accennato principio generale, avrebbe dettato esplicitamente tale deroga nell'art. 28 della legge, così come ha fatto, ad es. nell'art. 50 per le vendite ai pubblici incanti.

Il ricorrente, nella memoria illustrativa del ricorso, ha rilevato che il riferimento dell'art. 28 della legge di Registro al corrispettivo pattuito tra le parti, ai fini di determinare l'imponibile nella ipotesi di trasferimento dell'utile dominio a titolo oneroso, si addimosterebbe

pleonastico ove tale corrispettivo non dovesse intendersi vincolante anche per l'Ufficio del Registro. Obietta, infatti, il ricorrente che avrebbe potuto soccorrere la disposizione generale di cui all'art. 43 della legge di Registro.

Per confutare tale rilievo è sufficiente osservare che lo specifico riferimento al « corrispettivo pattuito » è stato reso necessario nell'articolo 28 per contrapporre la base imponibile nella ipotesi di trasferimento dell'utile dominio a titolo oneroso alla diversa base imponibile nella ipotesi di trasferimento a titolo gratuito dell'utile dominio. Ma si è già detto come la diversità della base imponibile nella prima e nella seconda ipotesi non tocchi il diverso problema circa lo assoggettamento a giudizio di congruità da parte dell'Ufficio del Registro, e nell'una e nell'altra ipotesi, del valore denunziato o del corrispettivo pattuito dalle parti.

Devesi, pertanto, concludere che la legge di Registro con la disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28 non ha inteso escludere il procedimento di stima avente per oggetto la valutazione del corrispettivo dichiarato dalle parti, così come esattamente ha ritenuto la impugnata decisione della Commissione Centrale. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE**, Sez. I, 9 settembre 1968, n. 2917 - *Pres.* Rossano - *Est.* Miele - *P. M.* Caccioppoli (conf.) - Comune di Medesano (avv. Jannone) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

**Imposta di registro - Presunzione di trasferimento ex art. 47 legge registro - Deroga prevista dalla legge 24 gennaio 1962, n. 23 - Natura - Applicabilità agli atti di acquisto e agli atti di appalto dei Comuni - Esclusione.**

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47; l. 24 gennaio 1962, n. 23, art. unico).

*Ai sensi della legge 24 gennaio 1962 n. 23, art. unico, la deroga della presunzione stabilita dall'art. 47 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, riguarda due casi distinti e diversi sia per i soggetti sia per gli atti considerati: l'uno, di natura temporanea, concerne le delibere adottate prima dell'entrata in vigore della legge da Comuni e Provincie, con le quali vengono autorizzate le vendite di terreni non edificati a coloro che poi hanno stipulato l'atto di acquisto, con facoltà per gli acquirenti di edificare nel frattempo; l'altro, di carattere non transitorio, concerne i contratti di appalto stipulati dagli Istituti delle Case popolari per costruzioni su terreni poi acquistati; e, trattandosi*

*norma eccezionale, non può estendersi a casi simili e perciò nè agli atti di acquisto, nè agli atti di appalto dei Comuni (1).*

(*Omissis*). — Con l'unico motivo il ricorrente Comune deduce la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla falsa ed errata applicazione dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale con riferimento all'art. 47 del t. u. r. d. 30 dicembre 1923 n. 3269 e l'articolo unico della legge 24 gennaio 1962 n. 23; la violazione dello stesso art. 360 n. 5 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione e violazione del principio generale di diritto che ciò che non è logico non è giuridico e sostiene che la Corte di merito ha erroneamente interpretato la seconda parte dell'articolo unico della legge n. 23 del 1962, limitandola letteralmente alla sola ipotesi ivi indicata dei contratti di appalto stipulati dagli istituti autonomi per le Case popolari, affermando erroneamente che l'estensione della agevolazione ai Comuni è stata possibile solo mediante una interpretazione analogica, ed escludere nel caso di specie trattandosi di disposizioni tassative, dove, sostiene il ricorrente, si tratta solo di interpretazione estensiva, possibile anche per leggi a contenuto tassativo. In tal senso e la Corte di merito avesse considerato che scopo della legge è stato quello di favorire l'incremento delle costruzioni di nuovi edifici che l'agevolazione fiscale venne concessa dal legislatore non in virtù della particolare natura dell'Ente o in virtù di particolari sue beneficienze tecniche, politiche o sociali, ma solo ed esclusivamente in ragione delle sue attività e dei suoi fini istituzionali.

La censura è infondata. L'articolo unico della legge 24 gennaio 1962, n. 23 esclude la presunzione di accessione stabilita dall'art. 47 l. r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 in due casi: l'uno, avente carattere temporaneo, riguarda le delibere adottate, prima dell'entrata in vigore della legge, dai Comuni e dalle Provincie, con le quali vennero autorizzate le vendite di terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto d'acquisto, con facoltà per gli acquirenti di edificare nel frattempo; l'altro, avente carattere transitorio, riguarda i contratti di appalto stipulati dagli istituti autonomi per le case popolari per costruzioni su terreni successivamente acquistati. Si tratta di due ipotesi nettamente distinte sia per i soggetti considerati sia per la natura degli atti idonei a vincere la presunzione di accessione.

---

(1) Il carattere innovativo ed eccezionale della l. 14 gennaio 1962, n. 23 è stato già affermato dalla Cassazione con le sentenze: 18 dicembre 1964, n. 2902, in questa *Rassegna*, 1964, I, 1155 e 29 ottobre 1966, n. 2713, *ivi*, 1966, I, 1355, con nota.

In relazione alla citata legge n. 23, cfr. inoltre Cass. 4 giugno 1968, n. 1688, *retro*, 486.

Benchè anche in materia di leggi tributarie sia possibile la interpretazione estensiva, portando questa solo ad attribuire alla norma il suo significato pieno in base alla sua *ratio*, e non ad estenderne la portata a casi simili, non può affermarsi che la *ratio* della norma in questione risieda nel fine di agevolare la costruzione delle case economiche e popolari come sostiene il Comune ricorrente, onde anche i comuni, benchè non espressamente menzionati, debbono beneficiare della disposizione della seconda parte dell'articolo. Invece il legislatore ha voluto tener conto del fatto che gli istituti autonomi per le case popolari, creati istituzionalmente per la costruzione di case di questo tipo, ordinariamente procedono agli appalti e quindi alle costruzioni degli edifici anche prima dell'acquisto del suolo e ciò per ragioni di celerità, in considerazione degli adempimenti da osservare per gli acquisti, per cui non ricorre nei riguardi di tali enti quella situazione che è presupposto della presunzione regolata dall'art. 47 della legge di registro: cioè che, procedendosi ordinariamente alla costruzione dopo l'acquisto del suolo, gli immobili esistenti al momento della vendita si debbano ritenere anche essi venduti col suolo. Invece i Comuni e le provincie solo occasionalmente provvedono alle costruzioni economiche e popolari, questo non essendo il loro fine istituzionale, onde possono disporre di altri strumenti idonei a vincere la presunzione. Non è poi inutile rilevare che se il legislatore avesse voluto includere tali enti nella disposizione in questione, la quale è contenuta non solo nell'unico articolo di cui si compone la legge, ma immediatamente dopo quella riguardante i comuni e le provincie, non avrebbe mancato, per una elementare tecnica legislativa, di menzionarli. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1968, n. 3065 - Pres. Scarpello - Est. Loria - P. M. Pascalino (diff.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Carusi) c. Soc. Bocchi e Negri (n. c.).

**Imposte e tasse in genere - Procedimento innanzi alle Commissioni - Impugnazioni - Impugnazione proposta dall'ufficio con atto diretto alla Commissione cui spetta decidere, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione al contribuente - Legittimità - Comunicazione entro lo stesso termine al contribuente del proposto gravame e dei relativi motivi contestualmente con la notificazione della decisione (utilizzando il mod. c. d. 108) o separatamente con atto distinto.**

(r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 35, 38 e 45).

*Nelle controversie davanti alle Commissioni tributarie, le impugnazioni, secondo il sistema legislativo previsto dagli artt. 35, 38 e*

del r. d. l. 8 luglio 1937, n. 1516, si propongono con atto che l'ufficio e il contribuente devono far pervenire alla Commissione cui spetta decidere, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa al contribuente, e con atto di comunicazione che dell'impugnazione e dei motivi) l'ufficio, entro lo stesso termine, deve dare al contribuente sia separatamente sia contestualmente (mentre il c. d. mod. 108) alla notificazione della decisione (1).

(Omissis). — Con l'unico mezzo del ricorso, l'Amministrazione delle finanze denuncia la violazione degli artt. 45, 35 e 38 del r. d. l. 8 luglio 1937, n. 1516 in relazione all'art. 360 n. 3, cod. proc. civ., dicendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Centrale, il ricorso avverso la decisione della Commissione Provinciale di Mantova era stato dall'Ufficio del registro proposto col pieno rispetto delle modalità e dei termini prescritti dal combinato disposto delle norme su richiamate per le impugnazioni davanti alle commissioni tributarie.

Il motivo è fondato.

In punto di fatto devesi premettere che, come risulta dall'esame degli atti (non interdetto alla Corte di Cassazione quando sia chiarita ad accertare, e lo è nella specie, la sussistenza o meno di un denunciato errore « in procedendo »), l'Ufficio del registro di Mantova, cui il 1° settembre 1962 era pervenuta la decisione emessa dalla Commissione Provinciale su ricorso dell'impresa Bocchi e Negri e della Cooperativa edilizia « Leonardo », ne notificò all'impresa anzitutto, il 16 dello stesso mese di settembre, la parte dispositiva sul modello ufficiale n. 108, facendovi seguire l'avvertenza che contro la decisione medesima esso Ufficio « ha interposto appello alla Commissione Centrale » per i motivi che, sempre di seguito, nello stesso atto, erano diffusamente enunciati. Nella successiva data del 19 settembre, poi, l'Ufficio del Registro inviava alla Commissione Centrale, e lo riceveva due giorni dopo (21 settembre), un atto contenente la dichiarazione di proposizione di appello avverso la su indicata

---

(1-2) Statuizioni di indiscutibile esattezza. Ad esse i giudici di diritto non pervenuti attraverso un'accurata e diligente disamina delle disposizioni che regolano la materia dei ricorsi alle Commissioni tributarie r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 e 8 luglio 1937, n. 1516.

Nessun dubbio che l'atto di impugnazione è quello che viene indirizzato alla Commissione di grado superiore a quella che ha pronunciato la decisione impugnata, sia da parte dell'ufficio che del contribuente, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della decisione stessa. Nei casi in cui impugnante è l'ufficio, l'atto di impugnazione non si identifica fatto nè potrebbe identificarsi con il mod. 108, che, contenendo la parte dispositiva della decisione, è l'atto con il quale si attua la notifica al con-

decisione della Commissione Provinciale, con la esposizione dei relativi motivi, la cui formulazione consisteva nella letterale trascrizione di quelli già comunicati alla contribuente società Bocchi e Negri.

Stando così le cose, è indubitabile che la proposizione del gravame avvenne in maniera del tutto regolare e che ne avesse la Commissione Centrale ritenuta la irritualità per inosservanza del termine di impugnazione, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità, fu soltanto il frutto di una errata interpretazione delle disposizioni di legge di cui non a torto l'Amministrazione ricorrente lamenta la violazione.

Invero, l'art. 45 del r. d. l. 8 luglio 1937, n. 1516 sancisce che contro la decisione della Commissione Provinciale possono ricorrere tanto il contribuente quanto l'Ufficio nel termine di giorni trenta dalla notificazione della decisione (questa, come è noto, deve essere notificata a cura dell'Ufficio, entro 60 giorni dalla ricezione: art. 35 del citato r. d. l.). In merito al ricorso dell'Ufficio, lo stesso art. 45 richiama, per quanto concerne il termine della notificazione e le comunicazioni al contribuente, le norme del precedente art. 38, ove, mentre nel primo comma prescrive che l'atto di impugnazione deve giungere alla Commissione di appello entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione della decisione, nel capoverso dichiarasi che « dell'appello e dei motivi su cui questo si fonda, l'Ufficio deve dare comunicazione al contribuente entro lo stesso termine, salvo che non l'abbia fatto con lo stesso avviso di notificazione della decisione di prima istanza ».

Dall'insieme di queste norme, chiaramente si desume che, secondo il sistema adottato dal legislatore, nelle controversie davanti alle Commissioni tributarie le impugnazioni si propongono, da parte del fisco (ma in egual modo da parte del contribuente) mediante un atto indirizzato alla Commissione di grado superiore a quella da cui fu emessa la decisione impugnata (Provinciale o Centrale), alla quale

---

tribuyente. E ciò anche nel caso in cui il mod. 108 stesso contenga la comunicazione dell'intento di impugnare la decisione e ne indichi i motivi.

La comunicazione è atto dovuto, ma, come giustamente ha affermato la Cassazione, può essere separata dal mod. 108 ed è diretta a instaurare il contraddittorio nel giudizio di impugnazione. Con identica motivazione sono le sentenze Cass. 7 ottobre 1968, nn. 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125.

Nello stesso senso, cfr. Cass. 25 maggio 1966, n. 1330, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1297, con nota di richiami e di esatta critica sul punto della nullità che, nel caso di comunicazione al contribuente contestuale alla notifica della decisione, la Cassazione, con la citata sentenza n. 1330, ha esteso all'intero atto (notifica e comunicazione); v. anche *Relazione Avv. Stato*, 1960-65, II, 330 e segg.



ve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa al contribuente.

L'Ufficio, peraltro, entro il medesimo termine, deve dare al contribuente « comunicazione » del gravame proposto e dei relativi motivi, ma ciò può fare contestualmente con la notificazione della decisione suddetta, con il che rimane dispensato dal dover procedere ad una ulteriore distinta comunicazione.

Quest'ultima disposizione, ovviamente, è da intendere nel senso che la comunicazione dell'impugnazione e dei motivi data al contribuente contestualmente con la notificazione della decisione investita dal gravame, possa avvenire, e normalmente avvenga, quando ancora l'atto formale di impugnazione da indirizzare alla Commissione competente conoscere del gravame non sia stato ad essa inviato e possa addirittura non essere stato ancora nemmeno materialmente compilato.

tali ipotesi, la comunicazione assume il valore del preannuncio della impugnazione che l'Ufficio, non intendendo accettare la decisione (così è testualmente detto nel primo comma del su citato articolo 38) andrà ad istituire, il che dovrà fare nel termine prescritto, quale prenderà inizio dalla stessa data di quella comunicazione, in tanto avvenuta contemporaneamente con la notificazione della decisione — e nella forma voluta, ossia con un atto da inviare all'organo competente, nel quale, come è ovvio, il contenuto del gravame non potrà ricevere alcuna modifica od alcun ampliamento nel senso che vi si debbono riprodurre quegli stessi motivi già portati a conoscenza del contribuente.

La regolarità della impugnazione, dunque, nel meccanismo allopo predisposto in « subiecta materia » altro non richiede se non e si sia provveduto ai testè indicati adempimenti e si sia soddisfatto, nel tempo e nel modo stabiliti dal legislatore, alla fondamentale esigenza di garantire il diritto di difesa del contribuente.

Nella specie è reso evidente, da quanto si è sopra rilevato con riferimento alle risultanze degli atti, che le regole come innanzi indicate avevano ricevuto puntuale osservanza da parte dell'Ufficio del registro di Mantova.

L'errore nel quale incorse la Commissione Centrale consistette nell'aver ritenuto che l'atto di appello, la cui ricezione sarebbe dovuta avvenire entro il termine di trenta giorni, si identificasse formalmente con l'originale dell'atto notificato al contribuente (atto che, come si è visto, assolveva al duplice compito di notificazione della decisione e di comunicazione del gravame e dei motivi), e nel non rendersi avveduta che, invece, esso era costituito da quell'altro atto contestualmente pervenutole il 21 settembre, il quale, stilato sotto data del 19 nella forma di una nota di ufficio, conteneva la dichiarazione di proposizione del gravame e la trascrizione letterale dei

motivi comunicati al contribuente contemporaneamente con la notificazione della decisione impugnata. Osservò, infatti, la Commissione nella motivazione della sua pronuncia, con palese confusione di concetti, che « il mod. 108 notificato al contribuente il 15 settembre 1962 è pervenuto alla Commissione Centrale il 25 ottobre 1962, cioè dopo più di trenta giorni dalla notificazione » e che « la decadenza non può intendersi sanata dalla circostanza che a questa Commissione era già pervenuto il 21 settembre 1962 un rapporto dell'Ufficio con riserva di successiva rimessione del fascicolo », osservazioni tutte, co-deste, muoventi dal falso presupposto, pure esplicitamente enunciato, che l'atto introduttivo dell'appello era da ravvisare nel su indicato mod. 108.

Non considerò, invece, la Commissione Centrale, che l'invio di questo atto era servito solo per documentare come l'ufficio avesse dato al contribuente comunicazione dell'appello e dei motivi contemporaneamente con la notificazione della decisione impugnata e che, oltre all'obbligo di detta comunicazione in quel modo debitamente soddisfatto, l'Ufficio si era del pari debitamente attenuto a tutte le altre disposizioni le quali, per la validità dell'impugnazione, gli imponevano di far pervenire al giudice che doveva conoscerne l'atto ad esso giudice rivolto (non l'identico atto, quindi, notificato al contribuente) enunciante la volontà di gravarsi per quei medesimi motivi già al contribuente resi ritualmente noti. — (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1968, n. 3066 - Pres. Favara - Est. Iannuzzi - P. M. Colonnese (conf.) - Fallimento Simonnelli (avv. Paneri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi).**

**Imposte e tasse in genere - Commissione Centrale - Potere di accertamento dei fatti che costituiscono il presupposto per l'applicazione delle norme di legge - Sussistenza.**

**Imposta sui fabbricati - Case di abitazione non di lusso - Destinazione ad uso diverso dall'abitazione - Discriminazione obiettiva e strutturale - Necessità per l'esenzione venticinquennale.**

*La Commissione Centrale delle imposte, nel giudicare in sede di legittimità, ha il potere di accertare i fatti che costituiscono le premesse per l'applicazione della legge (1).*

---

(1-2) Il potere della Commissione Centrale di procedere, quando giudica in sede di legittimità, all'accertamento dei fatti che costituiscono la premessa

*Ai fini dell'esenzione venticinquennale della imposta sui fabbricati sensi dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non si deve considerare l'uso al quale l'edificio venga destinato in concreto dopo il suo completamento, che può variare, ma occorre avere riguardo alla destinazione oggettiva e funzionale dell'edificio stesso, che si desume dalle sue caratteristiche strutturali (2).*

(Omissis). — Con il primo motivo il ricorrente, denunziando la violazione della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, deduce che la Commissione centrale delle imposte avrebbe dovuto avere riguardo, al fine di ammettere l'esenzione dall'imposta sui fabbricati, alle caratteristiche strutturali della nuova costruzione e non già all'uso contingente al quale essa era stata abilitata dopo l'ultimazione. Invero nella specie la costruzione, oltre che agli altri requisiti prescritti dalla legge, aveva i caratteri strutturali delle case di abitazione, come era stato riconosciuto dalla Commissione distrettuale delle imposte e non era stato mai contestato dall'ufficio.

La censura non è fondata.

L'ufficio delle imposte ha sempre sostenuto nella sede dell'accertamento del reddito ai fini dell'imposta sui fabbricati e, poi, nei vari gradi del contenzioso davanti alle Commissioni tributarie, che il fabbricato, prima dell'ultimazione, era stato trasformato da casa di civile abitazione in uffici, in base ad una modificazione del progetto originario, approvata dal competente ufficio tecnico comunale; che, conseguentemente, il fabbricato doveva essere classificato solo per vani quattro, libiti ad abitazione del custode, nella cat. A/4, mentre, per l'assoluta

---

per l'applicazione della legge è stato già affermato nella sentenza 19 luglio 1965, n. 1621 (in questa *Rassegna*, 1965, I, 1220). In quell'occasione la Cassazione ebbe a precisare che i poteri, nel settore che interessa, della Commissione Centrale non « si identificano con quelli che, nella giurisdizione ordinaria, spettano alla Corte di Cassazione, ed è invece principio condiviso anche dalla migliore dottrina che essi si estendono all'accertamento dei fatti che costituiscono la premessa necessaria per l'applicazione della legge, e che, se un paragone è dato fare, esso è legittimo piuttosto con quelli che in materia tributaria, sono i poteri dei giudici ordinari di merito ».

Nella sentenza in nota il potere predetto è dato per pacifico.

Non si nasconde il carattere inquisitorio del processo tributario nè il generale principio per il quale il giudizio « sarà indirizzato esclusivamente all'applicazione della legge in base alla obbiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi tutti di apprezzamento di cui i componenti della Commissione siano a conoscenza » (art. 27 r. d. 7 agosto 1936, n. 1639), nè infine la specifica norma per la quale le Commissioni di merito hanno facoltà di indagine, di accesso, di controllo, di richiesta di dati e di

maggioranza degli altri vani, salvo altro piccolo spazio adibito a laboratorio ed a rimessa, esso doveva essere classificato nella cat. B/4, in quanto destinato ad uffici in base alla predetta trasformazione incidente nel corso della costruzione.

La Commissione distrettuale ritenne di dare atto, nel dispositivo, che la costruzione avrebbe potuto essere « trasformata in casa di civile abitazione senza radicali trasformazioni, perchè strutturalmente edificata come tale », ma l'ufficio, nei motivi di appello, richiamò le argomentazioni suindicate per sostenere che il fabbricato doveva essere classificato come innanzi.

La Commissione provinciale non fu altrettanto esplicita nella descrizione e qualificazione del fabbricato; ma nei motivi di ricorso alla Commissione centrale l'ufficio delle imposte dedusse e precisò ancora che si trattava di un edificio di sette piani, con una superficie di mc.7622, adibito esclusivamente, « prima di essere ultimato » a ufficio pubblico e che, pertanto, se i proprietari avessero voluto adibirlo a casa di abitazione, avrebbero dovuto eseguire radicali trasformazioni allo stesso modo di quelle operate relativamente al progetto originario per l'adattamento inverso dell'edificio.

La Commissione centrale delle imposte — alla quale spetta il potere di accertare i fatti che costituiscono la premessa per l'applicazione della legge, quando essa giudica in sede di legittimità (sentenza n. 1621 del 19 luglio 1965) — ha esaminato il ricorso dell'ufficio in base alla predetta specifica deduzione, sintetizzata in questa proposizione

---

informazioni e di chiarimenti, conferite dalle singole leggi di imposta ai funzionari di Imposte Dirette e del Registro (art. 25, r. d. 8 luglio 1937, n. 1516). La recisa affermazione fatta dalla Cassazione determina però perplessità. Non solo, infatti, questi ultimi poteri sembrano riferirsi esclusivamente alle Commissioni di merito, ma sta di fatto che alla Commissione Centrale che giudica in sede di legittimità il processo tributario giunge istruito, nel contraddittorio delle parti, con l'esercizio dei ricordati poteri delle Commissioni di merito, ed essa è chiamata a controllare l'esattezza delle norme e dei principi di diritto applicati ai fatti succitati. Più aderente al sistema, pertanto, per il quale, in mancanza di deroga espressa e tacita alle norme del codice di procedura civile, si oppone l'affermazione auspicabile, per la quale la Commissione Centrale richiami per le sue decisioni i fatti già accertati e dagli stessi non si discosti, fondando su di essi la propria decisione, sempre che siano sufficientemente valutati. Il rimedio della cassazione con rinvio appare al riguardo sufficiente per la necessaria tutela dei diritti del contribuente da una parte e dell'Amministrazione finanziaria dell'altra. In argomento cfr. anche *Relazione Avv. Stato*, 1961-65, II, 321, nonchè, con riferimento alle controversie nelle quali la Commissione Centrale ha cognizione piena, nota a Cass. 22 marzo 1967, n. 644, in questa *Rassegna*, 1967, I, 670.

(2) Il criterio della destinazione oggettiva-funzionale dell'edificio di nuova costruzione, che determina il trattamento di favore recato dalla legge n. 408 del 1949 e successive modifiche per l'imposta sui fabbricati, da

La decisione impugnata: « che la costruzione, prima della sua utilizzazione come casa di civile abitazione, era stata trasformata e destinata ad uffici e precisamente a sede dell'ufficio tecnico erariale ».

In riferimento a tale deduzione ed all'esame degli atti, la Commissione centrale ha ritenuto che l'edificio, nella sua parte principale non totale, era costituito da locali destinati ad uffici e solo in piccola parte da locali destinati ad alloggio del portiere. E non pare dubbio che, quando la decisione impugnata parla di destinazione, ha inteso riferirsi ad una destinazione oggettivata in elementi strutturali e funzionali dell'edificio, e non ad una destinazione soggettiva o temporanea. Il vero l'indagine proposta dall'ufficio ricorrente riguardava appunto la destinazione del fabbricato ad uffici in base ad una trasformazione strutturale operata nel corso della costruzione; inoltre la decisione usa le espressioni « costruzione destinata ad ufficio » e « costruzione case di abitazione », le quali riguardano specificamente la fase di fabbricazione dell'edificio e non quella successiva al suo completamento.

Ciò posto, la decisione impugnata ha fatto esatta applicazione del principio fissato dalla giurisprudenza di questa corte suprema, secondo il quale, ai fini dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, ai sensi dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non si deve considerare l'uso al quale l'edificio venga destinato in concreto dopo il suo completamento, che può variare, ma occorre avere riguardo alla destinazione oggettiva e funzionale dell'edificio stesso, che si desume dalle sue caratteristiche strutturali. Pertanto il primo motivo deve essere respinto. — (*Omissis*).

---

sumersi dalle caratteristiche strutturali dell'immobile — uffici e case di abitazione — è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione (1 dicembre 1964, n. 2947, in questa *Rassegna*, 1965, I, 202). Nella sentenza in esame il principio è stato ribadito con espresso richiamo al cennato indirizzo giurisprudenziale.

La qual cosa, nel caso concreto in cui la destinazione ad uffici era stata attuata nel corso della costruzione con modifica del progetto originario, è risultata esatta. Le perplessità sorgono allorché si tratti di edificio la cui destinazione ad uffici è di carattere soggettivo. Le ragioni sono quelle evidenti in evidenza in nota alla ricordata sentenza 2947 con nota critica di UMBERTO. Non sembra, infatti, che la soluzione adottata abbia esaminato il problema in profondità e in relazione alla finalità della norma. Questa favorevole alla destinazione ad uffici e alla legge che reca la norma stessa ebbe lo scopo, pressappoco desumibile dai lavori parlamentari, di risolvere nel periodo di crisi degli alloggi con particolare riguardo alle abitazioni per le classi popolari ed il ceto medio, nonché di provvedere alla tutela di una casa senza tetto. La destinazione anche temporanea della casa di abitazione ad uffici non sembra soddisfare tale esigenza. Tuttavia il cennato indirizzo giurisprudenziale sembra consolidato e non pare facile conseguire un mutamento del genere auspicabile. V. anche di recente Cass. 24 luglio 1968, n. 2676.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 ottobre 1968, n. 3519 - Pres. Stella-Richter - Rel. Gambogi - P.M. Cutrupia (conf.). Musolino (avv. Lania) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno).

**Imposte e tasse in genere - Imposta di successione - Imposta principale, imposta complementare, imposta suppletiva - Distinzione - Imposta complementare e imposta suppletiva - Modalità e tempi di liquidazione.**

(r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 17 e segg.).

**Imposte e tasse in genere - Imposta di successione - Imposta complementare - Liquidazione in tempi diversi e con atti distinti - Legittimità - Condizioni - Notifica di ingiunzione invece dell'avviso di accertamento - Conversione - Ammissibilità.**

(r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 20 e 21; d. l. 21 gennaio 1947, n. 25).

*Dopo la liquidazione della imposta principale, che viene fatta sulla denuncia di successione in base ai valori dichiarati dal denunziante o accertati inizialmente ai sensi dell'art. 17 r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, l'ufficio può richiedere imposte complementari, non potute accertare in sede di prima liquidazione, le quali si determinano in base alla revisione prevista dagli artt. 20 e 21 del cit. r. d. l. numero 1639 mediante la notifica di accertamento di maggior valore, oppure può richiedere imposte suppletive, le quali si determinano correggendo gli errori e le omissioni eseguite nel liquidare la imposta su denuncia mediante la notifica di ingiunzione fiscale senza che sia preceduta dalla notifica dell'accertamento previsto dai cit. artt. 20 e 21 (1).*

*Le imposte complementari possono essere liquidate in tempi diversi con atti distinti, purchè venga osservato il termine dell'anno dal pagamento dell'imposta principale previsto dall'art. 21 r. d. l. cit. n. 1639, mod. dal d. l. 21 gennaio 1947, n. 25 e può valere come avviso di accertamento di dette imposte l'ingiunzione fiscale notificata entro il predetto termine (2).*

(Omissis). — Col primo mezzo del suo gravame l'avv. Musolino, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, terzo comma,

---

(1-2) Massime esatte che trovano un precedente in termini nella sentenza Cass. 22 marzo 1967, n. 652, in questa *Rassegna* 1967, I, 460, con nota di CONTI.

ella legge tributaria sulle successioni approvata con r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, lamenta che la Commissione Centrale abbia ritenuto ingiusta la ingiunzione fiscale « de qua » come richiesta di supplemento di imposta di successione, mentre, invece, l'errore che l'Ufficio avrebbe, per ipotesi, commesso non sarebbe occorso nella liquidazione della tassa su denuncia, ma, se mai, nel successivo accertamento compiuto dall'ufficio stesso ai sensi degli artt. 20 e 21 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639; rendendosi così necessario, tutt'al più, un accertamento suppletivo nelle stesse forme.

La censura è fondata e deve essere accolta.

È noto, infatti, che dopo la liquidazione della tassa principale, che viene fatta sulla denuncia di successione in base ai valori dichiarati dal denunziante od accertati inizialmente in uno dei modi previsti all'art. 17 del r. d. l. n. 1639 del 1936, l'Ufficio può richiedere *tasse complementari* liquidate in base ad accertamenti che non si poterono fare in sede di prima liquidazione, e cioè in base alla revisione prevista e regolata dagli artt. 20 e 21 dello stesso r. d. l., e che si attuano mediante la notifica di accertamento del maggior valore, con possibilità di concordato fiscale o di ricorso da parte del contribuente; oppure richiedere *tasse suppletive*, che sono quelle, invece, « che si richiedono quando l'Ufficio del registro sia incorso, nella liquidazione della tassa su denuncia, in errore od omissione », e che non debbono essere procedute dalla notifica dell'accertamento di cui agli artt. 20 e 21 del r. d. l. 1639 del 1936, ma possono formare oggetto di ingiunzione fiscale.

Orbene, nella specie, l'errore denunziato dall'Ufficio non sarebbe comunque caduto sulla liquidazione su denuncia della tassa principale, bensì sarebbe, se mai, occorso nell'accertamento della imposta complementare di cui all'avviso di aumento di valore notificato ai eredi il 19 giugno 1958, accertamento che si sarebbe basato su di una inesatta applicazione alla determinazione dell'imponibile della legge 20 ottobre 1954, n. 1044; e pertanto qui non si verte nella ipotesi di richiesta di imposta suppletiva, bensì di richiesta di ulteriore imposta complementare non compresa, per errore, nel precedente avviso di accertamento.

Nulla vieta evidentemente, secondo quanto ha affermato, con la recente sentenza n. 652 del 22 marzo 1967, questa Corte Suprema, che l'Ufficio possa procedere alla liquidazione di imposte complementari in tempi diversi, emendando le deficienze di un primo accertamento con altro successivo, purchè, naturalmente, ciò faccia entro il termine di prescrizione dell'anno dal pagamento della imposta principale previsto dal d. l. 21 gennaio 1947, n. 25, che così ha modificato l'articolo 21 del r. d. l. del 1936; la legge, infatti, non prescrive che l'accertamento del maggior valore venga fatto necessariamente con

un solo atto, precludendo qualsiasi ripensamento da parte del fisco. Ma il nuovo accertamento — che può definirsi, se si vuole, supplementare, purchè si tenga il concetto ben distinto da quello della imposta suppletiva — deve naturalmente esser fatto anch'esso nelle forme e nei tempi di cui agli artt. 20 e 21 del r. d. l. 1639 del 1936, proprio perchè sempre di accertamento di maggior valore, e non di supplemento di imposta, trattasi. Irrituale, quindi, fu la emissione della ingiunzione fiscale; e la ragione della irritualità è da rinvenirsi probabilmente nel fatto che detta ingiunzione fu notificata il 25 giugno 1959, e cioè molto tempo dopo la presumibile scadenza del termine annuale prefisso per l'accertamento di maggior valore (il primo accertamento, necessariamente successivo alla liquidazione della tassa principale, fu infatti notificato il 19 giugno 1958). Tale estremo di fatto temporale dovrà essere comunque valutato dalla Commissione Centrale nel caso che si voglia prospettare, come nuovo profilo giuridico da esaminare in sede di rinvio, una *conversione* della ingiunzione fiscale in avviso di accertamento in base al principio « utile per inutile non vitiatur », giungendosi dalla Finanza, per questa via, ad affermare che i coeredi avrebbero dovuto, comunque, rivolgere altro ricorso alla Commissione Distrettuale in sede di accertamento dei valori, e non già ricorso alla Commissione Provinciale - Sezione di diritto, dato che quello ad essi notificato era, in realtà, un altro avviso di accertamento di valore.

In conclusione, quindi, in accoglimento del primo motivo del ricorso, e restando conseguentemente assorbito il secondo motivo, la decisione impugnata deve essere cassata e la controversia rimessa per nuovo esame alla stessa Commissione Centrale delle Imposte, la quale applicherà i seguenti principî di diritto: « l'Ufficio del registro che abbia commesso un errore nel notificare al contribuente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, il valore venale che l'Amministrazione reputa doversi attribuire ai beni caduti in una successione, agli effetti della liquidazione della relativa imposta complementare, può notificare all'uopo altro avviso integrativo di accertamento al contribuente, purchè ciò faccia nei modi ed entro i termini stabiliti dagli artt. 20 e 21 del r. d. l. suddetto e dall'art. 1 del d. l. C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25, fermo restando che trattasi sempre di imposta complementare e non di imposta suppletiva.

Agli stessi effetti non può quindi valere come accertamento del maggior valore venale attribuito ai beni la notifica di ingiunzione del pagamento della imposta relativa a tale maggior valore quando sia decorso il termine annuale di prescrizione stabilito dall'art. 1 del d. l. C. P. S. 21 gennaio 1947, n. 25 predetto ». — (*Omissis*).



CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1968, n. 3560 - Pres. Favara - Est. Miele - P. M. Del Grosso (conf.). Ghiron (avv. Andrioli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Varvesi).

**Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio - Esenzione ex art. 78, n. 6 e 9 del Trattato di pace - Persone considerate come nemiche - Cittadini italiani di razza ebraica - Non sono tali.**

(d. l. 28 novembre 1947, n. 1430, art. 78, n. 6 e 9).

**Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio - Esenzione ex art. 78, n. 6 e 9 del Trattato di pace - Persone considerate come nemiche - Risoluzioni delle Commissioni di conciliazione - Valore interpretativo vincolante - Esclusione.**

(d. l. 28 novembre 1947, n. 1430, artt. 78 n. 6 e 9, 83).

*L'esenzione dall'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio stabilita dall'art. 78, nn. 6 e 9 del Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate (reso esecutivo con d. l. 28 novembre 1947, 1430) a favore di cittadini delle Nazioni Unite e di altre persone considerate come nemiche dalla legislazione vigente in Italia durante guerra, non si estende ai cittadini italiani di « razza ebraica » che la legislazione italiana non ha mai considerato come nemici (1).*

*Le risoluzioni delle Commissioni di conciliazione di cui all'art. 83 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate e associate (reso esecutivo con d. l. 28 novembre 1947, n. 1430) non contengono una interpretazione avente valore integrativo del Trattato e pertanto non sono vincolanti oltre il caso deciso (2).*

(Omissis). — Con il primo motivo il Ghiron deduce la violazione della falsa applicazione di norme di diritto (art. 76, nn. 6 e 9, del Trattato di pace reso esecutivo con d. l. C. P. S. 28 novembre 1947, n. 1430;

---

(1-2) Con la sentenza che pubblichiamo è stata risolta dalla C. S. una questione assai dibattuta e variamente risolta dai giudici di merito. In senso della soggezione all'imposta si erano pronunciati oltre alla Corte di Genova con la sentenza ora confermata e con l'altra 5 gennaio 1965 (*Foro pad.*, 1966, I, 61 con nota contraria di G. CANSACCHI, *Sull'applicabilità della imposta straordinaria sul patrimonio nei confronti degli israeliti*), App. Firenze 15 gennaio 1965 (*ivi*, 1966, I, 59), Comm. civile, 14 febbraio 1962, n. 54718 (*Riv. leg. fisc.*, 1963, 2371); nel senso dell'esenzione Trib. Torino 7 novembre 1966 (*Giur. it.*, 1967, I, 2, 1) e 2 gennaio 1967 (*Foro it.*, 1967, I, 2226). La dottrina è decisamente orientata per l'esenzione: cfr. dello stesso CANSACCHI, *L'esenzione degli israeliti italiani dall'imposta straordinaria sul patrimonio in base all'art. 78 n. 6 e del Trattato di pace*, in *Dir. e prat. trib.*, 1960, II, 230; CONTINENZA, *Inap-*

art. 3 r. d. 8 luglio 1938, n. 1419; art. 12 disposizioni sulla legge in generale; art. 24 e segg. Statuto 4 marzo 1848; art. 3 Costituzione della Repubblica; r. d. l. 5 ottobre 1938 sulla difesa della razza e provvedimenti vari sulla difesa della razza in particolare art. 10 lett. a) r. d. l. 17 novembre 1938; d. l. della R. S. I. del 4 gennaio 1944; art. 360, n. 3, c. p. c.) e sostiene che la Corte di merito ha erroneamente interpretato il paragrafo 9 art. 78 del Trattato di pace, sino a privarlo di ogni effettiva portata normativa: l'ampio riferimento alla « legislazione in vigore in Italia durante la guerra » non poteva essere circoscritto alla sola legge di guerra. Quest'ultima d'altra parte non distingue tra sudditi nemici e « persone considerate come nemiche », ma ha riguardo sostanzialmente ad un'unica categoria di « sudditi nemici » nella quale ricomprende tutte le persone e gli enti di cui agli artt. 3 e 5; per conseguenza, le restituzioni, le provvidenze e i benefici previsti nell'art. 78 del trattato di pace si sarebbero estesi automaticamente a tali persone ed enti, senz'uopo della equiparazione dal citato paragrafo 9. Benché sia esatto che con l'espressione « considerati come nemici » non si vollero designare coloro che subirono di fatto persecuzioni e confische, nei riguardi degli ebrei italiani il trattamento « come nemici » fu sancito da norme positive che ebbero appunto vigore durante la guerra. Tutto il tenore dell'art. 78 del trattato di pace « conclama che le parti contraenti vollero tenere presenti, accanto ai cittadini delle Nazioni Unite, quei cittadini italiani che la legislazione in vigore durante la guerra ebbe a trattare come nemici ». Il paragrafo nove non prevede solo l'esenzione tributaria, ma anche il ripristino di tutti i legittimi diritti ed interessi delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in Italia in quanto già l'Italia non lo avesse operato.

Se dunque per gli ebrei, con diversi provvedimenti, tale ripristino venne attuato (in conformità all'art. 15 dello stesso trattato di pace)

---

*plicabilità dell'imposta straordinaria sul patrimonio nei confronti degli israeliti anche se italiani, ivi, 1959, II, 183; SPECCHIO, Assimilazione dei perseguitati razziali ai cittadini delle Nazioni Unite agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio, ivi, 1958, II, 80; GIORGETTI, Di una esenzione fiscale a favore di alcuni cittadini italiani di razza ebraica, trattati come nemici nell'ultimo conflitto, in Riv. dir. fin. e sc. fin., 1960, I, 92.*

La S. C. ha risolto linearmente la grave questione con diretto riferimento all'art. 78, n. 9 del Trattato di pace, che assimila ai cittadini delle Nazioni Unite le persone, fisiche e giuridiche, che, ai sensi della *legislazione in vigore in Italia durante la guerra*, siano state considerate (trattate) come nemiche; una norma di legge (e non solo una direttiva politica o un'azione materiale) deve considerare le persone specificamente « nemiche » e non altrimenti soggette a limitazioni o persecuzioni che possono essere state dirette anche ad altre categorie di cittadini italiani. Per la definizione di « nemico » può quindi essere utilizzata soltanto la legge

r tutti gli aspetti considerati nei numeri 1, 3, 4 e 5 cit. art. 78, non scorge il motivo per il quale dovrebbe negarsi loro la detta esenzione, prevista nel par. 6.

La censura è infondata. Va premesso che il Trattato di pace 10 febbraio 1947, reso esecutivo con d.l. C. P. S. 28 novembre 1947, n. 1430, l'art. 78 stabilisce, fra l'altro, l'esenzione dei cittadini delle Nazioni Unite e dei loro beni da ogni imposta o contributo di carattere straordinario a cui il Governo italiano, o altra autorità italiana abbia sottoposto i loro capitali in Italia nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del trattato allo scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra o per fare fronte al costo delle spese di occupazione, o delle riparazioni da pagarsi ad una qualsiasi delle Nazioni Unite. Nel paragrafo 9, definendosi i cittadini delle Nazioni Unite, il Trattato comprende in tale espressione anche le persone e, quantunque non cittadini di una delle Nazioni Unite: « siano state considerate come nemiche dalla legislazione in vigore in Italia durante la guerra ».

Per l'adeguata interpretazione del contenuto e della portata del termine « nemico » ivi adoperato, va tenuto conto della natura del fatto in cui è inserito, e del suo contenuto normativo. Sotto il profilo di diritto internazionale va osservato che, trattandosi di un atto di diritto internazionale che pone fine allo stato di guerra tra l'Italia e gli altri stati belligeranti, al termine in questione si deve attribuire il suo significato proprio secondo il diritto internazionale, con esclusione, pertanto, di quello letterario. Sono tali i cittadini delle nazioni belligeranti con l'Italia (i cittadini delle Nazioni Unite) e per l'espresso richiamo dell'art. 9 anche le persone fisiche (o società) le quali, ai sensi della legislazione in vigore in Italia durante la guerra, siano state considerate

---

guerra 8 luglio 1938, n. 1415; le leggi antiebraiche, anteriori alla dichiarazione di guerra, e che sono dirette contro cittadini italiani, non concludono i soggetti di razza ebraica nemici dello Stato italiano, meno e mai nel senso proprio del diritto internazionale che caratterizza la norma del Trattato di pace.

Sul secondo punto (una delle risoluzioni della Commissione di Conciliazione 24 settembre 1956 è riportata in *Dir. e prat. trib.*, 1958, II, 80) la sentenza ha risolto succintamente la questione considerando che l'articolo 83 del Trattato di pace, nel dichiarare definitiva ed obbligatoria l'accordo (o l'arbitrato) fra gli Stati interessati) la risoluzione della Commissione di Conciliazione, non stabilisce che la risoluzione stessa abbia carattere interpretativo del Trattato e sia quindi valida per tutte le controversie del futuro. Ed infatti nei rapporti fra Stato italiano e cittadino italiano non può essere vincolante la risoluzione di un organo internazionale, emessa dalla controversia fra due Stati, non avente valore normativo.

(o, meglio e più esattamente, « trattate ») come nemiche. Con riferimento all'ordinamento giuridico italiano è, pertanto, rilevante solo la legislazione italiana, cioè occorre che la definizione di nemico derivi da una disposizione di legge, con esclusione di valutazioni scaturenti da espressioni, opinioni politiche o di altro genere. Così limitato l'ambito di indagine, va osservato che la legislazione al riguardo è costituita dagli articoli 3 e segg. della legge di guerra, r. d. 8 luglio, n. 1415 (modificato dall'art. 2 della legge 16 dicembre 1940, n. 1902) i quali definiscono il « suddito nemico » sulla base di vari presupposti.

In nessun caso è considerato tale il cittadino italiano che abbia solo tale cittadinanza, come è appunto nel caso di specie, non discutendosi che Adriano Ghiron fosse cittadino italiano, senza mai perdere la cittadinanza stessa od acquistarne altra di una delle Nazioni Unite; col che, tra l'altro, si esclude anche ogni efficacia di specie al richiamo che, nella materia, a volte si fa in dottrina all'art. 83 del trattato di pace.

Ora, solo al suddito nemico, così ivi definito, si applicano le particolari limitazioni personali e patrimoniali (articoli 292 e segg. della legge cit.), onde non può ricavarci la qualità di « nemico » da un particolare trattamento riservato alla persona, in assenza dei relativi presupposti, quali sopra si sono ricordati, in base all'ordinamento giuridico vigente.

Nè la legislazione successiva ha derogato ai principi della legge di guerra cit. ed anche quella dell'illegittimo governo fascista (d. l. del duce 4 gennaio 1944, n. 2, a parte ogni questione della sua irrilevanza giuridica) non ha ampliato le categorie dei « sudditi nemici » includendovi anche i cittadini italiani di cosiddetta razza ebraica, i quali, pertanto, benchè sottoposti a gravi limitazioni personali e patrimoniali (il che, come si è osservato, non è sufficiente per la qualificazione di nemico), non sono stati qualificati « nemici », nè agli effetti della legislazione interna, nè meno ancora del diritto internazionale o del trattato di pace. Si aggiunga che il trattato di pace regola solo i rapporti tra lo Stato italiano e gli altri Stati belligeranti. Nè a diversa conclusione potrebbe giungersi in base alla legge tra lo Stato italiano ed i suoi cittadini, onde, obbligando esso solo nei limiti delle sue statuzioni (e ciò vale tanto più se al trattato di pace si vuole negare carattere convenzionale, come libera determinazione della parte, per attribuirgli solo, come pure sostiene la valorosa difesa del ricorrente, carattere di imposizione unilaterale del vincitore al vinto), si avrebbe una estensione ingiustificata e non dovuta del trattamento di esenzione a categorie di cittadini non contemplate dal trattato stesso nè, meno ancora, dalla legge interna.

Si obietta dal ricorrente anche in sede di discussione della causa, che la adottata interpretazione renderebbe pleonastico il paragrafo 9

ddetto, giacchè, divenendo il trattato di pace legge dello Stato, la enzione fiscale si sarebbe dovuta applicare, automaticamente, a tutte persone che secondo la legge italiana fossero da considerarsi nemiche.

Per cui, l'espressa previsione di questa categoria fa ritenere che termine « considerato nemico » debba interpretarsi nel senso da lui stenuto. Peraltro, così ragionando, il ricorrente trascura di conside- re, come si è già osservato, che il trattato di pace obbliga lo Stato liano solo nei limiti delle sue statuizioni, onde, se fosse mancata ella specificazione, lo Stato italiano avrebbe dovuto riconoscere il ivilegio ai nemici in senso proprio (appartenenti ad una delle nazioni lligeranti) e non invece a coloro che, quantunque non cittadini di a delle Nazioni Unite, avesse considerato, in base alle sue leggi, sud- i « nemici ».

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del Trattato di pace sostiene che la rte di Genova, senza alcuna motivazione, ha escluso valore inter- etativo della norma in questione alle decisioni della Commissione di nciliazione istituite per l'art. 83 del Trattato di pace, mentre, al ntrario, delegando l'art. 83 espressamente alle Commissioni l'inter- etazione degli artt. 75 e 78 del Trattato, la interpretazione da queste ottate, obbligatoria sul piano internazionale, lo è anche nell'ordina- nto interno, in seguito alla legge che rende esecutivo il trattato sso.

La censura è infondata. L'art. 83 del Trattato di pace ha devoluto e commissioni di conciliazione la risoluzione delle controversie che ssono sorgere a proposito dell'applicazione degli articoli 75, 78 e di re disposizioni del Trattato stesso, ma non ha stabilito che l'inter- etazione adottata per la risoluzione delle controversie valga anche r tutte le altre controversie di equal genere. Pertanto, la interpre- zione adottata dalla Commissione, non avendo valore integrativo del attato, non estende la sua efficacia oltre il caso deciso. — (*Omissis*).

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1968, n. 3568 - Pres. Fa- vara - Est. Milano - P. M. Toro (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Castiglione-Morelli) c. Bosi (avv. Porto).

poste e tasse in genere - Imposte indirette sui trasferimenti - De- cisioni delle Commissioni in tema di valutazione - Legittimità - Condizioni.

(r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 42).

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette sui trasferimenti - Giudizio dinanzi ai Tribunali ordinari ex art. 29, 3 comma d.l. n. 1639 del 1936 sulla legittimità delle decisioni delle Commissioni tributarie in tema di valutazione - Apprezzamento sul calcolo dei valori - Esclusione.**

(r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29).

*Le decisioni delle Commissioni provinciali delle imposte in materia di valutazione devono contenere, a norma dell'art. 42 del r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, una sommaria motivazione che indichi specificamente i dati in base ai quali si è proceduto al calcolo del valore imponibile, precisando a quale dei criteri stabiliti nelle lettere a) e b) dell'art. 16 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 si è attenuta e in che modo agli stessi abbia fatto riferimento. È peraltro consentito alle Commissioni fare ricorso a criteri diversi da quelli menzionati in detta norma, ma in tal caso devono farsi risultare, almeno per implicito, le ragioni della scelta di quel determinato sistema che, inoltre, deve essere idoneo allo scopo e non contrario alla legge (1).*

*Il controllo demandato al giudice ordinario dall'art. 29 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 sulle decisioni delle Commissioni provinciali di valutazione è limitato alla cognizione di legittimità concernente il solo giudizio rescindente; pertanto, il giudice che accerti l'invalidità della decisione non ha il potere di procedere alla risoluzione dei temi che avevano costituito oggetto del giudizio della Commissione e di apprezzare il calcolo dei valori, apprestando alla decisione impugnata la motivazione mancante, ma deve limitarsi ad annullare la decisione stessa (2).*

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso, l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione degli artt. 15, 16 e 29 r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, 42 r. d. 8 luglio 1937, n. 1516 ed 1 d.l. 5 marzo 1942, n. 186 e censura la sentenza della Corte di merito per avere escluso la dedotta nullità della decisione della Commissione provinciale. Sostiene che tale nullità sussiste perchè la Commissione, oltre ad essere incorsa in grave ed evidente errore di apprezzamento, aveva ritenuto lecito, ai fini della determinazione del valore imponibile, il ricorso

---

(1-2) Sull'abbondante giurisprudenza in materia è sufficiente il rinvio a Cass. 28 marzo 1966, n. 819 in questa *Rassegna*, 1966, I, 912, con note di richiami. È da rilevare peraltro la precisione con cui in questa pronuncia si riafferma l'obbligo dell'osservanza dell'art. 16 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 e si definiscono i limiti entro i quali è ammesso il ricorso ad altri criteri da considerarsi eccezionali. Sulla non tassatività dei criteri fissati

valore di mercato di cui all'art. 1 r. d. 5 marzo 1942, n. 186, valido, vece, per i soli trasferimenti per atto tra vivi e, in ogni caso, non eva, neppure implicitamente, spiegato quale, nella specie, sarebbe stata la impossibilità di valutare i beni con riferimento al valore comparativo e della capitalizzazione del reddito, come prescritto dalle lettere a) e b) dell'art. 16 r. d. n. 1639 del 1936.

La censura è fondata.

L'art. 42 del r. d. 8 luglio 1937, n. 1516 prescrive che le decisioni delle commissioni distrettuali e provinciali in materia di imposte e trasferimenti di ricchezza debbono contenere una sommaria motivazione dalla quale risultino gli elementi di fatto tenuti a calcolo della determinazione dei valori imponibili. Tale disposizione è stata da questa Corte Suprema interpretata nel senso che per potere ritenere una decisione emessa da una commissione tributaria, sia pure sommariamente, motivata è necessario che la stessa indichi specificamente i dati in base ai quali si è proceduto al calcolo del valore imponibile, precisando a quale dei criteri previsti e stabiliti dalle lettere a) e b) dell'art. 16 del detto decreto n. 1639 del 1936 si è attenuta, e in che modo agli stessi debba fatto riferimento.

Vero è che è consentito all'Amministrazione e, quindi, anche alle commissioni tributarie di fare ricorso a criteri diversi da quelli menzionati dalla richiamata disposizione, applicabile non solo ai trasferimenti di immobili per atto tra vivi, ma anche a quelli *mortis causa*, guardando l'art. 1 del r. d. 5 marzo 1942, n. 186, richiamato dalla corrente amministrazione, i trasferimenti di immobili già soggetti all'abolita imposta speciale di registro sul plusvalore. Ma, come più volte è stato ritenuto, in tale caso, devono farsi risultare, almeno per implicite, le ragioni della scelta di quel determinato sistema, il quale, oltre, deve essere idoneo allo scopo e non contrario alla legge.

Orbene, nel caso in esame, la Corte di merito, rilevando che la commissione provinciale, ai fini della determinazione del valore da tribuire agli immobili caduti nella successione, aveva indubbiamente inteso fare riferimento ai valori di mercato, ha ritenuto che il ricorso a tale criterio di valutazione, anziché a quelli previsti dalla legge, era nella specie pienamente giustificato dall'impossibilità di tener conto dei valori accertati dalla Finanza in altre contrattazioni relative a fondi sui quali si differenziavano per caratteristiche oggettive da quelli in esame

---

dell'art. 16 cfr. in particolare Cass. 8 luglio 1963 n. 1855, *Riv. leg. fisc.*, 1963, 2274 e 2 ottobre 1962, n. 2800, *ivi*, 1963, 625.

La seconda massima definisce con molta chiarezza il potere del giudice di impugnazione nel *iudicium rescindens* e pone bene in guardia contro la... tentazione di integrare la mancante motivazione della decisione impugnata.

(valore comparativo), e dall'assoluta inadeguatezza della capitalizzazione del reddito per le aree fabbricabili.

Senonchè dall'esame del testo della impugnata decisione della commissione provinciale — esame consentito in questa sede, essendo stato denunciato un error in procedendo — nulla di tutto ciò risulta, in quanto nella stessa, non soltanto non vi è alcun accenno ai prezzi di mercato e in comune commercio dei beni oggetto di valutazione, avendo al riguardo la Commissione proceduto in base a criteri generici e sommari, senza alcuna indicazione ed elaborazione di elementi e di calcolo, ma neppure, per implicito, viene giustificata la mancata adozione dei due criteri stabiliti sia pure a scopo puramente indicativo dalla legge.

Appare, quindi, chiaro che la Corte di merito, con il sopperire con propria motivazione al difetto di attività della commissione tributaria, non si è mantenuta nei limiti del proprio compito, che era unicamente quello volto all'esame della conformità della decisione della commissione, o più propriamente dell'attività del giudicare svolta dalla commissione, alle norme di legge ed ai criteri di logica cui tale attività deve attenersi.

Secondo, infatti, il fermo indirizzo della giurisprudenza di questa Suprema Corte e l'opinione dominante in dottrina, il controllo demandato al giudice ordinario, sul giudizio di valutazione reso dalla commissione provinciale, non si estende al merito, ma si esplica nel più ristretto ambito di una cognizione di legittimità, dando luogo ad un giudizio di gravame limitato al rescindente, per l'eventuale annullamento della decisione amministrativa che si appalesi gravemente erronea nell'apprezzamento o manchevole nel calcolo. Il giudice, pertanto, il quale accerti l'invalidità della decisione della commissione tributaria, non ha il potere di procedere egli stesso alla risoluzione dei temi che avevano costituito l'oggetto del giudizio di merito della pronuncia impugnata, vale a dire all'apprezzamento del calcolo dei valori, apprestando alla decisione la motivazione mancante, ma deve limitarsi ad annullare la decisione stessa.

Nella specie, pertanto, posto che la decisione impugnata difettava dell'enunciazione sufficiente degli elementi tenuti a calcolo, non era consentito alla Corte di merito accertare, per altra via, la sostanziale esattezza dell'apprezzamento, come del pari, ai fini del riscontro del dedotto errore di apprezzamento, e della sua gravità ed evidenza, la Corte stessa avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se tale vizio si appalesasse direttamente all'esame del testo della decisione impugnata, e non già escluderne la sussistenza con l'affermare che le valutazioni acquisite al procedimento si riferivano a fondi obiettivamente diversi, importando anche tale affermazione un'inammissibile autonoma indagine su fatti rilevanti per la questione di valutazione. — (*Omissis*).



CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1968, n. 3611 - Pres.  
Favara - Est. Della Valle - P. M. Colonnese (conf.). Ministero delle  
Finanze (avv. Stato Cavalli) c. De Mauro (avv. Du Bessè).

**Imposta di registro - Atto di sottomissione e garanzia in materia di  
dilazione del pagamento dell'imposta di successione - Garanzie  
prestate da un terzo - Imposta fissa di registro.**

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 65; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, ta-  
riffa A, art. 55).

*L'atto di sottomissione a garanzia che accede alla concessione di  
dilazione del pagamento dell'imposta di successione è, a norma del-  
l'art. 65 della legge organica sulle successioni, in ogni caso soggetto  
alla tassa fissa di registro di cui all'art. 55 della tariffa A, anche quando  
la garanzia reale e personale sia prestata da terzi (1).*

(Omissis). — Con l'unico mezzo dedotto la ricorrente Ammini-  
strazione finanziaria dello Stato, denunciando la violazione dell'arti-  
colo 65 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 e degli articoli 54 e 55 Tariffa  
A r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 in relazione all'art. 360, nn. 3  
e 5 c. p. c., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che  
l'atto di sottomissione a garanzia di cui all'art. 65 del r. d. 30 dicem-

---

(1) Questione nuova per la S. C. risolta in modo assai poco persua-  
sivo. Non sembra in primo luogo esatto, sul piano esegetico, che l'art. 65  
della legge sulle successioni contenga un rinvio « per relationem » all'  
art. 55 tariffa A della legge di registro, cioè non un rinvio all'intero  
contenuto della norma, ma solo un riferimento « per indicare il tipo e  
la misura dell'imposta dovuta per tutti indistintamente gli atti di sotto-  
missione a garanzia ». Poichè il concetto di imposta fissa di registro è ben  
chiaro, non era necessaria la citazione dell'art. 55 tariffa A (una delle  
numerosissime norme che prevedono l'imposta fissa) solo per richiamare  
il tipo e la misura dell'imposta, così come non sono stati ritenuti  
necessari rinvii ad altre norme per dichiarare l'esenzione dalle imposte  
catastrofali e ipotecarie. Sembra al contrario da escludere che una norma  
della legge sulle successioni, col menzionare una norma specifica della  
legge di registro, abbia creato un'agevolazione sul normale tributo di  
registro. Se l'atto di sottomissione, per quanto inerente alla riscossione  
della imposta, è tuttavia dichiarato soggetto all'imposta di registro  
secondo l'« intrinseca natura » (il rinvio all'art. 55 della tariffa abbraccia  
quindi l'intera norma richiamata) è da escludere che la legge sulle suc-  
cessioni abbia inteso modificare la legge di registro.

Ancor meno convincente è la considerazione che l'art. 65 della legge  
sulle successioni rinvii soltanto all'art. 55 della tariffa A e non anche  
all'art. 54. Evidentemente l'art. 65 si riferisce all'ipotesi normale in cui  
il debitore (comma VII) sottoscrive l'atto col quale viene iscritta ipoteca

bre 1923, n. 3270 debba essere assoggettato alla tassa fissa di cui all'art. 55 della Tariffa All. A della legge di registro n. 3269 del 1923, invece che a quella graduale di cui al precedente art. 54, anche nel caso in cui a prestare la fideiussione a favore dell'ufficio finanziario per la dilazione del pagamento dell'imposta di successione sia non lo stesso obbligato, ma un terzo.

All'uopo — premesso che gli articoli 54 e 55 Tariffa All. A sopraindicati tengono nettamente distinta l'ipotesi della garanzia prestata dal terzo da quella della garanzia prestata dallo stesso obbligato, assoggettando la prima a tassa graduale e la seconda a tassa fissa — sostiene che l'art. 65 della legge n. 3270 del 1923 sulle tasse di successione non contiene alcuna deroga a tale prescrizione, e che pertanto la norma di cui al penultimo capoverso di detto articolo — secondo la quale « l'atto di sottomissione a garanzia è soggetto all'imposta fissa di cui all'art. 55 della Tariffa All. A » — va riferita unicamente al caso normale di garanzia prestata dall'obbligato.

La censura è priva di giuridico fondamento.

Il problema, che si presenta per la prima volta a questa Suprema Corte, consiste nel determinare l'esatta portata dell'art. 65 della suindicata legge tributaria delle successioni, e più precisamente nello stabilire se il richiamo ivi fatto all'art. 55 Tariffa All. A della legge di registro debba intendersi riferito al solo caso della garanzia prestata dall'obbligato diretto, od anche a quello della garanzia prestata dal terzo.

---

sugli *immobili ereditari* (comma IV); ma quando si ricorre ad altre garanzie, realizzabili attraverso un gran numero di possibili negozi, risulterà applicabile la norma specifica pertinente al caso, che non può ovviamente trovarsi richiamata nell'art. 65 della legge sulle successioni; non è quindi soltanto l'art. 54 che non è richiamato, ma anche tante altre norme che regolano i negozi di garanzia (ad esempio cessione di credito, polizza fideiussoria, ecc.). Non va dimenticato che una norma sostanzialmente identica a quella dell'art. 65 della legge sulle successioni è contenuta nell'art. 92 della legge di registro (quest'ultima però non fa cenno ad ogni altra idonea garanzia); in questo caso è ancor più evidente che la norma della legge di registro che, come in infinite altre ipotesi, richiama un articolo della tariffa, conferma e non modifica la norma richiamata.

L'ultimo argomento basato sull'utilità sociale e l'equità è troppo fragile di fronte alla norma che chiaramente esprime una diversa volontà legislativa; ma esso non trova riscontro nemmeno sul piano concreto perchè in altri simili casi, come per l'I.G.E. (art. 46 l. 19 giugno 1940, n. 762 e art. 117 reg. 26 gennaio 1940, n. 10), nessun particolare rinvio è fatto all'art. 55 della tariffa A della legge di registro sicchè, indubbiamente, l'atto di sottomissione a garanzia è soggetto al normale regime e quindi all'imposta dell'art. 54, nel caso che la garanzia reale o personale sia prestata da terzi, e delle norme specifiche in ogni altro caso di garanzia sussidiaria a quella data dal contribuente.

E la soluzione di esso non può essere che quella accolta dalla Corte catanese nella decisione impugnata.

Nel consentire ai debitori dell'imposta di successione il pagamento teale l'art. 65 della citata legge n. 3270 del 1923, dopo avere stabilito — nel penultimo comma, che a tutela del credito dilazionato deve essere iscritta ipoteca sugli immobili ereditari ed « assunta ogni altra garanzia a giudizio dell'Amministrazione », — il che significa che in aggiunta a quella dell'obbligato diretto può essere chiesta anche la garanzia del terzo —, avverte invero, nell'ultimo comma, con espressione generica e senza distinguere tra l'una e l'altra forma di garanzia — quella cioè prestata dal debitore diretto e quella prestata dal terzo — che « l'atto di sottomissione a garanzia è soggetto alla stessa fissa di cui all'art. 55 della Tariffa All. A alla legge di registro ed è esente dalle tasse di bollo e ipotecarie ».

Vero è bensì che nell'art. 55 sono previsti, come si è detto, soltanto « gli atti di cauzione o di sottomissione prestati dall'obbligato principale » e che le « cauzioni mallevatorie, fidejussioni anche solidali di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona » sono prevedute viceversa nel precedente articolo 54; ma tale rilievo — che l'Amministrazione ricorrente assume caposaldo della propria tesi — è in realtà privo di significato giuridico, essendo evidente — (e la stessa espressione della legge lo rivela) — che il rinvio all'art. 55 è stato fatto « per relationem », e cioè non per richiamare l'intero contenuto della norma, con riferimento soprattutto ai soggetti dai quali provengono gli atti che essa contempla — (« il diretto obbligato » o « il terzo ») — ma unicamente per indicare il tipo e la misura dell'imposta dovuta per tutti indistintamente gli atti di sottomissione a garanzia, da chiunque e comunque prestati, a tutela dell'imposta di successione dilazionata. Ed a conferma della esattezza dell'interpretazione accolta va considerato che altra sarebbe stata certamente la dizione della legge se si fosse voluto — come sostiene l'Amministrazione ricorrente — assoggettare l'atto di sottomissione di cui all'art. 65 alle normali imposte previste dalla legge di registro, che non avrebbe mancato in tal caso il legislatore di richiamare ad un tempo l'art. 55 e 54 perchè fosse applicato l'uno — (che prevede l'imposta fissa) — o l'altro — (che prevede quella graduale) — a seconda dei casi.

Senza dire poi che una diversa interpretazione, oltre che contraria alla lettera, contrasterebbe con lo spirito della disposizione e con la equità, giacchè da una parte, con lo scoraggiare i terzi dal farsi garanti dell'altrui debito d'imposta, renderebbe più difficile l'ottenimento di quella duplice garanzia che costituisce per l'Esercizio un miglior tutela del credito dilazionato e che viene perciò solitamente chiesta e, dall'altra, verrebbe a negare il beneficio dell'imposizione

minima — qual'è quella dell'imposta fissa — proprio a coloro che, per il fatto stesso di rendersi responsabili verso l'Erario di un'obbligazione non propria, ne appaiono viceversa maggiormente meritevoli. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 ottobre 1968, n. 3637 - Pres. Scarpello - Est. Usai - P.M. Tuttolomondo - Ministero delle Finanze (avv. Stato Varvesi) c. Banca Agricoltura (avv. Alcandri).

**Imposta di registro - Enunciazione di convenzione verbale - Tassabilità - Condizioni - Applicazione in tema di enunciazione di convenzione relativa a disponibilità di somma sul presupposto di contratto di conto corrente di corrispondenza.**

(art. 1852 c. c.; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 62, 2° comma e art. 28 tariffa, all. A).

*Per la tassabilità, a norma dell'art. 62, comma secondo, r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, delle convenzioni verbali enunciate in atto presentato per la registrazione, oltre ai requisiti indispensabili della sussistenza della convenzione enunciata e della connessione diretta fra questa e le disposizioni dell'atto che la contiene, è richiesto che l'atto enunciante consenta la possibilità di identificare la convenzione in ordine ai soggetti, al contenuto oggettivo ed alla sua reale portata, in guisa da costituire non solo la prova della sua esistenza, ma addirittura il titolo. Il concorso di tali requisiti va accertato anche se si discute della tassabilità di una convenzione enunciata rivolta a creare una disponibilità di somma di danaro, nonostante l'ampia formulazione dell'art. 28 della tariffa all. A alla legge di registro nella quale essa va inquadrata, e anche se si riconosce l'esistenza, come presupposto, di un contratto di conto corrente di corrispondenza, rispetto alla quale essa è funzionalmente collegata, pur essendo autonoma (1).*

(*Omissis*). — La ricorrente, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 8 e 62 della legge di registro approvata col r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e dell'art. 28 della stessa legge in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 cod. proc. civ., sostiene che la Corte del merito

---

(1) La massima applica un orientamento ormai costante, anche se contrastato alle convenzioni che sono rivolte a creare disponibilità di somme e che presuppongono un contratto di conto corrente di corrispondenza, col quale sono funzionalmente collegate. Sul detto orientamento cfr. PAGANO, *Enunciativa di convenzione verbale e suoi profili tributari*, in questa Rassegna 1966, I, 1301; Id., *Osservazioni a Cass.* 8 gennaio 1968, n. 32, retro, 457.

V. Cass. 25 maggio 1966, n. 1340, c. p. e loc. sopracitate.

lle sue esatte premesse non ha tratto le dovute conseguenze perchè non ha tenuto presente che l'art. 28 della tariffa all. A alla legge di registro non sottopone ad imposta proporzionale le sole aperture di edito, ma in genere « le obbligazioni di somme di danaro, i prestiti, ricognizioni di debito e tutti gli atti e contratti che contengano obbligo somma ».

Infatti non si poteva negare che nel ricorso per decreto ingiuntivo, anche ad escludere che fosse contenuto alcun riferimento ad un gozio di apertura di credito, esistesse l'enunciazione di una obbligazione di somma di danaro, fatta in modo tale da consentire di identificare, attraverso il solo atto enunciante, la sostanza e gli estremi caratteristici della convenzione enunciata sia in ordine ai soggetti, sia in ordine al suo contenuto oggettivo e alla sua reale portata.

La ricorrente sostiene inoltre che la sentenza impugnata è contraddittoria quando afferma l'equivocità e la conseguente irrilevanza fini della imposta di registro dell'enunciazione solo perchè al finanziamento del conto corrente potevano aver dato luogo negozi di diversa natura. La sentenza stessa, invero, dopo aver posto in rilievo l'autonomia del conto corrente rispetto a quelli che ne costituivano i presupposti, non poteva più negare rilevanza giuridica alle obbligazioni che rivavano dal conto corrente e sostenere che erano valide le sole obbligazioni che risultavano collegate al contratto di apertura di credito, di anticipazione o di deposito.

La Corte d'Appello avrebbe, infine, dovuto rilevare che nel citato art. 28 era espressamente stabilito che l'imposta si applicava anche rapporti con gli istituti di credito, quando non risultavano deposito pegno di titoli, e che l'enunciazione in esame non menzionava una simile eventualità.

Il motivo è infondato.

La Corte del merito ha, invero, basato la sua decisione sul principio che per la tassabilità, a norma dell'art. 62, comma secondo, della legge di registro approvata con r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, delle convenzioni verbali enunciate in un atto presentato per la registrazione, oltre agli altri requisiti indispensabili, è richiesto che l'atto enunciante consenta la possibilità di identificare la convenzione in ordine ai soggetti, al contenuto oggettivo e alla sua reale portata, in guisa da fornire, non solo la prova della sua esistenza, ma addirittura il titolo. Ragione per cui non è sufficiente che l'atto enunciante faccia presumere un altro diverso rapporto sia costituito fra le stesse parti, ma è necessario che contenga elementi che rivelino il contenuto dell'atto enunciato in modo da consentire di identificarlo. E sull'esattezza di tali incipi, da questa Suprema Corte anche di recente ribaditi (Cass. n. Unite 14 giugno 1967, n. 1331; Cass. 7 ottobre 1967, n. 2291; Cass. 25 maggio 1966, n. 1340), non viene mossa alcuna censura.

La Corte di Torino ha, poi, accertato che l'enunciazione per cui è causa deve essere ritenuta irrilevante ai fini dell'imposta di registro perchè non consente l'individuazione univoca del contratto enunciato, e questo apprezzamento del giudice di merito è insindacabile in cassazione se adeguatamente e correttamente motivato (Cass. 25 maggio 1966, n. 1340).

Contro tale giudizio, col quale viene esclusa la tassabilità della enunciazione, non può essere invocata l'ampia dizione dell'art. 28 della tariffa all. A alla legge di registro, che comprende non solo le aperture di credito, ma in genere « le obbligazioni di somme di danaro, i prestiti, le ricognizioni di debito e tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme ». Ciò in quanto la questione da decidere non ha per oggetto lo stabilire, attraverso la ricerca dell'articolo di tariffa da applicare, quale imposta di registro deve essere pagata, bensì l'accertare se un'imposta di registro sia dovuta.

L'ampia e comprensiva dizione dell'art. 28 della tariffa all. A consentirebbe, infatti, se fosse accertato che per l'enunciazione di cui trattasi è dovuta l'imposta di registro, di stabilire l'ammontare di tale imposta, anche senza sapere con precisione quale fosse il contratto enunciato, ma non si può certo utilizzare l'ampiezza e la genericità di tale norma anche per stabilire che l'imposta è dovuta, dato che nella specie, trattandosi di enunciazione di convenzione verbale occorre, invece, al detto scopo, come s'è visto, che la enunciazione sia tale da consentire di identificare in modo specifico la sostanza e gli estremi caratteristici della convenzione enunciata.

Nè l'imposta richiesta con l'ingiunzione fiscale della cui opposizione si tratta può essere giustificata dall'accertata esistenza di un contratto di conto corrente di corrispondenza e dalla autonomia, esattamente riconosciuta dalla sentenza impugnata a tale contratto, rispetto a quello con cui era stata creata la disponibilità, che del conto corrente di corrispondenza costituiva il presupposto.

Infatti l'imposta di registro di cui trattasi non ha per oggetto l'enunciazione del contratto di conto corrente di corrispondenza, bensì quella del contratto, non precisato, col quale era stata costituita la relativa disponibilità.

Il conto corrente di corrispondenza, detto anche conto corrente bancario, è, invero, un contratto per effetto del quale la banca, nel presupposto dell'esistenza presso di sé di una disponibilità a favore del cliente, si obbliga a prestare a questo un servizio, consistente in sostanza in un servizio di cassa, ossia nel provvedere per conto del cliente correntista, su suo ordine diretto e indiretto e con le sue disponibilità ai pagamenti e alle riscossioni.

In tale contratto, ben diverso da quello di conto corrente, la creazione della disponibilità può essere l'effetto di un deposito bancario,

un'apertura di credito, di un'anticipazione bancaria o di altro conto bancario (art. 1852 cod. civ.). E i due negozi: quello di conto corrente di corrispondenza e quello diretto alla creazione della disponibilità, sono strutturalmente autonomi, benchè funzionalmente collegati.

Quindi al conto corrente di corrispondenza deve essere riconosciuta natura di contratto misto, alla cui costituzione concorrono, insieme coi principi del mandato, che hanno una posizione preminente nella sua struttura e disciplina, anche elementi di altri negozi.

Da tutto ciò consegue che l'enunciazione del contratto di conto corrente di corrispondenza, contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, non poteva giustificare la tassazione del maggior credito di lire 1.282.354, evidentemente concesso in base al contratto, ignoto nel suo preciso contenuto, col quale era stata creata la disponibilità, che costituiva il presupposto del conto corrente di corrispondenza, dovendocludersi che la inclusione del credito nel conto corrente di corrispondenza produca novazione, dato che tale inclusione non rompe il legame tra il credito e il titolo dal quale ha avuto origine. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE  
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 settembre 1968, n. 2878 - Pres.  
Favara - Est. D'Orsi - P. M. Trotta (conf.) - Cassa per il Mezzogiorno (Avv. Stato Gargiulo) c. Impresa Cidonio (avv. Mascioli).

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalti stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno o suoi concessionari - Assimilazione a quelli stipulati dallo Stato ai fini dell'applicabilità ai medesimi delle norme regolamentari del Capitolato generale oo.pp. dello Stato - Sussiste - Capitolato generale oo.pp. dello Stato - Natura di regolamento esterno - Sussiste - Valore suppletivo del Capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno - Esclusione - Validità nell'ambito delle regole del Capitolato generale oo.pp. dello Stato aventi carattere dispositivo - Sussiste - Derogabilità delle norme del Capitolato generale oo.pp. dello Stato relative all'arbitrato - Esclusione - Fattispecie.**

(l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8; d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 51).

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP. - Efficacia imperativa esterna delle sue norme non solo per le opere statali ma anche per le opere di competenza di enti pubblici diversi dallo Stato, allorchè il Capitolato generale statale sia richiamato per legge - Sussiste.**

(d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063).

*In virtù dell'art. 8 l. 10 agosto 1950, n. 646, gli appalti stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno e da enti suoi concessionari sono considerati alla stessa stregua di quelli stipulati dallo Stato e ad essi debbono applicarsi le norme contenute nei Capitolati generali per le opere pubbliche dello Stato. Deve escludersi che le norme del Capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno possano sostituire quelle del Capitolato generale oo. pp., non avendo come le prime il carattere dell'imperatività esterna proprio delle norme di diritto obiettivo, ma solo efficacia vincolante interna. Epperò, in ordine agli appalti della*



issa per il Mezzogiorno o suoi concessionari, l'obbligo per l'appaltatore uniformarsi alle disposizioni del Capitolato generale della Cassa verve rispetto a quelle del vigente Capitolato generale oo. pp. dello Stato to valere soltanto nell'ambito delle regole di quest'ultimo aventi rattere dispositivo, fra le quali non possono annoverarsi le norme ll'arbitrato (applicazione in tema di impugnabilità del lodo per erroes in judicando » ai sensi dell'art. 51 Cap. gen. oo. pp. 1962 (1).

Il principio secondo cui il Capitolato generale d'appalto per le vere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici ha valore norma-vo regolamentare per le opere che interessano lo Stato e non per celle di enti pubblici diversi è valido in linea generale, ma non nei si in cui l'applicazione del Capitolato suddetto ad un ente pubblico verso dallo Stato sia stata prevista da una norma di legge. Peraltro, in li casi, poichè le norme del Capitolato generale medesimo hanno di per valore cogente, essendo dotate dell'efficacia imperativa esterna propria lle norme di diritto obiettivo, resta irrilevante che esse siano state chiamate anche da una clausola contrattuale (2).

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo la Cassa per il Mezzogiorno lamenta la lsa applicazione di numerose disposizioni di legge e regolamentari ed ferma che erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto di dovere tegrare il Capitolato generale della Cassa perchè questo non regolava l alcun modo il procedimento arbitrale ed erroneamente, in base al rinvio alla legge sui lavori pubblici » fatto dal Capitolato generale

(1-2) L'insegnamento della Corte di Cassazione nella sentenza in ussegna sulla natura e l'efficacia delle norme del Cap. gen. oo. pp. appr. on d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063 è di particolare importanza: superandosi ecedenti pronunce, in cui si parla di regolamento interno (v. Cass., 13 bbraio 1968, nn. 494 e 495, *Giur. it.*, Mass., 1968, 166), qui si afferma plicitamente che le norme del Capitolato Generale oo. pp. hanno natura egolamentare esterna e perciò efficacia di norme di diritto obiettivo n contrapposto a quelle del Capitolato generale della Cassa per il Mez- ogiorno, al quale si attribuisce, viceversa, natura di regolamento in- rno). Lo stesso valore di norme di diritto obiettivo si riconosce alle orme del Capitolato Generale oo. pp. anche relativamente agli appalti di nti pubblici diversi dallo Stato, allorchè esse siano richiamate per gge. Sull'art. 8 l. 10 agosto 1950, n. 646, nonchè, in particolare, sul rap- orto fra Capitolato Generale oo. pp. e Capitolato Generale della Cassa er il Mezzogiorno, v. già Cass., 6 aprile 1966, n. 909, in questa Rassegna, 666, I, 843 e segg. ed *ivi* ulteriori riferimenti. Sulla immediata operatività lle norme processuali contenute nel capitolato generale oo. pp. 1962 i in specie sulla applicabilità dell'art. 51 anche agli arbitrati definiti

della Cassa, aveva applicato l'art. 49 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP. approvato con D. M. 28 maggio 1895, il quale sanciva la non impugnabilità del lodo. Viceversa, il Capitolato generale della Cassa avrebbe una propria autonomia e una propria struttura e, regolando l'intera materia, non abbisognerebbe di integrazione alcuna. La legittimità del Capitolato generale della Cassa discenderebbe, poi, dall'art. 8 della legge istitutiva 10 agosto 1950, n. 646; da tale articolo, infatti, si risalirebbe alle norme sulla contabilità generale dello Stato, e, in particolare, all'art. 45 del Regolamento, che prevede, per ogni genere di lavori, i capitolati d'onori, i quali possono dividersi — ove sia necessario — in generale e speciali e sono approntati da ciascun Ministero.

Con l'approvazione del proprio Capitolato generale la Cassa avrebbe fatto uso della facoltà conferitale e il rinvio operato dall'art. 8 della legge istitutiva alle norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei LL. PP. non si estenderebbe fino a ricomprendere le norme del capitolato generale di tale Ministero, la cui applicabilità, per i lavori della Cassa, sarebbe venuta meno nel momento in cui la Cassa aveva istituito il suo capitolato.

Il mezzo è infondato.

La Corte d'appello partì dalla premessa che l'art. 22 del capitolato speciale disponeva che le controversie non definite in via amministrativa sarebbero state risolte da collegi e con le procedure stabilite agli artt. 39, 40, 41, 42 e 43 del Capitolato generale della Cassa; aggiunse che tali articoli, pur regolando la composizione del Collegio arbitrale, le modalità e i termini per la proposizione della domanda

---

con lodo pubblicato a partire dal 1° settembre 1962, v. anche Cass., 9 aprile 1965, n. 623, in questa *Rassegna*, 1965, I, 414 e segg.; 6 aprile 1966, n. 909 cit., *id.*, 1966, 843, sub 2. Sulla natura e sulla legittimità del Cap. Gen. oo. pp. 1962, v. Cass., 9 aprile 1965, n. 623 innanzi citata, *loc. cit.*, 418, la quale, a differenza delle pronunce della Cassazione sopra citate, parla pur sempre di regolamento di organizzazione, ma ne intende la natura « normativa » di diritto obiettivo (cfr. Cass., 23 luglio 1964, n. 1989, in questa *Rassegna*, 1964, I, 971). È noto, infatti, che anche i regolamenti c. d. di organizzazione possono recare vere e proprie norme esterne: cfr. VITTA, *Diritto amministrativo*, Torino, 1949, 59, nota 1; sulla natura regolamentare (esterna) del capitolato generale oo. pp., v. anche CARUSI, *Spunti ecc.*, in questa *Rassegna*, 1965, I, 226 e segg. Per quanto attiene, poi, alla posizione della Cassa per il Mezzogiorno, è opportuno, invece, avvertire, ad ogni buon fine, che, se pur dotata formalmente di personalità giuridica, essa persegue unicamente « finalità proprie dello Stato », con mezzi « di pertinenza statale », epperò è organo dello Stato: così Cass., Sez. Un., 29 dicembre 1967, n. 3025, in questa *Rassegna*, 1968, I, 405 (nella motivazione). Per questo verso, pertanto, le argomentazioni della sentenza in rassegna sul valore del Capitolato generale della Cassa non appaiono centrate.

la facoltà di escludere la competenza arbitrale, non disciplinavano alcun modo il procedimento arbitrale. In virtù, quindi, dell'art. 45 dello stesso Capitolato generale, secondo cui nei rapporti tra la Cassa e l'appaltatore si osservano, oltre alle disposizioni ivi contenute e a quelle dei singoli capitolati speciali, le norme per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei LL. PP. e, in particolare, quelle contenute nel Capitolato generale di appalto approvato con R. D. M. 28 maggio 1895, applicò l'art. 49, secondo comma, di tale Capitolato, il quale prevede l'espressa rinuncia delle parti ai rimedi dell'appello e del ricorso per cassazione. Richiamò, poi, la giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui la rinuncia deve intendersi limitata ai soli errori *in iudicando* e non a quelli *in procedendo* e decise in conformità, limitando l'esame ai soli errori *in procedendo*.

Così decidendo la Corte d'appello — pur attribuendo erroneamente valore negoziale al Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche dipendenti dal Ministero dei LL. PP., come si vedrà nell'esame del secondo motivo del ricorso — ha ritenuto esattamente che alla specie dovesse applicarsi il Capitolato generale suddetto.

Questa Suprema Corte ha, infatti, costantemente ritenuto:

a) che, in virtù dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, i appalti stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno e da enti suoi concessionari sono considerati alla stessa stregua di quelli stipulati dallo Stato e che ad essi debbono applicarsi le norme contenute nei capitolati generali per le opere pubbliche dello Stato, che hanno natura regolamentare;

b) che in siffatti appalti l'obbligo di uniformarsi alle difformi disposizioni del capitolato della Cassa per il Mezzogiorno può valere soltanto nell'ambito delle regole del capitolato per le opere pubbliche aventi carattere dispositivo e che fra queste non sono da annoverare le norme sull'arbitrato (sentt. 6 aprile 1966, n. 909; 14 giugno 1965, n. 1198; 18 maggio 1965, n. 956).

Non può, quindi, essere condivisa la contraria interpretazione data alla ricorrente all'art. 8, secondo cui questo, nell'ultimo comma, avrebbe attribuito alla Cassa la stessa facoltà normativa riconosciuta al Ministero dei LL. PP., ponendo in una posizione parallela tanto la Cassa, quanto il Ministero dei LL. PP., e attribuendo alle norme da quest'ultimo emanate solo funzione suppletiva.

Il richiamo, come del resto appare dalla stessa formulazione della norma, è fatto alla disciplina in concreto vigente per l'esecuzione delle opere pubbliche e non alle norme generali, da cui il Ministero ha derivato la propria potestà normativa. Ed è arbitrario il porre sullo stesso piano la Cassa, avente una propria personalità giuridica, ed il Ministero, organismo statale. Ma la impossibilità di attribuire funzione

suppletiva alle norme del Capitolato generale oo. pp. discende dal loro diverso valore giuridico, rispetto al Capitolato della Cassa. Solo le prime, infatti, hanno il carattere dell'imperatività esterna, proprio delle norme di diritto obiettivo, laddove alle seconde, in virtù dei poteri d'autonomia degli enti pubblici, più solo riconoscersi efficacia vincolante interna.

Con il secondo mezzo la ricorrente si duole che la Corte d'appello, una volta riconosciuta l'applicazione del Capitolato generale per le oo. pp., non abbia tenuto conto che, durante lo svolgimento del rapporto e prima del giudizio arbitrale, era stato emanato il nuovo Capitolato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Il mezzo, la cui esattezza è stata riconosciuta anche dalla resistente nella memoria illustrativa e nella discussione orale, è fondato.

La Corte d'appello esclude l'applicabilità del nuovo Capitolato generale di appalto per le oo. pp. al rapporto in questione sulla base della doppia considerazione che le clausole del Capitolato generale delle oo. pp. debbono essere qualificate come norme giuridiche nei contratti con lo Stato e non in quelli che non interessano lo Stato, ove hanno valore contrattuale, e che le parti, con il dare valore contrattuale al Capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno (che richiama quello delle oo. pp.), si erano impegnate ad osservare tutte le clausole in esso contenute, per cui, anche a voler attribuire valore normativo alla disposizione dell'art. 49 del Capitolato generale, il suo contenuto era stato completamente assunto nella volontà contrattuale ed in questa assorbito, di guisa che la disposizione medesima dovevasi considerare meramente contrattuale, essendo stata del tutto dimenticata nella libera determinazione delle parti la sua origine normativa.

Entrambe le proposizioni sono erranee.

Quanto alla prima, va rilevato che il principio, secondo cui il Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP. ha valore normativo regolamentare per le opere che interessano lo Stato e non per quelle di enti pubblici diversi dallo Stato, è valido in linea generale; ma non nei casi in cui, come nella specie, l'applicazione del Capitolato suddetto ad un ente pubblico diverso dallo Stato sia prevista da una norma di legge.

Quanto alla seconda, va osservato che una norma avente efficacia imperativa esterna ha di per sé valore cogente, per cui la sua efficacia nei confronti dei destinatari opera indipendentemente dal richiamo che ad essa viene fatto. E, se le parti nella loro autonomia negoziale prevedono tale norme come clausola contrattuale, non per questo essa perde il suo intrinseco carattere cogente per desumere la forza vincolante unicamente dalla volontà delle parti. Questa, infatti, può avere rilevanza in ordine alle norme dispositive; ma non per quelle imperative.

In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte deve tenersi che nella specie trovi applicazione il nuovo Capitolato d'appalto per le oo. pp. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, le cui norme regolanti il *modus procedendi*, in quanto norme processuali, sono di immediata applicazione e regolano anche rapporti sorti anteriormente alla data dell'1 settembre 1962 di entrata in vigore del Capitolato stesso, con la conseguenza che il lodo arbitrale, pronunciato dopo la data predetta in ordine a rapporti sorti nel vigore del precedente Capitolato generale, è soggetto, quanto alle impugnazioni, alle norme dell'art. 51 del nuovo Capitolato, derogativo dei precedenti limiti di impugnabilità.

La resistente, concordando su questo punto, ha, nella memoria illustrativa del ricorso, sollecitato l'uso del potere di correzione della sentenza da parte di questa Corte, allo scopo di evitare la fase di devio e all'uopo ha fatto presente che i tre motivi di pretesa nullità del lodo, non esaminati dalla Corte d'appello perchè riguardanti errori *iudicando* e relativi all'inapplicabilità ai pubblici appalti dell'articolo 1664, secondo comma, cod. civ., alla detrazione del ribasso d'asta all'equo compenso determinato ai sensi dello stesso articolo e alla violazione del principio della soccombenza in ordine alle spese, dovrebbero, comunque, essere rigettati per manifesta infondatezza. Secondo la resistente il potere di sostituzione previsto dall'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. potrebbe nella specie essere esercitato, perchè non vi sarebbe necessità nè di correggere il dispositivo, nè di compiere alcuna indagine o valutazione di fatto, nè di pronunciare su eccezioni non proposte dalle parti e non rilevabili d'ufficio.

Tale assunto non può essere condiviso.

L'art. 384 cod. proc. civ. consente a questa Corte di correggere la motivazione della sentenza, senza cassarla, quando il dispositivo sia conforme al diritto, ma sia erronea la motivazione. E questa facoltà — che presenta applicazione del principio *iura novit curia* (Cass., 30 ottobre 1965, n. 2530) — presuppone che non vi sia necessità di dare pratica attuazione al caso concreto del principio sostituito a quello erroneo (Cass., 16 luglio 1951, n. 2178).

Ora è evidente che l'esame della portata di una decisione non può essere fatto soltanto in base al dispositivo; ma va compiuto ponendo in correlazione la motivazione col dispositivo, perchè solo dal collegamento dell'una con l'altro risulta la volontà concreta di legge attuata nella sentenza.

Un tale principio appare in tutta la sua evidenza nella decisione impugnata, nella quale, in una generica declaratoria di rigetto, sono, in realtà, contenute due distinte pronunce, una di rigetto per infondatezza ed un'altra di inammissibilità, e il trasformare — come vorrebbe la resistente — la pronuncia di inammissibilità in pronuncia di rigetto

per infondatezza implicherebbe non una mera correzione della motivazione; ma una modifica del dispositivo e, per di più, anche un esame di fatti e circostanze — sia pure in base agli atti — incompatibile con la natura e la funzione del giudizio di legittimità. Si è fuori, quindi, della semplice correzione del principio di diritto e si è fuori della portata dell'art. 384 cod. proc. civ.

La sentenza va, quindi, cassata in relazione al mezzo accolto. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 ottobre 1968, n. 3232 - Pres. Flore - Est. Pedroni - P. M. Tavolaro (conf.) - Florio (avv. Zevola) c. Gioventù Italiana (avv. Stato Casamassima).

**Appalto - Appalto d'opere pubbliche - Capitolato generale oo. pp. - Azioni dell'appaltatore a tutela delle sue pretese - Presupposto per il loro esperimento - Esaurimento del previo procedimento amministrativo, relativo all'esame delle pretese dell'appaltatore e al collaudo dell'opera - Mancanza - Conseguenze - Improprietà dell'azione - Eccezioni.**

(Cap. gen. oo. pp. appr. con d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 42 e segg.).

*La regola sancita dal Capitolato generale oo. pp., approvato con d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063, impone che l'appaltatore esegua l'opera e soltanto successivamente possa agire in sede giudiziaria a tutela delle sue pretese, e ciò all'evidente scopo di consentire l'esaurimento del previo procedimento amministrativo, relativo al controllo ed alle rilevazioni tecnico-contabili del collaudatore, ai pareri degli organi consultivi ed alle determinazioni degli organi competenti, in mancanza di che l'azione è improponibile. L'improprietà prima del collaudo, tuttavia, non opera: quando esista accordo delle parti a non differire la risoluzione della controversia; quando la natura e la rilevanza economica della controversia, obiettivamente valutata dal Giudice del merito, non consentano tale differimento; quando si tratti di azioni relative a diritti che per il loro contenuto particolare resterebbero scoperti di tutela, se non fosse consentito l'immediato esperimento dell'azione (com'è, ad esempio, per il pagamento degli acconti prestabiliti in corso d'opera), ovvero di azioni dirette ad ottenere una pronuncia del giudice inconciliabile con l'intervento del collaudo (com'è, ad esempio, per la risoluzione per inadempimento dell'Amministrazione, per l'ipotesi di nullità del contratto e così via) (1).*

---

(1) Occorre, adunque, il collaudo, perchè possa dirsi esaurito, come intendono le Sezioni Unite, nella sentenza sopra massimata, il procedimento

(*Omissis*). — Col ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione si deduce:

1) che il richiamo al Capitolato gen. oo. pp., contenuto nel contratto di appalto *de quo*, ha natura meramente contrattuale, per cui la clausola onerosa, che vieta la immediata adizione del giudice, sarebbe inefficace, perchè non approvata specificamente a termini dell'art. 1341 c. c.

2) che, quand'anche gli artt. 42 e segg. di tale Capitolato fossero applicabili, malgrado il difetto di specifica approvazione, la disamina delle domande proposte avanti al giudice rimarrebbe svincolata dalle operazioni di collaudo, riguardando il pagamento degli acconti dovuti in corso d'opera, e scaduti, ed il risarcimento di danni determinati da sospensione dei lavori per fatti ascrivibili a colpa della amministrazione.

3) che, quando il titolo della competenza interna o giurisdizionale (nel caso il collaudo) intervenga in un momento successivo alla proposizione della domanda, cessa l'originario difetto di giurisdizione.

4) che sulla nullità del collaudo, dedotta in corso di causa, avrebbe piena giurisdizione il G. O.

Il ricorso per regolamento di giurisdizione, proposto nella forma nei termini suindicati, va dichiarato inammissibile.

Invero, anche se il divieto imposto all'appaltatore dal Capitolato generale per l'appalto delle opere pubbliche, di esercitare le azioni a tutela delle sue pretese prima che l'opera sia stata collaudata, è stato configurato, nella ormai superata elaborazione dottrinale e giurispru-

---

amministrativo, costituente nel suo complesso, rispetto all'azione, *presupposto* « che ne condiziona l'esperimento ». Così, peraltro, configurano le stesse Sezioni Unite la fattispecie normativa considerata, dicendola, « estranea al tema della giurisdizione, in ordine alla quale possa configurarsi l'inammissibilità di un regolamento preventivo della stessa, quasi che esista un altro giudice, diverso da quello ordinario, cui possa essere devoluta la *potestas iudicandi* ». L'importanza della massima, che qui si segnala, appare, comunque, consistere nella conferma della cumulatività dei due *preparatoria iudicii*, pronuncia amministrativa sulle riserve e collaudo (*rectius*: approvazione del collaudo) dell'opera, ai fini della proponibilità dell'azione giurisdizionale; il che — se vi fosse dubbio — emerge dal riferimento all'art. 42 cap. gen. 1962, nonchè dalla chiara menzione della necessità che sia sottoposto all'Amministrazione di « interloquire » sulle pretese dell'appaltatore se si desume, altresì, dall'esplicita avvertenza delle Sezioni Unite, che il divieto imposto all'appaltatore, di esercitare le azioni a tutela delle sue pretese prima che l'opera sia stata collaudata, « rappresenta una caratteristica del contratto di appalto (d'opera pubblica), in quanto soddisfa l'esigenza di evitare che una illimitata e non moderata facoltà dell'appaltatore agisca in giudizio contro l'Amministrazione determini un pregiudizio sulla normale esecuzione dell'opera ».

denziale, come un difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, è tuttavia da ritenere, in aderenza al più recente orientamento, che quella limitazione realizzi piuttosto una ipotesi d'improcedibilità o improponibilità dell'azione, per difetto di un presupposto che ne condiziona l'esperimento.

Tale posizione giuridica, che può essere, sul piano sistematico, accostata a quella disciplinata dall'art. 460 c. p. c., che impone, prima della istituzione della fase contenziosa avanti al giudice, l'esperimento dei procedimenti amministrativi prescritti per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, rappresenta una caratteristica del contratto di appalto, in quanto soddisfa l'esigenza di evitare che una illimitata e non moderata facoltà dell'appaltatore di agire in giudizio contro l'Amministrazione determini un pregiudizio sulla normale esecuzione dell'opera.

Il che equivale a dire che la regola sancita nell'art. 43 del Capitolato generale oo. pp., approvato con d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063, impone che l'appaltatore anzitutto adempia la propria obbligazione e cioè esegua l'opera e soltanto successivamente possa agire in sede giudiziaria a tutela delle sue pretese e ciò all'evidente scopo di consentire che l'Amministrazione interloquisca preventivamente in sede di collaudo su tali pretese, attraverso le determinazioni dei suoi organi rappresentativi, i pareri dei suoi organi consultivi ed il controllo e le rilevazioni tecnico-contabili del collaudatore, e ciò per portare ad esaurimento il previo procedimento amministrativo, che ha carattere preliminare rispetto all'esperimento dell'azione giudiziaria a norma dell'art. 42 del menzionato decreto 16 luglio 1962, n. 1063.

Del resto la conferma puntuale che l'ostacolo costituito dal divieto di adire il giudice prima del collaudo concreta una fattispecie normativa di semplice improponibilità dell'azione, come tale estranea al tema della giurisdizione, in ordine alla quale possa configurarsi l'ammissibilità di un regolamento preventivo della stessa, quasi che esista un altro giudice diverso da quello ordinario cui possa essere devoluta la *potestas iudicandi*, è offerta dalle molteplici eccezioni all'impedimento poste dall'art. 44 del testo di legge più volte citato, che consente il ricorso alla procedura giudiziaria quando esista l'accordo delle parti a non differire la risoluzione della controversia; quando, per la natura e la rilevanza economica, la controversia, ad avviso di una delle due parti, non consenta differimento: natura e rilevanza economica che debbono essere valutate dal giudice del merito. La improponibilità prima del collaudo non opera, altresì, di fronte alle azioni relative a diritti che per il loro contenuto particolare debbono essere riconosciuti e soddisfatti prima del collaudo e che resterebbero scoperti di tutela se non fosse consentito l'immediato esperimento dell'azione, qual'è quella diretta ad ottenere il pagamento degli acconti prestabiliti in corso



opera; di fronte alle azioni dirette ad ottenere una pronuncia del giudice inconciliabile con l'intervento del collaudo, come quella di soluzione per inadempimento dell'Amministrazione, di nullità del contratto d'appalto e così via.

Non vertendosi, adunque, in tema di giurisdizione, il ricorso per regolamento preventivo deve, come già detto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente perdita del deposito per soccombenza. — (*missis*).

## GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 23 novembre 1966, n. 949 - Pres. D'Amario - Rel. Gianturco - P. M. Reviglio (conf.) Ric. Graziano Prisco.

**Procedimento penale - Giudizio in contumacia - Ordinanza dichiarativa della contumacia - Impugnazioni - Difetto di motivazione circa l'impedimento a comparire - Necessità di impugnazione specifica dell'ordinanza.**

(c. p. p. artt. 200, 498).

*La doglianza relativa al difetto di motivazione dell'ordinanza dichiarativa di contumacia circa l'impedimento addotto dall'imputato deve essere proposta mediante impugnazione specifica della stessa ordinanza, secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 200 c. p. p. (1).*

---

(1) V. nello stesso senso Cass. II, 30 marzo 1966, n. 101004, II, 1 agosto 1966, n. 102357; in senso contrario: II, 18 febbraio 1966, n. 100551. In dottrina v. CONSO, *Le nullità assolute delle ordinanze di fatti mentali*, in *Arch. pen.*, 1960, II, p. 205; SIRACUSANO, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1960, p. 1040; PANSINI, *La contumacia nel diritto processuale penale*, 1963, 210.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 25 novembre 1966, n. 1032 - Pres. D'Amario - Rel. Sebastio - P. M. Bracci (conf.) Ric. D'Ambrosio.

**Procedimento penale - Declaratoria immediata di cause di non punibilità - Querela - Difetto di querela - Pregiudizialità della pronuncia di improcedibilità rispetto a qualunque pronuncia in merito - Procedimento per reato perseguibile d'Ufficio - Successiva definizione del fatto come reato perseguibile a querela - Pregiudizialità della questione di procedibilità.**

(c. c. p. artt. 9, 152).

*La pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela è sempre pregiudiziale a qualunque pronuncia sul merito: rispetto ad essa non può trovare applicazione l'art. 152 capov. c. p. p.,*

ferendosi questa norma alle sole cause di estinzione del reato, il cui accertamento presuppone una azione penale ritualmente instaurata ed quindi logicamente successiva all'indagine sulla esistenza delle condizioni di procedibilità. La dichiarazione di improcedibilità ha carattere pregiudiziale rispetto al proscioglimento in merito anche quando, essendo proceduto per un delitto perseguibile di ufficio, il giudice abbia successivamente ravvisato nel fatto gli estremi di un delitto perseguibile a querela e rilevato la mancata presentazione della querela da parte dell'offeso (1).

(1) Giurisprudenza consolidata: v. nello stesso senso: Cass. II, 6 maggio 1966, n. 101350; IV, 27 settembre 1966, n. 102565; I, 24 ottobre 1966, n. 102758; , 12 giugno 1964, in Cass. pen. massimario annotato, 1965, p. 169, n. 269; Rz. Un., 9 maggio 1964, *ivi*, 1965, p. 73, n. 96; I, 2 dicembre 1964, *ivi*, 1965, 388, n. 691.

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 15 dicembre 1966, n. 901 - Pres. D'Amario - Rel. Cassise - P. M. Marucci (parz. diff.). Ric. P. M. e parte civile in proc. Fusaro.

**Impugnazioni - Parte civile - Impugnazione di disposizioni penali della sentenza anche se con riflessi sugli interessi civili - Inammissibilità.**

(c. p. p. artt. 195, 202, 382, 482).

È inammissibile l'impugnazione, proposta dalla parte civile, che veste le disposizioni della sentenza impugnata attinenti all'oggetto dell'azione penale, anche se contemporaneamente incide, nei suoi riflessi, sugli interessi civili della parte privata medesima.

Infatti, se è vero che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 482, 382, 202 e 195 c. c. p., la parte civile (tanto più se querelante) è legittimata all'impugnazione della sentenza portante condanna nei suoi confronti, tuttavia l'interesse pubblicistico insito nel processo penale e l'esclusività con la quale è devoluto al pubblico ministero, quale organo dello Stato, l'esercizio della pretesa punitiva, impongono di ritenere che l'impugnazione anzidetta, in astratto ammissibile, trovi nella limitazione connaturale nei menzionati poteri attribuiti, per fini superiori dell'ordinamento, all'anzidetto organo, con la conseguenza che la disposizione che abbia contenuto penale è sottratta alle parti private, le cui impugnazioni devono ritenersi consentite soltanto per i casi in cui la tutela dei loro interessi privatistici possa conseguirsi

*indipendentemente dalla modificazione delle statuizioni della sentenza in ordine alla pretesa punitiva (1).*

(1) V. nello stesso senso Cass. 16 marzo 1965 in *Cost. pen. massimario annotato*, 1965, p. 729, n. 1299. Prevalgono peraltro le decisioni contrarie: S. U. 24 febbraio 1964, *ivi*, 1964, p. 902, n. 1615; 16 novembre 1963, *ivi*, 1964, p. 576, n. 974; 15 maggio 1963, *ivi*, 1963, p. 1003, n. 1839; in dottrina nel senso della massima v. FERRANTE, *Sulle disposizioni della sentenza di condanna impugnabili dalla parte civile*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1964, p. 622; SABATINI, *Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale*, 1953, 337; SELLAROLI, *I limiti dell'impugnazione della parte civile*, in *Giust. pen.*, 1964, III, c. 23. In senso contrario: v. DUNI, *Limiti dell'impugnazione della parte civile*, in *Riv. giur. Circol. e Trasp.*, 1961, p. 4; FOSCHINI, *Limiti dell'impugnazione della parte civile*, *ivi*, p. 19; MARTINETTO, *Concorso di colpa della parte civile e limiti di impugnabilità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1964, p. 1201.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 15 dicembre 1966, n. 3485 - Pres. Mongiardo - Rel. Manca - Bitti - P. M. (conf.). Ric. Picchieri.

**Procedimento penale - Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Istanza di sospensione della esecuzione - Decreto di rigetto - Inopugnabilità - Obbligo di notifica all'interessato - Esclusione.**  
(Cost., art. 111; c. p. p. artt. 190, 631).

*Il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione di un proprio precedente provvedimento, in pendenza del ricorso contro lo stesso, è inoppugnabile anche in base all'art. 111 della Costituzione e, quindi, non deve essere notificato agli interessati (1).*

(1) Confr. nello stesso senso Cass. II, 31 agosto 1966, n. 102456; II, 31 agosto 1966, n. 102362.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 23 dicembre 1966, n. 1147 - Pres. Mongiardo - Rel. Mosillo - P. M. Marucci (conf.) Ric. Caielli.

**Impugnazioni - Giudizio in contumacia - Esecuzione - Incidente di esecuzione e impugnazione proposti contro la sentenza contumaciale - Decisione del giudice della esecuzione - Non vincola il giudice della impugnazione.**  
(c. p. p. artt. 500, 628 e segg.).

**Impugnazioni - Giudizio in contumacia - Inammissibilità dell'appello dichiarata con sentenza del giudice « ad quem » - Nullità del giudizio contumaciale - Tutela dei diritti dell'imputato.**

(c. p. p. artt. 209, 500).

*La decisione del giudice dell'esecuzione, nel procedimento incidentale di opposizione contro l'ordine di carcerazione per l'espiazione pena inflitta con sentenza contumaciale, non ha alcuna autorità di giudicato nel procedimento di impugnazione tardiva promosso dall'imputato contro la medesima sentenza.*

*La nullità del giudizio contumaciale non comporta la nullità della decisione di inammissibilità dell'appello emessa dal giudice ad quem con sentenza dibattimentale, perchè, essendo prescritta in materia la pronuncia in camera di consiglio con ordinanza, la sentenza suddetta non ha il valore di ordinanza in camera di consiglio, contro cui l'imputato è tutelato dal diritto di averne notifica nonchè di impugnarla con ricorso per cassazione (1).*

(1) V. nello stesso senso: Cass. III, 4 giugno 1966, n. 101673.

**CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV pen., 19 febbraio 1968, n. 468 - Pres. Castaldi - Rel. Martuscelli - P. M. Danzi (concl. conf.). - Ric. Pittolo.**

**Parte civile - Intervenuta transazione sul danno tra la parte civile ed il civilmente responsabile - Decadenza della costituzione di parte civile anche nei confronti dell'imputato.**

(c. p. p. art. 22, 91 c. c., art. 1965).

*La transazione effettuata dal condebitore solidale (nella specie il civilmente responsabile per i danni) con i danneggiati, vale a liberare anche il condebitore imputato di reato di omicidio colposo, sicchè è annullata la sentenza con la quale il giudice di appello, nonostante l'intervenuta transazione, confermi la sentenza di primo grado anche della parte concernente la condanna al risarcimento in favore della parte civile, la quale, per effetto della transazione, è decaduta dalla relativa costituzione (1).*

(1) Di particolare interesse è l'affermazione della sentenza secondo cui, in caso di intervenuta transazione tra le parti civili e la persona civilmente responsabile per il risarcimento dei danni derivanti dal reato (anche se non

ha assunto nel processo la parte di responsabilità civile), l'azione civile inserita in sede penale con la costituzione di p. c. non può essere proseguita neppure nei confronti dell'imputato, anche rispetto al quale si verifica la decadenza dalla detta costituzione.

Sulla questione — in ordine alla quale si rinvencono pochi e non recenti precedenti giurisprudenziali (Cass. 10 ottobre 1951, ric. Lerato in *Giust. epn.* 1952, III, 282 con nota di G. SABATINI; Cass. 26 aprile 1940, ric. Brazzini, in *Giust. pen.*, 1940, IV, 493), la motivazione della sentenza in rassegna (che pure è pervenuta ad esatte conclusioni nel caso concreto in cui l'imputato doveva ritenersi aver manifestato di voler profittare della transazione intervenuta tra la parte civile ed il civilmente responsabile) necessita di alcune puntualizzazioni.

Ed invero:

a) l'affermazione secondo cui « la transazione effettuata dal condebitore solidale con i danneggiati vale a liberare anche il condebitore imputato » non appare certo esatta nella sua assolutezza ove si ricordi il disposto dell'art. 1304 c. c., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali non produce effetto nei confronti degli altri, *se questi non dichiarano di volerne profittare* (è quindi necessario, al suindicato fine, una positiva manifestazione di volontà in tal senso e non è sufficiente — contrariamente a quanto sembra sostenere il SABATINI, *loc. cit.* — che il condebitore estraneo alla transazione non dichiari di non voler profittare degli effetti del contratto).

Non fissando la legge alcun termine, nè stabilendo alcuna forma per la detta dichiarazione (Cass. 15 giugno 1961, n. 1396), è da ritenersi che essa possa essere fatta sino a che non sia intervenuta una pronuncia giudiziaria, e, quanto alla forma, che essa possa avvenire in tutti i modi generalmente ammessi per la dichiarazione di volontà (D'ONOFRIO, *Commentario c. c.*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, *sub art.* 1966, 202) e quindi sia esplicitamente, per iscritto, od anche verbalmente, ad opera della parte personalmente od anche del suo procuratore *ad litem*, pur senza mandato speciale (Cass. 29 aprile 1953, n. 1187, *Foro it.*, 1953, 243), sia tacitamente ad es. con l'esecuzione della transazione stessa.

È quindi certo che, in difetto della prevista dichiarazione del condebitore solidale non stipulante (sia che tale dichiarazione debba configurarsi come adesione ad un contrasto aperto alla adesione del terzo, sia che essa sia da assimilarsi ad una ratifica della gestione rappresentativa non *utiliter coepta*: cfr. sul punto RUBINO, *Commentario cit. sub art.* 1304, 229), la transazione stipulata tra la parte civile ed il civilmente responsabile per i danni è inefficace nei confronti dell'imputato condebitore solidale, e tale inefficacia concerne, non solo il rapporto interno tra condebitori, ma anche, ed anzi in primo luogo, il rapporto creditore-condebitore non stipulante; sicchè, fino a quando non intervenga (o, meglio, non sia comunicata alle altre parti, trattandosi di negozio unilaterale recettizio) la dichiarazione di « voler profittare della transazione » da parte dell'imputato, non può ravvisarsi causa sopravvenuta di decadenza della costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato stesso, permanendo il diritto di esercitare l'azione civile da parte del danneggiato (artt. 22 e 91 c.p.p.) nei suoi confronti. All'incontro, ove la transazione sia intervenuta tra la parte civile e l'imputato, senza che il responsabile civile abbia dichiarato di volervi aderire, diventa improponibile od improseguibile (s'intende nel processo penale) l'azione della parte civile contro il responsabile civile, citato od intervenuto

Il processo, atteso che tale azione presuppone l'esistenza di una costituzione di parte civile contro l'imputato;

b) indipendentemente dalla dichiarazione di adesione del condebitore solidale, è peraltro evidente che — non avendo diritto di costituirsi parte civile e di proseguire nella relativa azione colui che ha già avuto integralmente risarcito il danno ed essendo unico l'oggetto della prestazione dell'obbligazione solidale — il danneggiato decade dalla costituzione di parte civile anche nei confronti dell'imputato ove, per effetto ed in esecuzione della transazione stipulata con il civilmente responsabile, egli abbia ottenuto l'integrale risarcimento del danno subito, senza che possa aver in contrario rilievo una eventuale riserva di costituzione di parte civile che non abbia fatto (MANZINI, *Trattato*, II, 1949, 364).

È peraltro chiaro che — nella ipotesi ora in parola — la decadenza della parte civile nei confronti dell'imputato è effetto, non già della transazione stipulata con il responsabile civile, bensì dell'intervenuto adempimento dell'obbligazione da parte del condebitore solidale (art. 1292 cod. civ.): non è altrettanto evidente che, in caso di contestazione sulla ammissibilità della parte civile, spetta al Giudice penale (e non diversamente da quanto viene, ad esempio, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 626 c.p.), se la somma corrisposta al danneggiato sia tale da coprire integralmente il danno subito per effetto del reato;

c) diversa questione è quella relativa all'efficacia del patto inserito nell'atto di transazione tra il danneggiato e il civilmente responsabile e ritenente la esplicita riserva di ulteriore azione e diritti del danneggiato nei confronti dell'imputato.

La Cassazione penale con la citata sentenza 10 ottobre 1951, ha ritenuto che tale patto sia efficace e che pertanto la parte civile, avendovi l'interesse, deve comunque permangere nel giudizio penale: ovviamente, per la realizzazione di quella parte del proprio credito che non sia estinto per effetto dell'adempimento da parte del condebitore che ha transatto, non potendo certo il creditore indebitamente arricchirsi di una duplice prestazione.

Anche la Cassazione civile, con sentenza 10 agosto 1943 (*Foro it.*, 1943, voce obbligazione n. 369/372), ha ritenuto che la transazione possa essere stipulata con espressa riserva dei diritti del creditore nei confronti degli altri debitori, che non potrebbero quindi giovare degli effetti della transazione stessa. Più di recente, la stessa Cassazione, con sentenza 19 dicembre 1958, n. 3919, *Mass. Foro it.*, 1958, 812, ha ribadito che il creditore transigente può impedire l'esercizio della facoltà del condebitore non stipulante di approfittare della transazione, sempreché, beninteso, il debito non sia stato integralmente estinto con la somma transatta.

La questione non è pacifica in dottrina, ritenendosi da alcuni Autori (CARRESI, *La transazione*, 185; VALSECCHI, *La transazione*, 317) che gli stipulanti la transazione possano togliere al condebitore non contraente, con una esplicita clausola, il diritto di approfittare della transazione o, il che si equivale, possano riservare al creditore il diritto verso i condebitori non transigenti.

Senonché, in contrario, sembra da osservarsi — innanzi alla chiara disposizione dell'art. 1304 che attribuisce al condebitore solidale non transigente il vero e proprio diritto potestativo di estendere alla propria sfera giuridica gli effetti della stipulata transazione (anche nei rapporti creditore-condebitori solidali e non solo nei rapporti tra condebitori) — che non possano, malamente, gli stipulanti la transazione eliminare (arg. ex art. 1372 c.p.v. l. civ.) tale diritto potestativo che la legge attribuisce direttamente ed


esclusivamente al terzo (in tal senso, D'ONOFRIO, cit. *sub* art. 1966, 202; RUBINO, *Commentario* cit. *sub* art. 1304, 229): sicchè una clausola del genere di quella in esame non dovrebbe impedire al condebitore non stipulante la facoltà di dichiarare di voler profittare della stipulata transazione, con la conseguente preclusione per il danneggiato del potere di iniziare o proseguire l'azione civile anche in sede penale.

È, peraltro, da precisare che tale effetto non si verifica quando trattisi di transazione che comporta novazione, stante il disposto dell'art. 1300, 1° comma c. c., o quando, sia pur sotto la forma di transazione, l'atto sia da qualificarsi giuridicamente come remissione nei confronti di un solo condebitore, i cui limitati effetti sono riconosciuti dall'art. 1301 c. c., in presenza di esplicita riserva del diritto del creditore verso gli altri condebitori solidali.

G. MANDO'



PARTE SECONDA



# QUESTIONI

## L'EFFICACIA DELLE INDICAZIONI URBANISTICHE SULL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

I. — Nel tempo meno recente era pacifico che le prescrizioni urbane (di ogni natura) fossero rilevanti ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione. Tutte le norme che definiscono o limitano l'utilizzabilità della proprietà privata, in quanto vincolanti per i proprietari, condizionano indubbiamente il mercato e determinano la formazione dei prezzi nelle libere contrattazioni; quindi, proprio in osservanza dell'art. 39 della legge fondamentale sulle espropriazioni, non può escindersi dalle prescrizioni urbanistiche (oltre che da tutte le altre norme di varia natura che interessano l'edilizia) per liquidare l'indennità con i caratteri obbiettivi del bene considerato.

Questo concetto era talmente evidente che quasi non si rinvergono i punti pronunzie giurisprudenziali remote; si dava per certo che una limitazione urbanistica che esclude la edificabilità riduce, anche se non nulla, il valore del fondo gravato del vincolo (Cass. 7 ottobre 1955, 2874, *Mass. Giur. it.*, 1955, 695; 24 ottobre 1960, n. 2892, *Foro It.*, 1961, ) come pure era indiscusso che i limiti posti all'impiego del bene (alzze, distanze, rapporti di copertura, di volume, ecc.) dovessero servire come base necessaria per impostare la stima dell'indennità.

Per le espropriazioni disposte in attuazione dei piani regolatori si poneva altro distinto problema nascente dall'art. 38 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; gli *incrementi* di valore attribuibili all'approvazione del piano regolatore ed alla sua attuazione, relativamente all'espropriazione delle aree urbane definite nell'art. 18, sono esclusi dall'indennizzo. In questo caso una norma speciale e di portata limitata esclude dall'indennizzo un valore che sarebbe realizzabile in una libera contrattazione di mercato. Questa particolare limitazione si affianca alla generale applicazione dell'art. 39 della legge fondamentale: le prescrizioni di piano e tutte le altre limitazioni in materia edilizia concorrono a formare il valore ai fini dell'indennità allo stesso modo in cui influiscono sul prezzo del libero mercato; inoltre per talune espropriazioni debbono essere esclusi alcuni particolari incrementi di valore.

Dopo il 1960 si è però avviata una nuova tendenza giurisprudenziale che ha progressivamente ripudiato l'elementare convincimento ora riassunto e, senza riuscire ad affermare un unitario criterio di valutazione, è giunta a conclusioni che si rivelano in aperto contrasto con espresse norme di legge. Le prescrizioni urbanistiche sono state sempre più svalutate fino a far diventare l'indennità di espropriazione completamente disancorata dall'esistenza dei piani regolatori e quindi del tutto dissociata dal giusto prezzo della libera contrattazione di compravendita, che ovviamente si forma principalmente in ragione delle norme urbanistiche.

Sembra quindi opportuno ricostruire lo svolgimento di questa singolare elaborazione giurisprudenziale per tentare di comprenderne la vera portata e per verificare se le conclusioni, alquanto sconcertanti, possono ancora reggere di fronte agli eventi più recenti.

II. — Il punto di partenza del nuovo indirizzo della giurisprudenza è da rinvenire nella interpretazione dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 sui piani di ricostruzione.

Sebbene ai piani di ricostruzione fosse assicurata efficacia di piani regolatori particolareggiati (art. 3) e sebbene le disposizioni della legge urbanistica fossero dichiarate applicabili nei comuni provvisti di piano di ricostruzione (art. 12), la giurisprudenza non esitò ad affermare che alle espropriazioni dipendenti dai piani di ricostruzione fosse inapplicabile l'art. 38 della legge urbanistica. Fu infatti considerato che l'art. 9 della legge sui piani di ricostruzione non contiene nessun riferimento diretto alla legge urbanistica mentre fa un espresso riferimento alla legge fondamentale. (Cass. 14 dicembre 1962, n. 3352, *Foro Amm.*, 1963, II, 257; 12 aprile 1965, n. 661, *ivi*, 1965, II, 251).

Con una motivazione piuttosto formalistica si è così impedita l'applicazione dell'art. 38 della legge del 1942 proprio nella materia dei piani di ricostruzione che costituisce la più ampia branca della attività urbanistica concretamente realizzata. Fino a questo punto la interpretazione è ancora sostenibile, anche se testimonia sin dalle prime manifestazioni lo sforzo evidente di contenere il più possibile gli effetti restrittivi delle norme urbanistiche. L'inapplicabilità dell'art. 38 (di cui si è precisato il contenuto) non significa ancora che le prescrizioni di piano di ricostruzione debbano essere ignorate nella determinazione dell'indennità.

Ma è stato presto fatto un ulteriore passo. Ripetendo la stessa motivazione delle sentenze ora citate, varie successive pronunzie della Corte Suprema hanno affermato che, sebbene il piano di ricostruzione vincoli incontestabilmente l'immobile alla sua destinazione fin dal momento della pubblicazione, la indennità di espropriazione va determinata « al di fuori e indipendentemente dal riflesso e dall'influenza che sul valore dell'immobile spiega il provvedimento di approvazione del piano di ricostruzione » (Cass. 7 febbraio 1963, n. 206, *Foro Amm.*, 1963, II, 337; nello stesso senso 14 dicembre 1963, n. 3166, *Rassegna Avv. Stato*, 1964, I, 113; 16 luglio 1963, n. 1946, *Mass. Giur. It.*, 1963, n. 665). Di questa affermazione non si dà motivazione; è chiaro che l'inapplicabilità dell'art. 38 della legge urbanistica ai piani di ricostruzione non basta per escludere la rilevanza di tutte le prescrizioni di piano e soprattutto per giustificare una tale irrilevanza ai fini espropriativi di regole di cui non si contesta la validità nei rapporti privati; ed è altrettanto chiaro che non costituisce motivazione sufficiente il richiamo dell'art. 39 della legge sulle espropriazioni, perchè proprio questa norma viene apertamente violata quando si stabiliscono per l'indennità di espropriazione criteri di valutazione diversi da quelli che regolano i valori di mercato, facendo diventare irrilevanti le prescrizioni che hanno un effetto decisivo nella formazione dei prezzi delle libere contrattazioni.

Nonostante questa grave lacuna il principio giurisprudenziale si è affermato e consolidato, tanto che, quanto è emersa evidente la sopravvalutazione che l'indennità veniva a ricevere (con il non considerare le prescrizioni di piano comportanti *limitazioni* e tenendo conto invece degli *incrementi* derivanti dal piano stesso) si è tentato, senza tornare indietro, di adottare un singolare temperamento. Alcune decisioni hanno infatti affermato che, sempre in materia di piani di ricostruzione, l'indennità va determinata secondo i valori di mercato, ma facendo astrazione sia dalle diminuzioni sia dagli aumenti dipendenti dal piano, cioè come se il piano non esistesse (Cass. 10 luglio 1961, n. 1644, *Giust. Civ.*, 1961, I, 1564; 7 maggio 1963, n. 1124, *Riv. Giur. Edil.*, 1963, I, 968; 11 marzo 1964,

527, *Giust. Civ.*, 1964, I, 723; 26 aprile 1968, n. 1285, *Foro It.*, 1968, I, 78). Questa proposizione, che è peraltro rimasta allo stato di un enunto teorico non tradotto in pratica, è anch'essa poco convincente: a parte parziale contraddizione col già esposto principio che, escludendo l'estensione dell'art. 38 della legge urbanistica, vuole compreso nella indennità l'incremento conseguente alla adozione del piano di ricostruzione, il prendere di impostare la stima come se il piano non esistesse comporta, oltre alla ingiustificabile negazione di un atto a carattere normativo di cui non si contesta l'efficacia, la creazione di un metodo di valutazione che non ha nessuna base legislativa. Dopo che un piano di ricostruzione è stato operato per vari anni incidendo profondamente sull'assetto edilizio, pretendere di stabilire il valore di una area inclusa del piano ignorando l'esistenza del piano stesso, è un'impresa impossibile dal punto di vista pratico ed economico; qualunque determinazione sarebbe arbitraria in quanto fondata esclusivamente su ipotesi astratte. Ma soprattutto pretendere che la stima esegua in tal modo significa dissociare in modo radicale e definitivo l'indennità dal valore di mercato ponendo l'indennità su di un piano di parità con la realtà in nessun modo ravvicinabile alla realtà del momento. E la cosa più sorprendente è che una tale conclusione si vuole giustificare con l'art. 39 della legge fondamentale, proprio la norma che con il proposto tema di stima viene scardinata dalle fondamenta.

Sembrirebbe che la Suprema Corte dia per ammessa una interpretazione tutta particolare dell'art. 39: il sol fatto che l'art. 39 venga chiamato (come nell'art. 9 della legge sui piani di ricostruzione e nell'art. 37 della legge urbanistica) starebbe a significare che le prescrizioni urbanistiche vanno oblierate, quasi che per « libera » contrattazione di compravendita debba intendersi la contrattazione *esente* da qualunque limitazione edilizia. Che questo non sia il significato della libera contrattazione non è necessario dimostrarlo, come è superfluo ripetere che l'art. 39 si proietta sul fenomeno reale e concreto del mercato e non sulla situazione che si sarebbe avuta *qualora* (ma l'ipotesi è impossibile) se fossero mai intervenute le prescrizioni urbanistiche. È chiaro che non può esservi libera contrattazione ipotetica perchè non nasce mercato su cui non è reale. Tuttavia, senza alcun approfondimento critico, la giurisprudenza considera sufficiente l'obbligo dell'osservanza dell'art. 39 non solo per ritenere inapplicabili gli *eccezionali* criteri di valutazione dell'art. 38 legge urbanistica) che escludono dall'indennizzo taluni valori di mercato, ma anche per eliminare tutte le limitazioni dipendenti dall'esistenza del piano.

Dopo aver elaborato in materia di piani di ricostruzione i concetti che abbiamo riassunti, l'ultima giurisprudenza non ha avuto esitazione a compiere un ulteriore grande passo, estendendo anche ai piani regolatori gli stessi principi; quindi in tutta la materia urbanistica, salva l'applicazione dell'art. 38 (la cui portata è stata peraltro molto ristretta) non contano più le espropriazioni tutte le prescrizioni di piano, si che non può esservi conto della diminuzione di valore subita in conseguenza del provvedimento che ha imposto la limitazione. (Cass. 27 gennaio 1967, n. 224, *ss. Giur. It.*, 1967, 84; 28 marzo 1966, n. 821, *Foro Amm.*, 1966, I, 320; gennaio 1965, n. 119, *ivi* 1965, 49; 16 luglio 1963, n. 1943, *Mass. Giur.*, 1963, 664; 19 giugno 1962, n. 1560, *Foro Amm.*, 1963, II, 69).

Questa volta la motivazione che si riesce ad offrire è che le norme della legge di approvazione di singoli piani regolatori che contengono particolari criteri per la determinazione dell'indennità (come ad esempio la legge 24 marzo 1932, n. 355 sul piano regolatore di Roma) sono eccezionali

e non estensibili; da ciò si deduce per contrapposto il contenuto della norma generale. Non vi è dubbio che le norme dei singoli piani siano eccezionali, ma non è detto che la norma eccezionale sia sempre diametralmente opposta a quella generale. Tralasciate le norme eccezionali, è necessario indagare sulla norma ordinaria, che non ammette di certo che l'indennità di espropriazione possa fissarsi, astrusamente in misura superiore al valore che il bene avrebbe avuto in una libera contrattazione di mercato.

È ormai incontestabile che la giurisprudenza sia tenacemente orientata nei sensi suespressi. Non è superfluo considerare che le ultime decisioni citate hanno statuito che le espropriazioni disposte in esecuzione dei piani regolatori sono regolate dal « principio generale » contenuto nell'art. 9 della legge sui piani di ricostruzione: si è partiti dai piani di ricostruzione in quanto soggetti ad un regime particolare diverso da quello ordinario dei piani regolatori e si è giunti alla conclusione che il principio generale valido per i piani regolatori va individuato nella norma sui piani di ricostruzione; insomma l'art. 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 è ad un tempo eccezionale e generale. Questa così forzata costruzione (peraltro inutile perchè l'art. 9 primo comma della legge sui piani di ricostruzione è sostanzialmente identico all'art. 37 della legge urbanistica) sta a dimostrare come gradualmente, e senza una visione unitaria, si sia scivolati verso una conclusione che, se ha un ben preciso intendimento sociale ed economico, non può essere sorretta da una base giuridica.

La sola manifestazione di respiscenza da questo marcato orientamento si rinviene nella decisione 16 maggio 1967, n. 1019 (*Foro It.*, 1968, I, 517) secondo la quale, nel caso in cui la destinazione urbanistica sia anteriore all'espropriazione, la determinazione dell'indennità ottenuta considerando l'esistenza del vincolo equivale alla stima del terreno secondo la sua esatta natura e secondo il suo giusto prezzo in una libera contrattazione alla data del provvedimento ablativo; ma sembra che questa unica affermazione di un elementare principio giuridico e di buon senso sia destinata a rimanere isolata.

Abbiamo già messo in luce l'insostenibilità della tesi prevalentemente affermata dalla giurisprudenza che snatura l'art. 39 della legge fondamentale sul quale vorrebbe invece basarsi.

Ma vi sono altre incongruenze.

Innanzi tutto la giurisprudenza passata in rassegna non si conforma all'indirizzo legislativo in materia urbanistica: la stessa legge 27 ottobre 1951, n. 1402 sui piani di ricostruzione, le leggi 31 novembre 1952, n. 1902, 21 dicembre 1955, n. 1357, 30 luglio 1959, n. 615 e 5 luglio 1966, n. 517, che hanno istituito ed ampliato le misure di salvaguardia, le leggi 20 aprile 1952, n. 524 e successive e 21 dicembre 1955, che hanno prorogato il termine di validità dei piani regolatori e dei piani di ricostruzione esistenti, la legge 18 aprile 1962, n. 167 sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare, documentano la continuità dello sforzo legislativo, culminato nella legge ponte 6 agosto 1967, n. 765, di affermare una efficiente disciplina urbanistica; di fronte a questa chiara volontà legislativa, il non celato proposito di annacquamento delle prescrizioni urbanistiche si rivela azzardato.

Ancor più contraddittorio è l'apprezzamento che si fa delle norme urbanistiche rispetto a tutte le altre norme che influiscono sulla attività edilizia. Non si è mai contestato e non si contesta tuttora che influiscano sulla determinazione dell'indennità le servitù pubbliche e private e le

limitazioni al diritto di proprietà imposte da un gran numero di norme diverse da quelle urbanistiche; si pensi alle limitazioni stabilite a rispetto strade, ferrovie, porti, aeroporti, cimiteri, opere idrauliche, elettrodotti, opere militari, ecc., ai vincoli panoramici, monumentali, idrogeologici; alle norme antisismiche ecc. In questi casi nessuno osa pensare che debba limitarsi come esente da limitazioni un terreno soggetto a vincoli di vario genere che non avrebbe appetibilità nel comune mercato. Perfino nella specifica materia edilizia si riconosce che le norme dei regolamenti comunali sono determinanti per la valutazione della indennità di espropriazione (Cass. 21 ottobre 1965, n. 2173, *Foro Amm.*, 1965, I, 629). Diventa allora una vera assurdità considerare in modo difforme le prescrizioni urbanistiche che, in sede più specifica, hanno lo stesso contenuto. E ciò tanto più perchè le prescrizioni urbanistiche per lo più si adeguano alle tre norme: il piano regolatore si sforza sempre di corrispondere ai vari casi perseguiti dalle singole leggi e quindi prevede zone di rispetto attorno a cimiteri, lungo le strade, le ferrovie e gli elettrodotti, stabilisce norme e non contrastano con la tutela paesistica e monumentale, si allinea alle limitazioni antisismiche e così via; sembra dunque incongruo, quando si procede alla determinazione della indennità, ignorare le prescrizioni urbanistiche, ma tuttavia sottostare alle singole disposizioni speciali di eguale contenuto.

Un'ultima grave conseguenza della voluta eliminazione in sede di espropriazione delle indicazioni urbanistiche si rinviene nella creazione artificiosa di zone non soggette ad alcuna normativa. Nell'ambito di un piano (e nel caso del piano regolatore generale in tutto il territorio comunale) ogni metro quadrato ha la sua destinazione ed è soggetto ad una determinata disciplina; ma quando si afferma che in sede di espropriazione le indicazioni urbanistiche non contano, si crea per le aree da espropriare una esenzione assoluta (come una zona bianca) che si pone in netto contrasto con tutto il sistema urbanistico: e così, ad esempio, per una strada e disimpegna i lotti di una zona estensiva con accentuate limitazioni di sfruttamento deve stabilirsi il valore con riferimento ad un'intensa (anzi imitata) utilizzazione, si che proprio l'esistenza del vincolo di destinazione crea un valore espropriativo di molte volte superiore a quello dei lotti edificabili.

In conclusione per una serie di ragioni l'orientamento giurisprudenziale esaminato si rivela difficilmente giustificabile sul piano giuridico; non si può tacere che l'evoluzione giurisprudenziale, scavalcando audacemente la legge, ha sempre manifestato apertamente la tendenza a proteggere l'espropriato.

Questa constatazione induce a ricercare una particolare ragione, capace di giustificare un'interpretazione elastica della norma giuridica portata oltre i limiti consueti.

III. Oggi non è difficile spiegare il fenomeno, considerando che la Suprema Corte, conscia della gravità del principio della totale non indegnabilità dei vincoli urbanistici, si è sforzata, attraverso le singole pronunce e con mezzi certamente inadeguati allo scopo, di mitigare la ferrea durezza di quel principio, tendendo a restituire in sede di espropriazione tanto al proprietario era stato sottratto in sede di approvazione del piano. Il giudice ordinario ha insomma anticipato, nei limiti in cui è stato possibile, la pronuncia di illegittimità costituzionale.

Ora, senza voler dissertare sulla opportunità di siffatta opera giurisprudenziale, non può farsi a meno di considerare che la realtà è radi-

calmente mutata e che di conseguenza tutta la giurisprudenza presa in esame deve inevitabilmente essere rivista dal principio.

La ormai celebre sentenza della Corte Costituzionale 29 maggio 1968, n. 55 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, n. 2, 3 e 4 e dell'art. 40 della legge urbanistica. La sentenza è partita dalla premessa che i vincoli previsti nell'art. 7 sono immediatamente operativi e validi a tempo indeterminato ed ha ritenuto che l'operatività a tempo indeterminato di taluni vincoli ha contenuto sostanziale di espropriazione; di conseguenza ha affermato che per poter imporre un vincolo di destinazione, che incida gravemente sulla disponibilità del bene, la legge deve prevedere la corresponsione di un indennizzo « razionalmente riferito ai punti cronologici di operatività, senza creare vuoti che disgiungano illimitatamente la sottomissione immediata del bene dal compenso per la sua perdita »; ha ritenuto, però, legittimi i vincoli gratuiti di durata limitata (quali quelli nascenti dai piani regolatori particolareggiati).

La recentissima legge 19 novembre 1968, n. 1187 non ha preso in considerazione la possibilità dell'indennizzo per l'imposizione dei vincoli e confermando, invece, che nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano, ha stabilito che le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, perdono efficacia se entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano approvati i piani regolatori particolareggiati o autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati; se sopravvivono i piani particolareggiati o i piani di lottizzazione, la efficacia dei vincoli non può protrarsi oltre il termine (massimo dieci anni) per l'attuazione di essi.

Dopo questi fatti nuovi il problema delle espropriazioni si ripropone assai chiarificato.

La Corte Costituzionale ha dato della norma dichiarata illegittima una interpretazione assai diversa da quella adottata dalla Corte di Cassazione ed ha particolarmente posto in evidenza il legame tra l'imposizione dei vincoli e la futura espropriazione, individuando proprio in questo legame la ragione della illegittimità costituzionale, data la illimitata validità nel tempo dei vincoli gratuitamente imposti e la conseguente disgiunzione tra « la sottomissione immediata del bene e il compenso per la sua perdita ». È quindi chiaro che i vincoli urbanistici condizionano la futura espropriazione e proprio per questo hanno un contenuto limitativo del diritto di proprietà; sarebbe stato assai difficile pervenire alle conclusioni affermate dalla Corte Costituzionale (almeno per i vincoli preordinati alla futura espropriazione) se si fosse partiti dalla premessa che in sede di espropriazione le indicazioni urbanistiche non sono rilevanti sulla determinazione della indennità.

Ora, pertanto, non può non darsi delle norme urbanistiche un'interpretazione diversa da quella che ha giustificato la dichiarazione di illegittimità costituzionale; mantenendo ferma la funzione e la ragion d'essere delle indicazioni urbanistiche, ne va considerata la portata ridotta (limitazione nel tempo) che è stata stabilita per ricondurre la norma nei limiti costituzionali. In sostanza la efficienza delle indicazioni urbanistiche, a seguito della legge 19 novembre 1968, n. 1187, è rimasta quella di un tempo, salvi i limiti di durata; trattasi cioè di norme che impongono limitazioni non trascurabili al diritto di proprietà e che, se non avessero un termine di validità, avrebbero un contenuto addirittura espropriativo. Queste norme però sono ormai contenute nella legittimità costituzionale



vanno applicate dal giudice ordinario ormai liberato da ogni preoccupazione di contenuto metagiuridico.

In particolare la recente legge deliberata per colmare il vuoto creato dalla pronuncia costituzionale ha espressamente disciplinato i *vincoli ordinati alla futura espropriazione*, sull'evidente presupposto della scienza di essi sulla misura della futura indennità; per questa ragione i vincoli devono essere, per non violare il diritto di proprietà, contenuti entro limiti. Tutto questo lavoro del giudice costituzionale e del legislatore non avrebbe senso se l'indennità di espropriazione dovesse terminarsi in misura mai inferiore e per lo più notevolmente superiore valore della libera contrattazione di mercato.

Deve quindi senza esitazione affermarsi che non può esser posto a base della determinazione dell'indennità di espropriazione un uso del bene che si configura come un'attività vietata, oggi soggetta ad una severa repressione.

Se le prescrizioni urbanistiche, in quanto disciplinano o limitano senza cluderla la possibilità di edificazione, non sono soggette alle limitazioni temporali ora introdotte, esse si incorporano nel carattere obiettivo del bene e ne determinano l'attitudine d'uso.

Per le altre prescrizioni non può avere importanza ai fini dell'espropriazione l'eventualità che esse perdano efficacia, perchè l'espropriazione può intervenire soltanto prima che tale inefficacia sopravvenga (il decorso del termine per l'attuazione del piano particolareggiato fa venir meno la dichiarazione di pubblica utilità e quindi del potere di espropriare). Pertanto, finchè perdurano i vincoli, la espropriazione non può non tener conto della condizione obiettiva dei beni nel momento in cui essa interviene.

Riguardo poi ai vincoli preordinati alla espropriazione, va ancora considerato che essi per buona parte concernono le aree destinate alla urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta e di parcheggio, spazi di verde attrezzato) definita nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847; e poichè in base alla vigente norma urbanistica (art. 8 della legge 8 agosto 1967, n. 765, che ha modificato l'art. 28 della legge del 1942) per procedere alle lottizzazioni convenzionate i proprietari hanno l'obbligo di cedere *gratuitamente* le aree necessarie per l'urbanizzazione primaria e anche quello di assumere a proprio carico gli oneri necessari per attrezzarle, sarebbe sommamente ingiusto in sede di attuazione dei piani particolareggiati indennizzare i proprietari come se le aree destinate all'urbanizzazione primaria non fossero soggette ad alcuna limitazione.

In sede di espropriazione non si pone come si è detto il problema che potrà presentarsi allorchè i vincoli perderanno efficacia per decorso del termine; ma se, in base ad altre norme di legge eventualmente da emanare, secondo l'indicazione della pronuncia costituzionale, si potrà avanzare l'ipotesi della sopravvivenza dei vincoli dietro corresponsione di un indennizzo, ancor meglio risulterà evidente che i vincoli indennizzati dovranno essere influenti nella determinazione dell'indennità di espropriazione, altrimenti essa, liquidata come se le indicazioni urbanistiche non esistessero, si aggiungerebbe all'indennizzo già corrisposto per l'imposizione dei vincoli, con una evidente duplicazione di ricchezza a favore dell'espropriato.

Ne risulta quindi che, in ogni caso le prescrizioni urbanistiche, siano esse di durata limitata o di efficacia a tempo indeterminato, e specialmente quelle che impongono vincoli preordinati all'espropriazione, debbono costituire la base su cui impostare la determinazione dell'indennità

di espropriazione secondo i caratteri obiettivi e l'attitudine d'uso del bene espropriato, in applicazione dell'art. 39 della legge fondamentale sulle espropriazioni da riportare al suo vero e originario valore; solo così l'indennità di espropriazione consisterà nel giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita. E ciò vale sia per i piani regolatori che per i piani di ricostruzione.

Questa conclusione si deve estendere, evidentemente, anche alle espropriazioni già pronunziate prima dell'entrata in vigore della legge 19 novembre 1968, n. 1187; la condizione posta per l'efficacia dei vincoli (espropriazione) si è già verificata, si che non è da parlarsi di una loro possibile irrilevanza.

Per i piani regolatori, inoltre, va osservato il principio dell'art. 38 della legge urbanistica riguardo agli incrementi di valore che i beni espropriati hanno ricevuto in conseguenza della approvazione del piano e della sua attuazione. Tale norma non sarebbe invece applicabile ai piani di ricostruzione; ma anche su questo punto la giurisprudenza, eccessivamente formalistica e condizionata dal fine di riequilibrare la compressione del diritto di proprietà, andrebbe rivista.

CARLO BAFILE

# RASSEGNA DI DOTTRINA

---

A. VV., *Rapporto fra diritto positivo ed evoluzione dell'economia pubblica con riferimento ad alcune forme di tutela penale ed al sistema dei controlli*. Jasillo Editore, Roma, 1968, pagg. 425.

Il volume in rassegna contiene le relazioni, le comunicazioni e gli interventi al *Quinto convegno nazionale dei Comitati d'azione per la Giustizia*. I temi trattati nel corso della conferenza sono stati introdotti da ALVATORE BUSCEMA (« *Lineamenti per un adeguamento del sistema dei controlli* »), da RUGGIERO FIRRAO (« *Lineamenti per una riforma dei delitti di peculato e di interesse privato in atti di ufficio* ») e da GIUSEPPE GUANO (« *Sulla utilizzazione di modelli differenziati nell'organizzazione pubblica* ») mentre interventi, particolarmente incisivi e significativi, sono stati effettuati da CAPACCIOLI, CONCI, DE LUCA e SANTANELLO.

L'importanza degli argomenti discussi e l'interesse che le soluzioni proposte nel corso del dibattito hanno suscitato non solo nell'ambiente economico e giudiziario, ma anche in quello parlamentare ed universitario hanno indotto gli organizzatori a pubblicare, in buona e moderna veste tipografica, i lavori del Convegno. Per rappresentare in un'efficace sintesi il coro di voci emerso dal dibattito e lo spirito che ha aleggiato nel convegno, tendenti, entrambi, ad una rapida e costante sincronizzazione degli istituti legislativi all'evoluzione della società e della vita, i compilatori della raccolta hanno pubblicato sul risvolto del volume un incisivo brano del compianto SALVATORE GIALLOMBARDO. Esso dice testualmente: La generale non corrispondenza delle decisioni giudiziarie a quella che l'aspettativa della collettività ha la sua radice in un ordinamento giuridico in contrasto con le esigenze sociali. Sono le vecchie strutture che non si adattano più alle moderne funzioni dello Stato. È il vecchio concetto hobbesiano del diritto subiettivo, individualizzato e privatistico che non si adatta ai tempi nuovi ».

L. M.

LAINAUT - R. JOLLIET, *I contratti della Pubblica Amministrazione nel Mercato Comune*. Vol. II. Rassegna dei Lavori Pubblici Editrice. Roma, 1968, pagg. 314.

In questa *Rassegna* (1967, II, 222) abbiamo già segnalato ai lettori il primo volume dell'opera dei due giovani studiosi belgi; esso riguardava la disciplina giuridica dei contratti di lavoro e di forniture della Pubblica Amministrazione in Belgio, Francia ed Italia. Questo secondo volume esamina la medesima materia relativamente agli ordinamenti giuridici della Germania, del Lussemburgo e dell'Olanda. Mentre, però, il primo volume aveva soltanto un carattere di comparazione delle tre legislazioni prese in esame, il libro in rassegna ha, invece, anche uno sviluppo descrittivo, in quanto nella legislazione in esso contemplata i contratti di lavoro e di forniture della P.A. sono istituti di diritto privato.

Gli AA. a chiusura del volume, espongono altresì la materia così come è stata recepita nel Trattato di Unione economica del Benelux e come ha inteso assimilarla il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità Economica Europea. In un titolo a sè stante vengono, infine, esposti i principi del diritto comunitario dei Contratti della Pubblica Amministrazione, quali possono dedursi dalle varie fonti che hanno dato vita alla legislazione che disciplina la C.E.E.

Anche per questo volume la versione italiana è stata curata dal dott. Luigi Romei.

L. M.

# RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

---

## NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE \*

### NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

**Statuto della Regione siciliana** (approvato con r. d. lg. 15 maggio 1946, n. 445, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), artt. 26 e 27, se ed in quanto l'Alta Corte per la Sicilia, pur avendo ereditato il carattere di organo di giurisdizione costituzionale (sentenza marzo 1957, n. 38 della Corte costituzionale), conservi la competenza a giudicare dai reati commessi dal Presidente e dagli assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni (art. 102, secondo comma, della Costituzione e legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).

Giudice istruttore del tribunale di Palermo, ordinanza 9 maggio 1968, G. U. 14 settembre 1968, n. 235.

**Disposizioni sulla legge in generale, art. 11** (*Efficacia della legge nel tempo*), se ed in quanto idoneo a far escludere la efficacia della declaratoria di illegittimità costituzionale di norme processuali relativamente agli atti del processo già compiuti alla data di pubblicazione della decisione della Corte costituzionale (art. 136, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 12 dicembre 1967, G. U. 26 ottobre 1968, n. 275.

**codice civile, art. 156** (*Effetti della separazione*), ultimo comma, in quanto previsto a tutela della onorabilità solo del marito (art. 29 della Costituzione) (1).

Tribunale di Milano, ordinanza 14 febbraio 1968, G. U. 26 ottobre 1968, n. 275.

---

(\*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state proposte o decise le questioni di legittimità costituzionale.

(1) Questione nuova. L'art. 156, primo comma, del codice civile, è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 23 maggio 1966, n. 46, « nella parte in cui pone carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie, tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei ». Analoga questione è stata poi numerose volte proposta per l'ipotesi di separazione per colpa del marito (v. retro, II, 140, e 43, nota 1, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 230, 186 e 15).

**codice civile, art. 1751** (*Indennità per lo scioglimento del contratto*), **primo comma**, in quanto prevede il diritto dell'agente all'indennità solo per la ipotesi che il contratto di agenzia a tempo indeterminato si scioglia per fatto non imputabile all'agente (artt. 3 e 6 della Costituzione) (2).

Corte di cassazione, terza sezione civile, ordinanza 3 luglio 1968, G. U. 28 settembre 1968, n. 248.

**codice di procedura civile, art. 545** (*Crediti impignorabili*), **quarto comma**, in quanto predetermina nella misura del quinto la quota della retribuzione suscettibile di pignoramento (art. 3 della Costituzione) (3).

Pretore di Pinerolo, ordinanza 21 giugno 1968, G. U. 12 ottobre 1968, n. 261.

**codice di procedura civile, art. 553** (*Assegnazione e vendita di crediti*), in quanto, nell'imporre al pretore di assegnare la somma pignorata nella misura richiesta dal creditore, e anche relativamente a retribuzioni future, è suscettibile di ridurre la retribuzione percipienda dal debitore al disotto del minimo necessario per assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 della Costituzione).

Pretore di Pinerolo, ordinanza 21 giugno 1968, G. U. 12 ottobre 1968, n. 261.

**codice di procedura civile, art. 707** (*Comparizione personale delle parti*), **primo comma**, in quanto esclude l'assistenza del difensore nella comparizione dei coniugi dinanzi al presidente (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (4).

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 26 aprile 1968, G. U. 28 settembre 1968, n. 248.

---

(2) Sotto analogo profilo la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 2120, primo comma, del codice civile, « *limitatamente alla parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad una indennità proporzionale agli anni di servizio, allorché la cessazione stessa derivi da licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie* » (sentenza 27 giugno 1968, n. 75).

(3) Questione dichiarata non fondata con sentenza 28 marzo 1968, n. 20. Altra questione di legittimità costituzionale della norma, proposta per la diversità di disciplina rispetto a quella stabilita, dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 180, per i dipendenti da pubbliche Amministrazioni, è stata dichiarata inammissibile con ordinanza 15 novembre 1967, n. 131. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 180, dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione, con sentenza 9 giugno 1963, n. 88, è stata riproposta, sotto l'indicato profilo e in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Milano (ordinanza 29 maggio 1968, G. U. 12 ottobre 1968, n. 261, e *infra*).

(4) Questione già proposta dallo stesso giudice istruttore con ordinanza 12 febbraio 1968 (G. U. 13 luglio 1968, n. 177, e *retro*, II, 141).

**codice penale, art. 207 (Revoca delle misure di sicurezza personali), condo e terzo comma**, in quanto consente ad autorità diversa da quella giudiziaria, e che non esercita più la sorveglianza sui giudici, di revocare, con provvedimento anche non motivato, le misure di sicurezza (art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza presso il tribunale di Foggia, ordinanza 5 giugno 1968, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

**codice penale, art. 559 (Adulterio)**, in quanto punisce l'adulterio dello della moglie (artt. 3 e 9 della Costituzione) (5).

Pretore di Iglesias, ordinanza 27 giugno 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

Pretore di Bologna, ordinanza 9 luglio 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

**codice penale, art. 574 (Sottrazione di persone incapaci)**, in quanto, in disparità di trattamento tra i coniugi, consente di ravvisare gli estremi del reato nella condotta del genitore non esercente la patria potestà, escludendo invece la possibilità di incriminare il genitore esercente la patria potestà (art. 29, secondo comma, della Costituzione) (6).

Pretore di Roma, ordinanza 15 maggio 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

**codice di procedura penale, art. 15 (Autorizzazione a procedere), primo comma**, in quanto, nel condizionare all'autorizzazione la contestazione dell'accusa con mandato e l'interrogatorio dell'imputato, esclude il contatto diretto fra imputato ed organo dell'azione penale e la possibilità di offrire elementi per un proscioglimento in istruttoria,

---

(5) Questione dichiarata non fondata con sentenza 28 dicembre 1961, n. 64 e riproposta dal tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza 13 ottobre 1965 (*G. U.* gennaio 1966, n. 25, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 22), dal pretore di Biella con ordinanza 18 febbraio 1966 (*G. U.* 21 maggio 1966, n. 124, e in questa *Rassegna*, 66, II, 154), dal pretore di Bologna con ordinanza 3 giugno 1966 (*G. U.* 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 247), dal pretore di Torino con ordinanza 7 ottobre 1967 (*G. U.* 23 dicembre 1967, n. 321, e in questa *Rassegna*, 67, II, 232), dal pretore di Orbetello con ordinanza 19 gennaio 1968 (*G. U.* 9 marzo 1968, n. 65, e *retro*, II, 44), dal tribunale di Roma con ordinanza 2 aprile 1968 (*G. U.* 15 giugno 1968, n. 152, e *retro*, II, 141), dal pretore di Viareggio con ordinanza 4 aprile 1968 (*G. U.* 31 agosto 1968, n. 222, e *retro*, II, 141), dal pretore di Milano con ordinanza 13 maggio 1968 (*G. U.* 20 luglio 1968, n. 184, e *retro*, II, 141), e dal tribunale di Busto Arsizio con ordinanza 28 maggio 1968 (*G. U.* 31 agosto 1968, n. 222, e *retro*, II, 141).

(6) Questione già proposta dal pretore di Gavirate con ordinanza 29 maggio 1967 (*G. U.* 2 settembre 1967, n. 221, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 187) e dal pretore di Roma con ordinanza 29 aprile 1968 (*G. U.* 20 luglio 1968, n. 184, e *retro*, II, 142). L'art. 574 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 22 febbraio 1964, n. 9, nella parte in cui limitava il diritto di querela al genitore esercente patria potestà.

consentito invece anche in mancanza di autorizzazione (art. 24, secondo comma, della Costituzione); **quinto comma**, in quanto, con ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini (art. 3 della Costituzione), non pone limite al ritardo nella concessione dell'autorizzazione a procedere (art. 68 della Costituzione) e consente un giustificato impedimento all'esercizio dell'azione penale (art. 112 della Costituzione) (7).

Pretore di Novara, ordinanza 24 giugno 1968, G. U. 28 settembre 1968, n. 248.

**codice di procedura penale, art. 128** (*Nomina del difensore di ufficio*) (8) e **art. 130** (*Rapporto al Consiglio dell'Ordine a carico del difensore dell'imputato che abbandona la difesa - Provvedimenti per la sostituzione*), in quanto prevedono la obbligatorietà e la gratuità della difesa di ufficio (artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 17 aprile 1968, G. U. 28 settembre 1968, n. 248.

**codice in procedura penale, art. 168** (*Notificazioni all'imputato detenuto*), **secondo comma**, in quanto subordina l'obbligo della notificazione in mani proprie dell'imputato alla condizione che lo stato di detenzione risulti dagli atti del procedimento (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Empoli, ordinanza 25 aprile 1968, G. U. 14 settembre 1968, n. 235.

**codice di procedura penale, art. 231** (*Atti e informative del pretore*), **primo comma**, e **art. 398** (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*), **secondo comma**, se ed in quanto consentono al pretore di procedere o meno all'istruzione sommaria (artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione) (9).

(7) Altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del codice di procedura penale è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione, con sentenza 27 dicembre 1965, n. 99.

(8) Questione dichiarata non fondata, per gli artt. 128, secondo comma, e 131, secondo comma, del codice di procedura penale, ed in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, con sentenza 22 dicembre 1964, n. 114.

(9) Questione già proposta, per l'art. 398, secondo comma, del codice di procedura penale, dello stesso pretore con ordinanza 6 marzo 1968 (G. U. 15 giugno 1968, n. 152, e *retro*, II, 96). La questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 del codice di procedura penale, nella parte in cui attribuisce al pretore la facoltà di emettere il decreto di citazione per il giudizio, senza compiere atti di istruzione sommaria, è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza 18 aprile 1967, n. 46. L'art. 398 del codice di procedura penale, « limitatamente alle parti in cui, nei procedimenti di competenza del pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione », è stato dichiarato incostituzionale con sentenza



Pretore di Roma, ordinanza 14 maggio 1968, G. U. 12 ottobre 1968, n. 261 (10).

**codice di procedura penale, art. 272** (*Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva*), **primo comma, e art. 375** (*Provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato in caso di rinvio giudizio*), **secondo comma, prima parte**, in quanto consentono, per le ipotesi in cui sia obbligatoria la emissione del mandato di cattura, il protrarsi a tempo indeterminato della carcerazione preventiva (art. 13 della Costituzione) (11).

Tribunale di Torino, ordinanza 31 maggio 1968, G. U. 28 settembre 1968, n. 248.

**codice di procedura penale, art. 304** (*Nomina del difensore*), in quanto, nel prevedere la nomina del difensore « nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato », compromette i diritti della difesa relativamente agli atti, cui essa ha diritto di intervenire, compiuti prima che la persona indiziata abbia assunto la qualifica di imputato (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Tempio Pausania, ordinanza 5 giugno 1968, G. U. 3 settembre 1968, n. 248.

**codice di procedura penale, art. 372** (*Deposito in cancelleria e facilità dei difensori*), **art. 392** (*Forme, avocazione e trasformazione della istruzione sommaria*) (12), e **art. 398** (*Poteri del pretore nel pro-*

di aprile 1966, n. 33. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, nella parte in cui non prevede l'obbligo della contestazione del fatto qualora non si proceda al compimento di atti di istruzione, è stata invece dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 18 aprile 1967, n. 46.

(10) Con la stessa ordinanza il pretore di Roma ha dichiarato manifestamente fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 225 e 409 del codice di procedura penale, proposte in riferimento agli articoli, rispettivamente, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione.

(11) Il secondo comma dell'art. 272 del codice di procedura penale, « in quanto consente al procuratore generale che ha assunto o avvocato a sè l'istruzione sommaria della causa, di rimettere gli atti del processo alla Sezione istruttoria », è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 2 aprile 1964, n. 32.

(12) L'art. 392, primo comma, del codice di procedura penale, « nella parte in cui, con l'inciso "in quanto applicabili", rende possibile non applicare alla istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis, ter, quater c. p. p. », è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 26 giugno 1965, n. 52. Il terzo comma, ultima parte, della stessa disposizione, in quanto consentiva al procuratore generale che avesse assunto o avvocato a sè l'istruzione sommaria della causa di rimettere gli atti del processo alla sezione istruttoria, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 2 aprile 1964, n. 32.

*cedimento con istruzione sommaria*) (13), **terzo comma**, in quanto in determinati casi escludono, in relazione alla inapplicabilità dell'art. 372 del codice di procedura penale nel caso di passaggio dall'istruzione sommaria alla fase del giudizio, la possibilità di garantire all'imputato la difesa nell'istruzione sommaria (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (14).

Pretore di Padova, ordinanza 22 aprile 1968, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

**codice di procedura penale, art. 374** (*Sentenza di rinvio a giudizio*), in quanto consente al giudice istruttore di provvedere all'istruzione per reati di competenza del pretore (art. 25 della Costituzione) e di rinviare l'imputato dinanzi al pretore (al quale viene precluso di compiere attività istruttoria e di emettere eventualmente sentenza istruttoria di proscioglimento) senza che sia stato compiuto alcun atto istruttorio (art. 3 della Costituzione).

Pretore di San Giovanni Rotondo, ordinanza 8 maggio 1968, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

**codice di procedura penale, comb. disp. art. 407** (*Requisito del decreto di citazione davanti al tribunale*) e **art. 412** (*Nullità del decreto di citazione*), in quanto non prevede la nullità del decreto di citazione per il caso di omessa indicazione della generalità delle parti diverse dall'imputato (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Lanciano, ordinanza 24 giugno 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

**codice di procedura penale, art. 422** (*Sanatoria delle nullità verificatesi negli atti preliminari al giudizio*), in quanto consente la sanatoria della nullità relativa alla mancata citazione della parte offesa dal reato (art. 24, primo comma, della Costituzione) (15).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 12 dicembre 1967, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

---

(13) L'art. 398 del codice di procedura penale, « *limitatamente alle parti in cui, nei procedimenti di competenza del pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione* », è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 28 aprile 1966, n. 33. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, nella parte in cui non prevede l'obbligo della contestazione del fatto qualora non si proceda al compimento di atti di istruzione, è stata invece dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24, secondo comma della Costituzione, con sentenza 18 aprile 1967, n. 46.

(14) Questione dichiarata non fondata, per quanto concerne l'inciso « *in quanto applicabili* » dell'art. 392 del codice di procedura penale, con sentenza 29 dicembre 1966, n. 127, considerata peraltro « *incompleta* » dal pretore di Padova.

(15) Questione già proposta dallo stesso tribunale con ordinanza 24 novembre 1967 (*G. U.* 24 febbraio 1968, n. 50, e *retro*, II, 11).

**codice di procedura penale, disp. att.** (r. d. 28 maggio 1931, n. 602), **artt. 4 e 5**, in quanto prevedono la obbligatorietà e la gratuità della difesa di ufficio (artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 17 aprile 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

**codice di procedura penale, disp. att.** (r. d. 28 maggio 1931, n. 602), **art. 65**, se ed in quanto idoneo a far escludere la efficacia della declaratoria di illegittimità costituzionale di norme processuali relativamente agli atti del processo già compiuti alla data di pubblicazione della decisione della Corte costituzionale (art. 136, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 12 dicembre 1967, *G. U.* 26 ottobre 1968, n. 275.

**legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F** (*Legge sui lavori pubblici*), **art. 317**, in quanto consente al Governo, senza indicazione di principi criteri direttivi, di emanare norme penali nell'esercizio della potestà regolamentare (art. 25 della Costituzione) (16).

Tribunale per i minorenni di Firenze, ordinanza 26 aprile 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

Pretore di Pontremoli, ordinanza 14 giugno 1968, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

Pretore di Firenze, ordinanza 26 giugno 1968, *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

**legge 25 giugno 1865, n. 2359** (*Disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità*), **art. 46, terzo comma**, in quanto esclude l'applicabilità delle disposizioni di cui ai primi due commi alle servitù stabilite da leggi speciali, con ingiustificata disparità di trattamento (art. 3, primo comma, della Costituzione) ed impedimento alla possibilità di esumere dai primi due commi la necessità di indennizzare le servitù per le quali la legge speciale non preveda espressamente una indennità (art. 42, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Genova, ordinanza 25 marzo 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

**legge 20 marzo 1913, n. 272** (*Ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di borsa*), **art. 51**, in quanto condiziona l'esercizio dall'azione giudiziaria al pa-

---

(16) Questione dichiarata non fondata (in riferimento agli artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione) e inammissibile (in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 13, secondo comma, 25, secondo comma, 70, 76 e 77 della Costituzione) con sentenza 7 giugno 1968, n. 73).

gamento delle tasse dovute su contratti di borsa (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 3 giugno 1968, G. U. 12 ottobre 1968, n. 261.

**r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro), artt. 106 e 118**, in quanto vietano di far valere in giudizio atti soggetti a registrazione e non registrati e di emettere provvedimenti giudiziari in base ad atti soggetti a registrazione e non registrati (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione) (17).

Tribunale di Locri, ordinanza 7 agosto 1968, G. U. 12 ottobre 1968, n. 261.

**r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni), art. 31, primo, secondo e terzo comma**, in quanto pone la presunzione *juris et de jure* di esistenza di un predeterminato quantitativo di gioielli, denaro e mobili nel patrimonio ereditario (artt. 3 e 53 della Costituzione) (18).

Commissione provinciale delle imposte di Bari, ordinanza 11 maggio 1967, G. U. 14 settembre 1968, n. 235.

**r. d. 30 dicembre 1923, n. 2378 (recte: n. 3278) (Legge delle tasse sui contratti di borsa), art. 19**, in quanto condiziona l'esercizio dell'azione giudiziaria al pagamento delle tasse dovute sui contratti di borsa (articolo 24 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 3 giugno 1968, G. U. 12 ottobre 1968, n. 261.

**r. d. 15 ottobre 1925, n. 2033 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), artt. 41, 43, 44, 45 e 46**, in quanto, nel disciplinare la procedura per i prelevamenti e le analisi chimiche delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari, non provvedono l'intervento dell'interes-

(17) Questione già dichiarata non fondata, contestualmente a quelle relative agli artt. 85, 108, 121 e 122 della legge del registro, con sentenza 9 aprile 1963, n. 45. Analoga questione è stata proposta dal tribunale di Ferrara, anche per l'art. 108, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione (ordinanza 23 gennaio 1968, G. U. 11 maggio 1968, n. 120, e *retro*, II, 96), e dalla corte di appello di Bologna, limitatamente alla prima parte dell'art. 118, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione (ordinanza 3 novembre 1967, G. U. 18 maggio 1968, n. 127, e *retro*, II, 97).

(18) Questione dichiarata non fondata con sentenza 12 luglio 1967, n. 109. I primi due commi della disposizione, dichiarati incostituzionali con sentenza 12 luglio 1965, n. 69 « *in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per le aziende industriali e commerciali* », sono stati sostituiti con legge 31 ottobre 1966, n. 948.

to (art. 24, secondo comma, della Costituzione), con disparità di trattamento rispetto a quello previsto dal codice di procedura penale per gli atti di polizia giudiziaria (art. 3, primo comma, della Costituzione) (19).

Pretore di Brescia, ordinanza 15 giugno 1968, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

**legge 27 maggio 1929, n. 847** (*Disposizioni per l'applicazione del concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio*), **art. 16**, in quanto, in relazione all'art. 12, non consente l'annullamento della trascrizione nella ipotesi di matrimonio canonico contratto dall'incapace di intendere e di volere (art. 3, prima parte, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 10 aprile 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

**r. d. 28 maggio 1931, n. 602** (*Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale*), **artt. 4 e 5**, in quanto prevedono la obbligatorietà della gratuità della difesa di ufficio (artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 17 aprile 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

**r. d. 28 maggio 1931, n. 602** (*Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale*), **art. 65**, se ed in quanto idoneo a far escludere l'efficacia della declaratoria di illegittimità costituzionale di norme processuali relativamente agli atti del processo già compiuti alla data di pubblicazione della decisione della Corte costituzionale (art. 136, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 12 dicembre 1967, *G. U.* 26 ottobre 1968, n. 275.

**r. d. 18 giugno 1931, n. 773** (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 18, terzo comma**, in quanto estende la sanzione prevista per i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, che non ne abbiano dato preavviso alle autorità, anche a coloro

---

(19) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo e quarto comma, del r. d. 15 ottobre 1925, n. 2033, sollevata per la parte in cui la disposizione, nello stesso sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 prevede l'obbligo di preventivo deposito di somme per la richiesta di revisione di analisi, è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con sentenza 19 febbraio 1965, n. 6. La questione di legittimità costituzionale degli artt. 49 e 54 dello stesso decreto è stata dichiarata non fondata con le sentenze, rispettivamente, 8 giugno 1963, n. 79 e 15 maggio 1963, n. 67.

che abbiano preso la parola in riunioni non preavvisate (art. 21 della Costituzione) (20).

Pretore di Brindisi, ordinanza 10 giugno 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

**r. d. 18 giugno 1931, n. 773** (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 156**, in quanto la regolamentazione della questura risulta differenziata a seconda del perseguimento o meno di finalità religiose (art. 3 della Costituzione) (21).

Pretore di Arezzo, ordinanza 19 giugno 1968, *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

**r. d. 3 marzo 1934, n. 383** (*Testo unico della legge comunale e provinciale*), modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851 e dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, **art. 99**, nel testo sostituito con l'art. 6 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e **art. 103**, in quanto contemplanò un controllo di merito tale da impedire definitivamente l'efficacia degli atti non approvati (art. 5, 128 e 130 della Costituzione).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 12 giugno 1968, *G. U.* 26 ottobre 1968, n. 275 (22).

(20) L'art. 18 del r. d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui stabilisce l'obbligo di preavviso e le relative sanzioni per l'inosservanza, in relazione a riunioni tenute in luogo aperto al pubblico o non pubblico, è stato già dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art. 17 dalla Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 1958, n. 27. In argomento, per quanto concerne la implicita declaratoria di illegittimità costituzionale contenuta, per il richiamo alla sentenza 19 giugno 1956, n. 9, nell'ordinanza 7 giugno 1957, n. 91, cfr. *Rel. Avv. Stato*, 1956-1960, I, 178 ss.

(21) La questione di legittimità costituzionale della disposizione, in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con sentenza 26 gennaio 1957, n. 2. Nel senso sopra indicato, la questione è stata già proposta dal tribunale di Reggio Emilia in riferimento agli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione (ordinanza 12 febbraio 1965, *G. U.* 30 aprile 1965, n. 109, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 48), dal pretore di Avezzano in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanza 14 giugno 1965, *G. U.* 28 agosto 1965, n. 216, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 108), dal tribunale di Brescia in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanza 14 settembre 1965, *G. U.* 30 ottobre 1965, n. 273, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 143), dal pretore di Gonzaga in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21 e 49 della Costituzione (ordinanza 19 novembre 1965, *G. U.* 12 marzo 1966, n. 64, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 103), dal pretore di Mantova in riferimento agli artt. 3, 2, 18, 38 e 39 della Costituzione (ordinanza 15 dicembre 1965, *G. U.* 14 maggio 1966, n. 118, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 158), dal tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 38, ultimo comma, della Costituzione (ordinanza 7 marzo 1966, *G. U.* 21 maggio 1966, n. 124, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 158), dal pretore di Lucera in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanza 14 aprile 1966, *G. U.* 11 giugno 1966, n. 143, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 158), dal pretore di Bari in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione (ordinanza 4 maggio 1966, *G. U.* 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 204), dal pretore di Bologna in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanza 4 giugno 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 252), e dal pretore di Ragusa in riferimento agli artt. 3, 21, primo e secondo comma, e 2 della Costituzione (ordinanza 8 giugno 1967, *G. U.* 2 settembre 1967, n. 221, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 190).

(22) Con la stessa ordinanza il tribunale di Ferrara ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15 e 19 del r. d.

**r. d. 17 agosto 1935, n. 1765** (*Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*), **art. 4, primo comma**, in quanto stabilisce il termine di un anno, a pena di decadenza, per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento di danni derivanti da infortuni sul lavoro (artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione) (23).

Tribunale di Roma, ordinanza 3 febbraio 1968, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

**r. d. l. 4 ottobre 1935, n. 1827** (*Perfezionamento e coordinamento della previdenza sociale*), **art. 40, n. 6**, in quanto esclude l'assicurazione per coloro che prestano la loro opera alle dipendenze di persone tenute a loro servizio di essi alla somministrazione degli alimenti (artt. 3 e 38 della Costituzione) (24).

Tribunale di Cosenza, ordinanza 26 aprile 1968, *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

**r. d. 6 maggio 1940, n. 635** (*Regolamento per l'esecuzione del t. u. 30 giugno 1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza*), **artt. 285 e 286**, in quanto la regolamentazione della questua risulta differenziata in seconda del perseguimento o meno di finalità religiose (art. 3 della Costituzione) (25).

Pretore di Arezzo, ordinanza 19 giugno 1968, *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

febbraio 1911, n. 297 e degli articoli da 9 a 12 del d. l. 4 aprile 1944, n. 111, in riferimento agli artt. 128 e 130 della Costituzione.

(23) Il terzo comma (« *nella parte in cui limita la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato, all'ipotesi in cui questo sia commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti, del cui fatto debba rispondere secondo il Codice civile* ») e il primo comma (« *in quanto consente che il giudice civile possa accertare che il fatto ha provocato l'infortunio costituisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi di prescrizione del reato* »), sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza 9 marzo 1967, n. 22. Le disposizioni sono riprodotte all'art. 10, terzo e quinto comma, del P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dichiarato incostituzionale, con la stessa sentenza e negli stessi limiti, a norma dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87. In la stessa sentenza è stata dichiarata invece non fondata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del primo e del secondo comma della disposizione. La questione sopra indicata è analoga, sotto alcuni aspetti, a quella proposta per l'art. 28 del r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, dichiarato incostituzionale, con sentenza 5 luglio 1968, n. 85 nella parte in cui stabilisce che la domanda dei superstiti del lavoratore deceduto causa dell'infortunio deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte ».

(24) L'art. 40, n. 6 del r. d. l. 4 ottobre 1935, n. 1827 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 16 luglio 1968, n. 103.

(25) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 39, 45 e 49 della Costituzione, con sentenza 26 gennaio 1957, n. 2. Nel senso pra indicato, la questione è stata già riproposta dal pretore di Avezzano in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanza 14 giugno 1965, *G. U.* 28 agosto 1965,

**legge 22 aprile 1941, n. 633** (*Protezione del diritto di autore e di altri diritti commessi al suo esercizio*), in quanto non prevede criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore (art. 23 della Costituzione) (26).

Pretore di Barra, ordinanza 15 giugno 1968, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235 (27).

**r. d. l. 19 agosto 1943, n. 737** (*Nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro*), art. 4, in quanto, con disciplina diversa da quella prevista dall'art. 50 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 per le vendite dei beni ai pubblici incanti (28), consente all'Amministrazione finanziaria di procedura all'accertamento del valore dei beni aggiudicati in seguito a vendite coatte promosse in dipendenza di mutui in danaro (art. 3 della Costituzione) (28 bis).

Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 4 giugno 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

**r. d. lg. 15 maggio 1946, n. 445** (*Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, **articolo unico**, per la parte in cui approva gli art. 26 e 27 dello Statuto della Regione siciliana, se ed in quanto l'Alta Corte per la Sicilia, pur avendo perduto il carattere di organo di giurisdizione costituzionale (sentenza 9 marzo 1957, n. 38 della Corte costituzionale), conservi la competenza a giudicare dei reati commessi dal Presidente e dagli assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni (art. 102, secondo comma, della Costituzione e legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).

Giudice istruttore del tribunale di Palermo, ordinanza 9 maggio 1968, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

**r. d. lg. 1° giugno 1946, n. 539** (*Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti*

n. 216, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 108), dal tribunale di Brescia in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanza 14 settembre 1965, *G. U.* 30 ottobre 1965, n. 273, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 143), dal tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 38, ultimo comma, della Costituzione (ordinanza 7 marzo 1966, *G. U.* 21 maggio 1966, n. 184, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 160) e dal pretore di Bari in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione (ordinanza 4 maggio 1966, *G. U.* 27 agosto 1966, n. 213, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 206).

(26) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, proposta dal giudice conciliatore di Milano in riferimento all'art. 18 della Costituzione, è stata richiamata non fondata con sentenza 17 aprile 1968, n. 25.

(27) Con la stessa ordinanza il pretore di Barra ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 22 aprile 1941, n. 633 in riferimento agli artt. 18 e 41 della Costituzione.

(28) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, secondo comma, del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con sentenza 6 luglio 1965, n. 62.

(28 bis) Questione già proposta. Cfr. in questa *Rassegna*, 1967, II, 153, e retro, II, 97.



*istruzione media*), **art. 3** (nel testo sostituito dall'art. 1 del d. l. C. P. S. 1 dicembre 1947, n. 1687), **quarto comma, e successive modificazioni art. 20 del d. P. R. 11 gennaio 1956, n. 19, art. 13 del d. P. R. 21 aprile 1965, n. 373, e art. 24 del d. P. R. 5 giugno 1965, n. 749**), in quanto stabilisce una retribuzione ridotta per i professori incaricati supplenti che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, con disparità di trattamento tra i professori non di ruolo, a seconda che abbiano, in aggiunta all'insegnamento, un impiego privato o un impiego pubblico (artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 3 novembre 1967, *J. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

**legge 9 giugno 1947, n. 530** (*Modificazioni al testo unico della legge provinciale e comunale, approvato con regio decreto 3 marzo 1964, n. 383, e successive modificazioni*), **art. 6**, che ha sostituito l'art. 99 del r. d. 3 marzo 1934, n. 383, in quanto contempla un controllo di merito tale da impedire definitivamente l'efficacia degli atti non approvati (artt. 5, 128 e 130 della Costituzione).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 12 giugno 1968, *G. U.* 26 ottobre 1968, n. 275.

**d. l. C. P. S. 29 luglio 1947, n. 804** (*Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale*), **art. 1**, in quanto, nel riservare agli istituti legalmente riconosciuti la tutela in sede amministrativa dei diritti del lavoratore, impone praticamente al lavoratore di affidare la tutela dei diritti che intenda far valere ad uno dei patronati egualmente riconosciuti, limitando la facoltà di scelta dell'interessato e violando il diritto di qualsiasi soggetto che si proponga di tutelare lavoratori (art. 39, primo comma, della Costituzione) (29).

Pretore di Prato, ordinanza 4 luglio 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

**d. l. C. P. S. 31 dicembre 1947, n. 1687** (*Nuove norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e delle scuole di istruzione media*), **art. 1**, che sostituisce l'art. 3 del r. d. lg. 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni (art. 20 del d. P. R. 11 gennaio 1956, n. 19, art. 13 del d. P. R. 21 aprile 1965, n. 373, e art. 24 del d. P. R. 5 giugno 1965, n. 749), in quanto stabilisce una retribuzione ridotta per i professori incaricati o supplenti che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di altri enti

(29) Questione già proposta, sotto differente profilo e in riferimento agli artt. 97, terzo comma, 51, primo comma, 98, primo comma, e 41, primo e secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Ferrara (ordinanza 5 aprile 1966, *G. U.* 27 agosto 1966, n. 213, in questa *Rassegna*, 1966, II, 208).

pubblici, con disparità di trattamento tra i professori non di ruolo, a seconda che abbiano, in aggiunta all'insegnamento, un impiego privato o un impiego pubblico (artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 3 novembre 1967, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

**legge 5 gennaio 1950, n. 180** (*T. u. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni*), **art. 1**, in quanto, con disciplina diversa da quella stabilita per i dipendenti privati dall'articolo 545 del codice di procedura civile, esclude il pignoramento della retribuzione dei dipendenti da pubbliche Amministrazioni (art. 3 della Costituzione) (30).

Tribunale di Milano, ordinanza 29 maggio 1968, *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

**legge 11 marzo 1953, n. 87** (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*), **art. 30**, nella interpretazione che ne viene data, con efficacia vincolante per il giudice di rinvio, dalla Corte di cassazione (art. 136, primo comma, della Costituzione) (31).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 12 dicembre 1967, *G. U.* 26 ottobre 1968, n. 275.

**d. P. R. 8 agosto 1955, n. 666** (*Norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al Codice di procedura penale*), **art. 16**, se ed in quanto idoneo a far escludere l'efficacia della declaratoria di illegittimità costituzionale di norme processuali relativamente agli atti del processo già compiuti alla data di pubblicazione della decisione della Corte costituzionale (art. 136, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 12 dicembre 1967, *G. U.* 26 ottobre 1968, n. 275.

**legge 5 gennaio 1956, n. 1** (*Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25 sulla perequazione tributaria*), **artt. 7, quarto comma, e 8, ultimo comma**, riprodotti nell'art. 109 del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto condizionano la detraibilità di ammortamenti e spese

(30) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 5 e 28 della Costituzione, con sentenza 9 giugno 1963, n. 88. La questione reciproca, sollevata cioè per l'art. 545 del codice di procedura civile, è stata dichiarata inammissibile con ordinanza 15 novembre 1967, n. 131.

(31) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 136, primo comma, della Costituzione, con sentenza 29 dicembre 1966, n. 127. Analoga questione è stata riproposta, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla commissione provinciale delle imposte di Milano (ordinanza 8 marzo 1967, *G. U.* 29 luglio 1967, n. 190, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 154).

lla osservanza di determinate norme di procedura (artt. 53 e 3 della Costituzione).

Commissione distrettuale delle imposte di Vasto, ordinanze 15 luglio 1968 (due), *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

**d. P. R. 11 gennaio 1956, n. 19** (*Conglobamento totale del trattamento economico del personale statale*), **art. 20** (quinto comma), in quanto stabilisce una retribuzione ridotta per i professori incaricati o supplenti che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, con disparità di trattamento tra i professori non di ruolo, a seconda che abbiano, in aggiunta all'insegnamento, un impiego privato o un impiego pubblico (artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione).

Consiglio di stato, sesta sezione, ordinanza 3 novembre 1967, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

**legge 14 aprile 1966, n. 307** (*Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonché per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani e lavoratori italiani*), **art. 1**, in quanto, nell'indicare quale criterio per la determinazione dei contributi le esigenze delle gestioni di bilancio degli istituti assistenziali, non delimita in modo idoneo la discrezionalità dell'esercizio del potere di imposizione (artt. 23 e 76 della Costituzione) (32).

Tribunale di Livorno, ordinanza 27 febbraio 1968, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

Tribunale di Genova, ordinanze 16 aprile 1968 e 14 maggio 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248 (33).

Tribunale di Varese, ordinanze 29 maggio 1968 (due), *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235 e 12 ottobre 1968, n. 261.

Pretore di Piacenza, ordinanza 31 maggio 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

**legge 1° dicembre 1956, n. 1426** (*Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria*), **artt. 2, 3, e 4**, in quanto prevedono compensi inadeguati alle prestazioni e inferiori a quelli stabiliti dalle tariffe professionali (art. 36, primo comma, della Costituzione) (34).

(32) Questione già proposta dal tribunale di Imperia con ordinanza 10 aprile 1963 (*G. U.* 31 agosto 1968, n. 222, e *retro*, II, 146).

(33) Nella ordinanza del tribunale di Genova la questione risulta proposta in riferimento al solo art. 76 della Costituzione.

(34) Analoga questione — proposta, per la legge 15 aprile 1961, n. 291 e per l'art. 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, dal consigliere istruttore della sezione specializzata agraria della corte di appello di Milano — è stata dichiarata inammissibile con sentenza 5 luglio 1968, n. 90.

Giudice istruttore del tribunale di Ferrara, ordinanza 30 giugno 1968, *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

**d. P. R. 30 marzo 1957, n. 361** (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*), **art. 113, quinto comma**, in quanto esclude per i reati elettorali l'applicabilità delle disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale relative alla sospensione dell'esecuzione della condanna ed alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Stradella, ordinanza 27 maggio 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

**d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645** (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 109**, in quanto condiziona la detraibilità di ammortamenti e spese alla osservanza di determinate norme di procedura (artt. 53 e 3 della Costituzione).

Commissione distrettuale delle imposte di Vasto, ordinanze 15 luglio 1968 (due), *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

**d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570** (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*), **art. 15, n. 3**, in quanto non disciplina autonomamente le modalità di cessazione delle funzioni inerenti alle cariche previste come cause di inelleggibilità, che rimarrebbero operanti quando dimissioni tempestivamente presentate non fossero accettate in tempo utile (artt. 3 e 51 della Costituzione) (35).

Corte di appello di Napoli, ordinanza 26 giugno 1968, *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

**legge 24 luglio 1961, n. 729** (*Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali*), **art. 9, primo comma**, in quanto non prevede indennizzo per il divieto di edificazione imposto ai proprietari degli immobili ubicati lungo il tracciato delle autostrade (art. 42, terzo comma, della Costituzione) (36).

Tribunale di Genova, ordinanza 25 marzo 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

---

(35) Altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570 sono state dichiarate non fondate con sentenza 11 luglio 1961, n. 42 e con ordinanza 27 marzo 1962, n. 25, e manifestamente infondate, « ai sensi della sentenza n. 93 del 16 dicembre 1965 » (pubblicata il 27 dicembre 1965), con ordinanza 22 febbraio 1966, n. 17. Per le altre questioni di legittimità costituzionale dall'art. 15 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (nei vari numeri della disposizione), cfr. in questa *Rassegna*, 1964, II, 134, 1965, II, 49, 80, 110 e 143, e 1966, II, 24, 110, e 166).

(36) Questione già proposta dal tribunale di Catanzaro, con ordinanza 24 febbraio 1967 (*G. U.* 14 ottobre 1967, n. 258, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 193).

**legge 31 dicembre 1961, n. 1443** (*Norme per il funzionamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati*), **art. 5** (37), in quanto, nell'indicare come criterio di determinazione dei contributi il bisogno dell'assistenza di malattia ai pensionati, non delimita in modo idoneo la discrezionalità dell'esercizio del potere di imposizione artt. 23 e 76 della Costituzione) (38).

Tribunale di Livorno, ordinanza 27 febbraio 1968, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

Tribunale di Genova, ordinanze 16 aprile 1968 e 14 maggio 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248 (39).

Tribunale di Varese, ordinanze 29 maggio 1968 (due), *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235, e 12 ottobre 1968, n. 261.

Pretore di Piacenza, ordinanza 31 maggio 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

**d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 481** (*Norme sul trattamento economico e formativo dei dipendenti da imprese commerciali*), **articolo unico**, in quanto rende obbligatorie *erga omnes* le clausole di cui agli articoli 1, 96 e 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, con eccesso dei limiti della delega conferita con gli artt. 1 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (art. 76 della Costituzione) (40).

Pretore di Arezzo, ordinanza 19 giugno 1968, *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

**d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 912** (*Norme sul trattamento economico e formativo degli impiegati di 1° e di 2° categoria, del personale subalterno, degli operai, delle guardie notturne e del personale di fatica, dipendenti dalle Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati*), **articolo unico**, in quanto rende obbligatorio *erga omnes* il nono comma dell'art. 36 del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941 per il personale dipendente da istituti di credito ed enti equiparati (nel testo modificato con l'art. 14 della convenzione collettiva 14 ottobre 1953), con il quale si impone agli istituti di credito di dare del lavoro straordinario preventiva segnalazione alla rappresentanza del personale (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Pretore di Mantova, ordinanza 23 maggio 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

---

(37) Nelle ordinanze dei tribunali di Genova e Varese la questione è proposta per il terzo comma della disposizione.

(38) Questione già proposta dal tribunale di Milano con ordinanza 10 gennaio 1968, dal tribunale di Imperia con ordinanza 10 aprile 1968, e dalla corte di appello di Caltanissetta con ordinanza 22 maggio 1968 (*G. U.* 31 agosto 1968, n. 222, e *retro*, n. 148).

(39) Nelle ordinanze del tribunale di Genova la questione risulta proposta in riferimento al solo art. 76 della Costituzione.

(40) Nell'ordinanza di rimessione la questione risulta proposta direttamente per gli artt. 91, 96 e 97 del contratto collettivo di lavoro 28 giugno 1958.

**legge 29 settembre 1962, n. 1462** (*Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634, e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno*), **art. 2, ultimo comma**, in quanto consente di determinare la indennità di espropriazione secondo valori calcolati con riferimento ad epoca fino a dodici anni anteriore al provvedimento espropriativo (artt. 42, terzo comma, e 3 della Costituzione) (41).

Tribunale di Bari, ordinanze 2 maggio 1968 (due), 16 maggio 1968, 30 maggio 1968 (due), 6 giugno 1968 e 15 giugno 1968, G. U. 26 ottobre 1968, n. 275.

**legge 9 gennaio 1963, n. 7** (*Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri »*), **art. 1, ultimo comma**, in quanto presume *juris et de jure*, per tutte le ipotesi diverse da quelle per le quali si ammette la prova contraria, che il matrimonio della lavoratrice sia stato il motivo del licenziamento (artt. 3, 37 e 41 della Costituzione) (42).

Tribunale di Genova, ordinanza 14 maggio 1968, G. U. 28 settembre 1968, n. 248.

**legge 3 febbraio 1963, n. 69** (*Ordinamento della professione di giornalista*), **art. 46**, in quanto impone al direttore ed al vice direttore responsabili di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa l'obbligo, penalmente sanzionato, di iscrizione nell'albo dei giornalisti (art. 21 della Costituzione) (43).

Pretore di Firenze, ordinanza 7 giugno 1968, G. U. 14 settembre 1968, n. 235.

**d. P. R. 17 marzo 1965, n. 144** (*Norme sul trattamento previdenziale del personale dipendente dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica*

(41) Questione proposta nel presupposto che la disposizione si applichi ai rapporti in contestazione tra le parti, escludendosi cioè la retroattività delle norme che hanno modificato e sostituito l'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462. La disposizione, infatti, è stata modificata con l'art. 6 della legge 6 luglio 1964, n. 608 e sostituita poi con l'art. 31 della legge 25 giugno 1965, n. 717, che rinvia, quanto alla determinazione dell'indennità di espropriazione, alla legge 18 aprile 1962, n. 162, e quindi anche all'art. 12, secondo comma, prima parte, che, dichiarato illegittimo con sentenza 9 aprile 1965, n. 22, è stato sostituito, con le altre disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 167 relative alla determinazione dell'indennizzo, dalla legge 21 luglio 1965, n. 904.

(42) Questione già proposta, in riferimento anche all'art. 2 della Costituzione, dal tribunale di Como (ordinanza 9 gennaio 1967, G. U. 24 giugno 1967, n. 157, e in questa *Rassegna*, 1967, I, 107).

(43) Questione dichiarata non fondata con sentenza 10 luglio 1968, n. 98 (in motivazione). L'art. 46, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 è stato invece dichiarato illegittimo, con la stessa decisione, « limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vice direttore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti ».

*ENEL*) in applicazione della delega contenuta nell'art. 13 della legge dicembre 1962, n. 1643), art. 9, ultimo comma, nella parte in cui limita periodi di contribuzione validi per il conseguimento delle prestazioni previste dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 a quelli derivanti da versamenti volontari anteriori al 12 maggio 1956, con eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (art. 76 della Costituzione).

Tribunale di Venezia, ordinanza 10 giugno 1968, G. U. 28 settembre 1968, n. 248.

d. P. R. 18 marzo 1965, n. 342 (*Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'Energia Elettrica*), art. 3, per eccesso dai limiti della delega conferita con gli artt. 2 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e 1 della legge 27 giugno 1964, n. 452, in quanto consente il trasferimento all'Enel degli impianti di distribuzione di imprese per i quali l'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, escludeva il trasferimento (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 2 aprile 1968, G. U. 27 ottobre 1968, n. 275.

d. P. R. 21 aprile 1965, n. 373 (*Conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268*), art. 13, (quarto comma), in quanto stabilisce una retribuzione ridotta per i professori incaricati o supplenti che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, con disparità di trattamento tra i professori non di ruolo a seconda che abbiano, in aggiunta all'insegnamento, un impiego privato o un impiego pubblico (artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, senza sezione, ordinanza 3 novembre 1967, G. U. 1 settembre 1968, n. 235.

legge 20 maggio 1965, n. 507 (*Divieto di uso degli apparecchi automatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni di qualsiasi genere*), art. 1, in quanto vieta l'uso degli apparecchi automatici da giuoco anche per vincite in forma di consunzione o di ripetizione di partita (artt. 3 e 41 della Costituzione) (44).

Pretore di Padova, ordinanza 29 marzo 1968, G. U. 14 settembre 1968, n. 235.

---

(44) Questione già proposta, in riferimento agli artt. 18 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Milano (ordinanza 24 novembre 1967, G. U. 15 giugno 1968, n. 152, retro, II, 100).

**legge 6 (recte: 26) maggio 1965, n. 595** (*Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici*), **artt. 4 e 5**, in quanto, nello stabilire un termine di decadenza per la contestazione dei vizi del prodotto operante anche quando l'acquirente non abbia richiesto gli specifici accertamenti prescritti, impediscono al compratore di far valere in giudizio i propri diritti quando la scoperta del vizio avvenga dopo la scadenza del termine di decadenza (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Pistoia, ordinanza 18 giugno 1968, *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

**d. P. R. 5 giugno 1965, n. 749** (*Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268*), **art. 24** (quinto comma), in quanto stabilisce una retribuzione ridotta per i professori incaricati o supplenti che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, con disparità di trattamento tra i professori non di ruolo, a seconda che abbiano, in aggiunta all'insegnamento, un impiego privato o un impiego pubblico (artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 3 novembre 1967, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

**legge 15 luglio 1966, n. 604** (*Norme sui licenziamenti individuali*), **art. 11**, in quanto limita l'applicazione della legge ai datori di lavoro che occupano più di trentacinque dipendenti (art. 3 della Costituzione) (45).

Pretore di Trieste, ordinanza 5 giugno 1968, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235.

Pretore di Giulianova, ordinanza 30 giugno 1968, *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

**legge 22 luglio 196, n. 607** (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), **art. 1** (artt. 3 e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione) (46).

Pretore di Chieti, ordinanza 18 dicembre 1967, *G. U.* 26 ottobre 1968, n. 275.

---

(45) Questione già proposta dal pretore di Vicenza con ordinanza 31 maggio 1967 (*G. U.* 14 ottobre 1967, n. 258 e in questa *Rassegna*, 1967, II, 198), dal pretore di Cuneo con ordinanza 29 aprile 1968 (*G. U.* 31 agosto 1968, n. 222, e *retro*, II, 150), dal pretore di Roma con ordinanza 3 maggio 1968 (*G. U.* 31 agosto 1968, n. 222, e *retro*, II, 150), e, in riferimento anche agli artt. 4 e 35 della Costituzione, dal pretore di Napoli con ordinanza 3 giugno 1967 (*G. U.* 11 novembre 1967, n. 282, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 238), e dal pretore di Pistoia con ordinanza 20 luglio 1967 (*G. U.* 11 novembre 1967, n. 282, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 238).

(46) Questione già proposta; per le altre numerose ordinanze di rimessione, v. in questa *Rassegna*, 1967, II, 72-73, 108-109, 157-161, 198-200, 238-239, e *retro*, II, 17, 101 e 150. In particolare, sui vari profili prospettati v. in questa *Rassegna*, 1967, II, 72-73, 108-109, 157-161 e 198-200.



**legge 22 luglio 1966, n. 607** (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), **art. 1** (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione) (46).

Pretore di Tione ordinanza 6 luglio 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

**legge 22 luglio 1966, n. 607** (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), **artt. 1, 8 e 9** (art. 42 della Costituzione) (46).

Pretori di Capri, ordinanza 31 luglio 1968, *G. U.* 12 ottobre 1968, l. 261.

**legge 22 luglio 1966, n. 607** (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), **artt. 1, 15 e 18** (artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione) (46).

Corte di appello di Catania, ordinanza 22 luglio 1968, *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

**legge 22 luglio 1966, n. 607** (*Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue*), **artt. 4, 5, 6 e 7** (artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo e terzo comma, della Costituzione); **art. 8** (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione), e **art. 1** (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione) (46).

Pretore di Agropoli, ordinanza 7 giugno 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

**d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223** (*Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*), **art. 7, secondo comma**, in quanto differisce al 1° luglio e al 1° gennaio l'effetto della iscrizione nelle liste elettorali anche per coloro che, già maggiorenni e nelle condizioni previste dall'art. 4, abbiano diritto ad essere iscritti o reinscritti nelle liste elettorali (artt. 3 e 48 della Costituzione).

Corte di appello di Roma, ordinanza 18 maggio 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248.

**legge 3 maggio 1967, n. 317** (*Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali*), **art. 9, comma quarto e seguenti**, in quanto, nel prevedere un'azione formalmente diretta contro l'ingiunzione di pagamento ma sostanzialmente rivolta contro l'ordinanza del prefetto, consente il sindacato del giudice ordinario sulla legittimità di provvedimenti amministrativi di fronte ai quali manca un diritto soggettivo perfetto, e sottrae l'ordinanza del prefetto ad ogni impugnativa autonoma (principio ex art. 4 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato E, artt. 113, terzo comma, e 24 della Costituzione) (47).

(47) Questione già proposta dallo stesso pretore con ordinanze 27 maggio e 6 giugno 1968 (*G. U.* 31 agosto 1968, n. 222, e *retro*, II, 150).

Pretore di Prato, ordinanza 26 giugno 1968, G. U. 14 settembre 1968, n. 235.

**legge 3 maggio 1967, n. 317** (*Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali*), **art. 9, sesto comma**, in quanto autorizza la parte privata a stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore (artt. 24 e 25 della Costituzione) (48).

Pretore di Stradella, ordinanza 28 maggio 1968, G. U. 12 ottobre 1968, n. 261.

**legge 9 luglio 1967, n. 572** (*Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393*), **art. 1, secondo (?) comma** (artt. 24 e 25 della Costituzione) (49).

Pretore di Stradella, ordinanza 28 maggio 1968, G. U. 12 ottobre 1968, n. 261.

**legge 18 marzo 1968, n. 238** (*Nuovi termini per l'emaneazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima*), **art. 5**, in quanto esclude, e per i soli pensionati del settore industriale e commerciale, la commutabilità, della pensione di anzianità con la retribuzione, con disparità di trattamento tra i pensionati, a seconda che prestino o no attività lavorativa alle dipendenze di terzi (artt. 3 e 36 della Costituzione), e sostanziale limitazione all'esercizio del diritto al lavoro (artt. 3, secondo comma, 4, 35 e 38 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 13 luglio 1968, G. U. 12 ottobre 1968, n. 261.

**d. P. R. 27 aprile 1968, n. 488** (*Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria*), **artt. 20, 21 e 23** (50), in quanto escludono, e per i soli pensionati del settore industriale e commerciale, la cumulabilità della pensione di anzianità con la retribuzione, con disparità di trattamento tra i pensionati, a se-

(48) Questione la cui proposizione è desumibile, peraltro, dalla sola parte dell'ordinanza in cui si riportano le argomentazioni del ricorrente. Sia dalle premesse in fatto che dal dispositivo del provvedimento, infatti, la questione di legittimità costituzionale risulta proposta relativamente all'art. 1, secondo comma (che non esiste), della legge 9 luglio 1967, n. 572 (relativa alle variazioni stabilite, con modifica degli artt. 57 e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, per il trasporto non autorizzato di cose e per l'uso pubblico di veicolo destinato ad uso privato), per ravvisato contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione: contrasto — si precisa nell'ordinanza di rimessione — che « appare *ictu oculi* evidente ad una semplice lettura del comma secondo dell'art. 1 della detta l. n. 572 » (!).

(49) V. nota precedente.

(50) Per l'art. 23 la questione è stata proposta solo dal pretore di Cagliari.

onda che prestino o no attività lavorativa alle dipendenze di terzi artt. 3 e 36 della Costituzione), e sostanziale limitazione all'esercizio del diritto al lavoro (artt. 3, secondo comma, 4, 35 e 38 della Costituzione) (51).

Pretore di Firenze, ordinanza 13 luglio 1968, *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261.

Pretore di Venezia, ordinanze 2 agosto 1968 (due), *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261 (52).

Pretore di Cagliari, ordinanza 28 agosto 1968, *G. U.* 26 ottobre 1968, n.275.

---

(51) Nell'ordinanza del pretore di Cagliari il contrasto con gli artt. 35 e 38 della Costituzione viene specificato con riferimento, rispettivamente, al primo comma e al secondo comma delle disposizioni.

(52) In tali ordinanze, nelle quali la questione sopra indicata viene sollevata con articolare riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, risulta prospettato il contrasto delle disposizioni anche con l'art. 42 della Costituzione, e non invece con art. 38 della Costituzione.

# CONSULTAZIONI

---

## ACQUE PUBBLICHE

*Autorizzazione a costruire a distanze inferiori a quelle di cui all'art. 96 T.U. - Opere idrauliche - Necessità di concessione - Non sussiste.*

Se per le autorizzazioni a costruire a distanze inferiori a quelle stabilite dall'art. 96 lett. F del t. u. sulle opere idrauliche occorra un decreto di concessione del competente Genio Civile o del Ministero (n. 97).

Se nel provvedimento di concessione debba essere indicata la scadenza oppure sia sufficiente la precisazione che è sempre revocabile per ragioni di pubblico interesse (n. 97).

Se dal provvedimento di concessione derivi il pagamento di un canone annuo o solo il versamento di una tassa di concessione governativa (n. 97).

Se ad emettere la autorizzazione in deroga sia competente l'Ufficio del Genio Civile competente o il Ministero dei LL.PP. (n. 97).

Se per le autorizzazioni a costruire a distanze inferiori a quelle stabilite dall'art. 96 lett. F t. u. opere idrauliche su di un terreno demaniale, occorra un decreto di concessione della P.A. (n. 97).

## AERONAUTICA ED AEROMOBILI

*Successione di leggi nel tempo.*

Se la legge 18 maggio 1967, n. 401, che prevede la corresponsione di un premio in vece degli oggetti rinvenuti, sia applicabile al caso in cui il rinvenimento sia avvenuto anteriormente alla sua entrata in vigore (n. 23).

## AGRICOLTURA

*Consorzi agrari - Bilanci - Procedimento per la loro pubblicazione.*

Quale sia il procedimento per la pubblicazione del bilancio dei Consorzi Agrari nel Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni (n. 57).

*Provvedimenti tributari; legge 18 novembre 1964, n. 1271.*

Se a norma dell'art. 2 della legge 18 novembre 1964, n. 1271, gli ispettorati dell'Agricoltura, trovandosi di fronte ad una richiesta di certificazione basata su un atto validamente compiuto, possano e debbano estendere la valutazione ai requisiti e alle condizioni cui la legge subordina la concessione di una particolare agevolazione fiscale (n. 58).

*Requisiti per le domande di integrazione prezzo dell'olio di oliva.*

Se, per le domande d'integrazione prezzo ai sensi del d. l. 9 novembre 1966, n. 912, sia legittimo richiedere le indicazioni relative alla via e numero civico dei singoli conduttori delle aziende di provenienza delle olive (n. 59).

*erritori depressi dell'Italia Centro Settentrionale.*

Se le dichiarazioni ed i riconoscimenti di località economicamente depresse, effettuati in applicazione dell'art. 1 legge n. 647 del 1950 e successive modifiche continuano ad avere valore agli effetti dei benefici previsti nell'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (n. 60).

**ALBERGHI***Contributi previsti dalla l. 15 febbraio 1962, n. 68 - Trasferibilità.*

Se i contributi alberghieri (L. 15 febbraio 1962, n. 68) possano essere tribuiti a persone diverse dall'originario richiedente e a questi subentrate (n. 17).

**AMMINISTRAZIONE PUBBLICA***Allegati a carattere rappresentativo - Delibere circa il quorum necessario.*

Se siano legittime le delibere di un organo collegiale a carattere rappresentativo (nella specie, Comitato per il Credito Agrario di Esercizio) che stabiliscono, in difetto di disposizioni normative, un numero di presenze necessarie per la validità delle adunanze, inferiore al *plenum* (n. 338).

*Tutela del segreto di atti d'ufficio della P.A. nei confronti di pubblici dipendenti - di privati.*

Quali misure siano previste dalla legge a tutela del segreto di taluni atti d'ufficio della P.A., e nei confronti di pubblici dipendenti, e di privati se illegittimamente ne divulgano il contenuto (n. 339).

**APPALTO***Appalto opere pubbliche statali - Capitolato generale - Valore.*

Il capitolato generale oo.pp. statali (una volta d. m. 28 maggio 1895, oggi P. R. 16 luglio 1962) non può ritenersi un mero regolamento interno, di organizzazione, poichè i suoi destinatari non sono tanto funzionari appartenenti alla P.A., quanto soggetti (contrattanti o contraenti) estranei alla medesima, epperò le sue norme vanno annoverate fra quella della legislazione materiale dello Stato (n. 321).

*Revisione dei prezzi - Natura.*

Sulla natura della « facoltà » di revisione dei prezzi di appalto di opere pubbliche, prevista dal d.l.c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501, modif. con legge 9 maggio 1950, n. 329; legge 23 ottobre 1963, n. 1481; legge 21 giugno 1964, n. 463, e legge 17 febbraio 1968, n. 93 (n. 322).

*Riserve - Tempestività - Rilevanza.*

Se le riserve sollevate nell'adempimento di un contratto d'appalto, per poter essere accolte, debbano essere iscritte nel registro di contabilità al momento in cui il preteso onere ebbe a verificarsi, e non alla fine dei lavori (n. 323).

*Termine per la registrazione di contratto d'appalto in cui il Comune agisce come stazione appaltante della GESCAL.*

Quale sia il *dies a quo* da cui decorre il termine per la registrazione dei contratti di appalto per la GESCAL nel caso in cui, in veste di stazione appaltante della Gestione agisca un Comune (n. 324).

## ASSICURAZIONE

*Mutue assicuratrici o Casse volontarie per lavoratori senza personalità giuridica - Poteri di vigilanza su di esse.*

Se al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale compete la vigilanza sulle mutue assicuratrici o casse volontarie fra lavoratori, che non abbiano personalità giuridica, a' sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e d.l. 10 agosto 1945, n. 474 (n. 78).

## BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI

*Sospensione feriale dei termini e giudizio peritale.*

Se la sospensione dei termini prevista dall'art. 5 legge 14 luglio 1965, n. 818 si applichi anche al termine per la provocazione del giudizio peritale, di cui all'art. 15 legge 29 giugno 1939, n. 1497 (n. 19).

## BONIFICA

*Consorzi di bonifica - Applicabilità del contributo alla P.A.*

Se l'Amministrazione proprietaria di terreni facenti parte del comprensorio di un consorzio di bonifica debba il contributo fissato in via provvisoria ai sensi degli artt. 11 e 12 r. d. 13 febbraio 1933, n. 215 (n. 5).

*Elezioni dei Consigli dei delegati.*

Se, in base alla legge 2 giugno 1961, n. 459, sia possibile l'assegnazione di un voto frazionario ai piccoli proprietari facenti parte dei Consorzi di bonifica, quando essi non raggiungono il voto intero (n. 6).

## BORSA

*Art. 10 legge 20 marzo 1913, n. 272.*

Se gli Agenti di Cambio siano tenuti al pagamento di diritti per l'accesso in borsa e per il rilascio della relativa tessera (n. 26).

**CERTIFICAZIONE**

*Obbligo del Conservatore dei RR.II. di consentire l'esame delle note e dei titoli.*

Se il Conservatore dei Registri Immobiliari abbia o meno l'obbligo di consentire, in sede di ispezione dei registri in senso proprio, anche l'esame delle note e dei titoli depositati (n. 2).

**CINEMATOGRAFI**

*Lavori di rimodernazione - Autorizzazione all'aumento del numero dei posti - Calcolo del decennio di attività.*

Se nel decennio di attività, previsto dall'art. 8 d. m. 18 aprile 1966 per le concessioni della autorizzazione all'ampliamento del numero dei posti, in caso di lavori di ammodernamento, possa calcolarsi anche il periodo di attività in locali diversi, da cui il cinema sia stato poi trasferito nell'attuale immobile (n. 40).

**CIRCOLAZIONE STRADALE**

*Divieto di sorpasso - Striscia di mezzzeria continua - Diversità di funzione - Sussiste.*

Se con la sussistenza della striscia di mezzzeria continua (è segnale orizzontale che attiene alla disciplina dell'oltrepasso e non a quella del sorpasso) può coesistere la facoltà di sorpasso, e se con la sussistenza del segnale di divieto di sorpasso può coesistere la facoltà di oltrepassare la linea di mezzzeria discontinua per effettuare il cambio di direzione previsto dall'art. 111 l.u. n. 393 del 1959 (n. 13).

**COMPRAVENDITA**

*Terreni abusivamente lottizzati - Invalidità del contratto.*

Se i contratti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale, in mancanza del requisito previsto dall'art. 10 legge 3 agosto 1967, n. 765, siano nulli o annullabili (n. 4).

**CONCESSIONI AMMINISTRATIVE**

*Azienda concessionaria di pubblico servizio di trasporto - Gestione governativa - Potere di riduzione del danno cagionato dal personale.*

Se la Gestione Governativa di un'Azienda concessionaria di pubblici servizi di trasporto abbia nei confronti del danno cagionato dai propri dipendenti il potere di riduzione previsto dall'art. 38 r. d. 8 gennaio 1931, n. 148, come modif. dalla legge 3 novembre 1957, n. 1982 e, nell'affermativa, se tale potere possa essere disciplinato con riferimento alle norme che regolano l'analoga materia per il personale delle Ferrovie dello Stato (n. 87).

**CONCORSI***Elevazione del limite di età per alcune categorie.*

Quale sia il limite di età per l'ammissione a pubblici concorsi; a) dei mutilati ed invalidi civili (legge 1962, n. 1539); b) vedove ed orfani di caduti in guerra o per servizio (legge 1965, n. 1288); c) mutilati ed invalidi del lavoro, orfani e vedove di caduti sul lavoro (legge 1966, n. 851); d) invalidi di guerra (legge 1963, n. 367) (n. 13).

**CONTRABBANDO***Condanne per contrabbando per quantitativo non accertato art. 109 legge doganale - Risarcimento del danno.*

Se sulla base della sentenza penale di condanna passata in giudicato, con la quale gli imputati siano stati condannati, a norma dell'art. 109 legge doganale, per contrabbando per quantitativo non accertato, possa chiedersi in sede civile, il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa a norma dell'art. 1226 c. c. (n. 44).

Se, per il risarcimento del danno possa procedersi con l'ingiunzione fiscale (n. 44).

*Confisca di merce contrabbandata - Assoluzione con formula dubitativa - Diritto alla restituzione del deposito cauzionale - Non sussiste.*

Se la confisca della merce, seguita all'assoluzione dell'importatore imputato del delitto di contrabbando per insufficienza di prove sul dolo, possa farsi rientrare fra le cause di forza maggiore che, a norma dei paragrafi 3 e 4 art. 6 Reg. C.E.E. n. 136/64 del 12 ottobre 1964, legittimano alla restituzione del deposito cauzionale giusto il disposto dello stesso art. 6, paragrafo 2 (n. 45).

**DANNI***Contributi per danni alluvione - Concetto di capo-famiglia ex legge n. 1162/1966.*

Se i contributi previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 competano anche ai capi-famiglia che siano soli o ai loro aventi causa (n. 5).

*Contributo per danni da alluvione - Acquirenti di alloggi con riserva di proprietà (legge 1966 n. 1162).*

Se il contributo previsto dall'art. 7 d. l. 18 novembre 1966, n. 976 (modif. dalla legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142) compete anche agli assegnatari — acquirenti di alloggi — con patto di riservato dominio (n. 6).



**DANNI DI GUERRA**

*Liquidazione a favore di eredità giacente.*

Se possano essere emessi provvedimenti formali di liquidazione di inennizzi e di contributi per danni di guerra a favore di una « eredità giacente » e se si possa procedere al pagamento delle somme liquidate a favore del curatore della eredità stesa (n. 132).

**DEMANIO**

*Strade statali attraversanti comuni con meno di 20.000 abitanti - Necessità di un provvedimento di classificazione, perchè il tratto urbano appartenga al demanio statale.*

Se, nonostante la mancanza di un decreto ministeriale di classificazione di un tratto di strada statale attraversante l'abitato di un Comune con meno di 20.000 abitanti, tale tratto debba considerarsi appartenente al demanio statale o comunale (n. 226).

**DIFESA DELLO STATO**

*Scuole aventi finalità ed ordinamenti speciali. Art. 9, ultimo comma, della legge 21 settembre 1938, n. 2038.*

Se le scuole aventi finalità ed ordinamento speciali di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 21 settembre 1938, n. 2038, possano, a seconda delle caratteristiche, essere ricomprese fra le scuole industriali e commerciali di cui al n. 22 del r. d. 8 giugno 1940, n. 779 (n. 11).

**DONAZIONE**

*Autorizzazione Presidenziale per l'accettazione di donazioni.*

Se nel caso di donazione di area all'Amministrazione, per la costruzione di alloggi popolari, sia necessaria l'autorizzazione presidenziale o sia sufficiente la generica autorizzazione di cui alla legge n. 315 del 1958 (n. 39).

**EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE**

*Contributo per danni di alluvione - Acquirenti di alloggi con riserva di proprietà (legge 1966, n. 1162).*

Se il contributo previsto dall'art. 7 d. l. 18 novembre 1966, n. 976 (modif. dalla legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142) competa anche agli assegnatari — acquirenti di alloggi — con patto di riservato dominio (n. 207).

*Mutui ipotecari, riscatto, cancellazione delle ipoteche.*

Se sia ammissibile la cancellazione delle ipoteche iscritte a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui destinati all'edilizia economica e popolare richiesta dagli istituti mutuatari a norma dell'art. 10 della legge 27 aprile 1962, n. 231 per gli alloggi riscattati, nel caso in cui il piano di ripartizione del debito è richiesto a vendita avvenuta (n. 298).

Se possa effettuarsi la liberazione dalle ipoteche anche degli alloggi in corso di riscatto con pagamento rateale da parte dell'acquirente, quando l'Ente mutuatario provveda al versamento presso la Cassa mutuante dell'intera somma corrispondente al prezzo del riscatto medesimo (n. 298).

**ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

*Esproprio a sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 - Procedimento da seguire - Necessità di apporre i termini per il completamento dei lavori e delle espropriazioni.*

Se per l'esproprio di aree incluse in piani di zona a sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 sia necessario seguire la procedura ordinaria prevista dalla legge del 1865 o sia invece sufficiente seguire la procedura stabilita dalla stessa legge n. 167 (n. 266).

Se sia necessario stabilire i termini per il completamento dei lavori e delle espropriazioni (n. 266).

**FALLIMENTO**

*Concordato successivo - Responsabilità del garante per crediti tributari nei confronti del fallito - Possibilità di pignoramento dello stipendio del garante, che sia dipendente statale.*

Se a sensi dell'art. 2 n. 3 legge 5 gennaio 1950, n. 180, possa procedersi coattivamente sullo stipendio di un dipendente statale per crediti tributari nei confronti di un fallito, nel caso in cui egli si sia fatto garante del concordato fallimentare, del quale non siano stati rispettati i termini (n. 114).

**FARMACIA**

*Potere di determinare gli orari di apertura e chiusura.*

A quale Autorità spetti il potere di sostituirsi al Sindaco qualora questi ometta di determinare gli orari relativi all'apertura e chiusura delle farmacie ai sensi dell'art. 119 t.u. com. e prov. e successive modificazioni (n. 19).

*Revoca per perdurante sostituzione del titolare per motivi di famiglia.*

Se possa legittimamente revocarsi l'autorizzazione dell'esercizio farmaceutico in caso di perdurante sostituzione del titolare per motivi di salute (n. 20).

## FERROVIE

*Agevolazioni fiscali previste dal d. l. 14 dicembre 1967, n. 1598 - Applicabilità ad impianti ferroviari.*

Se ai fini dell'ammissione ai benefici fiscali portati dal d. l. 14 dicembre 1967, n. 1598 possa essere considerato « stabilimento tecnicamente organizzato » un impianto ferroviario (n. 398).

*Compatibilità di una tassa minima sulle tariffe internazionali con il Trattato Istitutivo della C.E.C.A.*

Se sia compatibile con le clausole del Trattato istitutivo della C.E.C.A., l'imposizione di una tassa minima di lire 12.000 a carro ferroviario con decorrenza 1 luglio 1965, sulle tariffe internazionali per i trasporti carbossiderurgici con gli altri paesi della Comunità (n. 399).

*Contributo per danni da alluvione - Acquirenti di alloggi con riserva di proprietà (legge 1966, n. 1162).*

Se il contributo previsto dall'art. 7 d. l. 18 novembre 1966, n. 976 (modif. dalla legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142) compete anche agli assegnatari — acquirenti di alloggi — con patto di riservato dominio (n. 400).

*Sindacato di costituzionalità delle condizioni e tariffe di trasporto approvate con d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197.*

Se il d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197 approvante la revisione delle condizioni e tariffe ferroviarie sia soggetto al sindacato di legittimità costituzionale (n. 401).

## IMPIEGO PUBBLICO

*Dipendenti dell'ex M.A.I. - Se ad essi compete la indennità integrativa.*

Se si possa estendere a tutto il personale ex dipendente del M.A.I., che abbia prestato servizio presso uffici del Governo Federale della Libia e dell'Eritrea, la concessione della indennità integrativa del trattamento economico percepito (n. 684).

## IMPOSTA DI BOLLO

*Esenzione della Gestione Governativa delle Ferrovie Calabro Lucane.*

Se gli atti posti in essere e le certificazioni e copie richieste ad altre Amministrazioni dello Stato dalla Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Calabro Lucane siano esenti dall'imposta di bollo (n. 39).

## IMPOSTA DI REGISTRO

*Agevolazioni fiscali previste dal d. l. 14 dicembre 1967, n. 1598 - Applicabilità ad impianti ferroviari.*

Se ai fini dell'ammissione ai benefici fiscali portati dal d. l. 14 dicembre 1967, n. 1598 possa essere considerato « stabilimento tecnicamente organizzato » un impianto ferroviario (n. 293).

*Decreto ingiuntivo. Cancellazione dal ruolo del processo di estinzione.*

Se siano dovute le imposte di registro graduali e di titolo su decreto ingiuntivo giudizialmente opposto, quando il processo di opposizione sia stato cancellato dal ruolo e non ne sia stata dichiarata, successivamente, l'estinzione nelle forme di rito (n. 294).

Se l'estinzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo possa essere dichiarata, in via di accertamento incidentale, dal giudice investito della lite tributaria avente ad oggetto l'imposta di registro dovuta sul decreto medesimo (n. 294).

*Imposta di titolo - Riforma della sentenza.*

Se l'imposta di titolo su enunciazione di convenzioni contenute in sentenza debba essere rimborsata in caso di riforma in sede di impugnazione (n. 295).

*Termine per la registrazione di contratto d'appalto in cui il Comune agisce come stazione appaltante della GESCAL.*

Quale sia il *dies a quo* da cui decorre il termine per la registrazione dei contratti di appalto per la GESCAL nel caso in cui, in veste di stazione appaltante della Gestione agisca un Comune (n. 296).

## IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

*Ritenuta d'acconto L. 21 aprile 1962, n. 226 - Ambito di applicazione.*

A quali categorie di prestatori di opere e servizi, dei quali si valgono gli Enti che svolgono attività nel campo dello spettacolo, possa applicarsi la ritenuta d'acconto di cui alla L. 21 aprile 1962, n. 226 (n. 39).

*Vendita dei beni in sede fallimentare, plusvalore, tassabilità.*

Se i maggiori valori, costituiti dalla differenza tra il costo di determinati beni di una società ed il ricavo della vendita effettuate in sede fallimentare, per la liquidazione dell'attivo, siano o meno da considerare redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile (n. 140).

**MPOSTA GENERALE ENTRATA**

*Agevolazioni fiscali previste dal D. L. 14 dicembre 1967, n. 1598 - Applicabilità ad impianti ferroviari.*

Se ai fini dell'ammissione ai benefici fiscali portati dal D. L. 14 dicembre 1967, n. 1598, possa essere considerato « stabilimento tecnicamente organizzato » un impianto ferroviario (n. 130).

**MPOSTE E TASSE**

*Concordato successivo - Responsabilità del garante per crediti tributari nei confronti del fallito - Possibilità di pignoramento dello stipendio del garante, che sia dipendente statale.*

Se a sensi dell'art. 2 n. 3 L. 5 gennaio 1950, n. 180, possa procedersi passivamente sullo stipendio di un dipendente statale per crediti tributari nei confronti di un fallito, nel caso in cui egli si sia fatto garante del concordato fallimentare, del quale non siano stati rispettati i termini (n. 484).

*Condono delle sanzioni non penali, mancato pagamento degli interessi di mora.*

Se, quando per cause non imputabili al contribuente ma dipendenti oggettivamente dalla difficoltà dei relativi conteggi, gli interessi di mora accedenti al tributo non risultino corrisposti, in tutto o in parte, entro il termine di 120 giorni stabilito dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, il beneficio del condono delle sanzioni non penali previste in detta legge debba trovare applicazione, essendo stato pagato il tributo entro quel termine e previo il recupero dell'intero importo, successivamente accertato sugli interessi di mora (n. 485).

*Contributi di miglioria.*

Se contro la delibera comunale istitutiva di un contributo di miglioria specifica, possa essere esperito il rimedio di cui all'art. 36 della legge n. 246 del 1963 (n. 486).

*Imposte doganali - Rimborso diritti doganali non dovuti perchè corrisposti su merci esenti - Prescrizione - Termine.*

Se la esenzione doganale ex art. 12 statuto regionale sardo 26 febbraio 1948, n. 3 sia stata abrogata da disposizioni successive (legge 29 dicembre 1948, n. 1482, e legge 26 giugno 1965, n. 717) (n. 487).

**MPOSTE VARIE**

*CAP - Legittimità dell'iscrizione su ruoli autonomi da parte dei Comuni, nel caso di redditi esenti da tributo erariale.*

Se siano legittime le iscrizioni in ruoli autonomi, operate dai Comuni interessati, per imposta sulle industrie, commercio, arti e professioni - CAP - dovuta per redditi accertati dall'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette, ma esenti da tributo erariale (n. 16).

## IPOTECHE

*Obbligo del Conservatore dei RR. II. di consentire l'esame delle note e dei titoli.*

Se il Conservatore dei Registri Immobiliari abbia o meno l'obbligo di consentire, in sede di ispezione dei registri in senso proprio, anche l'esame delle note e dei titoli depositati (n. 20).

## ISTRUZIONE SUPERIORE

*Istituti superiori di educazione fisica « pareggiati » Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.*

Se un istituto superiore di educazione fisica « pareggiato » possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 19).

## LEGGI E DECRETI

*Successione di leggi nel tempo.*

Se la legge 18 maggio 1967, n. 401, che prevede la corresponsione di un premio in vece degli oggetti rinvenuti, sia applicabile al caso in cui il rinvenimento sia avvenuto anteriormente alla sua entrata in vigore (n. 15).

## LOTTO E LOTTERIE

*Termine di prescrizione per la presentazione della bolletta di vincita.*

Se il termine di prescrizione di cui all'art. 26 r. d. l. 19 ottobre 1938, n. 1933 debba considerarsi prorogato nel caso di inosservanza dipendente da sciopero del personale dell'Azienda di Credito in possesso della bolletta di vincita (n. 31).

Se, nel caso di proroga, questa debba decorrere, ex art. 1 d. l. 15 gennaio 1948, n. 1, dal giorno della materiale riapertura degli sportelli, o dalla cessazione degli eventi eccezionali che ne avevano determinato la chiusura (n. 31).

## MUTUO

*Sovvenzione ex legge 19 ottobre 1956, n. 1224 - Morte del mutuuario - Estinzione del debito.*

Se, a sensi dell'art. 22 legge 26 luglio 1965, n. 965, si abbia estinzione del debito per sovvenzione concessa a sensi della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, quando sopravvenga in qualsiasi momento, la morte del mutuuario dopo la concessione del prestito, o solo quando sopravvenga dopo l'inizio dell'ammortamento (n. 9).

## OPERE PUBBLICHE

*Interessi sull'importo dovuto per revisione prezzi.*

Se siano dovuti gli interessi corrispettivi previsti dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi di appalto di opere pubbliche della Regione siciliana (n. 75).

*pendenza di procedimento penale e sospensione dall'Albo degli Appaltatori della Regione siciliana.*

Se ai sensi della legge regionale siciliana 9 marzo 1953, n. 7, la pendenza di procedimento penale per delitto contro il patrimonio e la pubblica Amministrazione importi la sospensione dall'Albo degli Appaltatori della Regione siciliana (n. 76).

*Regione siciliana - Applicabilità del nuovo capitolato ai contratti di appalto stipulati in base a quello del 1895.*

Se le norme del nuovo capitolato generale di appalto, relative ai ritardi nei pagamenti, siano applicabili ai contratti stipulati sotto il vigore del precedente capitolato, per opere di competenza della Regione siciliana (n. 77).

*Revisione dei prezzi - Istanze anteriori alla legge 23 ottobre 1963, n. 1481.*

Se le istanze di revisione dei prezzi presentate dagli appaltatori prima dell'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, che ha stabilito nuovi termini, debbano essere rinnovate (n. 78).

*Revisione dei prezzi - Natura.*

Sulla natura della « facoltà » di revisione dei prezzi di appalto di opere pubbliche, prevista dai d. l. C. p. S. 6 dicembre 1947, n. 1501, modificati con legge 9 maggio 1950, n. 329; legge 23 ottobre 1963, n. 1481; legge 21 giugno 1964, n. 463, e legge 17 febbraio 1968, n. 93 (n. 79).

## PIGNORAMENTO

*Concordato successivo - Responsabilità del garante per crediti tributari nei confronti del fallito - Possibilità di pignoramento dello stipendio del garante, che sia dipendente statale.*

Se ai sensi dell'art. 2 legge 5 gennaio 1950, n. 180, possa procedersi coattivamente sullo stipendio di un dipendente statale per crediti tributari nei confronti di un fallito, nel caso in cui egli si sia fatto garante del concordato fallimentare, del quale non siano stati rispettati i termini (n. 15).

## POLIZIA

*Applicabilità degli artt. 28 e 50 t. u. P. S. e 40 e 41 del relativo regolamento al transito di armi e munizioni provenienti dall'estero per via aerea.*

Se debba essere sottoposto a licenza del Ministero dell'Interno, a sensi degli artt. 28 e 50 t. u. P. S. e 40 e 41, del relativo regolamento di esecuzione, il trasporto di materiale bellico per via aerea proveniente dall'estero (n. 38).

## PREVIDENZA E ASSISTENZA

*Contributi Cassa Architetti e Ingegneri: pagamento da parte di enti pubblici.*

Se un ente pubblico (ISES) per i cui tecnici dipendenti (architetti ed ingegneri) non sussista un divieto legislativo di esercitare la professione debba corrispondere il contributo alla Cassa di previdenza degli ingegneri ed architetti a norma dell'art. 3 della legge istitutiva della Cassa, anche nel caso di lavori eseguiti per conto dello Stato e in sostituzione dei Comuni, e anche quando i calcoli del cemento armato siano stati predisposti da Imprese private (n. 61).

## PROCEDIMENTO CIVILE

*Sospensione feriale dei termini e giudizio peritale.*

Se la sospensione dei termini prevista dall'art. 5 legge 14 luglio 1965, n. 818 si applichi anche al termine per la provocazione del giudizio peritale, di cui all'art. 15 legge 29 giugno 1939, n. 1497 (n. 41).

## PROPRIETA

*Successione di leggi nel tempo.*

Se la legge 18 maggio 1967, n. 401, che prevede la corresponsione di un premio in vece degli oggetti rinvenuti, sia applicabile al caso in cui il rinvenimento sia avvenuto anteriormente alla sua entrata in vigore (n. 45).

## SERVITU'

*Servitù militari - Interpretazione dell'art. 5 ultimo comma - Regolamento di esecuzione legge 20 dicembre 1932, n. 1849.*

Se sia illegittimo un decreto ministeriale di imposizione definitiva di servitù militari su una zona demaniale, interessante altre amministrazioni, nel caso non siano stati aggregati alla Commissione tecnico consultiva i rappresentanti di quest'ultima, come previsto dall'art. 5 ultimo comma, Regolamento di esecuzione legge 20 dicembre 1932, n. 1849 (n. 48).



**STRADE**

*Potere del Comune di disciplinare la circolazione su certe strade private.*

Se sia legittima l'ordinanza comunale diretta a disciplinare la circolazione in strade di proprietà privata, non vicinali, soggette al pubblico uso, senza che questo si fondi su un titolo derivativo od originario (n. 73).

*Strade statali attraversanti comuni con meno di 20.000 abitanti - Necessità di un provvedimento di classificazione, perchè il tratto urbano appartenga al demanio statale.*

Se, nonostante la mancanza di un decreto ministeriale di classificazione di un tratto di strada statale attraversante l'abitato di un Comune con meno di 20.000 abitanti, tale tratto debba considerarsi appartenente al demanio statale o comunale (n. 74).

**TRASPORTO**

*Applicabilità degli artt. 28 e 50 t. u. P. S. e 40 e 41, del relativo regolamento al transito di armi e munizioni provenienti dall'estero per via aerea.*

Se debba essere sottoposto a licenza del Ministero dell'Interno, a sensi degli artt. 28 e 50 t. u. P. S. e 40 e 41, del relativo regolamento di esecuzione, il trasporto di materiale bellico per via aerea proveniente dall'estero (n. 66).

*Proroga di contratti per il servizio dei trasporti.*

Se i contratti (c.d. aperti) per il servizio di trasporto dell'Esercito e della manovalanza connessa ai trasporti siano prorogabili ex art. 37 delle Condizioni Generali approvate con d. m. 20 gennaio 1930, n. 35 (n. 67).

**TERREMOTO**

*Immobili sinistrati - Ricostruzione - Aree non idonee - Trasferimento di comuni - Provvedimento amministrativo di accertamento - Necessità.*

Se sia necessario, per attuare il trasferimento ai Comuni delle aree non idonee, per motivi tecnici, alla ricostruzione di immobili sinistrati (art. 6 legge 5 ottobre 1962, n. 1431) procedere all'emanazione di uno specifico provvedimento amministrativo, che accerti, caso per caso, la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per giustificare il trasferimento e dia atto del suo verificarsi (n. 22).

# NOTIZIARIO

---

## CONVEGNO DI STUDI

Nei giorni 25-29 settembre 1968 è stata tenuta a Stresa la XXV Conferenza del Traffico e della Circolazione, organizzata dall'Automobil Club di Milano. Continuando nella sua opera di propaganda, di previsione e di formazione dell'opinione pubblica sui problemi inerenti alla circolazione stradale, questa venticinquesima edizione della Conferenza si è interessata di turismo e viabilità, di organizzazione del soccorso stradale e di evoluzione della disciplina della circolazione, con particolare riguardo alla normativa internazionale.

Quest'ultimo tema, particolarmente importante per i cultori del diritto, è stato trattato dal prof. Pietro Nuvolone, ordinario di diritto penale nell'Università di Milano, il quale ha sottolineato che l'aspetto più delicato del problema delle norme sulla circolazione stradale è quello della sanzione: se, cioè, sia opportuno seguire il criterio della depenalizzazione, come è avvenuto in alcuni Stati, oppure insistere nella sanzione penale, anzi procedere a taluni aggravamenti, come altri Stati, invece, sotto la spinta della dottrina, sarebbero inclini a fare, creando al posto delle contravvenzioni dei veri e propri *delits-obstacles* con finalità chiaramente intimidative.

Altri problemi affrontati dal N. sono stati quelli relativi alle dimensioni della proposta di riforma del codice stradale (revisione *ab imis* o correzioni particolari), quelli concernenti la tecnica legislativa (norme sintetiche, pluricomprenditive o elencazione analitica di divieti) e quelli, infine, riguardanti le singole norme di comportamento (velocità, mano da tenere, precedenza, sorpasso, stazionamento di veicoli).

I lavori della Conferenza saranno prossimamente pubblicati in volume.